

N. Reg. Notizie di Reato 5494/11

Sent. N. /2015

N. Reg. Gen. Tribunale 914/13

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
Il giorno 27 del mese di Maggio 2015  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE SETTIMA COLLEGIALE**

Composta dai Signori Magistrati

1) Dott. Maurizio Silvestri

Presidente

2) Dott. Gabriele Tomei

Giudice est.

3) Dott. Angelo Giannetti

Giudice

Con l'intervento del Dr. Corrado Fasanelli

P.M.

E con l'assistenza di Carla Bernardi

Cancelliere

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**CONTRO**

**1) BRUNO SERGIO**

**NATO A NAPOLI IL 08/01/1929**

**LIBERO, PRESENTE;**

Difeso di fiducia dall'Avv. Riccardo Olivo e dall'Avv. Maria Carla Pagnotta, con studio in Roma, Via E. Duse n. 32, elett. dom. presso lo studio del difensore;

**2) PANZIRONI FRANCO**

**NATO A ROMA IL 11/07/48**

**DETENUTO P.A.C., RINUNCIANTE A COMPARIRE;**

Difeso di fiducia dall'Avv. Pasquale Bartolo, con studio in Roma, Via Dardanelli n. 33, e dall'Avv. Mattia La Marra, con studio in Roma, Via Di Porta Pinciana n. 4, elett. dom. presso lo studio dell'Avv. Pasquale Bartolo;

**3) CEDRONE LUCIANO**

**NATO A ROMA IL 21/10/51**

**LIBERO, PRESENTE**

Difeso di fiducia dall'Avv. Salvatore Sciullo, con studio in Roma, Via Crescenzo n. 69, elett. dom. presso lo studio del difensore;



**4) REGARD GIAN FRANCESCO**

**NATO A ROMA IL 29/10/60**

**LIBERO, PRESENTE**

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Di Noto e dall'Avv. Francesca Grusovin, con studio in Roma, Largo G. Toniolo n. 6, elett. dom. presso lo studio dei difensori;

**5) SPADONI IVANO**

**NATO A ROMA IL 29/06/61**

**LIBERO, PRESENTE**

Difeso di fiducia dall'Avv. Salvatore Sciullo, con studio in Roma, Via Crescenzo n. 69, elett. dom. presso lo studio del difensore;

**6) ALLEG RUCCI LORENZO**

**NATO A ROMA IL 24/01/65**

**LIBERO, PRESENTE**

Difeso di fiducia dall'Avv. Giorgio Martellino e dall'Avv. Antonio Mazzone, con studio in Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 2, elett. dom. presso lo studio dei difensori;

**7) D'ONOFRIO GIOVANNI**

**NATO A SOLOFRA (AV) IL 27/07/67**

**LIBERO, PRESENTE**

Difeso di fiducia dall'Avv. Pasquale Bartolo, con studio in Roma, Via Dardanelli n. 33, e dall'Avv. Paola Cittadini, con studio in Roma, Via A. Pollaiuolo n. 5, elett. dom. presso lo studio dell'Avv. Pasquale Bartolo;

**8) FRIGERIO BRUNO**

**NATO A BOLOGNA IL 26/03/45**

**LIBERO, PRESENTE**

Difeso di fiducia dall'Avv. Pasquale Bartolo e dall'Avv. Arianna Picchiarelli, con studio in Roma, Via Dardanelli n. 33, elett. dom. presso lo studio dei difensori;

**PARTI CIVILI**

1) GIORDANO FLAVIO MARIA, nato a Roma il 14/06/80;

2) FUSO SIMONE, nato a Roma il 07/01/83;

3) LAURENTI MANOLO, nato a Roma il 08/04/86;

Tutti dom.ti ex lege in Roma, Via Di Torpignattara n. 20, presso lo studio dell'Avv. Alberto Carluccio, dal quale sono rapp.ti e difesi;



4) ORSINI ROBERTO, nato a Roma il 28/04/87, dom.to ex lege in Roma, Circ.ne Casilina n. 134, presso lo studio dell'Avv. Gabriele D'Urso, dal quale è rapp.to e difeso;

5) ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.ta ex lege in Roma, Via Del Tempio di Giove n. 21, presso gli Avv.ti Andrea Magnanelli ed Enrico Maggiore, dai quali è rapp.ta e difesa

### IMPUTATI

( vedi all.to n. 1)

### CONCLUSIONI

#### P.M.:

per BRUNO: per capo A): N.D.P. per prescrizione; per i residui capi d'imputazione: assoluzione ex art. 530 2° comma c.p.p. per non aver commesso il fatto;

per D'ONOFRIO: assoluzione ex art. 530 2° comma c.p.p. per non aver commesso il fatto;

per ALLEGRUCCI: per capo A): N.D.P. per prescrizione; per capi B), C), D): continuazione; anni 1 mesi 6 di reclusione;

per REGARD e SPADONI: continuazione; anni 2 di reclusione;

per FRIGERIO: per capi F), G), H): continuazione; anni 2 mesi 6 di reclusione;

per CEDRONE: per capo A): N.D.P. per prescrizione; per capi B), C), D), E): continuazione; anni 2 di reclusione; per capi I), L): anni 2 di reclusione;

per PANZIRONI: per capo A): N.D.P. per prescrizione; per capi B), C), D), E), F), G), H): continuazione; anni 3 di reclusione; per capi I), L): anni 2 di reclusione;



## PARTI CIVILI:

Per GIORDANO FLAVIO MARIA, FUSO SOMONE e LAURENTI MANOLO: condannarsi gli imputati alla pena di giustizia, nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle parti civili, da liquidarsi in separata sede; porsi a carico degli imputati una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 20.000,000 per ciascuna delle parti civili; condannarsi gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, come da nota allegata;

per ORSINI ROBERTO: condannarsi gli imputati alla pena di giustizia, nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle parti civili, da liquidarsi in separata sede; porsi a carico degli imputati una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 20.000,000 per ciascuna delle parti civili; condannarsi gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, come da nota allegata;

per ROMA CAPITALE: vedi all.to n. 2)

## DIFENSORI IMPUTATI:

per D'ONOFRIO: per capo B): assoluzione per non aver commesso il fatto o con altra formula assolutoria piena; per capi C) e D): assoluzione ex art. 530 1° comma c.p.p.;

per FRIGERIO: assoluzione;

per BRUNO: Avv. Pagnotta: assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti i capi d'imputazione;

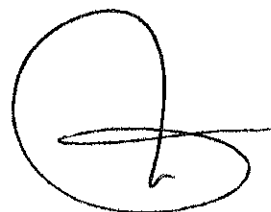
Avv. Olivo: assoluzione perché il fatto non sussiste, ex art. 129 c.p.p., per capo A); assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero per non aver commesso il fatto, per tutti gli altri capi d'imputazione;

per ALLEGRUCCI: assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non costituisce reato;

per REGARD: assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero con la formula ritenuta di giustizia;

per PANZIRONI: assoluzione per tutti i capi d'imputazione;

per FRIGERIO: assoluzione per tutti i capi d'imputazione.





auto 1

## IMPUTATI

### PANZIRONI, BRUNO, CEDRONE, ALLEGGRUCCI, D'ONOFRIO

A) per il reato p. e p. dall'art. 81, 110 c.p., 4 e 18 D.lvo 276/'03 perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi in concorso tra loro Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. su proposta di Luciano Cedrone responsabile della direzione del personale di AMA s.p.a. ed in concorso anche con quest'ultimo ed altresì con Allegrucci Lorenzo e D'Onofrio Giovanni rispettivamente dirigenti della direzione acquisti e legale dal luglio 2009 di AMA con determinazioni del 4 giugno 2009 nr. 159, 25.11.2009 nr. 309, 14.1.2010 nr. 22 affidava a CONSEL ( Consorzio Elis) nella persona del legale rappresentante Bruno Sergio, che accettava e svolgeva l'incarico affidato, la ricerca, pre-selezione, selezione, formazione e inserimento con determina 4 giugno 2009 di 20 interratori/ seppellitori, 324 operatori ecologici, 200 autisti di mezzi pesanti, con determina 25.11.2009 nr. 309 di nr. 220 autisti mezzi pesanti ed un numero imprecisato di interratori/seppellitori, con determina 14.1.2010 di nr. 300 operatori ecologici tutti assunti successivamente da AMA s.p.a. in assenza da parte del Consorzio Elis dell'autorizzazione e relativa iscrizione all'albo tenuto presso il Ministero del Lavoro prevista dall'art. 4 Dl.vo 276/'03

In Roma dal giugno 2009 al gennaio 2010

### PANZIRONI, BRUNO, CEDRONE, ALLEGGRUCCI,

B) Per il delitto p. e p. dall'art. 81, 110, 323 c.p. perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. in concorso con Bruno Sergio quale legale rappresentante di Elis ( Consorzio Elis) e su proposta di Luciano Cedrone responsabile della direzione del personale di AMA s.p.a. nonché della direzione legale ed in concorso anche con quest'ultimo, ed altresì con Allegrucci Lorenzo dirigente della direzione acquisti di AMA con determina del 4 giugno 2009 nr. 159 affidando a CONSEL ( Consorzio Elis) che accettava e svolgeva l'incarico, la ricerca, formazione e selezione di 20 interratori/ seppellitori, 324 operatori ecologici, 200 autisti di mezzi pesanti, assunti successivamente da AMA s.p.a. in assenza da parte del Consorzio Elis dell'autorizzazione e relativa iscrizione all'albo tenuto presso il Ministero del Lavoro prevista dall'art. 4 Dl.vo 276/'03 e in violazione oltre che della predetta disciplina altresì dell'art. 27 D.lvo 163/'06 avendo proceduto al predetto affidamento senza osservare la procedura di evidenza ivi prescritta intenzionalmente procurava a Consel un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla corresponsione di una somma di denaro pari ad 327.000.00 oltre IVA e un corrispondente danno ingiusto per AMA s.p.a. costituito dal pagamento della predetta prestazione

In Roma il 4.6.2009



Handwritten signature

**PANZIRONI, BRUNO, CEDRONE, ALLEGRUCCI, D'ONOFRIO**

C) Per il delitto p. e p. dall'art. 81, 110, 323 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. in concorso con Bruno Sergio quale legale rappresentante di Elis ( Consorzio Elis) e su proposta di Luciano Cedrone responsabile della direzione del personale di AMA s.p.a. ed in concorso anche con quest'ultimo, ed altresì con Allegrucci Lorenzo e d'Onofrio Giovanni rispettivamente dirigenti della direzione acquisti e il D'Onofrio della direzione legale dal luglio 2009 di AMA, con determina del 25.11.2009 nr. 309 affidando a CONSEL ( Consorzio Elis) che accettava e svolgeva l'incarico, il reclutamento, la preselezione, formazione ed inserimento di 220 autisti, oltre un numero imprecisato di interratori / seppellitori assunti successivamente da AMA s.p.a. in assenza da parte del Consorzio Elis dell'autorizzazione e relativa iscrizione all'albo tenuto presso il Ministero del Lavoro prevista dall'art. 4 D.l.vo 276/03 e in violazione oltre che della predetta disciplina altresì dell'art. 57 comma 5 lett. A) D.lgs 163/06 avendo proceduto al predetto affidamento in assenza dei requisiti ivi previsti ed in particolare della motivazione relativa alla circostanza impreveduta che permetteva una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara intenzionalmente procurava a Consel un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla corresponsione di una somma di denaro pari ad € 60.000 oltre IVA e un corrispondente danno ingiusto per AMA s.p.a. costituito dal pagamento delle predette prestazioni

In Roma il 25.11.2009

**PANZIRONI, BRUNO, CEDRONE, ALLEGRUCCI, D'ONOFRIO**

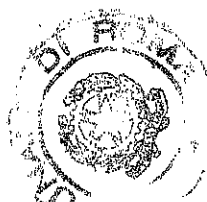
D) Per il delitto p. e p. dall'art. 81, 110, 323 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. in concorso con Bruno Sergio quale legale rappresentante di Elis ( Consorzio Elis) e su proposta di Luciano Cedrone responsabile della direzione del personale di AMA s.p.a. ed in concorso anche con quest'ultimo, ed altresì con Allegrucci Lorenzo e d'Onofrio Giovanni rispettivamente dirigenti della direzione acquisti e il D'Onofrio della direzione legale dal luglio 2009 di AMA, con determina del 14.1.2010 nr. 22 affidando a CONSEL ( Consorzio Elis) che accettava e svolgeva l'incarico, il reclutamento, la preselezione, formazione ed inserimento di 300 operatori ecologici assunti successivamente da AMA s.p.a. in assenza da parte del Consorzio Elis dell'autorizzazione e relativa iscrizione all'albo tenuto presso il Ministero del Lavoro prevista dall'art. 4 D.l.vo 276/03 e in violazione oltre che della predetta disciplina altresì dell'art. 27 D.l.vo 163/06 avendo proceduto al predetto affidamento senza osservare la procedura di evidenza ivi prescritta intenzionalmente procurava a Consel un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla corresponsione di una somma di denaro pari ad € 80.000 oltre Iva e un corrispondente danno ingiusto per AMA s.p.a. costituito dal pagamento delle predette prestazioni

In Roma il 14.1.2010

**PANZIRONI, BRUNO, CEDRONE,**

E) Per il delitto p. e p. dall'art. 110, quoad poenam 476, 479 c.p. perché Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. in concorso con Bruno Sergio quale legale rappresentante di Elis ( Consorzio Elis), Cedrone Luciano quale direttore del personale e organizzazione nonché della direzione legale nell'esercizio delle sue funzioni attestava nella determina nr. 160 adottata il 4 giugno 2009 relativa alla adozione delle procedure di assunzione di 20 interratori/ seppellitori, 324 operatori ecologici, 200 autisti di mezzi pesanti, assunti successivamente da AMA s.p.a. ed affidata per la fase di preselezione, selezione e formazione del personale al Consorzio Elis la seguente circostanza " Che il Consorzio Elis per la formazione professionale superiore a cui AMA s.p.a. aderisce, possiede tutti i requisiti per l'espletamento delle procedure di sopra specificate" falsa poiché il Consorzio Elis è privo di autorizzazione e non iscritto all'albo di cui all'art. 4 D.l.vo 276/03

In Roma il 4.6.2009



**PANZIRONI, FRIGERIO,**

F) Per il delitto p. e p. dall'art. 110. 323 c.p. perché Frigerio Bruno nella qualità di presidente della commissione AMA nominata dall'A.D. Panzironi Franco ed in concorso con quest'ultimo per l'assunzione di autisti mezzi pesanti previa ricerca e selezione dei candidati effettuata da Consel Consorzio Elis in violazione di legge tenendo le condotte di cui ai due capi seguenti nonché in violazione dei principi stabiliti per il reclutamento del personale dall'art. 35 Dlgs 165/01 intenzionalmente procuravano a Pinna Gianluca, Biasetton Michelangelo, Caravassilis Daniele, Cilli Gabriella, Di Giorgio Roberto, Gatti Donatello, Lanzo Nikolas, Mollica Fabio, Piramidi Emanuele, Tromboni Roberta, Bonanni Alfredo Roberto, Di Salvo Roberto, Ianni Cristiano, Laici Marco, Alfonzi Danilo, Sensi Tatiapa, Vincenti Emiliano, Ambrosiani Christian, Belmonte Alan, Laurenza Giorgio, Palermo Maurizio, Pelliccioni Roberto, Nucci Manuel un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella indebita assunzione a tempo indeterminato presso AMA s.p.a. deliberata con determina nr. 244/09 del 7.9.2009 delle predette persone inidonee e risultate viceversa idonee mediante alterazione del punteggio finale ottenuto tramite modifica del voto relativo al colloquio orale e/o al coefficiente attitudinale conseguito

In Roma il 7.9.2009

47

**PANZIRONI, FRIGERIO,**

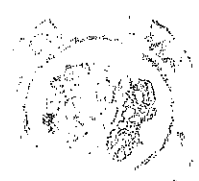
G) Per il delitto p. e p. dall'art. 110. quoad poenam 476. 479 c.p. perché Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. in concorso con Bruno Frigerio quale presidente della commissione AMA nominata in relazione alla assunzione di autisti mezzi pesanti deliberata con determinazione A.D. del 4.6.2009 attestava falsamente nella determinazione relativa alla assunzione del predetto personale nr. 244/09 del 7.9.2009 la raggiunta idoneità delle persone da assumere di cui al capo precedente

In Roma il 7.9.2009

**PANZIRONI, FRIGERIO**

H) Per il delitto p. e p. dall'art. 110. quoad poenam 476. 479 c.p. perché Bruno Frigerio quale presidente della commissione AMA nominata in relazione alla assunzione di autisti mezzi pesanti deliberata con determinazione A.D. del 4.6.2009 in concorso con Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. nel compilare le schede di valutazione relative ai candidati elencati al capo F) attestava falsamente, per tutti tranne Biasetton Maurizio, l'ottenimento di un coefficiente attitudinale superiore al vero nonché, per i candidati Biasetton Maurizio, Palermo Maurizio, Pelliccioni Roberto, Nucci Manuel l'ottenimento di un punteggio al colloquio orale superiore al vero.

In Roma il 18 agosto 2009



**PANZIRONI, CEDRONE, REGARD, SPADONI,**

I) Per il delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. 110, 476 quoad poenam, 479 c.p. perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Luciano Cedrone quale direttore del personale e organizzazione, Gian Francesco REGARD quale direttore della direzione legale e Spadoni Ivano quale direttore pianificazione e controllo nell'esercizio delle rispettive funzioni attestavano falsamente, il Cedrone di aver redatto la proposta di determina. Gian Francesco REGARD di aver effettuato la verifica di regolarità formale e giuridica, Spadoni Ivano di aver effettuato la verifica di compatibilità economica in data 17 ottobre 2008 delle seguenti proposte di determinazione nonché di aver ricevuto e rilasciato nella medesima data le predette proposte relative alle assunzioni in numero di quarantuno di: Andrini Stefano (nr. det. 345), Pieramati Fernando (nr. det. 346), Mericone Fabrizio (nr. det. 347), Tabacchino Cristiano (nr. det. 348), Drigo Costanza (nr. det. 349), Cera Federico (nr. det. 350), Pietropaoli Silvia (nr. det. 351), D'Angelo Valentina (nr. det. 352), Bettidi Antonio (nr. det. 353), Gallo Carmela (nr. det. 354), De Luca Stefano (nr. det. 355), Pianese Raffaele Junior (nr. det. 356), De Pisa Elena (nr. det. 357), Cascella Nicola (nr. det. 358), Brozzi Gianluca (nr. det. 359), Arcese Emanuele (nr. det. 360), Tagliaferri Raffaella (nr. det. 361), Gasperoni Francesco (nr. det. 362), Fratazzi Francesca (nr. det. 365), Carrozzì Barbara (nr. det. 376), De Angelis Valentina (nr. det. 377), Cosimi Marco (nr. det. 378), Pittueo Claudio (nr. det. 379), Lo Prete Irene (nr. det. 380), Deidda Martin Renato (nr. det. 381), Potenziani Antonello (nr. det. 382), Trapasso Fabrizio (nr. det. 383), Calanca Simona (nr. det. 384), Rojo Gloria (nr. det. 397), Matranga Giuseppina (nr. det. 398), Cerullo Francesca (nr. det. 399), Giannotti Diletta (nr. det. 400), Marinelli Ilaria (nr. det. 401), Magrone Fabio (nr. det. 402), Speroni Francesco (nr. det. 403), Salvatori Graziella (nr. det. 404), Mottola Gerardo (nr. det. 405), Mamalchi Edoardo (nr. det. 406), Portento Luciana (nr. det. 431), Appetito Armando (nr. det. 432), Amadei Massimo (nr. det. 433), ed altresì il solo REGARD di aver ricevuto e rilasciato in data 20 ottobre 2008 le suddette proposte di determinazione con istruttoria completa nonché tutti in concorso con Panzironi Franco, quale amministratore delegato di Ama nell'esercizio delle sue funzioni, di aver attestato falsamente che la delibera di assunzione del predetto personale era avvenuta il 20 ottobre 2008.

In Roma in data successiva e prossima al 20 ottobre 2008

**PANZIRONI, CEDRONE, REGARD, SPADONI,**

L) Per il delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. 110, 323 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA in concorso con Luciano Cedrone quale direttore del personale e organizzazione, Gian Francesco REGARD quale direttore della direzione legale e Spadoni Ivano quale direttore pianificazione e controllo in violazione dell'art. 18 D.L. 112/08 conv. in L. 133/08 e dell'art. 35 D.lgs 165/01 con le condotte descritte al capo precedente intenzionalmente procuravano alle quarantuno persone elencate al capo precedente un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella stipula da parte dei predetti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a progetto con AMA

In Roma in data successiva e prossima al 20 ottobre 2008

DEPOSITATO IN UDIENZA DAL PM  
30-9-2013

IL CANCELLIERE BS  
Dott.ssa M. MORICCA

UDIENZA DEL 30 SETTEMBRE 2013

MODIFICA DEI CAPI DI IMPUTAZIONE LE PARTI IN LETTERE  
MAIUSCOLE E IN GRASSETTO :

**PANZIRONI, BRUNO, CEDRONE, ALLEG RUCCI, D'ONOFRIO**

A) per il reato p. e p. dall'art. 81, 110 c.p., 4 e 18 D.lvo 276/'03 perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi in concorso tra loro Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. su proposta di Luciano Cedrone responsabile della direzione del personale di AMA s.p.a. ed in concorso anche con quest'ultimo ed altresì con Allegrucci Lorenzo e D'Onofrio Giovanni rispettivamente dirigenti della direzione acquisti e legale dal luglio 2009 di AMA con determinazioni del 4 giugno 2009 nr. 159, 25.11.2009 nr. 309, 14.1.2010 nr. 22 affidava a CONSEL ( Consorzio Elis) nella persona del legale rappresentante Bruno Sergio, che accettava e svolgeva l'incarico affidato, la ricerca, pre-selezione, selezione, formazione e inserimento con determina 4 giugno 2009 di 20 interratori/ seppellitori, 324 operatori ecologici, 200 autisti di mezzi pesanti, con determina 25.11.2009 nr. 309 di nr. 220 autisti mezzi pesanti ed un numero imprecisato di interratori/seppellitori, con determina 14.1.2010 di nr. 300 operatori ecologici tutti assunti successivamente da AMA s.p.a. in assenza da parte del Consorzio Elis dell'autorizzazione e relativa iscrizione all'albo tenuto presso il Ministero del Lavoro prevista dall'art. 4 Dl.vo 276/'03

In Roma dal giugno 2009 al gennaio 2010

**PANZIRONI, BRUNO, CEDRONE, ALLEG RUCCI,**

B) Per il delitto p. e p. dall'art. 81, 110, 323 c.p. perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. in concorso con Bruno Sergio quale legale rappresentante di Elis ( Consorzio Elis) e su proposta di Luciano Cedrone responsabile della direzione del personale di AMA s.p.a. nonché della direzione legale ed in concorso anche con quest'ultimo, ed altresì con Allegrucci Lorenzo dirigente della direzione acquisti di AMA con determina del 4 giugno 2009 nr. 159 affidando a CONSEL ( Consorzio Elis) che accettava e svolgeva l'incarico, la ricerca, formazione e selezione di 20 interratori/ seppellitori, 324 operatori ecologici, 200 autisti di mezzi pesanti, assunti successivamente da AMA s.p.a. in assenza da parte del Consorzio Elis dell'autorizzazione e relativa iscrizione all'albo tenuto presso il Ministero del Lavoro prevista dall'art. 4 Dl.vo 276/'03 e in violazione oltre che della predetta disciplina altresì dell'art. 27 D.lvo 163/'06 avendo proceduto al predetto affidamento senza osservare la procedura di evidenza ivi prescritta intenzionalmente procurava a Consel un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla corresponsione di una somma di denaro pari ad € 327.000,00 oltre IVA e un corrispondente danno ingiusto per AMA s.p.a. costituito dal pagamento della predetta prestazione

In Roma il 4.6.2009

**PANZIRONI, BRUNO, CEDRONE, ALLEG RUCCI, D'ONOFRIO**

C) Per il delitto p. e p. dall'art. 81, 110, 323 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. in concorso con Bruno Sergio quale legale rappresentante di Elis ( Consorzio Elis) e su proposta di Luciano Cedrone responsabile della direzione del personale di AMA s.p.a. ed in concorso anche con quest'ultimo, ed altresì con Allegrucci Lorenzo e d'Onofrio Giovanni rispettivamente dirigenti

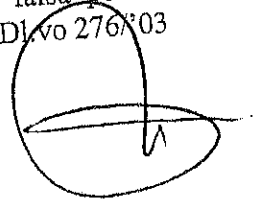
della direzione acquisti e il D'Onofrio della direzione legale dal luglio 2009 di AMA, con determina del 25.11.2009 nr. 309 affidando a CONSEL ( Consorzio Elis) che accettava e svolgeva l'incarico, il reclutamento, la preselezione, **SELEZIONE**, formazione ed inserimento di 220 autisti, oltre un numero imprecisato di interratori / seppellitori assunti successivamente da AMA s.p.a. in assenza da parte del Consorzio Elis dell'autorizzazione e relativa iscrizione all'albo tenuto presso il Ministero del Lavoro prevista dall'art. 4 Dl.vo 276/'03 e in violazione oltre che della predetta disciplina altresì dell'art. 57 comma 5 lett. A) D.lgs 163/'06 avendo proceduto al predetto affidamento in assenza dei requisiti ivi previsti ed in particolare della motivazione relativa alla circostanza imprevista che permetteva una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, **ED ALTRESI' DELL'ART. 27 D.LVO 163/'06 AVENDO PROCEDUTO AL PREDETTO AFFIDAMENTO SENZA OSSERVARE LA PROCEDURA DI EVIDENZA IVI PRESCRITTA**, intenzionalmente procurava a Consel un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla corresponsione di una somma di denaro pari ad € 60.000 oltre IVA e un corrispondente danno ingiusto per AMA s.p.a. costituito dal pagamento delle predette prestazioni

In Roma il 25.11.2009

**PANZIRONI, BRUNO, CEDRONE, ALLEGROCCI, D'ONOFRIO**  
D) Per il delitto p. e p. dall'art. 81, 110, 323 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. in concorso con Bruno Sergio quale legale rappresentante di Elis ( Consorzio Elis) e su proposta di Luciano Cedrone responsabile della direzione del personale di AMA s.p.a. ed in concorso anche con quest'ultimo, ed altresì con Allegrucci Lorenzo e d'Onofrio Giovanni rispettivamente dirigenti della direzione acquisti e il D'Onofrio della direzione legale dal luglio 2009 di AMA, con determina del 14.1.2010 nr. 22 affidando a CONSEL ( Consorzio Elis) che accettava e svolgeva l'incarico, il reclutamento, la preselezione, **SELEZIONE**, formazione ed inserimento di 300 operatori ecologici assunti successivamente da AMA s.p.a. in assenza da parte del Consorzio Elis dell'autorizzazione e relativa iscrizione all'albo tenuto presso il Ministero del Lavoro prevista dall'art. 4 Dl.vo 276/'03 e in violazione oltre che della predetta disciplina altresì dell'art. 27 D.lvo 163/'06 avendo proceduto al predetto affidamento senza osservare la procedura di evidenza ivi prescritta intenzionalmente procurava a Consel un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla corresponsione di una somma di denaro pari ad € 80.000 oltre Iva e un corrispondente danno ingiusto per AMA s.p.a. costituito dal pagamento delle predette prestazioni

In Roma il 14.1.2010

**PANZIRONI, BRUNO, CEDRONE,**  
E) Per il delitto p. e p. dall'art. 110, quoad poenam 476, 479 c.p. perché Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. in concorso con Bruno Sergio quale legale rappresentante di Elis ( Consorzio Elis), Cedrone Luciano quale direttore del personale e organizzazione nonché della direzione legale nell'esercizio delle sue funzioni attestava nella determina nr. 160 adottata il 4 giugno 2009 relativa alla adozione delle procedure di assunzione di 20 interratori/ seppellitori, 324 operatori ecologici, 200 autisti di mezzi pesanti, assunti successivamente da AMA s.p.a. ed affidata per la fase di preselezione, selezione e formazione del personale al Consorzio Elis la seguente circostanza " Che il Consorzio Elis per la formazione professionale superiore a cui AMA s.p.a. aderisce, possiede tutti i requisiti per l'espletamento delle procedure di sopra specificate" falsa poiché il Consorzio Elis è privo di autorizzazione e non iscritto all'albo di cui all'art. 4 Dl.vo 276/'03



In Roma il 4.6.2009

**PANZIRONI, FRIGERIO,**

F) Per il delitto p. e p. dall'art. 110, 323 c.p. perché Frigerio Bruno nella qualità di presidente della commissione AMA nominata dall'A.D. Panzironi Franco ed in concorso con quest'ultimo per l'assunzione di autisti mezzi pesanti previa ricerca e selezione dei candidati effettuata da Consel Consorzio Elis in violazione di legge tenendo le condotte di cui ai due capi seguenti nonché in violazione dei principi stabiliti per il reclutamento del personale dall'art. 35 Dlgs 165/'01 intenzionalmente procuravano a Pinna Gianluca, Biasetton Michelangelo, Caravassilis Daniele, Cilli Gabriella, Di Giorgio Roberto, Gatti Donatello, Lanzo Nikolas, Mollica Fabio, Piramidi Emanuele, Tromboni Roberta, Bonanni Alfredo Roberto, Di Salvo Roberto, Ianni Cristiano, Laici Marco, Alfonzi Danilo, Sensi Tatiana, Vincenti Emiliano, Ambrosiani Christian, Belmonte Alan, Laurenza Giorgio, Palermo Maurizio, Pelliccioni Roberto, Nucci Manuel un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella indebita assunzione a tempo indeterminato presso AMA s.p.a. deliberata con determina nr. 244/'09 del 7.9.2009 delle predette persone inidonee e risultate viceversa idonee mediante alterazione del punteggio finale ottenuto tramite modifica del voto relativo al colloquio orale e/o al coefficiente attitudinale conseguito

In Roma il 7.9.2009

**PANZIRONI, FRIGERIO,**

G) Per il delitto p. e p. dall'art. 110, quoad poenam 476, 479 c.p. perché Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. in concorso con Bruno Frigerio quale presidente della commissione AMA nominata in relazione alla assunzione di autisti mezzi pesanti deliberata con determinazione A.D. del 4.6.2009 attestava falsamente nella determinazione relativa alla assunzione del predetto personale nr. 244/'09 del 7.9.2009 la raggiunta idoneità delle persone da assumere di cui al capo precedente

In Roma il 7.9.2009

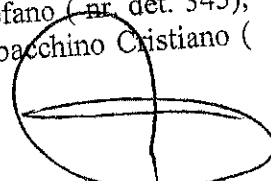
**PANZIRONI, FRIGERIO**

H) Per il delitto p. e p. dall'art. 110, quoad poenam 476, 479 c.p. perché Bruno Frigerio quale presidente della commissione AMA nominata in relazione alla assunzione di autisti mezzi pesanti deliberata con determinazione A.D. del 4.6.2009 in concorso con Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA s.p.a. nel compilare le schede di valutazione relative ai candidati elencati al capo F) attestava falsamente, per tutti tranne Biasetton Maurizio, l'ottenimento di un coefficiente attitudinale superiore al vero nonché, per i candidati Biasetton Maurizio, Palermo Maurizio, Pelliccioni Roberto, Nucci Manuel l'ottenimento di un punteggio al colloquio orale superiore al vero.

In Roma il 18 agosto 2009

**PANZIRONI, CEDRONE, REGARD, SPADONI,**

I) Per il delitto p. e p. dall'art. 81 cpv, 110, 476 quoad poenam, 479 c.p. perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Luciano Cedrone quale direttore del personale e organizzazione, Gian Francesco REGARD quale direttore della direzione legale e Spadoni Ivano quale direttore pianificazione e controllo nell'esercizio delle rispettive funzioni attestavano falsamente, il Cedrone di aver redatto la proposta di determina, Gian Francesco REGARD di aver effettuato la verifica di regolarità formale e giuridica, Spadoni Ivano di aver effettuato la verifica di compatibilità economica in data 17 ottobre 2008 delle seguenti proposte di determinazione nonché di aver ricevuto e rilasciato nella medesima data le predette proposte relative alle assunzioni in numero di quarantuno di: Andrini Stefano (nr. det. 345), Pieramati Fernando (nr. det. 346), Mericone Fabrizio (nr. det. 347), Tabacchino Cristiano (



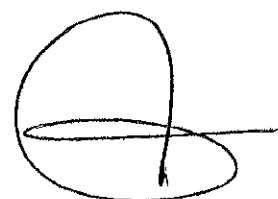
nr.det. 348), Drigo Costanza ( nr. det. 349), Cera Federico ( nr. det. 350), Pietropaoli Silvia ( nr. det. 351), D'Angelo Valentina ( nr. det. 352), Bettidi Antonio ( nr. det. 353), Gallo Carmela ( nr. det. 354), De Luca Stefano ( nr. det. 355), Pianese Raffaele Junior ( nr. det. 356), De Pisa Elena ( nr. det. 357), Cascella Nicola ( nr. det. 358), Brozzi Gianluca ( nr. det. 359), Arcese Emanuele ( nr. det. 360), Tagliaferri Raffaella ( nr. det. 361), Gasperoni Francesco ( nr. det. 362), Fratazzi Francesca ( nr. det. 365), Carrozzi Barbara ( nr. det. 376), De Angelis Valentina ( nr. det. 377), Cosimi Marco ( nr. det. 378), Pittueo Claudio ( nr. det. 379), Lo Prete Irene ( nr. det. 380), Deidda Martin Renato ( nr. det. 381), Potenziani Antonello ( nr. det. 382), Trapasso Fabrizio ( nr. det. 383), Calanca Simona ( nr. det. 384), Rojo Gloria ( nr. det. 397), Matranga Giuseppina ( nr. det. 398), Cerullo Francesca ( nr. det. 399), Giannotti Diletta ( nr. det. 400), Marinelli Ilaria ( nr. det. 401), Magrone Fabio ( nr. det. 402), Speroni Francesco ( nr. det. 403), Salvatori Graziella ( nr. det. 404), Mottola Gerardo ( nr. det. 405), Mamalchi Edoardo ( nr. det. 406), Portento Luciana ( nr. det. 431), Appetito Armando ( nr. det. 432), Amadei Massimo ( nr. det. 433), ed altresì il solo Regard di aver ricevuto e rilasciato in data 20 ottobre 2008 le suddette proposte di determinazione con istruttoria completa nonché tutti in concorso con Panzironi Franco, quale amministratore delegato di Ama nell'esercizio delle sue funzioni, di aver attestato falsamente che la delibera di assunzione del predetto personale era avvenuta il 20 ottobre 2008.

In Roma in data successiva e prossima al 20 ottobre 2008

**PANZIRONI, CEDRONE, REGARD, SPADONI,**

L) Per il delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p., 110, 323 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA in concorso con Luciano Cedrone quale direttore del personale e organizzazione, Gian Francesco Regard quale direttore della direzione legale e Spadoni Ivano quale direttore pianificazione e controllo in violazione dell'art. 18 D.L. 112/'08 conv. in L. 133/'08 e dell'art. 35 D.lgs 165/'01 con le condotte descritte al capo precedente intenzionalmente procuravano alle quarantuno persone elencate al capo precedente un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella stipula da parte dei predetti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a progetto con AMA

In Roma in data successiva e prossima al 20 ottobre 2008





UDIENZA DEL 3 OTTOBRE 2014

MODIFICA DEI CAPI DI IMPUTAZIONE LE PARTI IN LETTERE  
MAIUSCOLE E IN GRASSETTO

**PANZIRONI, CEDRONE, REGARD, SPADONI,**

1) Per il delitto p. e p. dall'art.81 cpv, 110, 476 quoad poenam, 479 c.p. perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Luciano Cedrone quale direttore del personale e organizzazione, Gian Francesco REGARD quale direttore della direzione legale e Spadoni Ivano quale direttore pianificazione e controllo nell'esercizio delle rispettive funzioni attestavano falsamente, il Cedrone di aver redatto la proposta di determina, Gian Francesco REGARD di aver effettuato la verifica di regolarità formale e giuridica, Spadoni Ivano di aver effettuato la verifica di compatibilità economica in data 17 ottobre 2008 delle seguenti proposte di determinazione nonché di aver ricevuto e rilasciato nella medesima data le predette proposte relative alle assunzioni in numero di quarantuno di: Andrini Stefano (nr. det. 345), Pieramati Fernando (nr. det. 346), Mericone Fabrizio (nr. det. 347), Tabacchino Cristiano (nr. det. 348), Drigo Costanza (nr. det. 349), Cera Federico (nr. det. 350), Pietropaoli Silvia (nr. det. 351), D'Angelo Valentina (nr. det. 352), Bettidi Antonio (nr. det. 353), Gallo Carmela (nr. det. 354), De Luca Stefano (nr. det. 355), Pianese Raffaele Junior (nr. det. 356), De Pisa Elena (nr. det. 357), Cascella Nicola (nr. det. 358), Brozzi Gianluca (nr. det. 359), Arcese Emanuele (nr. det. 360), Tagliaferri Raffaella (nr. det. 361), Gasperoni Francesco (nr. det. 362), Fratazzi Francesca (nr. det. 365), Carrozzi Barbara (nr. det. 376), De Angelis Valentina (nr. det. 377), Cosimi Marco (nr. det. 378), Pittueo Claudio (nr. det. 379), Lo Prete Irene (nr. det. 380), Deidda Martin Renato (nr. det. 381), Potenziani Antonello (nr. det. 382), Trapasso Fabrizio (nr. det. 383), Calanca Simona (nr. det. 384), Rojo Gloria (nr. det. 397), Matranga Giuseppina (nr. det. 398), Cerullo Francesca (nr. det. 399), Giannotti Diletta (nr. det. 400), Marinelli Ilaria (nr. det. 401), Magrone Fabio (nr. det. 402), Speroni Francesco (nr. det. 403), Salvatori Graziella (nr. det. 404), Mottola Gerardo (nr. det. 405), Mamalchi Edoardo (nr. det. 406), Portento Luciana (nr. det. 431), Appetito Armando (nr. det. 432), Amadei Massimo (nr. det. 433), ed altresì il solo REGARD di aver ricevuto e rilasciato in data 20 ottobre 2008 le suddette proposte di determinazione con istruttoria completa nonché tutti in concorso con Panzironi Franco, quale amministratore delegato di Ama nell'esercizio delle sue funzioni, di aver attestato falsamente che la delibera di assunzione del predetto personale era avvenuta il 20 ottobre 2008. **ED ALTRESI' CEDRONE, REGARD, SPADONI, IN CONCORSO TRA LORO CON LE PROPRIE SOTTOSCRIZIONI RIPORTATE SUL FRONTESPIZIO DELLA DETERMINAZIONE, IL SOLO CEDRONE ANCHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE 41 PROPOSTE MOTIVATE, ATTESTAVANO FALSAMENTE CHE LE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DELLE 41 PERSONE SUINDICATE ERANO AVVENUTE NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE VIGENTI E PREVISTE DAL CODICE DELLE ASSUNZIONI DI AMA, DALL'ORDINE DI SERVIZIO 133/06 COME MODIFICATO DALLA COMUNICAZIONE DI SERVIZIO NR. 53 DEL 18 SETTEMBRE 2008 OSSIA IN PRESENZA DI UNA PROPOSTA MOTIVATA IN REALTA' INESISTENTE E DI ALLEGAZIONE DI CURRICULA CHE RIGUARDO ALLE ASSUNZIONI DI MERICONE FABRIZIO, MATRANGA GIUSEPPINA, CERULLO FRANCESCA, SPERONI FRANCESCO PRESENTANO UNA DATA INCOMPATIBILE CON**

*definito*

L'ITER ISTRUTTORIO ATTESTATO, MENTRE TUTTI GLI ALTRI RISULTANO PRIVI DI UNA DATA CERTA DI RICEZIONE DA PARTE DI AMA, IL SOLO PANZIRONI, IN CONCORSO CON GLI ALTRI, PER AVER ATTESTATO FALSAMENTE NELLE DETERMINE ADOTTATE LE CIRCOSTANZE RIPORTATE IN PREMessa ( DA "PREMESSO CHE" FINO AD "01 ALLEGATO") CHE DAVANO CONTO DELL'ESISTENZA DI UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE, DI UNA MOTIVAZIONE ADDOTTA E DI CURRICULA ALLEGATI VICEVERSA ATTI INESISTENTI

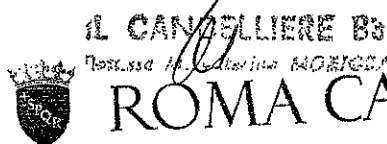
In Roma in data successiva e prossima al 20 ottobre 2008

**PANZIRONI, CEDRONE, REGARD, SPADONI,**

L) Per il delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p., 110, 323 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi Panzironi Franco nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA in concorso con Luciano Cedrone quale direttore del personale e organizzazione, Gian Francesco REGARD quale direttore della direzione legale e Spadoni Ivano quale direttore pianificazione e controllo in violazione dell'art. 18 D.L. 112/'08 conv. in L. 133/'08 e dell'art. 35 D.lgs 165/'01 con le condotte descritte al capo precedente intenzionalmente procuravano alle quarantuno persone elencate al capo precedente un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella stipula da parte dei predetti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a progetto con AMA

In Roma in data successiva e prossima al 20 ottobre 2008

DEPOSITATO IN UDIENZA  
4-3-2015



ROMA CAPITALE

*(Handwritten signature in a circle)*

Tribunale Penale di Roma in composizione Collegiale – Sez. VII-

Proc. Pen. R.G. N.R. 5494/2011, udienza del 4.3.2015

### Conclusioni

per Roma Capitale (già Comune di Roma), costituita parte civile nei confronti degli imputati: **Bruno Sergio**, **Panzironi Franco**, **Cedrone Luciano**, **Regard Gian Francesco**, **Spadoni Ivano**, **Allegrucci Lorenzo**, **D'Onofrio Giovanni**, **Frigerio Bruno**:

" Piaccia a Tribunale:

- affermare la penale responsabilità degli imputati Panzironi, Cedrone, Regard, Spadoni, Allegrucci, Frigerio per i reati ai medesimi contestati ed irrogare la pena di giustizia;

- condannarli anche al risarcimento del danno in favore di Roma Capitale, in solido ai sensi dell'art. 187 c.p. (e con Bruno Sergio e D'Onofrio Giovanni, ove se ne affermasse la penale responsabilità), secondo il seguente schema:

- quanto ad euro 392.400,00 (capi A-B-E): condanna in solido di Panzironi con i coimputati Bruno, Cedrone ed Allegrucci;

- - quanto ad euro 72.000,00 (capi A-C-E): condanna in solido di Panzironi con i coimputati Bruno, Cedrone ed Allegrucci, oltre a D'Onofrio;

*(Handwritten signature)*

- quanto ad euro 96.000,00 (capi A-C-E): condanna in solido di Panzironi con i coimputati Bruno, Cedrone ed Allegrucci, oltre a D'Onofrio;

- quanto ad euro 2.347.715,00, al 31.12.2013, oltre successivi costi sostenuti per il medesimo personale (capi F-H): condanna in solido fra i coautori Frigerio e Panzironi;

- quanto ad euro 7.980.752,13, al 31.12.2013, oltre successivi costi sostenuti per il medesimo personale (capi I-L): condanna in solido fra gli imputati Panzironi, Cedrone, Regard e Spadoni;

- quanto ad euro 200.000,00 (danno immagine): in solido fra tutti gli imputati, concorrenti nel complessivo ed unitario danno;

- quanto ad euro 230.000,00 (danno funzionale equitativo capi F-H): in solido fra Panzironi e Frigerio;

- quanto ad euro 410.000,00 (danno funzionale equitativo capi I-L): in solido fra Panzironi, Cedrone, Regard e Spadoni.

Riassuntivamente e soggettivamente:

- **Panzironi** Franco (per tutti i capi di imputazione): euro 11.728.867,00 (euro 560.400,00 per capi A-E; euro 2.347.715 per capi F-H; euro 7.980.752,13 per capi I-L; euro 840.000,00 per danno immagine e funzionale), oltre ai danni per assunzione personale capi F-H ed I-L-) dall'1.1.2014;

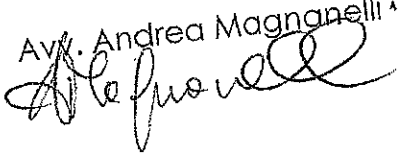
- **Bruno** Sergio: euro 760.400 (euro 560.400,00 per capi A-E; euro 200.000,00 per danno immagine);

- **Cedrone** Luciano: euro 9.151.152,13 (euro 560.400,00 per capi A-E; euro 7.980.752,13 per capi I-L; euro 610.000,00 per danno immagine e funzionale relativo ai capi I-L), oltre ai danni per assunzione personale (capi I-L-) dall'1.1.2014;
- **Allegrucci** Lorenzo: euro 760.400 (euro 560.400,00 per capi A-D; euro 200.000,00 per danno immagine);
- **D'Onofrio** Giovanni: euro 368.000,00 (euro 168.000,00 per capi C-D; euro 200.000,00 per danno immagine);
- **Frigerio** Bruno: euro 2.777.715,00 (euro 2.347.715,00 per capi F-H; euro 200.000,00 per danno immagine; euro 230.000,00 per danno funzionale 23 assunti capo F-H) oltre ai danni per assunzione personale (capi F-H) dall'1.1.2014;
- **Regard** Gian Francesco: euro 8.590.000,00 (euro 7.980.752,13 per capi I-L; 200.000,00 per danno immagine; 410.000,00 per danno funzionale 41 assunti capi I-L-) oltre ai danni per assunzione personale (capi I-L-) dall'1.1.2014;
- **Spadoni** Ivano: euro 8.590.000,00 (euro 7.980.752,13 per capi I-L; 200.000,00 per danno immagine; 410.000,00 per danno funzionale 41 assunti capi I-L-) oltre ai danni per assunzione personale (capi I-L-) dall'1.1.2014;

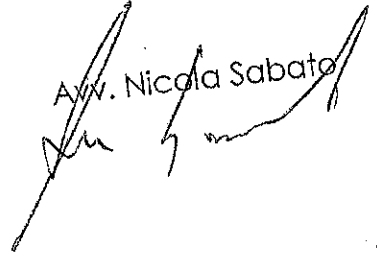
- condannarli anche ad una provvisoria immediatamente esecutiva pari quanto meno a 2/10 della portata della singole condanne al risarcimento;
- condannarli anche al ristoro spese processuali, come da separata nota".

Roma, 4.3.2015

Avv. Andrea Magnanelli



Avv. Nicola Sabato



## FATTO E DIRITTO

BRUNO Sergio, PANZIRONI Franco, CEDRONE Luciano, REGARD Gian Francesco, ALLEG RUCCI Lorenzo, SPADONI Ivano, D'ONOFRIO Giovanni, FRIGERIO Bruno, venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, giusta decreto emesso dal GUP come in atti.

Disposta l'apertura del dibattimento, si dava corso all'istruttoria di causa consistita nell'assunzione dei mezzi di prova dichiarativi e documentali indotti dalle parti.

All'esito, sulle conclusioni rassegnate dal PM, dalle parti civili e dai difensori di ciascun imputato, il Collegio deliberava sentenza mediante lettura del dispositivo.

Le emergenze dibattimentali acquisite consentono di pervenire ad un giudizio di penale responsabilità degli imputati PANZIRONI, CEDRONE, REGARD e FRIGERIO nei termini appresso specificati.

Per gli altri imputati si impone, invece, una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, nonché, quanto al capo A) limitatamente al PANZIRONI, BRUNO e CEDRONE, di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

Preliminarmente, si osserva che per comodità espositiva verranno subito trattate le questioni, comuni a tutti i capi d'accusa, afferenti:

- alla qualifica di pubblico ufficiale degli imputati (escluso il BRUNO, pacificamente legale rappresentante di consorzio avente natura privatistica denominato Consorzio Elis - CONSEL);
- alla natura di ente pubblico di AMA SPA.

Si procederà quindi ad analizzare le vicende oggetto di causa iniziando dai capi d'imputazione I) e L) in quanto precedenti nel tempo, essendo dell'ottobre del 2008; per poi esaminare le altre figure di reato che possono essere logicamente ordinate nei capi A), da un lato; B) ed E), dall'altro; quindi F), G) e H); e da ultimo C) e D). Fatti tutti verificatisi in Roma nel periodo dal 2009 sino al gennaio del 2010 come precisato nel libello accusatorio.

## LA NATURA PUBBLICISTICA DI AMA E LA CONSEGUENTE QUALIFICA DI PUBBLICI UFFICIALI DEGLI IMPUTATI.

Ad esclusione della contravvenzione di cui al capo A), PANZIRONI, CEDRONE, REGARD, SPADONI, ALLEG RUCCI, D'ONOFRIO, FRIGERIO rispondono in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, in qualità di pubblici ufficiali. Dunque, per fattispecie incriminatrici di abuso d'ufficio o di falso in atto pubblico, pacificamente inquadrabili nella categoria del reato proprio.

Segnatamente: PANZIRONI nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di AMA SPA, CEDRONE nella qualità di direttore del personale e organizzazione e in un certo periodo, ad interim, anche dell'ufficio o direzione legale di detta azienda, REGARD nella qualità di direttore dell'ufficio legale citato, SPADONI nella qualità di direttore dell'ufficio pianificazione e controllo di detta azienda, ALLEG RUCCI nella qualità di dirigente dell'ufficio acquisti dell'ente in parola, D'ONOFRIO della prefata direzione legale, FRIGERIO nella qualità di presidente di commissione esaminatrice del concorso AMA in contestazione nominata dall'A.D. PANZIRONI.

Come si vede, tutti gli imputati indicati svolgevano un preciso ruolo all'interno dell'AMA, redigendo atti e, più in generale, compiendo attività che il PM assume essere pubblica nei riferiti capi d'imputazione.



Ovviamente tale affermazione fonda le sue radici nella, a sua volta, ritenuta natura pubblicistica di detto ente, in quanto solo formalmente ed esteriormente avente la struttura di una società di capitali, ma di fatto rientrante nella categoria giuridica delle società in house, operante nei servizi pubblici locali, peraltro, a totale partecipazione pubblica (essendo socio unico di AMA SPA il comune di Roma) e soggetto ad un controllo da parte del socio pubblico ROMA CAPITALE analogo a quello esercitato in altri enti pubblici, essendo, in altri termini, una sua longa manus nel settore dei pubblici servizi comunali erogati alla cittadinanza.

Orbene, le difese contestavano, per converso, la qualifica di società pubblica di AMA SPA, sostenendo che all'epoca dei fatti, in forza delle disposizioni statutarie solo successivamente modificate (precisamente a far data dal 21.05.2012 cfr, memoria avv DI NOTO e GRUSOVIN per REGARD, nonché memorie dell'avv BARTOLO e degli avv. MAZZONE e MARTELLINO per i propri assistiti), detta azienda era una società di capitali prettamente privatistica, in quanto: a) il socio poteva anche non essere pubblico, visto che nello statuto non era sancito il divieto di cessione a privati delle quote di partecipazione societaria; b) AMA non esercitava attività prevalentemente in favore del socio pubblico perché sempre lo statuto prevedeva la possibilità di svolgere la sua opera anche nei confronti di soggetti privati; c) non era soggetta al controllo analogo che il comune esercitava sui suoi uffici.

Ciò detto, ad onta di quanto eccepito dalle difese, deve ribadirsi, non diversamente da quanto controdedotto dal PM e dalle parti civili (soprattutto ROMA CAPITALE) la natura di ente pubblico – in concreto - di AMA SPA.

Invero, l'AMA, società municipalizzata del Comune di Roma, rispetta tutti i criteri all'uopo enucleati dalla nota giurisprudenza formatasi in materia e menzionata da tutte le parti del presente processo (ex plurimis, Cass Sez un civ n.26283/2013; Sez VI, pen. n. 48036/2014; nonché Corte dei Conti n. 178/2015, secondo cui le società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta e loro controllate, anche se non formalmente in house devono in via di principio essere considerate, ai fini della tutela della integrità economica e finanziaria complessiva del sistema-Paese, alla stregua di vere e proprie pubbliche amministrazioni: decisione relativa a fattispecie in cui la SOGEMI SPA di Milano – operante nei mercatiannonari all'ingrosso del comune – è ritenuta società pubblica in quanto è partecipata pressoché totalmente dal comune di Milano, il quale nomina direttamente la maggioranza degli amministratori e indirettamente tutti gli altri; svolge esclusivamente attività di primario interesse pubblico; spende risorse quasi del tutto pubbliche salvo una quota infinitesimale). Nel dettaglio, come è provato per tabulas, sussistono tutti i requisiti perché AMA sia considerata una articolazione del comune di Roma in quanto:

- il capitale sociale di detta azienda è interamente pubblico, essendo socio unico di AMA SPA il comune di ROMA CAPITALE;
- le eventuali perdite o i disavanzi di gestione sono parimenti accollati interamente allo stesso socio pubblico cui spetta ripianarli (cfr, altresì, memoria dell'avv SABATO parte civile ROMA CAPITALE, nonché le due memorie del PM con atti allegati): come, del resto, è in concreto accaduto con la delibera comunale 65/2008 di ripiano delle perdite e ricostruzione del suo capitale sociale e con delibera comunale 81 del 5.08.2010 relativa all'aumento del capitale sociale sempre di AMA;
- AMA esercita la sua attività nei servizi pubblici comunali (in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali) e dunque prevalentemente per conto del Comune di Roma e non esplica attività in settori privatistici (questi ultimi neppure allegati, in senso contrario, dalle difese);





-opera in virtù di un contratto di servizio con il comune (cfr DGC 33/2004 e successive proroghe nonché DGC 148/12) nel settore appunto dei servizi pubblici territoriali e svolge, sotto il controllo e le direttive di ROMA CAPITALE, anche funzioni di vigilanza in detti servizi, come da regolamento per la gestione dei rifiuti (delibera comunale n. 105 del 12.05.2005), partecipando, quindi, all'esercizio di poteri e funzioni di natura eminentemente pubblica;

-è amministrata da un organo (consiglio di amministrazione o amministratore delegato) nominato da ROMA CAPITALE (socio unico) e, a suggello del c.d. controllo analogo, tutte le decisioni aziendali, comprese quelle in materia di assunzioni di personale, sono soggette a verifica da parte del socio pubblico; peraltro quelle di cui al comma 2 art 15 statuto anche all'epoca vigente (tariffe, dimissioni, acquisti e alienazioni) devono essere preventivamente approvate dal socio pubblico (comma 3, cfr, altresì, memoria cit dell'avv SABATO parte civile Roma Capitale)

-lo stesso comune di Roma, considera AMA (al pari di METRO SPA, ATAC SPA e altre municipalizzate) nel novero delle società in house (cfr, sul punto, delibere 165/2005 nonché il verbale delibera consiliare 3 /2003, n. 105/2007, n. 77/2011, ordinanza sindacale n 132/12: atti prodotti dal PM da cui si desume che AMA aveva natura pubblicistica sin dal 2005 e le successive modifiche statutarie del 21.5.12, citate dalla difesa, servivano solo a rendere ancora più incisivo il controllo del Comune nei confronti di AMA); e per l'effetto, detta azienda deve, tra l'altro, riferire al comune, con apposita relazione (RPA) dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo e trimestralmente trasmettere sempre al comune un reporting gestionale.

Per completezza di analisi, e fugando ogni dubbio sollevato al proposito, si osserva, in ogni caso, che la Cassazione sez. un civ. con decisione 26936/13 (ud 8.10.13 dep 2.12.13), resa su regolamento di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei Conti, ha affermato la natura pubblica di AMA SPA, almeno a partire dal 2005, precisando che, con le modifiche statutarie di detta azienda del 13.01.2005, il Consiglio comunale di Roma aveva adeguato lo statuto stesso alle previsioni del d.lg. 6/2003 nella dichiarata intenzione di portare a formale emersione la sussistenza dei tre requisiti per l'inquadramento di essa nell'ambito dell'organismo in house: ciò con un percorso modificativo finalmente approdato nel testo vigente di cui alla delibera AMA del 21.5.12; atto che, dunque, è meramente ricognitivo di una qualifica pubblicistica già rivestita da AMA nei termini temporali sopra precisati.

In definitiva, per le plurime ragioni indicate, e precisamente, per il tipo di attività svolta nel settore dei servizi pubblici locali di interesse economico, la gestione di denaro pubblico, l'assoggettamento alle direttive e al controllo, procedurale e contabile, del comune di Roma come società in house – di fatto - a totale capitale pubblico, la partecipazione alle finalità istituzionali di detto comune nei citati servizi pubblici, risulta palese la natura pubblica di AMA SPA, assoggettata, pertanto, nello svolgimento del servizio affidatole, alle norme di matrice comunitaria e interna che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa (principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, diritto d'accesso), anche in materia di reclutamento del personale, essendo ad essa applicabili il TU del personale del pubblico impiego (d.lg. 165/2001) e la c.d legge Brunetta (d.l. 112/2008 conv in L. 133/2008), come peraltro riconosciuto da tutti gli imputati.

Ciò detto, ne discende come logico corollario che gli imputati, funzionari indubbiamente apicali di detta azienda, non possono che rivestire la qualifica di pubblici ufficiali. Invero, senza alcuna pretesa di originalità, la Cassazione ha reiteratamente affermato la natura di pubblici ufficiali per il personale di vertice di aziende municipalizzate, quale AMA, che abbiano concorso a formarne la



volontà (Sez VI 38698/2006; 20953/2003; in tema di società in house, cfr Sez VI 48036/2014, relativa peraltro alla applicabilità degli art 35 e 36 del TU sul pubblico impiego n. 165/01 alle procedure di reclutamento del personale proprio da parte di amministratori di società in house pena l'integrazione del reato di abuso d'ufficio), nonché per i dipendenti in genere che abbiano svolto funzioni preparatorie all'adozione di determine di competenza dell'ente pubblico, in quanto, attraverso la loro attività hanno partecipato alla formazione della volontà della pubblica amministrazione (Sez VI 22707/2014).

CAP I); L) COME MODIFICATI DAL P.M. UD 3.10.2014.

Passando ora al merito delle accuse si osserva che PANZIRONI, CEDRONE, REGARD e SPADONI, nelle qualità di pubblici ufficiali per le funzioni concretamente esercitate e riprodotte nell'editto d'accusa, sono imputati del delitto di falso ideologico in atto pubblico non fidefacente a proposito di 41 determine dell'A.D. PANZIRONI di assunzione di altrettante persone. In particolare, dopo la modifica del capo d'imputazione sub I) (ud 3.10.14), perché attestavano falsamente, CEDRONE di aver redatto la proposta di determina, REGARD di aver effettuato la verifica di regolarità formale e giuridica, SPADONI di aver effettuato la verifica di compatibilità economica, tutti in data 17.10.2008. Il solo REGARD altresì è accusato di aver falsamente ricevuto e rilasciato in data 20.10.2008 le suddette proposte di determinazione con istruttoria completa nonché tutti in concorso con PANZIRONI di aver attestato falsamente che le determine in questione erano avvenute il 20.10.2008.

Come detto, il PM alla udienza del 3.10.2014, in via alternativa, aggiungeva ulteriori contestazioni di falso ideologico che, per comodità espositiva, saranno affrontate in seguito.

Precisato ciò, si osserva che, quanto al coacervo delle falsità ipotizzate in relazione alla data di formazione delle determine, il tema d'accusa non ha ricevuto tranquillanti conferme. Per comprendere appieno la vicenda, si rileva, invero, che le assunzioni in questione si inseriscono in un contesto normativo in cui era stato emanato dal governo il DL 112/08 conv in L. 133/08 (cd legge Brunetta) e il comune di Roma, nelle more della sua entrata in vigore (21 ottobre 2008) - che espressamente all'art 18, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, prevedeva che le stesse dovessero adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art 35 d.lg. 165/01 (T.U.P.I.) - inviava alle sue municipalizzate (salvo le società quotate), tra cui AMA, una nota (4088 del 15.07.2008 a firma dell'assessore al bilancio CASTIGLIONE) con cui raccomandava alle medesime di astenersi - fino a nuova disposizione - dal dar corso a nuove assunzioni, anche qualora già deliberate (cfr all 19 - foglio 335 - doc produzione PM ud 22.03.13 e teste CASTIGLIONE ud 8.05.2013).

Come spiegato dal teste CASTIGLIONE, la ratio di detta direttiva, frutto dell'esercizio del potere comunale di controllo nei confronti delle società in house, risiedeva in esigenze di contenimento della spesa pubblica, soprattutto di quella corrente derivante dalle assunzioni di personale in tutte le municipalizzate, visto che il comune era in dissesto e vi era la necessità di adeguarsi ai nuovi principi di prossima vigenza introdotti dalla legge Brunetta anche per le assunzioni con procedura d'urgenza o semplificate (cd a chiamata diretta).

Successivamente, lo stesso CASTIGLIONE, facendo seguito a detta missiva e considerate le molteplici richieste di chiarimento provenienti dalle aziende comunali interessate dal



provvedimento, adottava una nuova nota (prot 5468 del 15.10.2000) con cui precisava: "Con riferimento alla norma indicata in oggetto (art. 18 d.l. 112/08, n.d.r.) facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 4088 del 15.7.08 e considerate sia le molteplici diverse richieste di chiarimento pervenute dalle / alle aziende interessate al provvedimento, sia gli approfondimenti effettuati sulla portata della disposizione di cui al comma 1, si ritiene opportuno precisare quanto segue (...)

Dall'esame dei codici delle assunzioni approvati dai rispettivi consigli di amministrazione di codeste società sulla base di quanto contenuto nella citata deliberazione di G.C. n. 632/2006, si riscontra la presenza di un sufficiente grado di coerenza rispetto ai principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 165/01.

Tale verifica ha peraltro portato in evidenza l'esigenza di chiarire nelle premesse di riferimento per ciascun codice i principi del medesimo decreto legislativo 165/01, nonché la necessità di esplicitare, nel caso del ricorso a 'procedure semplificate', il recepimento e il rispetto dei medesimi principi richiamati dal citato comma 3 dell'art. 35 del suddetto decreto legislativo (pubblicità, imparzialità, economicità, pari opportunità, trasparenza).

Nelle more, pertanto della preparazione di un'eventuale modifica puntuale ovvero sistematica dello schema riportato nella citata deliberazione di G.C. n. 632/06, si raccomanda di provvedere al tempestivo recepimento nei rispettivi codici delle integrazioni sopra richiamate, ferma rimanendo la responsabilità in capo agli organi sociali delle aziende del pieno rispetto delle regole in precedenza richiamate per la realizzazione del piano di assunzioni già deliberato."

Questa ultima direttiva comunale di cui al prot AMA 783 del 15.10.2008, aveva dunque un valore ricognitivo di una disciplina già vigente, a prescindere dalla imminente entrata in vigore del DL 112 cit (L. Brunetta), in quanto esplicitava, da un lato, che era possibile procedere a nuove assunzioni e ciò a chiarimento di quanto invece detto in precedenza circa la raccomandazione ad astenersi da esse, dall'altro, che anche in relazione al reclutamento del personale con ricorso alle c.d. procedure semplificate bisognava rispettare i principi di pubblicità, imparzialità, economicità, pari opportunità e trasparenza di cui al prefato comma 3 art 35 TUPI.

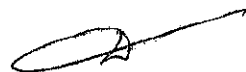
Peraltro, AMA, consapevole di detta direttiva già alla data del 15 ottobre 2008 (come dimostrato dal numero di protocollo indicato), ne riscontrava formalmente il suo recepimento con nota 58554 del 16.12.2008 (avente ad oggetto codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale) inviata dall'amministratore delegato all'assessore CASTIGLIONE.

Ciò detto, ad avviso del PM, l'amministratore delegato PANZIRONI, con il concorso degli altri imputati di cui ai capi d'imputazione in disamina, dava disposizione di procedere alle assunzioni con procedura semplificata di circa 41 persone facendo apparire, in modo contrario al vero, che ciò sarebbe avvenuto entro il 20.10.2008, onde evitare i nuovi principi della cd legge Brunetta (entrata in vigore il giorno successivo).

Al fine di non incorrere in omissioni nella ricostruzione degli elementi di accusa richiamati dal pm a fondamento della sua ipotesi, appare opportuno riprodurre integralmente la memoria da lui depositata sul punto.

"2. Il movente della consumazione del reato sub I)

Il D.L. 112/08 veniva convertito con la l. 133/08 del 6 agosto 2008.



Lo stesso art. 18 indicava quale termine di decorrenza dell'efficacia della disciplina introdotta per le società a totale partecipazione pubblica il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

Pertanto, tenuto conto dell'ordinario termine di *vacatio legis*, la data di entrata in vigore della disposizione era quella del 21 ottobre 2008, giorno dal quale non era più consentito alle società in house procedere all'assunzione del personale "per chiamata diretta", ossia eludendo i principi di pubblicità, imparzialità, economicità, pari opportunità, trasparenza esposti nell'art. 35 d.lgs. 165/01 richiamato dall'art. 18 d.l. 112/08.

L'esame delle determinazioni assunte dall'A.D. di AMA nell'anno 2008, permetteva di accertare che in data 20 ottobre 2008, venivano adottate 42 delibere relative ad assunzioni di personale da parte della predetta società pubblica avvenute sulla base della c.d. procedura semplificata non più in vigore dal giorno successivo.

Quindi il 20 ottobre 2008 rappresentava l'ultimo giorno utile per dare ingresso in AMA a personale assunto per chiamata diretta.

Che tale fosse il movente veniva confermato in sede di esame sia dall'imputato Cedrone sia dall'imputato Panzironi i quali riferivano quanto segue:

#### *INTERROGATORIO CEDRONE*

*P.M.: Si senta torniamo un attimo, cerchi di essere attinente alla domanda. Quello che le voglio chiedere è questo, cioè dopo il 15 ottobre, avevamo detto che da luglio la proprietà vi aveva detto non potete assumere, dopo il 15 ottobre, al 15 ottobre voi questa missiva che è arrivata come è stata interpretata, è stata interpretata nel senso della possibilità di assunzioni in via diretta o come dice nella lettera con procedura semplificata che poi è esattamente la stessa cosa?*

*IMPUTATO: Allora l'amministratore delegato come già, anche sulla base...*

*P.M.: Quale amministratore delegato mi faccia i nomi se no.*

*IMPUTATO: Panzironi.*

*P.M.: Ohh se no.*

*IMPUTATO: Panzironi anche sulla base della lettera che evidenziava la conclusione di un iter determinativo sostanzialmente fatto con la vecchia procedura per il 22 perché entrava in vigore il 23 la norma della Brunetta, diciamo accelera tutte le procedure e chiede in pratica per quanto riguarda il dirigente che sta qui di fare delle proposte di determina sulla base dei curricula che mi consegnava... questi curricula erano senza timbro dell'Ama, quindi senza emanazione diretta, perché tradizionalmente in Ama i curricula che entravano erano timbrati Ama per problemi procedurali ovviamente e quindi chiese la, diciamo di determinare le procedure standard che noi utilizzavamo sempre per quanto atteneva la assunzione numero 41 unità impiegatizie, si tenga conto che noi avevamo un in budget, infatti quell'anno abbiamo risparmiato sul budget e come abbiamo risparmiato poi nell'anno 2009 un potenziale economico per assumere circa 120 unità...*

*P.M.: Va bene...*

*IMPUTATO: Quindi era già previsto che vi fossero degli impiegati.*

*P.M.: Bene, quindi il 15 ottobre arriva questa lettera, quindi lei ci sta dicendo che a seguito di questa lettera lei ha avuto come ha detto adesso un colloqui con Panzironi...*

*IMPUTATO: Un ordine...*

*P.M.: Un ordine, non un colloquio. Dice allora possiamo assumere no questo è il concetto.*

*IMPUTATO: Potete fare le proposte di determina.*

*P.M.: Potete fare le proposte di determina, però bisogna diciamo traguardare queste proposte di determina entro che data?*



*IMPUTATO: Beh noi il 22 mi pare che fosse la data della Brunetta, noi l'abbiamo tutte determinate il 20.*

*P.M.: Esatto.*

### *INTERROGATORIO PANZIRONI*

*P.M.: Senta ma in quei giorni dal 15 al 20 furono fatte delle attività ai fini delle assunzioni che lei sappia?*

*IMPUTATO: Attività amministrative sicuramente perché mi furono portati die fascicoli per la sottoscrizione.*

*P.M.: Senta perché dovevate firmare entro... perché lei li ha firmati tutti entro il 20 ottobre?*

*IMPUTATO: Nel 20 per rientrare nelle legge Brunetta, perché c'erano le esigenze veloci ed impellenti e la legge Brunetta impiegava tempi molto più lunghi.*

*P.M.: Quindi diciamo la firma al 20 ottobre è per evitare la legge Brunetta.*

*IMPUTATO: Ho dato proprio disposizioni di fare tutto entro il 20.*

### *3. La descrizione della determina e dei suoi atti istruttori*

La procedura relativa alla gestione delle determine dell'A.D. trova la sua disciplina interna nell'ordine di servizio n. 33/2006 a firma dell'ex A.D. Biagio Eramo, nella direttiva n. 2 dell'11.09.08 a firma dell'A.D. Franco Panzironi ed infine nella comunicazione di servizio n. 53 protocollata il 18.9.08 a firma del direttore del personale Luciano Cedrone alle quali si rinvia per una più dettagliata lettura (cfr all. 28).

Sinteticamente e in relazione ai nostri fini, in base all'esame delle delibere acquisite si osserva che ciascuna proposta di determina (cfr. una delle determine di cui all'all. 27 prod. P.M.) risulta composta da un frontespizio (c.d. camicia), che presenta in alto a destra la c.d. codifica proponente, ossia l'acronimo del settore AMA (DCPO = area personale; DCAA = area acquisti, etc.) promotore della proposta accompagnato da un numero progressivo utile al fine di individuare la proposta medesima. Segue una griglia composta dall'indicazione del dirigente apicale di ciascun settore coinvolto nell'iter istruttorio, innanzitutto il dirigente proponente, con tre colonne riservate alla data di ricezione, alla data di rilascio della proposta esaminata ed alla firma del dirigente.

In basso a destra segue il numero della determinazione e la data dell'adozione della medesima, mentre a sinistra trovasi l'indicazione dell'oggetto e la presenza di eventuali allegati alla proposta.

Al descritto frontespizio seguono le pagine del corpo della determina con la firma in calce dell'A.D., nel caso di adozione, ed una pagina intitolata "proposta motivata" a firma del dirigente proponente.

L'atto come sopra descritto risulta essere l'originale delle deliberazioni dell'A.D.

Ad esso seguiva, per la comunicazione e trasmissione dei provvedimenti assunti ai diversi uffici AMA, la redazione di altra determina da parte del c.d. ufficio determine, nella cui veste grafica appare un frontespizio comune intitolato "Determinazione adottata dall'amministratore delegato", tra parentesi il giorno di assunzione della determina, data luogo e soggetto fisico che ha assunto la deliberazione e l'indicazione della fonte dei suoi poteri. Seguiva l'indicazione del numero progressivo e dell'anno della determina ed infine l'oggetto.



Nella pagina seguente veniva riportato il corpo della determina privo della firma dell'A.D. Altrettanto a dirsi in ordine agli atti istruttori anch'essi assenti (cfr. a titolo esemplificativo le determine contenute all'all. 23 prod. P.M.).

*4. Gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato di falso di cui al capo I)*

Esplicitate sopra le ragioni per le quali gli imputati hanno avuto necessità di far risultare adottate le 41 determine di assunzione di cui al capo I) proprio il 20 ottobre 2008 ed espletata la relativa attività istruttoria il 17 ottobre 2008, nonché come fosse composta la determina e la sua istruttoria vanno ora elencati ed esaminati gli argomenti che militano a favore della falsità ideologica delle sottoscrizioni apposte accanto alle date indicate

*4.1 La progressione del numero delle determine che contrassegnano le assunzioni del 20 ottobre 2008*

Va innanzitutto osservato che appare *ictu oculi* evidente come a fronte di un numero cospicuo di determine di assunzione, oltre quaranta, tutte adottate lo stesso giorno, ossia il 20.10.2008, le medesime presentino un numero progressivo di determina non solo non consecutivo ma intervallato da numerose altre determinazioni. L'esame dell'elenco determinazioni adottate dall'amministratore delegato nell'anno 2008 (cfr all. 25 prod P.M.) dava ragione del fatto che le delibere che avevano assunto un numero di determina che intercalava quelle relative alle assunzioni del 20.10.2008 di cui al capo di imputazione presentavano differente contenuto e risultavano assunte dall'A.D. in giorni successivi e diversi. Lo stesso invero a dirsi anche per quelle immediatamente precedenti ( si vedano ad esempio le delibere da nr. 329 a 343 ) sempre alle assunzioni di cui al capo di imputazione ossia alla delibere contrassegnate dal nr. 345 in poi. Si tenga peraltro conto che il procedimento istruttorio delle determine relative alle assunzioni di cui al capo di imputazione risulta omogeneo per tempi e contenuto. In particolare l'istruttoria iniziava per tutte il 17 ottobre ( venerdì nel 2008) quando Luciano Cedrone, responsabile area personale nonché dirigente proponente, apponeva la sua firma accanto alla data di rilascio di tutte le predette proposte di determina contenenti (!) la proposta motivata e il curriculum del candidato da assumere. Proseguiva con il passaggio delle pratiche al direttore legale, il quale le riceveva e rilasciava nella stessa giornata del 17 ottobre, attestando, con la sua firma, anche la verifica della loro regolarità formale e giuridica. Quindi, sempre il 17 ottobre, le proposte di determina venivano ricevute e rilasciate dal direttore dell'area pianificazione e controllo il quale ne attestava altresì con la sua firma la compatibilità economica. Il 20 ottobre (lunedì nel 2008) il direttore legale attestava la ricezione di dette proposte a conclusione dell'iter istruttorio ed il relativo rilascio per la loro sottoposizione alla firma da parte dell'A.D. che le adottava lo stesso giorno.

Dunque l'intero iter istruttorio compresa l'adozione delle delibere di assunzione si concentrava nei giorni lavorativi 17 e 20 ottobre 2008 con assoluta sovrapposizione della procedura seguita da ciascuna delle quaranta determinazioni.

L'accertamento relativo a tempi e modi di apposizione del numero che contrassegnava ogni determina dell'A.D. dava il seguente esito.

Nel libro dei verbali del collegio sindacale di AMA del 15 ottobre 2008 alla pag. 41/2008 ( cfr. all. 30 prod. P.M.) è possibile leggere, "Il collegio sindacale incontra il dott. Giulio De Rossi, direttore responsabile della funzione Internal Audit della società.



Il dott. De Rossi consegna al collegio sindacale l'organigramma della società e l'elenco delle determinazioni dall'amministratore delegato del 2008; le determinazioni sono numerate dal nr. 1 al nr. 285, il collegio rileva come non ci sia una progressività nella numerazione e chiede che, per la prossima verifica l'elenco contenga una corretta progressività cronologica".

Nel verbale del collegio sindacale del 19.11.2008 alle pagine 63 e 64 è possibile leggere la risposta fornita dall'avv. Gianfranco Regard allora direttore dell'Ufficio legale Ama alla osservazione formulata dal collegio sindacale.

"interviene alla riunione l'avv. Regard per relazionare in merito al problema della numerazione delle determine dell'amministratore delegato evidenziando che la gestione di tali determine è stata spostata sia fisicamente che in termini di ufficio responsabile (non più quello del presidente del consiglio d'amministrazione ma quello dell'amministratore delegato). Inoltre, contemporaneamente è stata modificata la procedura delle determine ed in mancanza di un programma per la gestione delle determine la procedura è ad oggi integralmente manuale. L'avv. Regard ha predisposto alcuni elenchi determine che consegna al Collegio Sindacale:

- determine non adottate dall'a.d.
- determine adottate dall'a.d.
- determine primo trimestre 2008

In base alla nuova procedura, spiega l'avvocato Regard, l'attuale amministratore delegato (n.d.r. Franco Panzironi) richiede una numerazione delle determine sin dal momento in cui le stesse sono a lui presentate (protocollo in entrata) a prescindere se le stesse poi saranno effettivamente adottate dall'amministratore; pertanto nell'ambito dell'unica numerazione progressiva esistono determine "non adottate". Il collegio rileva la necessità di avere un unico elenco nel quale sia indicato se una determina sia stata o meno adottata".

La circostanza secondo la quale il numero di determina veniva apposto prima della sottoscrizione alla firma da parte dell'A.D. della determina medesima, oltre alla dichiarazione appena trascritta, trovava conferma nella copia atti istruttori relativi alle proposte di determina contrassegnate dai numeri 302/'08, 327/'08, 328/'08, 333/'08 (cfr. all. 29 prod. P.M.), le quali effettivamente a fronte di una data rilascio da parte dell'ultimo ufficio istruttore rispettivamente dell'8.10.2008, 24.10.2008, 24.10.2008, 27.10.2008 riportavano i numeri progressivi di determina nr. 302, 327, 328 e 333 corrispondenti a determinazioni mai adottate dall'A.D. poiché non sottoscritte dal medesimo al termine dell'iter istruttorio.

In punto di apposizione del numero d'ordine di determina venivano ascoltate in aula le dipendenti AMA addette all'epoca dei fatti proprio a questa mansione presso l'Ufficio determine. Di seguito si riportano le dichiarazioni rese.

#### ESAME TESTE PANDOLFO

*P M Perfetto senta finora ci siamo occupati della data delle determine adesso io le chiedo invece un altro argomento che è questo cioè non parliamo più della data della determina ma parliamo avendo sempre la camicia*

*davanti presidente nel senso che nella camicia a destra in bassa c è il cosiddetto numero di determina  
Quindi prima abbiamo parlato della data adesso*



invece parliamo del numero di determina allora la mia domanda è se lei può spiegare al collegio qual era la procedura che veniva seguita per l'apposizione del numero della determina

TESTE Anche qui dovrei fare un passo indietro

P M Si faccia tutti passi indietro che vuole

TESTE Nel senso che là c'è un numero che noi davamo nel momento in cui diciamo arrivava la proposta di determina quindi non era stata ancora approvata noi le numeravamo e mettevamo un numero nella casellina che tempo addietro quando eravamo su nel CDA era identificata come proposta quindi aveva una numerazione che poi sarebbe cambiata nel momento in cui la determina veniva approvata con un ulteriore numero Invece poi sempre da quando è venuto il dottor Panzironi ha preferito avere il numero di determina direttamente senza avere il numero di proposta quindi noi apponevamo quel numero prima ancora che venissero poi determinate appena arrivavano da noi come primo passaggio diciamo le firmavamo le prelevavamo le controllava il responsabile e mettevamo questo numero facevamo un elenco che poi davano nel caso del personale nel caso di chi l'aveva proposte da portare all'amministratore delegato Quindi era un numero apposto prima

...

P M Bene senta la domanda è questa nel caso in cui l'amministratore delegato non avesse adottato la determina che cosa succedeva di quel numero di determina

TESTE In questo caso rimaneva un buco diciamo perso no rimaneva così

P M Rimaneva così diciamo che era bruciato questo numero non era più utilizzabile

TESTE No

P M Va bene

PRESIDENTE Chiedo scusa questo perché anche qua se non





*capisco male è implicito in quello che lei ha detto ma vorrei che rimanesse esplicito Ovviamente non era una numerazione casuale si davano numeri progressivi giusto*

*TESTE Sì*

*PRESIDENTE Numeri progressivi e questo determinava il buco cioè se uno dei numeri progressivi attribuiti ad una proposta di determina non avesse prodotto la determina quel numero non veniva più utilizzato quindi saltava cioè non abbiamo sempre una continuità*

*TESTE No*

*PRESIDENTE di tutti i numeri progressivi perchè poteva accadere ed è accaduto immagino che alcune di quelle proposte non si sono trasformate in determinazioni questo è*

*TESTE Sì*

*PRESIDENTE Va bene  
P M Lei sa si ricorda se per queste faccio appello alla sua memoria mi rendo conto che è passato tanto tempo sono passati cinque anni mi chiesta e le chiedo se queste quarantuno determine che ci occupano hanno avuto lo stesso iter che lei ha pocanzi descritto*

*PRESIDENTE Con riferimento a quale lavorazione Voci sovrapposte audio incomprensibile*

*PRESIDENTE Della numerazione*

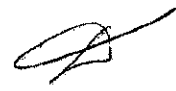
*TESTE Io non mi ricordo però lei mi chiede una cosa che è difficile da ricordare non me lo ricordo*

*PRESIDENTE Quindi non è in grado adesso di dire se*

*TESTE No perchè come diceva il dottor Fasanelli è passato tanto tempo l iter è questo era questo però*

*PRESIDENTE Va bene*

*P M Senta quando l ho sentita lei mi ha detto quando l ho*



*sentita nel febbraio del 2013 mi ha detto che la  
procedura utilizzata per l'apposizione del numero di  
determina*

*Voce fuori microfono audio incomprensibile*

*PRESIDENTE è quello del febbraio del 2013*

*p M la procedura utilizzata per l'apposizione del  
numero di determina sulle determinazioni oggi da me  
visionate è la medesima che io ricordi adottata per  
la numerazione delle altre determine Ricordo che  
l'unica incongruenza riscontrata era nella data  
riportata nelle lettere di trasmissione numero di  
protocollo e viene riportato il numero di protocollo  
che l'ufficio mi mostra poichè le date di inoltro  
all'ufficio determine si discostavano anche di mesi  
rispetto alla data di approvazione ciò che normalmente  
non accadeva che è quello che ha detto lei prima  
Quindi diciamo che all'epoca cioè sarebbe febbraio  
scorso lei disse che io ricordi la procedura non era  
cambiata per queste quarantuno*

*TESTE Voce fuori microfono audio incomprensibile*

*PRESIDENTE Voce voce*

*TESTE Cioè che l'iter è questo*

*pRESIDENTE D'accordo salvo quelle cose che ha detto*

*P M Sì dico anche per queste quarantuno la domanda era  
specificata su queste quarantuno*

*TESTE Sì anche per queste quarantuno*

*ESAME TESTE GIOVANNONI*

*P.M.: Senta le determine portano un numero che le identifica, ora la domanda che le faccio è, se  
vuole gliene mostro una ma penso che ormai la sua esperienza sia tale che non ci sia bisogno...*

*PRESIDENTE: Anche di queste c'è documentazione agli atti furono mostrate al teste la scorsa  
udienza che documento è così ce lo mettiamo sotto gli occhi? Per poter seguire noi...*

*P.M.: Presidente sono le determine... le abbiamo viste la volta scorsa.*

*PRESIDENTE: Ok.*

*P.M.: Ritiro intanto quelle di prima.*



PRESIDENTE: Va bene, ok, per raccogliere al meglio le risposte del teste, stiamo mostrando una delle determinazioni che fanno parte dell'allegato 27 prodotto dal pubblico ministero, così potremmo collocare nel corpo di questo documento le risposte che questo sta per dare, prego.

P.M.: Sì, le abbiamo mostrato la delibera in quel caso numero 345 se non erro, ecco la domanda è questa se lei può riferire al collegio in quale momento viene apposto quel numero, in particolare, la domanda guardi è se viene apposto prima o dopo che l'amministratore delegato ha già adottato la delibera?

TESTE: Prima.

P.M.: Viene apposto prima. Senta ...

PRESIDENTE: Quindi stiamo parlando del numero che figura scritto a penna in quel documento che lei ha sotto gli occhi nel campo del riquadro rettangolare accanto alla stampa numero determinazione è così?

TESTE: Sì.

PRESIDENTE: Quel numero scritto a penna veniva inserito, da quale ufficio?

TESTE: Ufficio determinazioni.

PRESIDENTE: Cioè quello che lavorava presso il consiglio di amministrazione fino a quella di organizzazione che portò l'ufficio determinazioni all'interno dell'ufficio legale, è così, quindi materialmente da lei o dall'altra signora.

TESTE: Sì.

PRESIDENTE: Era o lei o l'altra signora ad apporre questo numero, ok.

P.M.: Senta ricorda, lei ha detto che il numero di determina si metteva prima dell'adozione da parte della ..., ha detto poco fa, si ricorda, mi rendo conto che sono passati cinque anni, rispetto a queste 41 determine, rispetto a questa procedura che lei ci ha poc'anzi indicato sia stata adottata la stessa procedura o sia stata adottata una procedura diversa, riguarda sempre alla posizione del numero della determina intendo dire?

TESTE: No.

In sostanza le due dipendenti addette all'ufficio determine proprio all'epoca dei fatti, coloro cioè che hanno materialmente apposto il numero di determina sulle 41 delibere di assunzione hanno inequivocabilmente affermato che il numero di determina veniva apposto prima dell'adozione della determina perché così espressamente voluto da PANZIRONI e che questa procedura è stata adottata anche in occasione della adozione delle 41 determine di cui al capo di imputazione sub

D.

Pertanto risulta evidente che le determine dei 41 assunti non sono state adottate il 20 ottobre 2008 poiché presentano numeri progressivi di determina non consequenziali e, tenuto conto dell'iter istruttorio e dei numeri di determina riportati sulle altre delibere dell'ultimo trimestre del 2008 ( cfr all. 24 prod. P.M.) incompatibili con quella data.

Non solo.

Le testi ricordavano alcune anomalie nella trasmissione delle 41 determine che qui brevemente si riassumono:

- Le determine una volta numerate venivano portate alla firma dell'A.D. dal dirigente proponente. Una volta adottate venivano da quest'ultimo trasmesse all'ufficio determine per le successive fasi di lavorazione. Ebbene se di prassi tra l'adozione della delibera da parte dell'A.D. e la successiva trasmissione della determina da parte del dirigente proponente passava un intervallo breve quantificato in pochi giorni ( uno o due ), nel caso di specie viceversa la



trasmissione delle prime 21 determine cadeva il 26 novembre 2008 ossia ben 37 gg. dopo la loro adozione e per le altre l'intervallo era ancora maggiore ( cfr all. 33 prod. P.M.)  
- La seconda anomalia stava nella modalità di trasmissione. Determine tutte assunte lo stesso giorno erano state invece trasmesse in modo frazionato con cinque trasmissioni diverse ( cfr all. 33 prod. P.M.)

*4.2 La mancanza di una data certa nella adozione delle 41 determine*  
Sempre grazie alla testimonianza resa dalle testi Pandolfo e Giovannoni era possibile ricostruire da parte di chi e in base a cosa veniva apposta sulle determine de quo la data del 20 ottobre 2008.

*ESAME GIOVANNONI*

*P.M.: Senta parliamo un attimo della data di adozione di quelle determine, ecco tra i compiti dell'ufficio determine a cui lei apparteneva e riguardo alla data di adozione delle determine voi cosa facevate?*

*TESTE: Mettevamo la data sulla determina, e tramite lotus inserivamo la data di approvazione e procedevamo con...*

*P.M.: Perfetto quindi la data della determina la mettevate voi?*

*TESTE: Sì.*

*P.M.: Fisicamente insomma.*

*TESTE: Sì.*

*P.M.: Benissimo, in base a che cosa la mettevate, perché eravate...*

*TESTE: In base alla trasmissione che ci mandava il direttore di competenza.*

*P.M.: Perfetto quindi era ...*

*TESTE: La trasmissione dell'adozione.*

*P.M.: Quindi in questo caso?*

*TESTE: Il dottor Cedrone.*

*P.M.: In questo caso il dottor Cedrone, perché era scritta già nella determina, questa è la domanda, era scritta già nella missiva la data di adozione?*

*TESTE: Sì sì.*

Questa circostanza, ossia la modalità di apposizione della data, risulta peraltro incontestata, tuttavia ne dimostra la facile manipolazione trattandosi di una data riferita.

*4.3 La codifica proponente apposta sulle proposte di determinazione adottate dall'A.D. il 20.10.2008.*

Come già detto sulla c.d. camicia di ciascuna proposta di determina compariva in alto a destra la c.d. codifica proponente che contraddistingueva l'ufficio proponente mediante il relativo acronimo (DCPO = direzione personale; DCAA= direzione acquisti etc.) e accanto un numero progressivo utile ad individuare la singola proposta.

In merito alla assegnazione di tale codice valgono le seguenti dichiarazioni raccolte in aula:

*ESAME PANDOLFO*

*P M Nella camicia in alto a destra c'è invece il codice proponente*



TESTE Sì

P M Le domando se lei ha idea anche in relazione alla sua attività svolta successivamente se ha idea questa codifica proponente come e da chi o da cosa viene attribuita

TESTE Ma questa è una codifica che mette il computer diciamo sul sistema metteva da chi la produceva ad esempio se l'ufficio proponente era il personale quindi creava una proposta di determina poi veniva codificata come DCPO nel caso del personale e gli dava un numero

P M E l'ordine di questi numeri come era

TESTE Credo progressivo

ESAME MONTI

PUBBLICO MINISTERO – Si occupa anche della gestione delle determine. Senta il sistema che era usato in AMA almeno in anni passati, io adesso non so se è cambiato, può riferire al collegio qual è, quale era?

TESTE Monti Marco – Il sistema precedente era diciamo un sistema informatico di basso livello era solamente un contenitore di testi e..

PUBBLICO MINISTERO – Gli diamo un nome innanzitutto?

TESTE Monti Marco – Gestione determine.

PUBBLICO MINISTERO – Sistema..

TESTE Monti Marco – Realizzato internamente..

PUBBLICO MINISTERO – Di quale..

TESTE Monti Marco – Fondamentalmente la funzionalità era consentire una stampa, la stampa dei documenti perché all'epoca venivano comunque firmati a mano cercando di adottare una stampa aziendale quindi c'era una..

PUBBLICO MINISTERO – C'era un sistema lotus?

TESTE Monti Marco – Sistema lotus.

PUBBLICO MINISTERO – Ecco diamo un nome sennò..

TESTE Monti Marco – Ah però lotus diciamo è la piattaforma sulla quale è stato realizzato quello..

PUBBLICO MINISTERO – Si se può spiegare meglio, il sistema lotus è la piattaforma, dica lei?

TESTE Monti Marco – Il sistema lotus è una base software diciamo sulla quale poi sono stati ... (incomprensibile perché lontano dal microfono) applicativi tra i quali

la gestione delle determine.

PUBBLICO MINISTERO – Perfetto come funzionava?

TESTE Monti Marco – Allora precedentemente funzionava in questo modo: diciamo ad ogni atto approvativo veniva associato poi un flusso approvativo quindi ogni decisione veniva poi sottoposta ad un flusso approvativo; questo flusso approvativo non era nient'altro che l'apposizione di una firma per approvazione sulla camicia, sul frontespizio della proposta. Il sistema lotus consentiva di stampare in un formato standard per tutte le unità aziendali quindi ogni unità emetteva diciamo il testo e l'oggetto e veniva stampato con una forma standard, questo documento poi seguiva il flusso approvativo e ogni approvatore apponeva la firma autografa.

PUBBLICO MINISTERO – Questo diciamo una parte che poi.. io rimango alle sue conoscenze informatiche che è quello che mi pare che lei fa?

TESTE Monti Marco – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Quello di cui oggi ci occupiamo. Quindi una volta che se il dipendente deve scrivere no una determina come fa, se proprio può spiegarlo?

TESTE Monti Marco – Però è cambiata dal..

PUBBLICO MINISTERO – No all'epoca, all'epoca, noi parliamo del 2008. Guarda a noi ci interessa solo il 2008, del 2013 non ci interessa niente solo il 2008.

PRESIDENTE SILVESTRI – Quindi chiedo scusa, così sarà più chiaro poi, tutte le cose sulle quali lei viene chiamato a riferire devono essere riferite temporalmente al 2008.

PUBBLICO MINISTERO – Sì, sì certo al 2008.

PRESIDENTE SILVESTRI – Ok, benissimo.

TESTE Monti Marco – Ok. Praticamente apriva il sistema, inseriva il testo della proposta perché..

PUBBLICO MINISTERO – Scusi lo poteva fare chiunque? Io entravo, prendevo un computer e scrivevo?

TESTE Monti Marco – Beh c'erano le utenze abilitate a questo quindi ogni direzione aveva la sua segreteria che manualmente inseriva questo testo.

PUBBLICO MINISTERO – Esistevano delle password per entrare nel sistema?

TESTE Monti Marco – Beh certo, certo.

PUBBLICO MINISTERO – Spieghiamo bene.

TESTE Monti Marco – Ogni utente ha le sue credenziali di accesso e il proprio gruppo di appartenenza quindi non

lo so le varie direzioni fornivano un elenco..

PUBBLICO MINISTERO – Queste varie direzioni come erano identificate, si ricorda?

TESTE Monti Marco – Erano le direzioni dell'organigramma aziendale.

PUBBLICO MINISTERO – Si dico nella..

TESTE Monti Marco – Nella pratica.

PUBBLICO MINISTERO – Nella delibera no, nella proposta di delibera insomma nei documenti che venivano stampati no la provenienza di quel documento da una certa area piuttosto che da un'altra?

TESTE Monti Marco – Si c'era l'ufficio proponente diciamo.

PUBBLICO MINISTERO – E questo ufficio proponente era composto da cosa?

TESTE Monti Marco – Da una sigla, dalla sigla aziendale.

PUBBLICO MINISTERO – Può fare degli esempi?

TESTE Monti Marco – Eh..

PUBBLICO MINISTERO – Non so l'ufficio legale come era identificato?

TESTE Monti Marco – L'ufficio legale era D.L. (Direzione Legale).

PUBBLICO MINISTERO – L'ufficio personale come era identificato?

TESTE Monti Marco – Era D.C.P.O..

PUBBLICO MINISTERO – D.C.P.O., benissimo quindi questi acronimi servono per identificare l'area?

TESTE Monti Marco – Certo, certo.

PUBBLICO MINISTERO – Benissimo, andiamo avanti.

TESTE Monti Marco – E appunto inserivano il testo, l'oggetto e stampavano il documento.

PUBBLICO MINISTERO – Che usciva con una griglia?

TESTE Monti Marco – Usciva con la griglia che era praticamente una griglia della prima pagina e poi c'era il testo allegato. Questo documento fisicamente..

PUBBLICO MINISTERO – Senta in alto a destra, accanto all'acronimo dell'area?

TESTE Monti Marco – C'era un progressivo proponente.

PUBBLICO MINISTERO – Che sta a significare?

TESTE Monti Marco – Sta a significare il numero progressivo delle proposte di determina redatte da quella singola unità, quindi D.C.P.O. 1), D.C.P.O. 2) per esempio o D.L. o..

PUBBLICO MINISTERO – Benissimo, chi lo da questo numero?

TESTE Monti Marco – Quel numero veniva dato dal sistema.

PUBBLICO MINISTERO – Dal sistema?

TESTE Monti Marco – Si.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi automaticamente?

TESTE Monti Marco – Automaticamente. Una volta creata diciamo al sistema questo documento veniva stampato e fisicamente fatto firmare dal dirigente della singola..

PUBBLICO MINISTERO – Va bene quello poi lo vediamo dalle carte non è una cosa che interessa a lei. Senta numero progressivo poi cambia con la fine dell'anno?

TESTE Monti Marco – Certo.

PUBBLICO MINISTERO – Cioè, in che senso?

TESTE Monti Marco – Era univoco all'interno dell'anno quindi era, si azzerava diciamo a gennaio.

PUBBLICO MINISTERO – Ecco si azzerava a gennaio quindi ricominciava da 1 sostanzialmente?

TESTE Monti Marco – Si.

Ciò premesso appariva utile ai fini delle indagini procedere alla acquisizione non solo delle determine, compresa la fase istruttoria e dunque la c.d. camicia, relative alle assunzioni di cui al capo di incolpazione, ma invero tutte le determine che vedevano come proponente il DCPO ( area personale di AMA) per gli anni 2008 ( cfr. all. 32 prod. P.M.), 2009 ( cfr. all. 77 prod. P.M.) e 2010 ( cfr. all. 78 prod. P.M.). Venivano quindi redatti, per una più agevole consultazione, altrettanti fogli excell divisi per anno ( cfr. all. 79 prod. P.M.) che riportavano la codifica proponente, nella terza colonna la data di rilascio della pratica da parte dell'ufficio proponente DCPO per la fase istruttoria, quindi il numero e la data di adozione della determina. Va precisato che laddove manchino dei numeri consequenziali di codifica proponente ciò è dovuto al fatto che i relativi atti non sono stati rinvenuti dalla P.G. delegata, laddove invece vi siano dei vuoti nel numero e nella data di determina è in ragione del fatto che l'iter istruttorio della proposta pur avanzata non veniva completato ( mancata adozione).

Premesso che le delibere relative alle assunzioni di cui al capo di imputazione sono tutte quelle che riportano nell'elenco la data di rilascio del 17.10.2008, di determina il 20.10.2008 e la codifica proponente nr. 25 nonché dal nr. 27 fino al nr. 69 per un totale di quarantuno, l'esame dei predetti elenchi permetteva di osservare che:

- Si tratta dell'unica occasione, su tre anni di esame di gestione delle delibere relative al personale AMA, che in un solo giorno venivano adottate e altrettanto istruite ( il 17 ottobre 2008) ben 42 determine.
- Appare singolare, considerata la mole di lavoro che la preparazione di 42 determine comportava ed i tempi estremamente ristretti di istruttoria ed approvazione già descritti, che la delibera nr. 322 del 20.10.2008 – non ricompresa nel capo di incolpazione – e che tuttavia rientra nel novero delle assunzioni adottate dall'A.D. il 20.10.2008 - con un iter istruttorio assolutamente analogo a quello delle altre proposte di delibera, assumesse la codifica proponente nr. 20 e che a questa, invece di seguire progressivamente le altre, succedesse la proposta di delibera contrassegnata con il nr. 21 non rinvenuta e quindi le proposte di delibera contrassegnate dai numeri 22, 23, 24 tutte con data di rilascio dalla DCPO del 23 ottobre 2008 e adottate dall'A.D. il 12.11.2008 aventi diverso oggetto. Seguiva quindi la proposta nr. 25, la prima inserita nel capo di incolpazione, intercalata dalla proposta nr. 26 alla quale verrà dedicato apposito paragrafo e quindi tutte le altre



fino alla codifica nr. 69 precisando altresì che mancano tuttora, poiché non rinvenute le proposte di determina della DCPO recanti numero 33, 43, 53, comunque tutte estranee alle assunzioni. La prima proposta di determina successiva a quelle oggetto della incolpazione risulta essere la proposta con codifica nr. 70 che presenta un iter istruttorio assai breve e una adozione da parte dell'A.D. immediatamente seguente ( data rilascio da parte della DCPO 27.11.2008 data della determina 28.11.2008). Tra le proposte precedenti che riguardano le 41 assunzioni e la proposta di determina DCPO nr. 70 correva un periodo di tempo di apparente inerzia (!) della DCPO pari a 40gg.!!!

- Nei tre anni oggetto di esame è possibile apprezzare un sostanziale rispetto tra numero progressivo della proposta e data di rilascio della medesima per il successivo iter istruttorio, rari sono i casi nei quali la proposta veniva rilasciata ( giacente presso la DCPO) tempo dopo rispetto all'acquisizione del numero progressivo ed ancora più rari i casi, invero solo due, nei quali un progressivo successivo aveva una data di rilascio antecedente rispetto al progressivo precedente. Tali casi sono rappresentati dalla codifica proponente nr. 63 del 22.1.2010, laddove va osservato tuttavia che la data è in modo evidente corretta a penna da Luciano Cedrone e dalla codifica proponente nr. 110 dell'1.9.2010.

In sostanza su tre anni di gestione le uniche altre proposte di determina che presentano un codice di codifica proponente progressivamente successivo ed una data di rilascio antecedente rispetto ai progressivi che precedono ( codifica proponente 22, 23, 24 ed anche, vedremo, 26) sono le ben quarantuno delibere di assunzione del capo di incolpazione. Dato ancor più significativo se si considera l'urgenza, unanimemente riconosciuta, di doverle deliberare al più presto.

#### *4.4 La proposta di delibera con codifica proponente DCPO nr. 26*

In data 1 febbraio 2011 a seguito di notifica di ordine di esibizione la P.G. delegata rinveniva tra gli atti AMA anche la proposta di determinazione con codifica proponente DCPO nr. 26 anno 2008 ( cfr. all. 34 prod. P.M. ) che presentava accanto alla firma del dirigente Luciano Cedrone la data di rilascio del 22 ottobre 2008. Tale proposta di determina risultava di particolare interesse poiché aveva ad oggetto l'assunzione di nr. 2 impiegati direttivi a nome Bettidi Antonio e Gallo Carmela compresi tra coloro assunti in data 20 ottobre del 2008 con delibere nr. 353 e 354, mentre la relativa proposta presentava una codifica proponente rispettivamente progressivo 39 e 40.

La proposta di delibera codifica nr. 26 non risulta essere stata ulteriormente istruita.

Ebbene la seguente proposta di delibera risulta rivelatrice delle "anomalie" che riguardano in modo specifico le due assunzioni in questione con un evidente riflesso sulla genuinità degli atti relativi a tutte le assunzioni presunte deliberate il 20 ottobre del 2008.

Innanzitutto risulta che in data 22 ottobre 2008 veniva rilasciata dalla DCPO la proposta di determina relativa alla assunzione in AMA di due persone almeno formalmente già assunte con determina del 20 ottobre 2008.

Non solo.

Le due proposte di determina poi effettivamente approvate dall'A.D. che riguardavano le assunzioni delle due persone indicate presentavano un codice codifica proponente successivo – ossia n. 39 e 40 – a quello relativo alla proposta di determina codifica nr. 26 successivamente non coltivata e con data rilascio del 22 ottobre 2008.

Ciò significa che la proposta di determina codifica nr. 26 rilasciata il 22 ottobre del 2008 per la successiva fase istruttoria era stata redatta entro quella data, incompatibile, poiché successiva, con la redazione, istruttoria e firma delle proposte di determina nr. 39 e 40 relative alle medesime due assunzioni presunte adottate il 20 ottobre 2008.

Pertanto la ragione della mancata prosecuzione della istruttoria della proposta nr. 26 risulta evidente se solo si pensa che essa presentava una data di rilascio della prima fase istruttoria, ossia dall'ufficio proponente, del 22 ottobre 2008, incompatibile con l'entrata in vigore, il giorno prima, della c.d. legge Brunetta.

Ciò, ovviamente, oltre a confermare l'ipotesi accusatoria in relazione alle due assunzioni predette, si riflette altresì sulla genuinità della data anche delle altre determine presunte adottate il 20 ottobre 2008 specie quelle che presentano un codice proponente successivo al nr. 40 che sono la maggior parte.

#### *4.5 La delibera con codifica proponente DCPO nr. 20*

La delibera con codifica proponente DCPO nr. 20 deliberata il 20 ottobre 2008 e riportante numero determinazione 322 ( cfr all. 24 prod. P.M. ) è l'atto con il quale l'A.D. PANZIRONI assumeva in AMA Daniele Petraroli con la qualifica di capo redattore.

L'importanza di questa determina, che non rientra tra quelle in contestazione, è data dal fatto che essa per materia - si tratta di una assunzione - nonché per tempi e modi del procedimento - è deliberata interamente istruita il 17 ottobre e deliberata il 20 ottobre 2008 ad opera dei medesimi imputati - risulta del tutto identica alle 41 determine di cui al capo di imputazione.

Ne differisce tuttavia per un elemento fondamentale.

In base al foglio 563 del fasc del P.M. prodotto sub allegato nr. 46, la DCPO /20 det. nr. 322/2008 veniva trasmessa con nota prot. llo nr. 1648/DL del 20.10.2008 a firma di Gian Francesco Regard responsabile della Direzione Legale di AMA a Luciano Cedrone responsabile della Direzione del personale poiché si trattava di determinazione che avendo esaurito le fasi di lavorazione era pronta per essere determinata.

Se dunque fosse rispondente al vero quanto attestato dagli imputati in ordine alla data relativa alla istruttoria espletata e all'adozione delle determine, in quello stesso elenco sarebbero dovute comparire anche le 41 determine di assunzione di cui al capo I).

Se l'istruttoria è la medesima, la materia la medesima, gli uffici interessati i medesimi, i tempi dell'istruttoria i medesimi, perché la DCPO/20 seguiva l'iter previsto per ogni determina come da disposizioni impartite dallo stesso PANZIRONI con direttiva nr. 2 dell'11 settembre 2008 e le 41 determine di assunzione di cui al capo di imputazione no?

La circostanza era oggetto di contestazione sia nei confronti della teste Pandolfo, ma soprattutto degli imputati direttamente interessati dalla trasmissione poiché mittenti o destinatari della stessa, ossia REGARD e CEDRONE.

Si riportano di seguito le dichiarazioni da costoro rese sul punto.

#### *ESAME PANDOLFO*

*PRESIDENTE* Elenco determinazioni da sottoporre alla firma dell'amministratore delegato quindi è il documento che ha il protocollo 1563 A del 20 di ottobre del 2008 è indirizzato al dottor Luciano Cedrone e leggo la



*informo che la determinazione di seguito elencata avendo esaurito le fasi di lavorazione è pronta per essere determinata DCPO 20 determina numero 322 del 2008 assunzione di numero 1 unità ACRI 36 determinazione numero 323 2008 procedura di sviluppo personale operativo territoriale eccetera*

*P M Benissimo allora lei può spiegare al collegio questa trasmissione perchè era necessaria da quale ufficio a quale ufficio e a che cosa serviva in che fase era la determina in questo momento*

*TESTE La fase di determina era diciamo a conclusione dei controlli fatti quindi era pronta per essere determinata dall amministratore delegato di conseguenza veniva detto in questo caso al dottor Cedrone che l iter era concluso e che poteva sottoporla alla firma dell amministratore delegato*

*P M Bene che data porta quella trasmissione*

*TESTE 20 di ottobre*

*P M Ecco il 20 di ottobre voi che cosa avete trasmesso al dottor Cedrone insomma il contenuto*

*TESTE Abbiamo sottoposto al dottor Cedrone la proposta DCPO 20 determina 322 del 2008 assunzione di una unità*

*P M Esatto quindi si trattava della DCPO numero 20 dell assunzione di una unità al 20 di ottobre*

*TESTE Esatto*

*P M La domanda che io le faccio è le altre quarantuno che al 20 ottobre il suo ufficio dovrebbe aver avuto dove stanno*

*TESTE Non ci stanno*

*ESAME REGARD*

*PRESIDENTE Allora il documento 46 verbale di acquisizione documenti del 21 di febbraio del 2011 e missive di trasmissione di proposte di determinazioni da ufficio*



*legale a direzione del personale anno 2008 ecco qua allora possiamo mostrare questo documento Vogliamo mostrarlo un attimo al difensore cos? anche il difensore può*

*P M Guardi avvocato la domanda è molto semplice quelle missive contenute all interno dell allegato 46 sono le missive con le quali lei trasmetteva le delibere le proposte di delibera una volta assunto il numero della determina all ufficio proponente in questo caso abbiamo preso solo quelle della DCPO perchè quelle ci interessavano La domanda che le faccio è semplice cioè come mai le 41 delibere in questione non sono state trasmesse con una missiva della natura di quelle di cui all allegato 46*

*IMPUTATO Non ho capito la domanda chiedo scusa*

*P M Come mai le 21 delibere di cui parliamo non sono state trasmesse con una missiva analoga a quelle che compaiono all allegato 46*

*AVV DIF DI NOTO Se posso credo che vada interpretato il Pubblico Ministero le mostra un documento e dice come mai nel caso delle 41 determine vi siete discostati dalla procedura che risulta da quel documento che è sotto ai suoi occhi è giusto*

*P M Voglio dire facciamo rispondere*

*PRESIDENTE No perchè è sorpreso dalla domanda forse questo è il senso della domanda*

*AVV DIF DI NOTO Voci sovrapposte audio incomprensibile*

*PRESIDENTE No ma la precisazione è corretta credo che il Senso è questo in quel documento 46*

*AVV DIF DI NOTO Voci sovrapposte audio incomprensibile*

*PRESIDENTE Esattamente che si compone di piu fogli da quel documento si evince una modalità è così no*



*P M Di trasmissione*

*PRESIDENTE Di trasmissione le vuole scorrere un attimo così anche lei fa mente locale su quello di cui stiamo parlando*

*P M Sono tutti uguali  
Voce fuori microfono audio incomprensibile*

*PRESIDENTE Questo sembrerebbe quindi questo documenterebbe diciamo un protocollo di trasmissione che veniva seguito Adesso la domanda del Pubblico Ministero parte da una circostanza di fatto cioè che per le 41 delibere di cui ci stiamo occupando non troviamo rispettato lo stesso protocollo questa è la domanda*

*P M Sì certo*

*PRESIDENTE La domanda è perchè accadde questo*

*P M Sì*

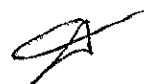
*PRESIDENTE E in che cosa differirebbe il protocollo così aiutiamo anche il teste in che cosa differisce il protocollo*

*P M Che una volta assunto il numero di determina dalla direzione legale le proposte di determina passano all'ufficio proponente nel CPO*

*PRESIDENTE Ok*

*IMPUTATO Presidente ma io non saprei penso di essere qui davanti a questo Tribunale per un problema di presunte incongruenze tra la data di un documento e un altro se adesso devo rispondere sulle procedure che vigevano cinque anni fa sono un po' in difficoltà Nel mio interrogatorio davanti al Gip ho fatto presente se è questo il senso della domanda del dottor Fasanelli che nel caso che ci occupa ora era una procedura che seguiva una certa urgenza non so se è questa la risposta a questo tipo di domanda*

*P M Senta se lei vede la seconda pagina che le ho mostrato cioè la trasmissione la terza pagina se lei*



*considera quella la prima che per me è la copertina è la terza pagina se lei guarda dovrebbe esserci una data di trasmissione 20 di ottobre del 2008 no la vede 20 di ottobre del 2008 Bene allora là c'è la determina numero 20 che parla di assunzione numero una unità trasmessa il 20 di ottobre del 2008 Questa determina è una determina che ha avuto esattamente lo stesso iter delle altre la domanda che le faccio è come mai questa determina che ha avuto lo stesso iter delle altre ed è della stessa materia delle altre 41 di cui ci occupiamo questa compare in una normale lettera di trasmissione le altre 41 no*

*IMPUTATO Ma è una domanda non riesco a comprendere il senso di questa domanda perchè è una domanda al contrario cioè come potrei io rispondere non sapendo l'istruttoria sottesa a questo*

*P M Gliel ho detta io è uguale alle altre*

*IMPUTATO Lei me l'ha detta ma io non*

*P M Non si fida va bene*

*IMPUTATO No no*

*P M Ma si ricorda*

*IMPUTATO Chiedo scusa non mi metta in bocca frasi Voci sovrapposte audio incomprensibile*

*PRESIDENTE State tranquilli che il Tribunale saprà selezionare poi dalla lettura Voci sovrapposte audio incomprensibile*

*IMPUTATO Io come posso rispondere a cinque anni di distanza sulla procedura di sviluppo personale operativo*

*P M Non le ho chiesto Voci sovrapposte audio incomprensibile*

*PRESIDENTE Fermi fermi fermi Io credo di aver capito la sua risposta nel senso che lei prende atto di quello che il Pubblico Ministero sta rappresentando a distanza del tempo trascorso lei non ha una risposta*



*IMPUTATO Posso andare a tentativi ma mi chiedo se le risposte che do abbiano un senso*

*PRESIDENTE Non avendo diciamo un ricordo preciso quindi farebbe uno sforzo diciamo ricostruttivo a questo punto credo di capire che è una risposta diretta in termini di certezza lei non è in grado di darla e questo è comprensibile è passato del tempo*

*IMPUTATO Signor presidente io leggo ora per la prima volta dal 20 di ottobre del 2008 una lettera come posso essere in condizioni di ricordare quello che c'è dietro a questa lettera e dare una risposta non sì o no ma addirittura mettendola in correlazione con altre 41 determine per lei quali vengo oggi imputato*

*PRESIDENTE E lei sta dicendo quello che io provavo a sintetizzare*

*IMPUTATO Assolutamente*

*ESAME CEDRONE*

*P.M.: No, a che cosa servivano, servivano per inviare cosa queste missive? Servivano per inviare cosa queste missive?*

*IMPUTATO: Queste determine servivano per dire guarda abbiamo determinato, c'è scritto qui elenco determinazione da sottoporre alla firma dell'amministratore delegato.*

*P.M.: Bene.*

*IMPUTATO: Fuori microfono.*

*P.M.: \*. Bene allora lei vede che in quella nota lì quella pagina che ho detto prima c'è una DCPO numero 20.*

*IMPUTATO: Sì.*

*P.M.: Assunzione numero 1 unità allora questa DCPO 20, assunzione di una unità trasmessa il 20 ottobre, no, ecco allora dico la domanda è le altre le 41 che al 20 ottobre dovevano trovarsi esattamente come quella lì, come quell'assunzione di quella unità, è uguale è la stessa cosa c'è la stessa materia, come mai DCPO numero 20 al 20 ottobre Regarda la manda a lei mentre le altre no.*

*IMPUTATO: Allora ... (incomprensibile)*

*PRESIDENTE: Microfono.*

*IMPUTATO: Le 41 determine di cui parliamo io le ho mandate il 17 non il 20 quindi stiamo facendo un ragionamento diverso, abbiamo lavorato solo sul cartaceo e non su questa linea perché l'amministratore delegato ci ha chiesto di mantenere, di lavorare sul cartaceo perché voleva lo scaglionamento delle assunzioni sugli atti negoziali, sulla base di una procedura che era in trasformazione che abbiamo detto fino adesso.*



P.M.: Ma anche quella era una assunzione?

IMPUTATO: Evidentemente era una assunzione che non veniva rimarcata dalla sua, dalla posizione dei 41, evidentemente entrava in una procedura completamente diversa e poi se posso dire è vero, ma questa era stata preparata molto, ma molto tempo prima del 17...

P.M.: Su questo invece la debbo smentire perché la griglia della DCPO 80 è identica alle altre griglie...

PRESIDENTE: Perché dice 80?

P.M.: 20, 20 scusi presidente, DCPO 20 ha un griglia identica, cioè 17, cioè 17, 20 quindi è identica.

AVV.DIF.: Infatti ha detto la preparazione non la data.

IMPUTATO: Era completamente diversa ho detto questo.

P.M.: Sì la griglia dell'istruttoria è identica.

AVV.DIF.: Alla preparazione l'imputato ha fatto riferimento non alla data..

IMPUTATO: Esatto e anche mi scusi, anche diciamo l'argomento che stiamo trattando perché l'amministratore delegato ha racchiuso questi 41 tutti in una stessa procedura, fanno testo i curricula che non sono rientrati, ... (incomprensibile) la sua volontà di scaglionarli, questo ho detto, nello specifico non era interessato a questa procedura.

P.M.: E questo lo vedremo poi.

PRESIDENTE: Quindi in buona sostanza lei ci da una possibile chiave di lettura che la DCPO /20 quella di cui ci stiamo occupando non è tra quelle oggetto dell'incriminazione.

P.M.: Non è nell'incriminazione perché è l'unica che porta una data ... secondo la pubblica accusa è l'unica che porta una data veritiera, cioè il 20 ottobre, le altre dovevano trovarsi in quella stessa situazione...

PRESIDENTE: Esatto, fermi un attimo però se no rischio di non aver capito, questa DCPO/20 di cui stiamo parlando mi segua Cedrone...

IMPUTATO: Scusi presidente.

PRESIDENTE: Qualora noi la andassimo a recuperare leggeremmo la determinazione relativa sì ad una assunzione di una unità ma non ricompresa nelle 41 che sono oggetto di contestazione...

IMPUTATO: Dovrebbe essere così...

PRESIDENTE: A conferma del fatto che la procedura seguita per le 41 era tutt'affatto diversa, il fatto stesso che sia diversa da quella dovrebbe essere secondo la chiave di lettura che lei ci sta dando testimonianza di come avessero avuto un percorso diverso, quello che lei ha definito essere semplicemente cartaceo e via dicendo è così?

IMPUTATO: Sì.

P.M.: Però la griglia è uguale?

PRESIDENTE: Va beh.

IMPUTATO: Sono uguali per procedura aziendale, sono uguali per procedura aziendale.

P.M.: Ma che vuol dire,... (sovrapposizioni di voci). noi su questo ci stiamo interrogando.

IMPUTATO: Presidente ...

PRESIDENTE: La griglia cosa intendiamo?

P.M.: Le date, le date, il capo di imputazione è sulle date.

PRESIDENTE: E l'abbiamo questa, così se la vediamo sappiamo di cosa parliamo. Comunque diciamo per capire noi quando noi parliamo di griglia sul quale il pubblico ministero insiste, se noi prendiamo una qualsiasi delle determinazioni che abbiamo in originale è il primo foglio, questo però anche qua io ho capito che questo era il foglio in uso sempre quindi era un modello nessuna



stranezza perché qualunque determinazione noi prenderemmo noi troveremo questa griglia in cartaceo, se io non capisco male l'insistenza del pubblico ministero, ma finché non abbiamo il documento non sono in grado di confermarlo, qui ci sarebbe un'ulteriore coincidenza non solo nell'uso della griglia di tipologia identica e fin qui nessun problema ma nelle date, nelle date in cui anche quella determinazione avrebbe viaggiato quindi diciamo è sulle date credo...

P.M.: Allegato 27 le pagine ...23 e seguenti.

PRESIDENTE: Va bene allora possiamo, poi faremo una fotocopia questo è quello che vogliamo mostrare giusto, benissimo mostriamo questo documento, sto mostrando al Cedrone un documento che poi in copia verrà acquisito al verbale di stamattina e dovrebbe essere proprio la determinazione di cui ci stiamo occupando la DCPO /20, ok? Come vede...

P.M.: Se posso, questa DCPO 20 come vede non nessun disabile è Petraroli Daniele che era un giornalista dell'indipendente ecco credo diciamo con un curriculum all'interno, quindi vede che la procedura è esattamente questa, cioè parliamo di un caso analogo a quello dei 41 ma erano come ci ha detto lei 50 i curriculum dati no. Poi 41 sono quelli che a giudizio della pubblica accusa sono stati fatti dopo, ma sono quelli fatti dopo a giudizio della pubblica accusa, ma non tutti gli assunti. Se lei vede anche prima c'è anche un'altra assunzione ma rimaniamo su questa DCPO/20, vede che non c'è nessuna differenza e la griglia è identica 17 ottobre, ecco torno allora alla domanda di prima ...

IMPUTATO: Per quanto riguarda questi nomi che vede qua il primo ... aveva già deciso l'amministratore delegato, era una cosa che aveva già deciso prima erano stati già lavorati precedentemente quindi era una procedura diversa, completamente diversa.

P.M.: Dico è un curriculum che le ha dato Pietraroli?

IMPUTATO: Però già l'aveva già digerita, come si dice, questa assunzione e ci dice ...

P.M.: L'aveva già data, era sempre di provenienza di Panzironi questa?

IMPUTATO: Sì certo.

AVV.DIF.: Fuori microfono.

P.M.: No la procedura, ma i tempi sono gli stessi capisce?

IMPUTATO: Ma non lo deve dire a me.

P.M.: No io lo dico a lei che firma il 17 e il 20.

IMPUTATO: Esatto ma entrata in una procedura completamente diversa.

P.M.: No è la stessa la griglia lo dice.

AVV.DIF.: Però presidente l'imputato qui ha risposto in modo fermo e chiaro mi sembra che ...

P.M.: Va bene, andiamo avanti. Chiedo che venga acquisito a verbale.

Il P.M. concorda con quanto affermato da CEDRONE nel senso che l'assunzione di PETRAROLI Daniele era stata in effetti già "digerita", per usare lo stesso termine, dall'A.D. PANZIRONI.

In altri termini PANZIRONI sapeva di dover/voler assumere PETRAROLI e gli uffici preposti avevano istruito la relativa pratica.

In tal senso depongono due elementi:

il primo proviene dalla c.t. del dott. Bernaschi che rinveniva all'interno del computer della sig.ra Leone segretaria di CEDRONE anche il file relativo alla proposta motivata DCPO 20

ESAME BERNASCHI

P M DCPO 20

TESTE La DCPO 20 26 settembre del 2008

P M Di che parliamo



TESTE Proposta motivata per Petraroli doc  
P M Petraroli Daniele si data chiedo scusa me la ripete  
TESTE 26 settembre del 2008

Il secondo proveniva dalla lettura dell'agenda di Luciano CEDRONE riferita in aula dall'ufficiale di P.G. Angelo MESTO

ESAME MESTO

...  
P M A noi interessa solo Week 3 e basta  
TESTE Perfetto allora Week 3 Petraroli Daniele 17 di  
ottobre del 2008 Capo Relatore e poi un incomprensibile

La procedura relativa all'assunzione di PETRAROLI giunta il 20 ottobre alla firma dell'A.D. vedeva dunque una proposta motivata del 26 settembre 2008 ( ricordiamo che c'era ancora il blocco assunzioni imposto dall'assessore Castiglione e revocato solo con la nota del 15 ottobre 2008) ed il colloquio del Petraroli con il CEDRONE che si colloca il giorno stesso della rapida procedura istruttoria relativa all'assunzione.

Proprio perché già decisa, l'assunzione di Petraroli, come d'altronde quella che riportava nella stessa missiva di trasmissione ( all. 46) il codice proponente ACRI 36, riusciva ad essere adottata in effetti per tempo prima dell'entrata in vigore della L. Brunetta e i numeri progressivi di determina assegnati ( det. 322 e 323) sono gli ultimi numeri di determina assegnati quel 20 ottobre 2008 dall'ufficio preposto per delibere che avevano come direzione proponente la DCPO. Infine va rilevato che la supposta diversa "procedura" invocata da CEDRONE alla quale sarebbero state sottoposte le 41 assunzioni deliberate rispetto alla DCPO 20 ovvero alla ACRI 36 è smentita da un suo stesso atto. Difatti quando Cedrone inviava il 26 novembre 2008 il primo gruppo di delibere di assunzione all'ufficio determine con la dizione adottate dall'A.D. il 20 ottobre 2008 erano comprese anche le due predette solo che per esse la circostanza rispondeva al vero per le altre ivi elencate no.

#### 4.5.1 L'inesistenza di una procedura di urgenza diversa da quella ordinaria

Come visto pocanzi di fronte alle contestazioni del P.M. riguardo alla DCPO 20 Regard rispondeva affermando che quelle delle 41 assunzioni erano procedure che avevano una certa urgenza mentre Cedrone affermava trattarsi di una procedura "diversa".

Bisogna sgombrare innanzitutto il campo da un equivoco: se è indubbio che l'A.D. e con lui la compagine amministrativa di vertice di AMA s.p.a. avevano urgenza, dopo lo sblocco delle assunzioni del 15 ottobre 2008 da parte di Castiglione, di procedere con le assunzioni - è nei fatti che tra il 15 ottobre del 2008 e il 20 ottobre del 2008 intercorressero solo cinque giorni di cui tre lavorativi - non è altrettanto nei fatti anzi risulta smentito da documenti e testimonianze che in AMA vigesse, accanto alla procedura dettata dalla normativa raccolta dal P.M. sub all. 28, un'altra fantomatica procedura di urgenza.

Va anche premesso che questa della esistenza di una procedura diversa o di urgenza è tesi della quale, scorrendo le trascrizioni delle dichiarazioni rese dagli imputati dei capi I) ed L), al di là degli accenni sopra riportati e pochi altri, non vi è traccia. L'unico che ne parla in aula in modo diffuso è stato il teste a difesa Bronzetti sul quale torneremo a breve.

La tesi sostenuta dagli imputati è un'altra: l'A.D. ha dato ordine di assumere i 41 e la struttura amministrativa ha fatto di tutto per arrivare a determinare le assunzioni il 20 ottobre 2008.

Meglio di altri tale tesi è stata espressa da CEDRONE, motore, in quanto dirigente proponente e responsabile del personale dell'assunzione dei 41.

*IMPUTATO: Questa urgenza che veniva data per chiudere la partita il 17 da me e il 20 da loro e quindi la mia struttura ha lavorato in maniera battente per arrivare al 17 quando ho messo le firme.*

Premesso ciò affrontiamo il tema della inesistenza della c.d. procedura di urgenza elencando le ragioni che militano in tal senso:

- E' pacifico che non vi è alcun documento che menzioni l'esistenza di una procedura c.d. di urgenza che permetta in sostanza l'adozione di una determina saltando alcuni passaggi della procedura.

- E' altrettanto pacifico che quando vi era un'urgenza, vera o supposta, come nel caso degli incarichi ad integrazione Elis, l'A.D. esprimeva di fatto una sua volontà che veniva seguita da "ordinarie" determine che "sanavano" il suo operato. In altre parole non attivava alcuna procedura di urgenza per il semplice fatto che non esisteva.

- L'unico teste che, come detto, sosteneva tale tesi era Bronzetti il quale affermava che la procedura di urgenza era quella procedura che seguiva un iter solo cartaceo e non informatico. Ebbene sul punto questi era smentito innanzitutto da quanto riferito da G. Regard al collegio sindacale di AMA quando affermava "

interviene alla riunione l'avv. Regard per relazionare in merito al problema della numerazione delle determine dell'amministratore delegato evidenziando che la gestione di tali determine è stata spostata sia fisicamente che in termini di ufficio responsabile (non più quello del presidente del consiglio d'amministrazione ma quello dell'amministratore delegato). Inoltre, contemporaneamente è stata modificata la procedura delle determine ed in mancanza di un programma per la gestione delle determine la procedura è ad oggi integralmente manuale.

Stessa considerazione faceva il teste MONTI

PUBBLICO MINISTERO – Senta una volta che la persona, il dipendente scriveva il documento poi che cosa succedeva?

TESTE Monti Marco – Veniva stampato e comunque fatto firmare da tutti i responsabili.

PUBBLICO MINISTERO – Va bene, no ma io dico sempre guardi io..

TESTE Monti Marco – Ah sul computer?

PUBBLICO MINISTERO – Eh perché a me interessa la sua funzione, la sua mansione, la sua mansione è quella di occuparsi di informatica e io rimango sull'informatica.

TESTE Monti Marco – Lo stampava praticamente, poteva apporre correzioni mentre..

PUBBLICO MINISTERO – Senta nel computer no c'era una forma di spedizione?

TESTE Monti Marco – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Del documento, può spiegare di che si tratta?

TESTE Monti Marco – Sì. Dunque ad ogni atto deliberativo in

base alla posizione nell'organigramma veniva associato un flusso approvativo; la spedizione all'epoca informatica non era nient'altro che la notifica all'approvatore successivo della presenza di un documento da firmare fisicamente quindi nel prodotto all'epoca in essere l'approvatore successivo riceveva una notifica con l'oggetto, il testo e le varie informazioni inserite dal proponente.

PRESIDENTE SILVESTRI – Chiedo scusa potete semplificare con un esempio perché non siamo sicuri di capire. Cioè quale era diciamo, c'era dunque una catena diciamo?

TESTE Monti Marco – Un flusso sì.

PRESIDENTE SILVESTRI – Il flusso vuol dire che si spostava questo dato informatico presso..

TESTE Monti Marco – Sì allora seguiva diciamo il documento cartaceo.

PRESIDENTE SILVESTRI – Quindi c'era un primo passaggio che era l'elaborazione del documento?

TESTE Monti Marco – Esatto, allora se io ipotesi..

PRESIDENTE SILVESTRI – Una direzione sempre per semplificare.

TESTE Monti Marco – Allora io creo il documento per una qualsiasi esigenza e come flusso ho..

PRESIDENTE SILVESTRI – Benissimo, creo questo documento il cui punto di arrivo sarà nel momento in cui sarà firmato, giusto?

TESTE Monti Marco – Verrà firmato da tutti gli approvatori..

PRESIDENTE SILVESTRI – Da tutti gli approvatori.

TESTE Monti Marco – Nell'emissione finale.

PRESIDENTE SILVESTRI – Il che vuol dire che questo sistema doveva servire diciamo da invio in questa catena di uffici che dovevano intervenire fino a portarlo alla firma definitiva, giusto?

TESTE Monti Marco – Esatto sì.

PRESIDENTE SILVESTRI – Quindi una direzione per esempio la direzione del personale elaborava questa proposta, proponeva e doveva poi inviarla ad un, dove?

TESTE Monti Marco – A un revisore successivo.

PRESIDENTE SILVESTRI – Che era un'altra direzione?

TESTE Monti Marco – Esatto.

PRESIDENTE SILVESTRI – Un'altra direzione e quindi diciamo c'era questo flusso e a seconda di quello che era l'oggetto della delibera potevano essere interessati più o meno di queste diciamo articolazioni interne, è così?

TESTE Monti Marco – Esatto.

PRESIDENTE SILVESTRI – Ogni passaggio da una articolazione ad un'altra avveniva attraverso questo sistema della spedizione di cui stavamo adesso parlando, è così?

TESTE Monti Marco – Sì, diciamo la segreteria poi dell'approvatore successivo trovava sul computer la notifica della spedizione.

PRESIDENTE SILVESTRI – La notifica, diciamo la messa a conoscenza, in questo senso?

TESTE Monti Marco – La messa a conoscenza perché poi di fatto l'atto formale era la firma autografa sul documento cartaceo.

PRESIDENTE SILVESTRI – Firma che sarebbe intervenuta diciamo alla fine di questo percorso?

TESTE Monti Marco – Diciamo nel flusso approvativo ogni terzo..

PRESIDENTE SILVESTRI – A ogni terzo, quindi ogni terzo poi firmava..

TESTE Monti Marco – Era firmato con una firma autografa.

PRESIDENTE SILVESTRI – Che serviva per dire..

TESTE Monti Marco – Alla chiusura del flusso approvativo veniva approvato..

PRESIDENTE SILVESTRI – Benissimo, quindi diciamo l'utilità di questo sistema era diciamo di far transitare attraverso un sistema informatico quello che altrimenti doveva avvenire con cartaceo, giusto?

TESTE Monti Marco – Cioè avveniva di fatto con il cartaceo l'utilità era più per una forma di ricerche successive, di predisposizione di atti simili ad altri già predisposti quindi..

PRESIDENTE SILVESTRI – Per avere un archivio in buona sostanza?

TESTE Monti Marco – Un archivio sì non diciamo formale perché poi di fatto erano documenti cartacei quindi l'archivio..

Pertanto è certo che all'epoca dei fatti la procedura di gestione delle determine in AMA era solo cartacea, la spedizione informatica del documento da un ufficio all'altro non aveva alcun valore procedurale. Pertanto l'invocata procedura di urgenza non poteva connotarsi per una asserita assenza della c.d. procedura informatica peraltro un controsenso visto che la procedura informatica dovrebbe essere più veloce di quella cartacea.

In realtà la tesi della c.d. procedura di urgenza solo cartacea serviva a giustificare l'assenza di una previa numerazione della determina secondo le indicazioni date dall'A.D. e sulla quale ci si è soffermati.

L'altro e ultimo quesito che dobbiamo a questo punto porci è il seguente: ha senso sostenere l'esistenza di una c.d. procedura di urgenza che vede, oramai, come unico momento omesso

dell'iter ordinariamente seguito la previa indicazione della numerazione della determina da assumere, ossia un adempimento di qualche secondo?

La risposta non può che essere negativa.

Ad ulteriore dimostrazione e giustificazione della falsità della dichiarazione resa dal Bronzetti sta anche la produzione dell'all. 26 ossia di una nota c.d. esplicativa a sua firma, quando ancora erano in corso indagini volte ad appurare proprio quale fosse la procedura seguita in AMA per l'approvazione delle determine, nella quale, contrariamente a quanto poi detto in aula e pacificamente acclarato aliunde, sosteneva che la procedura ordinaria NON prevedeva la numerazione delle determine prima della loro approvazione, così almeno è stata intesa dal P.M.. La redazione di quella nota che in aula ha affermato riferirsi invece alla procedura relativa alle sole 41 determine dunque alla c.d. procedura di urgenza, ha evidentemente condizionato nei termini già detti la sua deposizione.

#### *4.6 I curricula allegati alle determine di cui al capo di imputazione e le schede di valutazione del personale*

L'assunzione delle persone riportate nel capo di imputazione avveniva sulla scorta di una proposta di determina motivata da parte della DCPO di AMA mediante l'allegazione di curricula presentati dai singoli candidati.

Agli atti compaiono altresì le schede di valutazione relative ai colloqui tenuti dai candidati in questione con personale Ama che presentano nella maggior parte dei casi, anch'essi in modo singolare, solo l'indicazione del mese – ottobre – nei quali sarebbero stati sostenuti senza la menzione del giorno.

L'esame di curricula e schede di valutazione permetteva di evidenziare quanto segue:

- La gran parte dei curricula non risultano firmati dai candidati, né riportano una data di redazione o presentazione del curriculum medesimo, né su alcuno dei curricula compare il timbro di accettazione da parte di alcun ufficio di Ama s.p.a. idoneo ad attestare il momento di ricezione dell'atto medesimo.
- Su di un certo numero di curricula dei candidati compare la sola indicazione del mese – ottobre – e dell'anno 2008 senza l'indicazione del giorno. Ciò avveniva sia su curricula dattiloscritti sia su curricula ove la data veniva vergata a mano accanto alla firma, laddove appare innaturale – almeno secondo l'id quod plerumque accidit- l'indicazione del solo mese ed anno senza quello del giorno.
- Tale osservazione riguarda anche le schede di valutazione dei candidati che, come detto, in grandissima parte presentano, l'indicazione tramite numero romano del mese di ottobre e l'anno 2008 anche qui con l'evidente accortezza di non indicare il giorno del colloquio di selezione.
- In quei curricula e schede di valutazione nei quali risulta viceversa presente una data non sempre la medesima risulta coerente con l'iter istruttorio e la data di adozione della relativa determina di assunzione ed in particolare:

Mericone Fabrizio ( nr. det. 347): ( cfr. all. 80)

Il curriculum presentato dal Mericone, oltre a non essere firmato al pari di altri presenta singolarmente due date.

La prima, in calce al curriculum medesimo, indica

“ Roma 24.7.2008 ”



La seconda, invece, compare sotto la linea che demarca il format del curriculum stesso a piè pagina e riporta la seguente dicitura:

“ 21/10/2008 – curriculum vitae – FABRIZIO MERICONE”

Tale elemento grafico dimostra che il curriculum in questione non poteva essere allegato alla istruttoria di assunzione di Ama di Mericone Fabrizio e relativa determina di assunzione che, come già detto, avveniva in un periodo compreso tra il 17 ed il 20 ottobre 2008.

Tabacchino Cristiano (nr. det. 348) ( cfr. all. 81)

L'esame della scheda di valutazione del Tabacchino riportava una data del 22 ottobre 2008 non coerente con una assunzione già avvenuta il 20 ottobre 2008

Drigo Costanza (nr. det. 349) ( cfr. all. 82)

L'esame della scheda di valutazione della Drigo riportava una data del 22 ottobre 2008 non coerente con una assunzione già avvenuta il 20 ottobre 2008

Pianese Raffaele Junior (nr. det. 356); Calanca Simona (nr. det. 384) ( cfr. all. 83)

In ambedue i casi le determinazioni dell'A.D. *non presentano i relativi curricula allegati*. Va evidenziato che a seguito di acquisizione atti relativi a ordine di esibizione del 22 dicembre 2010 comprensivo di fascicolo personale degli assunti nel quarto trimestre 2008 da AMA s.p.a. i predetti due dipendenti non comparivano. Altrettanto a dirsi a seguito di acquisizione atti con ordine di esibizione del 19.1.2011 quando venivano da questa A.G. richiesti in originale le determinazioni e relativi atti istruttori relativi alle assunzioni del quarto trimestre 2008 evidenziando in particolare la necessità di allegare i curricula dei candidati.

Solo a seguito di ordine di esibizione del 25 gennaio 2011 quando questa A.G. richiedeva in originale tutte le determinazioni dell'A.D. che vedevano come proponente la DCPO per gli anni 2008 e 2009 comparivano gli originali delle due assunzioni manchevoli , come detto, del curriculum dei due assunti.

Matranga Giuseppina (nr. det. 398) ( cfr. all. 84)

Il curriculum vitae allegato alla determinazione in originale di assunzione del 20.10.2008 nr. 398 presenta accanto alla firma della Matranga Giuseppina la data “ Roma, ( dattiloscritta) 18-10-2008 ( vergata a mano)”. La data impressa sul curriculum è evidentemente incoerente con la data dell'intera istruttoria della proposta di determina iniziata e conclusa il 17 ottobre del 2008.

Cerullo Francesca (nr. det. 399) ( cfr. all. 85)

Il curriculum vitae allegato alla determinazione in originale di assunzione del 20.10.2008 nr. 399 presenta accanto alla firma della Cerullo Francesca la data “ Roma, ( dattiloscritta) 29/10/08 ( vergata a mano)”. La data impressa sul curriculum è evidentemente incoerente con la data dell'intera istruttoria della proposta di determina iniziata e conclusa il 17 ottobre del 2008, ed altresì con la data stessa di adozione della determina del 20 ottobre 2008.

Di più, se l'originale della determina con allegato il curriculum di cui sopra veniva acquisito il 19.1.2011, invece a seguito di precedente ordine di esibizione dei medesimi atti del 22.12.2010 la copia conforme presentava lo stesso curriculum tuttavia con la relativa data cancellata ( cfr. all. 85)

SPERONI Francesco (nr. det. 403) ( cfr. all. 86)

Il curriculum vitae allegato alla determinazione in originale di assunzione del 20.10.2008 nr. 403 presenta accanto alla firma dattiloscritta di Speroni Francesco la data anch'essa dattiloscritta “

Roma, 20 ottobre 2008". La data impressa sul curriculum è evidentemente incoerente con la data dell'intera istruttoria della proposta di determina iniziata e conclusa il 17 ottobre del 2008 ed altresì con la data stessa di adozione della determina presunta avvenuta nella stessa data di redazione del curriculum ossia il 20 ottobre 2008.

Circa le anomalie riscontrate sulle schede di valutazione veniva posta la domanda al CEDRONE nel corso del suo esame e questa è stata la risposta:

P.M.: Senta sempre rimanendo le schede di valutazione abbiamo detto le avete fatte i colloqui sono stati dopo il 22, perfetto questo è chiaro, senta le volevo dire ma noi abbiamo notato è visibile l'allegato 23 dove all'interno ci sono queste schede di valutazione che questa schede di valutazioni al momento della data presentano una cosa piuttosto strana...

IMPUTATO: (incomprensibile)...

P.M.: Ehhh... no no presentano una cosa piuttosto strana cioè presentano una X e 2008, come dire ottobre 2008, quello che manca è sempre il giorno della data, è diciamo un'anomalia uno che scrive x 2008 senza mettere non sostituito, primo ottobre, 20 ottobre, 29 ottobre e così via, lei si ricorda, sa dare una giustificazione del perché queste schede di valutazione ...

IMPUTATO: Hanno messo X 2008 perché abbiamo lavorato su quella fase di ... per noi dovevamo chiudere.

P.M.: Cioè l'omesso giorno ecco?

IMPUTATO: Ma non so se dappertutto...

P.M.: Molti...

IMPUTATO: Sovrapposizioni di voci.

P.M.: Però molti erano privi della data, non della data del giorno della data.

IMPUTATO: Incomprensibile.

P.M.: Però la domanda è se lei ricorda perché questa data mancava, questo giorno della data, meglio.

PRESIDENTE: Chiedo scusa non ho capito di cosa stiamo parlando.

IMPUTATO: In sostanza niente.

P.M.: L'allegato 23 che è piuttosto copioso presidente.

PRESIDENTE: Sì.

P.M.: All'interno presidente ci sono le schede di valutazione che sarebbero proprio diciamo...

PRESIDENTE: Va beh allora intanto vorremmo capire quando sono state fatte a che servivano visto che domandiamo.

P.M.: Sono state fatte lo ha detto.

PRESIDENTE: Quando?

P.M.: Lo ripeta, lo ripeta.

IMPUTATO: Le schede sono state fatte quando sentivamo le persone.

PRESIDENTE: Ok, quindi sono la scheda riassuntiva del colloquio dopo il colloquio.

P.M.: Sì esatto.

PRESIDENTE: Dove non troviamo al data del giorno ma soltanto quella del mese, ecco la cosa che mi chiedo visto che era così regolare fare queste schede in un momento successivo alla ... per non mettere il giorno, cioè perché questo segreto di Pulcinella?

IMPUTATO: Francamente non le sostituito dare una risposta le abbiamo fatte così punto. Mi scusi mi permette una cosa, però era già stato tutto deliberato e anche quando stavamo lavorando gli avevamo dato un valore relativo.





Una risposta altrettanto vaga ed evasiva riguardava anche le date apposte sui curricula

P.M.: No forse mi sono espresso male, quello che le volevo dire è che ci sono dei curricula che portano una data successiva al 20 questo le voglio dire.

IMPUTATO: Non lo so possono essere anche curricula riprodotti perché magari nel momento in cui viene costituito il rapporto di lavoro il curricula può essere aggiornato...

PRESIDENTE: Ma parliamo di curriculum acquisiti dove quali?

IMPUTATO: Ma diversi dai 41.

PRESIDENTE: Certo se no non avrebbe rilevanza no.

P.M.: Certo. Va bene quindi lei rimane a quella non ho però ben capito la risposta che ha dato...

IMPUTATO: Come avevo detto, credo e presumo che fossero ...

PRESIDENTE: Chiedo scusa io se non ho capito male leggeremo nella documentazione messa a disposizione del pubblico ministero alcuni curriculum relativi ai 41 assunti che portano una data di redazione successiva al 20 ottobre, io questo ho capito.

P.M.: Sì si c'è scritto Roma e portano una data differente.

PRESIDENTE: Ohh questo diciamo ... io adesso non sono in grado di dire se quella risultanza documentale sia vero o ... perché non ho capito quale documento, certo se fosse vera è una stranezza, cioè posto che il 20 ottobre è il momento in cui la determinazione viene, posto che già il 15 ottobre ci fu quell'intervento pressante dice assumete questi 41, anzi addirittura i curriculum ehh, ci aspetteremmo di leggere dei curriculum datati prima del ...

IMPUTATO: Non c'è timbro sui curriculum.

PRESIDENTE: No però ci sono delle date, ci sono delle date.

IMPUTATO: Non sostituito a cosa, quello che le posso dire io sui curricula che i curricula erano parte della determina furono dati dall'amministratore delegato...

PRESIDENTE: No potrebbe essere un data messa diciamo dall'estensore del curriculum, un data diciamo che è successiva...

IMPUTATO: Può darsi che noi nel fare, nel fascicolare abbiamo messo l'ultimo curriculum quando poi abbiamo preso le determine e preso l'ultimo curriculum che ci veniva dato, però le determine sono state con il curriculum originale fatte il 20 ottobre.

P.M.: Ecco le mostro guardi le ho trovate, allegato 85. Cerullo Francesca. Porta glielo mostro, lo mostro prima al collegio...

PRESIDENTE: No noi lo abbiamo qui.

P.M.: E anche allegato 86.

PRESIDENTE: L'85 è relativa a Francesca Cerullo...

P.M.: Sì è l'altro è del 20 quando dovrebbe essere già deginita tutta la procedura...

PRESIDENTE: Ecco come vede nel curriculum di Francesca Cirullo c'è manoscritta una data 29 ottobre 2008, possibile che era un curriculum redatto già il 15 è datato il 29 ottobre, per quale motivo c'era questa post datazione?

IMPUTATO: Guardi questo non lo sostituito, infatti sta parlando di un solo curriculum...

PRESIDENTE: No c'è anche quest'altro di Francesco Speroni...

IMPUTATO: Fuori microfono.

PRESIDENTE: Beh no, però lei ha detto i curriculum ci furono dati il 15.

IMPUTATO: L'amministratore delegato de l'ha dato proprio il 20 per farlo il 20.

PRESIDENTE: Ma lei ha detto che glieli ha dati...



IMPUTATO: Scusi ce li ha dati dopo perché probabilmente ci ha detto assumete la persona adesso vi arriva il curriculum.

PRESIDENTE: Quindi non vi furono dati tutti i curriculum il 15.

IMPUTATO: L'ho già detto lui... alcuni li ha proprio tolti, ha detto non fate più queste assunzioni, li ha cancellati quindi la gestione era sua, per quanto riguarda questo è un fatto forse di fascicolazione se non si è sbagliato perché scritto a mano, però purtroppo non abbiamo la certezza perché vede non c'è la, capito, però stiamo parlando di un caso o no, può essere un errore o fascicolazione, nello specifico non sostituito.

PRESIDENTE: Va bene.

P.M.: Senta, poi io le mostro l'allegato 89 nel quale invece ci sono altri curriculum ma questi faccio riferimento a quello di Gasperoni Francesco e a quello di Portento Luciana sono invece privi come dire di data cioè non ce l'hanno quei due la riportano, però la riportano successiva questi altri due non ce l'hanno proprio la data.

IMPUTATO: Non le sostituito rispondere.

P.M.: Non ha idea.

IMPUTATO: Per la stessa ragione.

P.M.: Allegato 89. Va bene.

IMPUTATO: Può succedere, però ripeto stiamo parlando di 41 e che ne so, è la prima volta che vedo che non c'hanno la data.

P.M.: È la prima volta che vede che non hanno la data. Le mostro l'allegato 80, che nella seconda pagina c'è scritto curriculum vitae Roma 24.7.2008 e poi però sotto stampato 21.10.2008 quindi sono il giorno dopo diciamo dell'assunzione, allegato 80 le faccio vedere.

IMPUTATO: L'ha riportata...

P.M.: L'ha riportata.

IMPUTATO: Probabilmente l'ha riportata l'amministratore delegato che ce l'ha dato a noi, è un fatto di fascicolazione non di decisione.

P.M.: Va bene.

IMPUTATO: L'ha riportato.

P.M.: E che è stampato il 21 ottobre.

IMPUTATO: L'ha riportato.

AVV.DIF.: Ha risposto è un fatto di fascicolazione e non di decisione.

P.M.: Allegato 80.

IMPUTATO: Certo la decisione era già stata assunta, tutto il fascicolo del personale non viene fatto in modo pedissequo, viene costruiti credo, quindi anche in questo caso costruiti dalla struttura del personale i fascicoli.

Invero le giustificazioni accampate da CEDRONE in merito ad un presunto aggiornamento dei curricula ovvero a ragioni non meglio specificate di c.d. fascicolazione contrastano con il dato fondamentale per cui non c'è alcuna ragione di aggiornamento in curricula che riportano una data di soli pochi giorni successiva a quella della presunta assunzione.

Invero dietro i tanti non so e i tanti forse proferiti da CEDRONE si nasconde un intento preordinato e ben preciso che è stato quello di evitare di fornire una indicazione temporale circa il momento di svolgimento dei colloqui così che le schede sono state compilate senza l'inserimento del giorno del colloquio. Lo stesso a dirsi per parte dei curricula compilati facendo ben attenzione a non mettere una data.

La circostanza fortuita, in questo si concorda con il CEDRONE, per cui in taluni casi a quest'ultimo sfuggiti, veniva indicata una data successiva o comunque in contrasto con la tempistica dell'assunzione assume un ulteriore significato.  
Non risponde al vero il fatto che fossero pervenuti a CEDRONE in tempo utile con la tempistica delle assunzioni tutti i curricula di quanti dovevano andare a riempire le 41 caselle delle assunzioni in AMA nell'ottobre del 2008.

*4.7 Il rinvenimento sui computer della segretaria di Luciano Cedrone di quaranta proposte motivate relative alle assunzioni del 20 ottobre 2008*

A seguito del conferimento incarico già riportato al dott. Massimo Bernaschi questi rinveniva sul computer in uso alla sig.ra Leone, segretaria del responsabile del personale AMA Luciano Cedrone, quaranta delle proposte di determina di quanti risultavano assunti dall'A.D. il 20.10.2008.

In ordine alla data di creazione dei documenti il consulente verificava che tutti i predetti erano stati creati dal 23 ottobre 2008 a seguire.

Si riporta qui di seguito la relazione del consulente sul punto:

*I 41 nominativi elencati al punto F del verbale di incarico*

*Nella cartella C:\Utenti\Documenti\nuova procedura determine del computer AMA4631 in uso alla Signora Leone sono stati individuati i file contenenti le proposte di assunzione di 40 dei 41 nominativi elencati nel punto F del verbale di affidamento di incarico (il nominativo mancante è quello di Andrini Stefano).*

*Copia dei file contenenti le proposte è riportata nella sezione 5.*

*Nella tabella 4 sono riportati i nomi dei file contenenti le proposte motivate e le date e l'orario di creazione degli stessi determinate sulla base delle Proprietà del documento Word.*

*Nella tabella 5 è invece riportata la data e l'orario dell'ultima modifica. Risultano evidentemente tutte successive alla data del 20 ottobre 2008.*

*Il modo in cui è stata individuata l'informazione sulla data di creazione e di ultima modifica delle proposte (leggendo cioè le Proprietà del documento Word) è mostrato nelle figure che seguono le singole proposte riportate nella sezione 5.*

*I file con le proposte motivate e le immagini che mostrano le Proprietà dei file stessi sono disponibili nella cartella AMA4631/Proposte del CD allegato alla presente relazione. I file con le immagini che mostrano le proprietà del documento sono individuabili sulla base del nominativo a cui è aggiunto il suffisso .png. Ad esempio il file Amadei Massimo.png contiene l'immagine delle proprietà del documento proposta motivata Amadei Massimo.doc.*

..

File

Data di creazione

proposta motivata Amadei Massimo.doc martedì 13 gennaio 2009 14:48:00

proposta motivata Appetito Armando.doc mercoledì 14 gennaio 2009 13:19:00



proposta motivata Arcese Emanuele.doc martedì 4 novembre 2008 15:35:00  
proposta motivata Bettidi Antonio.doc venerdì 24 ottobre 2008 12:08:00  
proposta motivata Brozzi Gianluca.doc venerdì 31 ottobre 2008 16:46:00  
proposta motivata Calanca Simona.doc mercoledì 29 ottobre 2008 11:53:00  
proposta motivata Carrozzi Barbara.doc giovedì 23 ottobre 2008 17:32:00  
proposta motivata Cascella Nicola.doc venerdì 31 ottobre 2008 16:28:00  
proposta motivata Cera Federico.doc giovedì 23 ottobre 2008 17:27:00  
proposta motivata Cerullo Francesca.doc mercoledì 29 ottobre 2008 12:16:00  
proposta motivata Cosimi Marco.doc mercoledì 29 ottobre 2008 10:33:00  
proposta motivata D'Angelo Valentina.doc giovedì 23 ottobre 2008 19:06:00  
proposta motivata De Angelis Valentina.doc giovedì 23 ottobre 2008 17:46:00  
proposta motivata De Luca Stefano.doc mercoledì 29 ottobre 2008 12:07:00  
proposta motivata De Pisa Elena.doc venerdì 31 ottobre 2008 15:21:00  
proposta motivata Deidda Martin Renato.doc venerdì 31 ottobre 2008 16:10:00  
proposta motivata Drigo Costanza.doc giovedì 23 ottobre 2008 17:43:00  
proposta motivata Fratazzi Francesca.doc mercoledì 29 ottobre 2008 11:47:00  
proposta motivata Gallo Carmela.doc venerdì 24 ottobre 2008 12:09:00  
proposta motivata Gasperoni Francesco.doc venerdì 31 ottobre 2008 12:53:00  
proposta motivata Giannotti Diletta.doc giovedì 30 ottobre 2008 09:51:00  
proposta motivata Lo Prete Irene.doc venerdì 31 ottobre 2008 13:55:00  
proposta motivata Magrone Fabio.doc lunedì 3 novembre 2008 13:42:00  
proposta motivata Mamalchi Edoardo.doc lunedì 10 novembre 2008 11:39:00  
proposta motivata Marinelli Ilaria.doc venerdì 31 ottobre 2008 15:38:00  
proposta motivata Matranga Giuseppina.doc mercoledì 29 ottobre 2008 10:19:00  
proposta motivata Mericone Fabrizio.doc giovedì 23 ottobre 2008 17:39:00  
proposta motivata Mottola Gerardo.doc martedì 4 novembre 2008 17:19:00  
proposta motivata Pianese Raffaele Junior.doc venerdì 31 ottobre 2008 09:47:00  
proposta motivata Pieramati Fernando.doc giovedì 23 ottobre 2008 17:37:00  
proposta motivata Pietropaoli Silvia.doc giovedì 23 ottobre 2008 18:46:00  
proposta motivata Pittueo Claudio.doc venerdì 31 ottobre 2008 13:36:00  
proposta motivata Portento Luciana.doc giovedì 15 gennaio 2009 11:28:00  
proposta motivata Potenziani Antonello.doc martedì 4 novembre 2008 16:00:00  
proposta motivata Rojo Gloria.doc venerdì 21 novembre 2008 11:46:00  
proposta motivata Salvatori Graziella.doc martedì 4 novembre 2008 16:48:00  
proposta motivata Speroni Francesco.doc martedì 4 novembre 2008 16:02:00  
proposta motivata Tabacchino Cristiano.doc giovedì 23 ottobre 2008 17:40:00  
proposta motivata Tagliaferri Raffaella.doc lunedì 24 novembre 2008 16:55:00  
proposta motivata Trapasso Fabrizio.doc martedì 4 novembre 2008 17:27:00

Il dato rinvenuto dal consulente rappresenta un'ulteriore conferma del fatto che l'intero iter istruttorio delle determine relative alle assunzioni di cui al capo di imputazione iniziava ben oltre la data indicata sulla c.d. camicia istruttoria giacchè la proposta motivata rappresentava il documento redatto dal dipartimento del personale di AMA con il quale prendeva avvio il cennato procedimento istruttorio.

Il dato informatico rinvenuto dal consulente peraltro risulta del tutto coerente con il dato cartaceo, in particolare con le date di trasmissione delle delibere a firma Luciano Cedrone alla

direzione legale complete della sottoscrizione da parte dell'A.D. per le successive fasi compresa l'apposizione della data. Difatti la prima trasmissione delle predette delibere risaliva al 26 novembre 2008. Le uniche proposte motivate di determina successive a quella data risultano essere state create in relazione alle determine contrassegnate dai progressivi 431, 432, 433 che riguardavano le assunzioni dei dipendenti Amadei, Appetito, Portento, l'ultima delle quali creata in data 15 gennaio 2009. Ebbene tali delibere risultano trasmesse insieme dall'ufficio personale a quello legale con nota del 19.1.2009.

Che si tratti peraltro delle stesse proposte motivate presenti in cartaceo assieme all'originale della delibera è provato dal confronto tra i predetti documenti nonché dalle dichiarazioni rese in aula da Luciano Cedrone

P.M.: Senta affrontiamo adesso, passiamo dai curricula ad un altro tema quello delle proposte motivate no. Lei ha già anticipato in realtà quello che le volevo chiedere e cioè diciamo ma queste proposte motivate che nella logica, diciamo queste proposte motivate precede la determina altrimenti non avrebbe senso la proposta motivata e lei ha detto poc'anzi tutte le proposte motivate, come devo dire anche da consulenza tecnica informatica, sono tutte successive.

IMPUTATO: Certo.

P.M.: Ecco lei è in grado di dire come mai queste proposte motivate sono state tutte redatte dopo il 20 ottobre del 2008?

IMPUTATO: Come già ho detto, quindi confermo, stavamo cambiando la procedura, stavamo fasci colando le cose le 41 determine, c'è stato spiegato che dovevano contenere anche una proposta motivata era la prima volta che noi facevamo una proposta motivata, lei vedrà che la proposta motivata è esattamente la fotocopia della delibera divisa per scanner, per dire come ed è stata sul computer della mia segretaria per due tre anni fino a quando c'è stata l'indagine, come le determine d'altro canto, e nessuno si è mai posto il problema, anzi a tale proposito io voglio dire che io ho partecipato attivamente all'indagine come lei sa perfettamente, e non mi sono mai alzato dal mio tavolo, sono venuti da me diciamo 34 volte e per 34 volte io li ho ricevuti ho rotto anche gli armadi, tutto quello che dovevo fare sono sempre stato a disposizione della procura, quindi quando sono venuti sulla proposta motivata ho dato la risposta che volevo dare che cioè, ed è quella che tutti hanno confermato, per poi, quello che ha detto Marco Monti qua è importantissimo, eravamo in una fase di trasformazione i computer funzionavano come volevano è stata trovata la proposta motivata che era stata fatta credo 10 giorni successivi alla determina, quindi non quattro mesi dopo, stiamo parlando dei sette otto giorni successivi, ed erano proprio per fascicolare diciamo la determina sulle 41 determine non c'è scritto da nessuna parte allegato alla proposta motivata perché non c'erano, abbiamo fascicolate dopo, potevamo anche non farlo, nessuno poteva, se non lo facevamo non succedeva niente, però Lipani, l'avvocato Lipani che era il consulente diciamo sulle procedure aziendali eccetera ha spiegato che in quella fase come hanno detto anche le signore che sono venute, c'era la fase di trasformazione delle procedure, e in questa fase di trasformazione bisognava utilizzare lo schema della proposta motivata.

P.M.: Si però come lei ha detto poc'anzi queste proposte motivate, lo ha detto giustamente, non è che cadono mesi dopo no, cadono proprio alcune diciamo datano dal 23 altre datano, insomma in un arco temporale 23, 31 ottobre e qualcuna dopo ma insomma, 23 ottobre 26 novembre questo è l'arco temporale delle proposte motivate. Ora io le chiedo se l'arco temporale delle proposte motivate è così vicino è così diciamo tra virgolette ravvicinato alla data del 20 ottobre com'è che lei dice era un problema di procedure che non erano ancora state evidentemente olate, messe a

punto, cioè lei sviluppa, lei capisce che c'è una distanza piuttosto breve tra questi momenti l'adozione e la redazione delle proposte motivate.

IMPUTATO: Perché come ho spiegato la redazione della determine è stata fatta in fretta con copia diciamo, una cosa molto semplice e semplificata, dove l'onere dell'amministratore delegato è quello che diciamo fa testo a tutto il resto per quanto riguarda le proposte motivate nel momento in cui noi agivamo sui contratti individuali di lavoro sempre chiesti dall'amministratore delegato facevamo i fascicoli con le proposte motivate esattamente quello che le ho detto, non per noi guardi è un fatto fascicolare tutto quello che è successo successivamente, quello che a noi interessava era chiudere la partita, per quanto riguarda il sottoscritto il 17 ottobre.

Se da un lato l'imputato riferiva che le proposte motivate di delibera erano state tutte create dopo la data del 20 ottobre 2008, la ragione di tale creazione successiva appariva alquanto inverosimile poiché si trattava di atto istruttorio che doveva necessariamente precedere l'assunzione della delibera stessa, la sua inversione appare difatti contro ogni regola logica e di buon senso.

Quanto invece alla procedura essa era oramai in vigore da diverso tempo e già applicata in relazione ad altre delibere.

Va evidenziato infine che la creazione delle proposte motivate di assunzione avveniva a distanza di pochi giorni dal 20 ottobre 2008 ciò che fa sinceramente dubitare in ordine all'esistenza di dubbi procedurali.

4.8. Il rinvenimento nelle agende di Luciano Cedrone delle date dei colloqui sostenuti dai candidati ai 41 posti in AMA

Le date che si erano volute omettere nelle schede di valutazione venivano rinvenute in occasione della perquisizione locale effettuata a carico di Luciano Cedrone allorché erano sottoposte a sequestro una serie di agende anche relative al periodo in contestazione con la fissazione in giorni successivi alla data del 20 ottobre 2008 di appuntamenti tra questi e le persone oggetto di assunzione ( cfr all. 51 prod. P.M.)

Sul punto veniva anche ascoltato l'ufficiale di P.G. Mesto P M L agenda in particolare per quello che ci riguarda è l'allegato 51 lo dico a beneficio del collegio io le chiederei una cosa molto semplice lei poi ha redatto una nota di PG il 7 di maggio del 2011

TESTE Si

P M nella quale diciamo ha evidenziato delle cose presenti nell'allegato 51 utili ai fini delle indagini le chiederei se pu? dire al collegio quali sono le annotazioni apposte sulla rubrica sull'agenda sequestrata al Cedrone utili ai fini delle indagini di cui ha alla nota che le ho detto del 7 di maggio del 2011

TESTE Se permettete se prendo la relazione di servizio che ho



redatto

*PRESIDENTE* Prego può consultare ? un atto a sua firma  
prego

*TESTE S?* in particolare sull' agenda del 2008 ho rilevato e  
riportato in relazione testualmente quindi in corsivo  
le parole scritte

*P M E* allora lei ci dovrebbe dire le date delle pagine in  
cui lei ha ritrovato queste che poi stanno l?  
nell allegato 51 le date delle pagine in cui ha trovato  
le annotazioni che sta per dirci

*TESTE* Allora io ecco a partire dal 20 di ottobre del 2008  
ho rilevato in particolare allora il 20 ottobre del  
2008 una scritta Andrini ore 10 00

*P M Andrini* ore 10 00 20 ottobre del 2008 poi

*TESTE* Sempre il 20 ottobre 18 30

*PRESIDENTE* Aspettate un attimo quindi dovremmo ritrovarle  
nel documento 51

*P M* Nell allegato 51 Presidente

*PRESIDENTE* Il cui primo foglio ? una pagina di agenda  
settembre del 2009

*P M S?*

*PRESIDENTE* E quindi non ? questa evidentemente

*P M S?* no nel senso che l allegato ? piu ampio per far  
capire

*PRESIDENTE* Quindi io devo trovare adesso la pagina

*P M* Il 20 di ottobre Presidente

*PRESIDENTE* Un attimo allora io ho una pagina di agenda che  
fa parte dei fogli numerati come allegato 11 dove in  
alto a destra leggo ottobre 10 allora l Ufficiale  
Giudiziario e ? Per cortesia possiamo mostrare questa



*pagina allora allegato 51 che si compone di svariati  
fogli tutti pagine di agende*

*P M S?*

*PRESIDENTE Adesso ci si chiedeva di vedere quali annotazioni  
avessero avuto un interesse investigativo giusto*

*P M S?*

*PRESIDENTE Ci viene detto che interesse investigativo ce l ha  
un annotazione che compare al giorno 20 del mese di  
ottobre*

*TESTE S? s? sinceramente questa ? una fotocopia quindi  
non vorrei che fossero uscite cose diciamo esterne  
comunque io vedo qui mi ricordo che questa ? una pagina  
del 2008 e i giorni sono quelli indicati in basso  
presidente*

*PRESIDENTE Benissimo allora per cortesia sempre  
l ufficiale giudiziario facciamo apporre un segno di  
croce al teste sulla data di cui sta parlando questa ?  
la penna rester? cos? agli atti una croce s? sul  
giorno di cui stiamo parlando  
TESTE S?*

*PRESIDENTE Benissimo adesso mi riportate il documento qua  
bene qual ? l interesse investigativo di questa  
annotazione*

*TESTE ? un indicazione a penna di alcuni nomi in  
particolare e orari quindi per esempio e appunto il  
20 ottobre ho rilevato Andrini ore 10 00 sempre il 20  
ottobre alle 18 30 Bettili Antonio*

*PRESIDENTE S?*

*TESTE e a seguire di quei giorni cio? il 21 ottobre  
P M S?*

*TESTE ho trovato un cerchio a penna sullo scadenziario  
sulle ore 18 00 in particolare accanto alla scritta  
Carmela Gallo  
P M Esatto*





TESTE il 22 di ottobre del 2008 invece a seguire sul  
rigo delle ore 08 00 Caracuzzi  
P M S?

TESTE il 22 ottobre sempre del 2008 sul rigo delle ore  
no qui ho saltato l ho omesso nella relazione  
comunque Costanza Adrigo ora se potessi vederlo  
indicherei l ora mi ? sfuggito sulla relazione Sempre  
il 22 di ottobre un cerchio a penna sullo scadenzario  
delle ore 15 00 in particolare accanto alla scritta  
Tabacchino

P M Tabacchino  
TESTE S?

P M Sono tutti cognomi delle persone dei quarantuno  
TESTE S? l interesse infatti era dovuto infatti dai  
cognomi anche di queste persone perch? erano

P M Poi andiamo avanti

TESTE il 23 ottobre c ? scritto 12 00 Brozzi sempre il  
23 ottobre del 2008 13 00 Carrozzi Il 24 ottobre del  
2008 19 00 De Angelis

P M S?

TESTE il 28 di ottobre del 2008 sul rigo delle ore  
12 00 Cosimi sempre il 28 ottobre ore 18 00 Calanca  
Simone

P M S?

TESTE sempre il 28 di ottobre del 2008 17 30 Matranga  
P M S?

TESTE sempre il 28 di ottobre 19 45 De Luca  
P M S?

TESTE il 29 di ottobre del 2008 un cerchio a penna sullo  
scadenzario sulle ore 10 00 accanto alla scritta Cerullo  
P M S?

TESTE sempre il 29 di ottobre del 2008 Cascella Il 30  
di ottobre del 2008 la scritta 17 00 cancellato poi



*accanto De Pisa e una X una croce insomma*  
*P M S?*

*TESTE Il 30 di ottobre sempre del 2008 sul rigo delle ore*  
*18 00 una barra poi 20 00 Pittueo sempre il 30 di*  
*ottobre del 2008 sul rigo delle ore 19 00 un'altra*  
*barra poi 00 Lo Prete e una X una croce*  
*P M S?*

*TESTE il 30 di ottobre del 2008 sul rigo delle ore*  
*20 00 una barra 19 40 Gasperoni*  
*P M S?*

*TESTE il 30 di ottobre del 2008 20 10 Deidda*  
*P M S?*

*TESTE Poi nella parte bassa di queste pagine delle pagine*  
*relative ai giorni 30 31 di ottobre e 1 e 2 di novembre*  
*del 2008 quindi parliamo di quell'agenda sempre una*  
*scritta a penna nella quale c'è scritto io ripeto la*  
*scritta*  
*P M S? legga quello che c'è scritto*

*TESTE perché tutte queste assunzioni solo su telefonata*  
*mi sembra una vera lottizzazione Poi una croce*  
*incomprensibile non sono riuscito poi ho sentito*  
*una freccetta e poi telefonata a Politici*  
*P M Bene*

*TESTE A seguire il 2 di novembre del 2008 17 00 Trapasso*  
*Il 3 di novembre del 2008 Andrini ore 17 00 Il 25 di*  
*novembre del 2008 10 30 Tagliaferri L 11 di dicembre*  
*del 2008 ore 18 00 cerchiato Proio Il 25 di dicembre*  
*del 2008 con matita Roio 19 20*  
*P M S?*

*TESTE il 30 di dicembre del 2008 un'incomprensibile*  
*poi Roio e di nuovo incomprensibile*

...

*P M Allora le faccio soprattutto un'altra domanda forse a*  
*chiarimento della ragione di questa domanda se nella*  
*stessa agenda prima della data del 20 di ottobre sono*  
*state rilevate delle annotazioni riferite ad appuntamenti*  
*con qualcuno dei quarantuno nominativi*

*TESTE No*



Premessa l'ultima riposta data da Mesto, il confronto tra i nominativi predetti e le date riportate nell'elenco di cui all'all. 51 al quale si rinvia e le date e gli orari di creazione delle proposte motivate di delibera come rinvenute dal c.t. indicate in precedenza fa emergere le seguenti coincidenze:

| <u>data rinvenuta sulla agenda di Cedrone</u> | <u>data di creazione della proposta motivata</u> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 20.10.2008 "18,30 Bettidi Antonio"            | 24 ottobre 2008                                  |
| 21.10.2008 "Gallo Carmela"                    | 24 ottobre 2008                                  |
| 22.10.2008 "Costanza Drigo"                   | 23 ottobre 2008                                  |
| 22.10.2008 "Tabacchino"                       | 23 ottobre 2008                                  |
| 23 ottobre 2008 "12 Brozzi"                   | 31 ottobre 2008                                  |
| 23 ottobre 2008 "13 Carrozzi"                 | 23 ottobre 2008 h.19,50                          |
| 28.10.2008 "Cosimi"                           | 29 ottobre 2008                                  |
| 28.10.2008 "ore 18 Calanca Simona"            | 29 ottobre 2008                                  |
| 28.10.2008 "17,30 Matranga"                   | 29 ottobre 2008                                  |
| 28.10.2008 "19,45 De Luca"                    | 29 ottobre 2008                                  |
| 29.10.2008 sullo scadenario h. 10 "Cerullo"   | 29 ottobre 2008 h. 13,17                         |
| 29.10.2008 "Cascella"                         | 31 ottobre 2008                                  |
| 30.10.2008 "De Pisa"                          | 31 ottobre 2008                                  |
| 30.10.2008 "Pittueo"                          | 31 ottobre 2008                                  |
| 30.10.2008 "Lo Prete"                         | 31 ottobre 2008                                  |
| 30.10.2008 "Gasperoni"                        | 31 ottobre 2008                                  |
| 30.10.2008 "Deidda"                           | 31 ottobre 2008                                  |
| 2.11.2008 "Trapasso"                          | 4 novembre 2008                                  |

Le uniche annotazioni non coincidenti sono relative ai nominativi:

| <u>data rinvenuta sulla agenda di Cedrone</u> | <u>data di creazione della proposta motivata</u> | 24.10.2008 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| "19 De Angelis"                               | 23 ottobre 2008                                  |            |
| 25.11.2008 "Tagliaferri"                      | 24 novembre 2008                                 |            |
| 11.12.2008 "Rojo"                             | 21 novembre 2008                                 |            |

Pertanto è possibile affermare quanto segue:

- I primi ed unici incontri tra il responsabile del personale AMA Luciano Cedrone ed alcuni dei neoassunti segnati sull'agenda dell'indagato risalivano a date successive al 20 ottobre 2008;
- tranne rare eccezioni, è possibile registrare una sequenza cronologica tra le date degli incontri di cui sopra e la successiva creazione delle proposte motivate di assunzione, anch'esse, di conseguenza, posteriori al 20 ottobre 2008 ma temporalmente seguenti gli incontri medesimi. In ogni caso anche laddove non si registrava tale sequenza tra la creazione della proposta e il colloquio post posto passava di solito un brevissimo lasso di tempo

Vi è dunque una perfetta sequenza tra date dei colloqui, date di redazione delle proposte motivate, data di sottoposizione alla firma dell'A.D, delle determine e loro trasmissione da parte del dirigente proponente all'ufficio determine una volta adottate come sopra ricostruita.



#### *4.9 Le correzioni apportate a penna dall'A.D. su alcune delle determine*

Ulteriore conferma della rispondenza al vero dell'asserzione di cui sopra e in particolare della creazione di una proposta motivata prima dell'avvenuta adozione delle 41 delibere di assunzione da parte dell'A.D., era data dalle correzioni a penna riportate su alcune delle delibere assunte.

In particolare:

- nell'originale della determina relativa all'assunzione di Gasperoni il livello stipendiale attribuito è il 3B del CCNL Federambiente poi corretto sull'originale a penna in 4B. La proposta motivata che accompagna la delibera originale porta il livello stipendiale 3B del CCNL Federambiente ossia quello originariamente attribuito, lo stesso della proposta motivata rinvenuta sul computer oggetto di c.t.. Se, come sostenuto da CEDRONE, si fosse trattato di una redazione ex post della proposta motivata avremmo dovuto trovare il livello stipendiale corretto a penna.
- In relazione all'assunzione di Fratazzi Francesca va rilevato che la determina dell'A.D. in merito al livello stipendiale attribuito alla neoassunta risulta corretta da liv. 4B CCNL a liv. 5B CCNL. Tale correzione appare sia sulla determina, sia sulla proposta di determina. Va evidenziato che la proposta di determina rinvenuta dal c.t. su supporto informatico presentava l'originario livello stipendiale 4B a dimostrazione del fatto che la proposta sul computer è stata redatta prima della adozione della determina e non, come sostenuto da Cedrone, redatta ex post a corredo atti, altrimenti, come già detto, avrebbe riportato il livello stipendiale corretto.
- Stesso ragionamento è possibile fare rispetto ad altre proposte di determina che presentano le medesime correzioni come nel caso della delibera nr. 406 neo assunto Mamalchi Edoardo promosso dall'originario livello stipendiale 3B CCNL a 4B CCNL.

#### *4.10 La consulenza tecnico grafica redatta dalla d.ssa Silvia Passerini*

La consulenza grafica redatta dalla d.ssa Silvia Passerini permetteva di avere uno straordinario riscontro in termini di omogeneità di una stessa sottoscrizione per gruppi di determine. Il riscontro straordinario è dato dal fatto che le determine individuate come omogenee coincidevano con quelle che grazie alla c.t. del dott. Bernaschi risultavano essere state redatte nella stessa giornata ovvero in un preciso arco temporale.

In particolare le maggiori indicazioni in tal senso venivano dalle sottoscrizioni apposte dal direttore legale G. Regard e dal responsabile pianificazione ing. Spadoni, ossia dai due responsabili di direzione non direttamente coinvolti nel processo delle assunzioni, gestito come ovvio, innanzitutto, dalla direzione del personale ossia da Luciano Cedrone.

Riassumendo quanto rilevato dal c.t. è possibile affermare che la predetta ha rilevato una omogeneità nella sottoscrizione delle seguenti determine divise per firma e gruppi

#### DIRETTORE LEGALE:

- DETERMINE NR. 345, 376, 346, 348, 349, 377, 350, 351, 352, 353, 354 TUTTE CON PROPOSTA CREATA IL 23 E NEGLI ULTIMI DUE CASI 24 OTTOBRE

-DETERMINE NR. 431, 432, 433 PROPOSTE CREATE IL 13,14,15 GENNAIO 2009

- DETERMINE NR. 398, 378, 365, 384, 355, 399, 400 PROPOSTE CREATE IL 29 E L'ULTIMA IL 30 OTTOBRE 2008



- DETERMINE NR. 402, 360, 382, 403, 404, 405, 387 TUTTE PROPOSTE CREATE IL 4 NOVEMBRE TRANNE LA PRIMA IL 3 NOVEMBRE

- DETERMINE NR. 406, 397, 361 TUTTE PROPOSTE CREATE RISPETTIVAMENTE IL 10, 21, 24 NOVEMBRE

DIRETTORE PIANIFICAZIONE:

- DETERMINE NR. 345, 376, 346, 348, 349, 377, 350, 351, 352, 353, 354 TUTTE CON PROPOSTA CREATA IL 23 E NEGLI ULTIMI DUE CASI 24 OTTOBRE COME DA C.T.

- DETERMINE NR. 433, 432, 402, 360, 382, 403, 404, 405, 383, 406, 397, 431, 361, PROPOSTE CREATE TRA NOVEMBRE 2008 E GENNAIO 2009 OSSIA TUTTE DOPO CHE SPADONI AVEVA LASCIATO AMA

- DETERMINE NR. 347, 398, 378, 365, 384, 355, 399, 400 356, 362, 379, 380, 357, 401, 381, 358, 359 PROPOSTE CREATE TRANNE LA PRIMA DEL 23 OTTOBRE IL 29, 30 E 31 OTTOBRE 2008 OSSIA L'ULTIMO GIORNO DI SPADONI IN AMA

In sostanza quando la DCPO aveva preparato un gruppo di determine, proposta motivata compresa, esse passavano alla firma dei responsabili degli uffici previsti dall'istruttoria per la loro sottoscrizione.

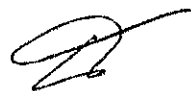
Le disomogeneità riscontrate corrispondono ad un diverso contesto temporale di redazione e di sottoscrizione delle determine, e, nel caso di SPADONI, corrispondono in modo significativo anche alla sua presenza, o meno, in AMA”.

Ciò premesso, i plurimi indizi raccolti dall'accusa, sintetizzati nella memoria del PM sopra riportata per estratto, oltre ad evidenziare una perspicua illegittimità nell'adozione delle determine in questione (attese le segnalate irregolarità nell'istruttoria e le violazioni palesi alla prassi di adozione, catalogazione e archiviazione delle stesse), non si sono tradotti in elementi gravi, precisi e concordanti, tali da dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la falsità ideologica delle date in esse attestate.

Invero, nessuna fonte dichiarativa sconfessava quanto affermato, in modo convergente, da tutti gli imputati circa la data di sottoscrizione così come attestata nelle determine.

Le indagini tecnico-scientifiche, di tipo informatico e grafologico, illustrate dai consulenti del PM, non offrivano, del pari, decisive e tranquillanti conclusioni in merito alla prova specifica e individualizzante dell'assunto accusatorio.

Dalle dichiarazioni rese dagli imputati e dal testimoniale a discarico (cfr teste BRONZETTI ud, 9.07.2014 nonché testi PISANU e FISCON ud 3.10.2014) emerge infatti la ragionevolezza della alternativa tesi difensiva secondo cui tutte le determine venivano adottate – per l'urgenza di fatto e in concreto imposta dall'A.D. a prescindere dalla sua fondatezza giuridica – nel periodo che va dal 17 al 20 ottobre del 2008, e solo successivamente venivano regolarizzate mediante la fascicolazione delle proposte e degli allegati, compresi i curricula delle persone che venivano progressivamente



assunte con atto negoziale stipulato a valle di dette determine, previo svolgimento di quei colloqui evidenziati dal CEDRONE e documentati dagli appuntamenti annotati nella sua agenda.

In particolare, come è stato sostenuto dalle difese, con la modifica della procedura di adozione delle determinazioni aziendali, come è noto introdotta dal PANZIRONI in quel periodo, il numero dell'atto attribuito in precedenza già con la proposta, non aveva più una connotazione cronologica in grado di attestare l'epoca in cui poi il provvedimento amministrativo veniva adottato. Ciò perché, a prescindere dalle critiche che possono muoversi alla disciplina interna della procedura in argomento, era possibile che una proposta di determinazione (che prima aveva un numero diverso da quello del provvedimento) numerata ad una certa data potesse essere approvata, sempre con quel numero, tempo dopo o non essere approvata affatto. Il numero attribuito alle determinazioni, in sostanza, attestava solo la progressione cronologica con cui il documento era passato per la prima volta all'ufficio determinazioni incardinato nella direzione legale: numero che poi, se la proposta veniva approvata, si apponeva nella stessa determina.

Orbene, preso atto che la numerazione delle determine non può acquisire alcun valore indiziante circa l'epoca certa della loro adozione, si rileva che, a prescindere da quella che avrebbe dovuto essere la prassi corretta, nel caso di specie non si può affatto escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che per le 41 determinazioni di assunzione nel periodo 17-20 ottobre 2008 veniva adottata, come professato dagli imputati, una procedura d'urgenza a trasmissione manuale degli atti non coincidente temporalmente con la trasmissione dei documenti cartacei anche informaticamente.

Ovviamente, le determine venivano prima predisposte in singoli file dall'ufficio proponente (nel caso in esame la DCPO del CEDRONE). Ma la numerazione progressiva attribuita automaticamente dal sistema informatico di gestione delle determine, essendo scissa da quella del provvedimento e potendo variare attraverso dei semplici interventi di copia/incolla, non aveva alcun oggettivo valore dimostrativo della data di adozione dello stesso provvedimento.

E', dunque, verosimile che CEDRONE, dopo aver ottenuto la stampa su carta delle determine in questione, prive di proposte e di allegati, le abbia fatte firmare al REGARD e allo SPADONI il 17 ottobre, quindi, senza coerenza con i flussi informatici non attivati se non successivamente per esigenze di archiviazione in banca-dati, le abbia consegnate il 20 ottobre nuovamente al REGARD (che apponeva la sua seconda firma) per concludere l'iter approvativo e poi le abbia fatte firmare al PANZIRONI.

In quel momento, una volta adottate, le determine anziché essere inviate all'ufficio determine della direzione legale per la numerazione e l'immediato inserimento nel sistema informatico, venivano prese in consegna dal CEDRONE. Quest'ultimo, come è pacifico ed è finanche documentato agli atti, le inviava progressivamente e per gruppi, dal novembre 2008 e sino al gennaio 2009, per mezzo del suo ufficio e attraverso la trasmissione informatica (cfr le cinque diverse lettere di trasmissione versate dal PM e dalle altre parti nel fascicolo del dibattimento -altresì in all 5 memoria avv BARTOLO per PANZIRONI), alla competente articolazione della direzione legale - ufficio determine che vi apponeva la numerazione. In definitiva, la discrasia evidenziata dal PM nelle date, tra i documenti informatici e quelli cartacei risiede proprio nel fatto che quando le determine venivano adottate solo su carta, nelle date riferite dagli imputati, non venivano contestualmente subito catalogate e archiviate nel sistema informatico mediante i passaggi, che furono successivi, tra la DCPO e l'ufficio determine.

A proposito delle modalità frazionate nel tempo e del ritardo, rispetto alla prassi normale, con cui le determinazioni venivano numerate e immesse nel sistema gestionale aziendale di tipo informatico curato dall'ufficio determinazioni, dalle dichiarazioni rese da CEDRONE, convergenti con gli

apporti dichiarativi resi anche dal teste BRONZETTI, si deduceva che tale anomalia era dettata dalla esigenza, fortemente voluta dall'A.D. PANZIRONI, di non dare immediata pubblicità alle 41 assunzioni, per non suscitare critiche e avverse reazioni in seno all'azienda stessa. Ciò spiega il perché di ben cinque diverse lettere di trasmissione nel periodo novembre-gennaio con cui l'ufficio del CEDRONE inviava le 41 determinine alla direzione legale (ufficio determinine) per la numerazione e la definitiva lavorazione amministrativa come spiegato dalle testimonianze PANDOLFO e GIOVANNONI (dipendenti AMA addette proprio a questa mansione presso l'ufficio citato). Precisata in tal modo l'anomalia registrata nella lavorazione delle determinazioni oggetto d'accusa, si osserva, in senso favorevole alla difesa, che tale ricostruzione alternativa, appare compatibile con la numerazione progressivamente assunta dalle stesse determinine nel codice DCPO, man mano che venivano inviate (con le citate diverse lettere di trasmissione a firma del CEDRONE e aventi ad oggetto: *"Trasmissione determinazioni AD approvate in data 20/10/08: x - ndr - tranche"*) all'ufficio determinine dalla DCPO e dalla constatazione che, come riferito dallo SPADONI, difficilmente potevano essere state da questi firmate dopo il 17 ottobre visto che dal 31.10.2008 lo stesso si era dimesso da AMA SPA.

In conclusione, per la incertezza del compendio d'accusa in ordine alla contestazione della c.d. retrodatazione delle 41 determinine in disamina, detto profilo di falsità ideologica non può dirsi sufficientemente dimostrato.

Gli imputati, tuttavia, rispondono del delitto di cui all'art 479, 81 cp sempre in ordine alle 41 determinine, per ulteriori addebiti di falso.

Si osserva, al riguardo, che l'ipotesi d'accusa è fondata limitatamente alla parte in cui - in dette determinazioni - si attesta l'allegazione di curricula in realtà solo successivamente fascicolati, insieme alla proposta: dunque trattasi di curricula inesistenti al momento di adozione delle prefate determinazioni.

Le altre ipotesi di falso sono infondate in quanto nessuna attestazione è contenuta nei citati atti amministrativi quanto alla sottoscrizione e alla presenza delle 41 proposte di assunzione così come, quanto al rispetto della regolarità delle procedure nei termini dettagliati dal PM nel capo d'imputazione integrato alla udienza del 3.10.2014 cui si rinvia.

Dunque per tali aspetti, gli atti amministrativi in rassegna possono essere considerati irregolari ed illegittimi ma non falsi.

Precisato ciò, in buona sostanza, non diversamente da come contestato, può dirsi dimostrato con tranquillante certezza, che solo successivamente alla adozione delle determinine di assunzione, detti atti amministrativi venivano integrati, oltre che da proposte neppure citate nelle stesse determinine (e dunque non oggetto di alcuna falsa attestazione), anche da curricula che riguardo alle assunzioni di MERICONE, MATRANGA, CERULLO e SPERONI presentano una data incompatibile con l'iter istruttorio attestato, mentre riguardo a tutte le altre erano privi di una data certa di ricezione da parte di AMA: ciò, peraltro, in palese contrasto con quanto disciplinato dal codice AMA per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione, e inserimento di personale (deliberazione CDA n. 18 del 24.07.2007). Infatti, l'art 2.3 di detto codice AMA stabilisce: detta azienda provvede alla ricezione e alla acquisizione di curricula e di domande di lavoro attraverso la Direzione Risorse Umane o analoga struttura competente. A tal fine, continua la norma, e per agevolare la presentazione dei curricula e delle domande di lavoro, la Società dedica un'apposita sezione del proprio sito internet ai fabbisogni di personale e alle ricerche in corso, assicurando la ricezione on line di curricula e di domande di lavoro. Salvo che non sia diversamente stabilito da specifiche procedure interne, in

nessun caso la Società prenderà in considerazione curricula o domande di lavoro che non siano pervenute alla Direzione Risorse Umane o analoga struttura competente.

Si condivide, quindi, quanto correttamente evidenziato dal PM, alla stregua di granitiche prove documentali di cui al paragrafo 4.6 della memoria del PM, che per immediata lettura si richiama anche in questa sede:

"L'assunzione delle persone riportate nel capo di imputazione avveniva sulla scorta di una proposta di determina motivata da parte della DCPO di AMA mediante l'allegazione di curricula presentati dai singoli candidati.

Agli atti compaiono altresì le schede di valutazione relative ai colloqui tenuti dai candidati in questione con personale Ama che presentano nella maggior parte dei casi, anch'essi in modo singolare, solo l'indicazione del mese – ottobre – nei quali sarebbero stati sostenuti senza la menzione del giorno.

L'esame di curricula e schede di valutazione permetteva di evidenziare quanto segue:

- La gran parte dei curricula non risultano firmati dai candidati, né riportano una data di redazione o presentazione del curriculum medesimo, né su alcuno dei curricula compare il timbro di accettazione da parte di alcun ufficio di Ama s.p.a. idoneo ad attestare il momento di ricezione dell'atto medesimo.
- Su di un certo numero di curricula dei candidati compare la sola indicazione del mese – ottobre – e dell'anno 2008 senza l'indicazione del giorno. Ciò avveniva sia su curricula dattiloscritti sia su curricula ove la data veniva vergata a mano accanto alla firma, laddove appare innaturale – almeno secondo l'id quod plerumque accidit- l'indicazione del solo mese ed anno senza quello del giorno.
- Tale osservazione riguarda anche le schede di valutazione dei candidati che, come detto, in grandissima parte presentano, l'indicazione tramite numero romano del mese di ottobre e l'anno 2008 anche qui con l'evidente accortezza di non indicare il giorno del colloquio di selezione.
- In quei curricula e schede di valutazione nei quali risulta viceversa presente una data non sempre la medesima risulta coerente con l'iter istruttorio e la data di adozione della relativa determina di assunzione ed in particolare:

Mericone Fabrizio ( nr. det. 347); ( cfr. all. 80)

Il curriculum presentato dal Mericone, oltre a non essere firmato al pari di altri presenta singolarmente due date.

La prima, in calce al curriculum medesimo, indica

" Roma 24.7.2008 "

La seconda, invece, compare sotto la linea che demarca il format del curriculum stesso a piè pagina e riporta la seguente dicitura:

" 21/10/2008 – curriculum vitae – FABRIZIO MERICONE "

Tale elemento grafico dimostra che il curriculum in questione non poteva essere allegato alla istruttoria di assunzione di Ama di Mericone Fabrizio e relativa determina di assunzione che, come già detto, avveniva in un periodo compreso tra il 17 ed il 20 ottobre 2008.

Tabacchino Cristiano ( nr. det. 348) ( cfr. all. 81)

L'esame della scheda di valutazione del Tabacchino riportava una data del 22 ottobre 2008 non coerente con una assunzione già avvenuta il 20 ottobre 2008

Drigo Costanza ( nr. det. 349) ( cfr. all. 82)





L'esame della scheda di valutazione della Drigo riportava una data del 22 ottobre 2008 non coerente con una assunzione già avvenuta il 20 ottobre 2008

Pianese Raffaele Junior ( nr. det. 356); Calanca Simona ( nr. det. 384) ( cfr. all. 83)

In ambedue i casi le determinazioni dell'A.D. *non presentano i relativi curricula allegati*. Va evidenziato che a seguito di acquisizione atti relativi a ordine di esibizione del 22 dicembre 2010 comprensivo di fascicolo personale degli assunti nel quarto trimestre 2008 da AMA s.p.a. i predetti due dipendenti non comparivano. Altrettanto a dirsi a seguito di acquisizione atti con ordine di esibizione del 19.1.2011 quando venivano da questa A.G. richiesti in originale le determinazioni e relativi atti istruttori relativi alle assunzioni del quarto trimestre 2008 evidenziando in particolare la necessità di allegare i curricula dei candidati.

Solo a seguito di ordine di esibizione del 25 gennaio 2011 quando questa A.G. richiedeva in originale tutte le determinazioni dell'A.D. che vedevano come proponente la DCPO per gli anni 2008 e 2009 comparivano gli originali delle due assunzioni manchevoli , come detto, del curriculum dei due assunti.

Matranga Giuseppina ( nr. det. 398) ( cfr. all. 84)

Il curriculum vitae allegato alla determinazione in originale di assunzione del 20.10.2008 nr. 398 presenta accanto alla firma della Matranga Giuseppina la data " Roma, ( dattiloscritta) 18-10-2008 ( vergata a mano)". La data impressa sul curriculum è evidentemente incoerente con la data dell'intera istruttoria della proposta di determina iniziata e conclusa il 17 ottobre del 2008.

Cerullo Francesca ( nr. det. 399) ( cfr. all. 85)

Il curriculum vitae allegato alla determinazione in originale di assunzione del 20.10.2008 nr. 399 presenta accanto alla firma della Cerullo Francesca la data " Roma, ( dattiloscritta) 29/10/08 ( vergata a mano)". La data impressa sul curriculum è evidentemente incoerente con la data dell'intera istruttoria della proposta di determina iniziata e conclusa il 17 ottobre del 2008, ed altresì con la data stessa di adozione della determina del 20 ottobre 2008.

Di più, se l'originale della determina con allegato il curriculum di cui sopra veniva acquisito il 19.1.2011, invece a seguito di precedente ordine di esibizione dei medesimi atti del 22.12.2010 la copia conforme presentava lo stesso curriculum tuttavia con la relativa data cancellata ( cfr. all. 85)

SPERONI Francesco ( nr. det. 403) ( cfr. all. 86)

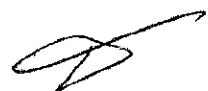
Il curriculum vitae allegato alla determinazione in originale di assunzione del 20.10.2008 nr. 403 presenta accanto alla firma dattiloscritta di Speroni Francesco la data anch'essa dattiloscritta " Roma, 20 ottobre 2008". La data impressa sul curriculum è evidentemente incoerente con la data dell'intera istruttoria della proposta di determina iniziata e conclusa il 17 ottobre del 2008 ed altresì con la data stessa di adozione della determina presunta avvenuta nella stessa data di redazione del curriculum ossia il 20 ottobre 2008.

Circa le anomalie riscontrate sulle schede di valutazione veniva posta la domanda al CEDRONE nel corso del suo esame e questa è stata la risposta:

*P.M.: Senta sempre rimanendo le schede di valutazione abbiamo detto le avete fatte i colloqui sono stati dopo il 22, perfetto questo è chiaro, senta le volevo dire ma noi abbiamo notato è visibile l'allegato 23 dove all'interno ci sono queste schede di valutazione che questa schede di valutazioni al momento della data presentano una cosa piuttosto strana...*

*IMPUTATO: (incomprensibile)...*

*P.M.: Ehhh... no no presentano una cosa piuttosto strana cioè presentano una X e 2008, come dire ottobre 2008, quello che manca è sempre il giorno della data, è diciamo un'anomalia uno che*



scrive x 2008 senza mettere non sostituito, primo ottobre, 20 ottobre, 29 ottobre e così via, lei si ricorda, sa dare una giustificazione del perché queste schede di valutazione ...

IMPUTATO: Hanno messo X 2008 perché abbiamo lavorato su quella fase di ... per noi dovevamo chiudere.

P.M.: Cioè l'omesso giorno ecco?

IMPUTATO: Ma non so se dappertutto...

P.M.: Molti...

IMPUTATO: Sovrapposizioni di voci.

P.M.: Però molti erano privi della data, non della data del giorno della data.

IMPUTATO: Incomprensibile.

P.M.: Però la domanda è se lei ricorda perché questa data mancava, questo giorno della data, meglio.

PRESIDENTE: Chiedo scusa non ho capito di cosa stiamo parlando.

IMPUTATO: In sostanza niente.

P.M.: L'allegato 23 che è piuttosto copioso presidente.

PRESIDENTE: Sì.

P.M.: All'interno presidente ci sono le schede di valutazione che sarebbero proprio diciamo...

PRESIDENTE: Va beh allora intanto vorremmo capire quando sono state fatte a che servivano visto che domandiamo.

P.M.: Sono state fatte lo ha detto.

PRESIDENTE: Quando?

P.M.: Lo ripeta, lo ripeta.

IMPUTATO: Le schede sono state fatte quando sentivamo le persone.

PRESIDENTE: Ok, quindi sono la scheda riassuntiva del colloquio dopo il colloquio.

P.M.: Sì esatto.

PRESIDENTE: Dove non troviamo al data del giorno ma soltanto quella del mese, ecco la cosa che mi chiedo visto che era così regolare fare queste schede in un momento successivo alla ... per non mettere il giorno, cioè perché questo segreto di Pulcinella?

IMPUTATO: Francamente non le so dare una risposta le abbiamo fatte così punto. Mi scusi mi permette una cosa, però era già stato tutto deliberato e anche quando stavamo lavorando gli avevamo dato un valore relativo.

Una risposta altrettanto vaga ed evasiva riguardava anche le date apposte sui curricula

P.M.: No forse mi sono espresso male, quello che le volevo dire è che ci sono dei curricula che portano una data successiva al 20 questo le voglio dire.

IMPUTATO: Non lo so possono essere anche curricula riprodotti perché magari nel momento in cui viene costituito il rapporto di lavoro il curricula può essere aggiornato...

PRESIDENTE: Ma parliamo di curriculum acquisiti dove quali?

IMPUTATO: Ma diversi dai 41.

PRESIDENTE: Certo se no non avrebbe rilevanza no.

P.M.: Certo. Va bene quindi lei rimane a quella non ho però ben capito la risposta che ha dato...

IMPUTATO: Come avevo detto, credo e presumo che fossero ...

PRESIDENTE: Chiedo scusa io se non ho capito male leggeremo nella documentazione messa disposizione del pubblico ministero alcuni curriculum relativi ai 41 assunti che portano una data di redazione successiva al 20 ottobre, io questo ho capito.

P.M.: Sì si c'è scritto Roma e portano una data differente.

PRESIDENTE: Ohh questo diciamo ... io adesso non sono in grado di dire se quella risultanza documentale sia vero o ... perché non ho capito quale documento, certo se fosse vera è una stranezza, cioè posto che il 20 ottobre è il momento in cui la determinazione viene, posto che già il 15 ottobre ci fu quell'intervento pressante dice assumete questi 41, anzi addirittura i curriculum eh, ci aspetteremmo di leggere dei curriculum datati prima del ...

IMPUTATO: Non c'è timbro sui curriculum.

PRESIDENTE: No però ci sono delle date, ci sono delle date.

IMPUTATO: Non sostituito a cosa, quello che le posso dire io sui curricula che i curricula erano parte della determina furono dati dall'amministratore delegato...

PRESIDENTE: No potrebbe essere un data messa diciamo dall'estensore del curriculum, un data diciamo che è successiva...

IMPUTATO: Può darsi che noi nel fare, nel fascicolare abbiamo messo l'ultimo curriculum quando poi abbiamo preso le determine e preso l'ultimo curriculum che ci veniva dato, però le determine sono state con il curriculum originale fatte il 20 ottobre.

P.M.: Ecco le mostro guardi le ho trovate, allegato 85. Cerullo Francesca. Porta glielo mostro, lo mostro prima al collegio...

PRESIDENTE: No noi lo abbiamo qui.

P.M.: E anche allegato 86.

PRESIDENTE: L'85 è relativa a Francesca Cerullo...

P.M.: Sì è l'altro è del 20 quando dovrebbe essere già deginita tutta la procedura...

PRESIDENTE: Ecco come vede nel curriculum di Francesca Cirullo c'è manoscritta una data 29 ottobre 2008, possibile che era un curriculum redatto già il 15 è datato il 29 ottobre, per quale motivo c'era questa post datazione?

IMPUTATO: Guardi questo non lo sostituito, infatti sta parlando di un solo curriculum...

PRESIDENTE: No c'è anche quest'altro di Francesco Speroni...

IMPUTATO: Fuori microfono.

PRESIDENTE: Beh no, però lei ha detto i curriculum ci furono dati il 15.

IMPUTATO: L'amministratore delegato de l'ha dato proprio il 20 per farlo il 20.

PRESIDENTE: Ma lei ha detto che glieli ha dati...

IMPUTATO: Scusi ce li ha dati dopo perché probabilmente ci ha detto assumete la persona adesso vi arriva il curriculum.

PRESIDENTE: Quindi non vi furono dati tutti i curriculum il 15.

IMPUTATO: L'ho già detto lui... alcuni li ha proprio tolti, ha detto non fate più queste assunzioni, li ha cancellati quindi la gestione era sua, per quanto riguarda questo è un fatto forse di fascicolazione se non si è sbagliato perché scritto a mano, però purtroppo non abbiamo la certezza perché vede non c'è la, capito, però stiamo parlando di un caso o no, può essere un errore o fascicolazione, nello specifico non sostituito.

PRESIDENTE: Va bene.

P.M.: Senta, poi io le mostro l'allegato 89 nel quale invece ci sono altri curriculum ma questi faccio riferimento a quello di Gasperoni Francesco e a quello di Portento Luciana sono invece privi come dire di data cioè non ce l'hanno quei due la riportano, però la riportano successiva questi altri due non ce l'hanno proprio la data.

IMPUTATO: Non le so rispondere.

P.M.: Non ha idea.

IMPUTATO: Per la stessa ragione.

P.M.: Allegato 89. Va bene.

IMPUTATO: Può succedere, però ripeto stiamo parlando di 41 e che ne so, è la prima volta che vedo che non c'hanno la data.

P.M.: È la prima volta che vede che non hanno la data. Le mostro l'allegato 80, che nella seconda pagina c'è scritto curriculum vitae Roma 24.7.2008 e poi però sotto stampato 21.10.2008 quindi sono il giorno dopo diciamo dell'assunzione, allegato 80 le faccio vedere.

IMPUTATO: L'ha riportata...

P.M.: L'ha riportata.

IMPUTATO: Probabilmente l'ha riportata l'amministratore delegato che ce l'ha dato a noi, è un fatto di fascicolazione non di decisione.

P.M.: Va bene.

IMPUTATO: L'ha riportato.

P.M.: E che è stampato il 21 ottobre.

IMPUTATO: L'ha riportato.

AVV.DIF.: Ha risposto è un fatto di fascicolazione e non di decisione.

P.M.: Allegato 80.

IMPUTATO: Certo la decisione era già stata assunta, tutto il fascicolo del personale non viene fatto in modo pedissequo, viene costruiti credo, quindi anche in questo caso costruiti dalla struttura del personale i fascicoli.

Invero le giustificazioni accampate da CEDRONE in merito ad un presunto aggiornamento dei curricula ovvero a ragioni non meglio specificate di c.d. fascicolazione contrastano con il dato fondamentale per cui non c'è alcuna ragione di aggiornamento in curricula che riportano una data di soli pochi giorni successiva a quella della presunta assunzione.

Invero dietro i tanti non so e i tanti forse proferiti da CEDRONE si nasconde un intento preordinato e ben preciso che è stato quello di evitare di fornire una indicazione temporale circa il momento di svolgimento dei colloqui così che le schede sono state compilate senza l'inserimento del giorno del colloquio. Lo stesso a dirsi per parte dei curricula compilati facendo ben attenzione a non mettere una data.

La circostanza fortuita, in questo si concorda con il CEDRONE, per cui in taluni casi a quest'ultimo sfuggiti, veniva indicata una data successiva o comunque in contrasto con la tempistica dell'assunzione assume un ulteriore significato.

Non risponde al vero il fatto che fossero pervenuti a CEDRONE in tempo utile con la tempistica delle assunzioni tutti i curricula di quanti dovevano andare a riempire le 41 caselle delle assunzioni in AMA nell'ottobre del 2008".

In definitiva, deve ritenersi provata la contestata fattispecie di falso ideologico in relazione alle 41 determine laddove in esse, in modo contrario al vero, si attesta l'allegazione di curricula non esistenti al momento della loro adozione.

Tale conclusione, in particolare, si giustifica in quanto:

-i curricula non hanno data certa e non sono stati protocollati da AMA, né risultano pervenuti (come prescritto dall'art 2.3 del codice relativo alle assunzioni di detta azienda), on-line ovvero attraverso la Direzione Risorse Umane o altro ufficio equipollente;

-molti di essi non risultano neppure firmati né muniti di data di redazione o di presentazione ovvero presentano la sola indicazione del mese di ottobre 2008 senza indicazione del giorno o addirittura

hanno data successiva alle determine in questione, che come visto, erano già formate il 17 ottobre e sono state definitivamente adottate dal PANZIRONI il 20 ottobre;

-nessuna logica spiegazione alternativa è stata resa dal PANZIRONI, dal CEDRONE o dagli altri imputati in merito alle macroscopiche evidenziate anomalie nella presunta allegazione dei curricula; anzi lo stesso amministratore delegato si limitava e riferire di aver raccolto lui stesso i curricula in un cassetto e di averli consegnati al CEDRONE per la predisposizione delle determine di assunzione, senza però offrire alcun elemento significativo circa la loro presenza all'atto della adozione delle medesime determine piuttosto che successivamente, allorché lo stesso CEDRONE effettuava i colloqui degli assunti per decidere la loro collocazione aziendale, come dallo stesso affermato in dibattimento;

- anche il teste BRONZETTI (indotto dalla difesa) è alquanto evasivo sul punto, affermando genericamente, in merito alle 41 assunzioni, che PANZIRONI voleva aggiungere nomi a suo piacimento, e che aveva curricula senza un numero di protocollo aziendale e in spregio a qualsiasi prassi di assunzione in AMA, senza però dare riferimenti fattuali concreti da cui evincere la fedeltà delle incriminate determine (cfr trascriz ud 9.07.2014 p. 38 ss., p. 41-42 ... *per quanto riguarda il 20, la mia partecipazione fu dire marginale è dire poco* ... , salvo poi riferire, in modo confuso, di avere visto pacchi di determine firmate, di atti molto sintetici che avevano il frontespizio, il corpo della determinazione, il curriculum, da integrare con una proposta motivata, sicuramente, nei giorni successivi; cfr altresì p. 118);

-il teste PISANU (indotto dalla difesa all'ud 3.10.2014), affermava di aver predisposto lo schema delle determinazioni di assunzione, poi trasmesse alla segretaria del CEDRONE, ma escludeva che vi fossero allegati i curriculum vitae dei singoli assunti ( cfr teste PISANU trascriz ud 3.10.2014 p. 6 ss, il quale, sostanzialmente riferiva che i nomi degli assumendi venivano inseriti dopo la redazione dello schema di delibera, man mano che si svolgevano i colloqui in cui venivano dati dei curricula cfr altresì p. 8 PRESIDENTE: *Benissimo, senta lei ha fatto riferimento, diciamo, quindi, a nominativi di assumendi, attinti da curricula messi a disposizione dell'amministratore delegato, io questo ho capito, lei li ha mai visti quei curricula ?* TESTE PISANU: *No*).

Per tali ragioni, di fronte all'evidenza della prova documentale, e ai tentativi degli imputati di reclamare un atto di fede al loro inverosimile racconto al solo scopo di voler sfuggire in ogni modo alle proprie responsabilità, deve ritenersi dimostrata con ragionevole certezza la ipotesi d'accusa di cui al capo I) nei termini precisati.

Il fatto commesso, correttamente rubricato dal PM ai sensi degli art 81, 110 e 479 cp è tuttavia imputabile solo al PANZIRONI, CEDRONE e REGARD.

Invero, quali esecutori materiali nella rispettiva veste di amministratore delegato e sottoscrittore delle 41 determine il primo, il secondo, nella veste di direttore dell'ufficio del personale, il quale assecondava e sosteneva le illegittime direttive del PANZIRONI, asservendo la sua struttura organizzativa ai voleri, tutt'altro che trasparenti, dell'A.D., sino a predisporre le determine di assunzione senza istruttoria, senza proposta e infine richiamando curricula inesistenti e solo successivamente allegati e fascicolati, come visto, ai provvedimenti amministrativi in questione (unitamente alle schede di valutazione degli assunti all'atto della loro collocazione in azienda e all'inquadramento nelle loro mansioni e qualifiche professionali).

Il REGARD, invece, ne deve rispondere quale direttore dell'ufficio legale e dunque titolare di una vera e propria posizione di garanzia e di tutela della legittimità formale delle citate determine, come peraltro si desume, oltre che dalle affermazioni dibattimentali rese dai citati testi indotti dal PM che lavoravano nell'ufficio determine, anche dalla deposizione della teste a difesa FORTE Francesca

(ud 4.02.15) in servizio presso l'ufficio legale AMA dal 2004 e soprattutto dalle direttive n. 2 dell'11.09.2008 e dalla successiva PR 305/05 "Gestione determinazioni" del 18.09.2008 (illustrate anche dagli imputati ALLEGRUCCI e D'ONOFRIO in memorie a loro firma, depositate, rispettivamente, il 29.04.15 e il 25.2.15): atti amministrativi con cui il nuovo A.D. PANZIRONI, novellando la precedente disciplina interna, trasferiva la gestione operativa delle determinazioni aziendali dalla segreteria del Consiglio di amministrazione proprio all'ufficio determine incardinato nella direzione legale retta all'epoca dal REGARD; direzione quest'ultima, che peraltro, dipendeva direttamente dall'AD (cfr memoria ALLEGRUCCI p. 4). Ciò significava, in sostanza, che era la direzione legale che doveva, da un lato, gestire l'archivio cartaceo delle determine, dall'altro, doveva monitorare i tempi del procedimento amministrativo verificando la regolarità formale e giuridica dell'atto in coordinamento, peraltro, con la Direzione Centrale Pianificazione e Controllo per la verifica del budget; e sempre la direzione legale, per espressa disposizione della citata PR 305 art 7.2 aveva la possibilità di sospendere l'iter del procedimento, se ravvisava errori formali, ma per un tempo limitato di 24 ore, onde ottenere le necessarie modifiche, e qualora tale limite temporale non veniva rispettato o la direzione legale ravvisava carenze giuridiche, doveva restituire la proposta all'ufficio richiedente.

La citata teste della difesa FORTE, inoltre, pur non riferendo dati precisi in ordine alle modalità con cui furono adottate le 41 determine e pur dando atto che per esse era stata manifestata l'urgenza senza che i direttivi coinvolgessero in concreto tutto l'ufficio, ribadiva quanto già emergente dalla ratio istitutiva della direzione legale e nello specifico dell'ufficio determine, e in particolare che detta articolazione era responsabile, sicuramente non del merito delle scelte ma del controllo della regolarità formale e giuridica dei provvedimenti amministrativi adottati da AMA.

Pertanto, la sottoscrizione apposta dal REGARD nelle 41 determine, significando una positiva verifica della loro regolarità formale e giuridica, laddove erano prive di elementi rilevanti, tra cui i richiamati curricula, integra a piena titolo un fatto di concorso al reato commesso giuridicamente apprezzabile in termini di contributo agevolatore a norma dell'art 110 cp.

Ad opposte conclusioni deve, per converso, addivenirsi riguardo allo SPADONI. Questi, infatti, come direttore dell'ufficio pianificazione non aveva alcun compito di assicurare la regolarità giuridico-formale degli atti amministrativi adottati ma solo quello, istituzionale, di garantire il rispetto del budget aziendale e nello specifico di un controllo di congruità del numero di assunzioni previste nel RPA e quindi, in tale veste non può essere chiamato a rispondere di alcun concorso nella falsa attestazione che ci occupa semplicemente perché non aveva alcuna dovere di verificare la effettiva allegazione dei curricula alle indicate determine.

Quanto al dolo del falso, si rileva che esso è di tipo generico e consiste nella coscienza e volontà della singola falsa attestazione, come avvenuto nella fattispecie allorché apparivano valutati, nelle premesse delle determine, i curricula in realtà non allegati.

Inoltre, le commesse falsità, ad onta di quanto eccepito dalle difese, non erano affatto innocue o irrilevanti in quanto strumentali alla perpetrazione dell'abuso d'ufficio di cui all'imputazione sub L), e segnatamente, delle condotte tenute in violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità, ed erano, altresì, pregiudizievoli dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che è quello della integrità, genuinità e fedeltà di ogni atto pubblico.

Analizzando ora il capo L), si osserva che, ad onta di quanto eccepito soprattutto dalla difesa REGARD, il contestato delitto di abuso d'ufficio ex art 81, 110 e 323 cp non si esaurisce nel falso descritto al precedente capo I) ma comprende più profili. Dunque, oltre alle modalità non conformi



al vero di adozione delle 41 determine, stante la falsa attestazione relativa alla allegazione dei curricula degli assunti, ipotizzate dall'attore pubblico con la frase "con le condotte descritte al capo precedente", vengono qui in rilievo anche quelle condotte non ossequiose dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, già previsti dall'art 35 d.lg 165/01 (TUPI) e dall'art 2.2 del codice AMA per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale (delibere CDA n.18 del 24.07.2007 e n. 9 del 3.02.2009). Peraltro, a prescindere dalla vigenza al caso di specie del DL 112/08 (cd L. Brunetta, in vigore del 21.10.2008), essendo come visto AMA una società municipalizzata di diritto pubblico e non avente natura privatistica, sono ad essa applicabili non solo le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lg. 267/2000 e ss.mm. e in particolare art 113 co. 4 in forza del quale AMA svolge la sua attività nel settore dei servizi pubblici territoriali come società in house e senza necessità di un suo affidamento da parte del Comune con procedura di evidenza pubblica), ma soprattutto i principi citati di evidenza pubblica di cui agli art 35 e 36 del TUPI (d.lg.165/2001) di diretta promanazione costituzionale (art 97 cit) quanto al reclutamento del personale. Infatti, non diversamente da quanto dedotto dal PM e dall'avv Sabato per la pc ROMA CAPITALE, la Cassazione con sentenza 48036/2014 ha chiarito che in tema di abuso d'ufficio, integra l'elemento oggettivo del reato il reclutamento del personale, da parte degli amministratori di una società in house, senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste per gli enti pubblici dagli art 35 e 36 citati, sancendo così l'applicabilità di detta normativa alle municipalizzate già prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Brunetta.

Per tali ragioni, risulta evidente che – ad onta di quanto eccepito dalle difese – anche nelle procedure semplificate o a chiamata diretta, il DL 112/08 e la successiva delibera del CDA di AMA n. 9/2009 cit, con cui espressamente si richiama nelle procedure di reclutamento l'art 35 d.lg. 165/01 cit, hanno un valore tutt'altro che innovativo. Invero, è la stessa AMA nella prefata deliberazione del 3.02.2009 a dare atto, oltre che delle precedenti deliberazioni comunali dettate, in tema di reclutamento, per le società in house, le Aziende speciali e le altre società controllate non quotate o partecipate dal Comune di Roma (cfr delibera comunale n. 632/2006 e delibera AMA n. 18/2007), della applicazione di linee guida in tema di reclutamento secondo quanto previsto dai citati regolamenti fin dal gennaio 2007 e soprattutto della nota 5468 del 15.10.2008 con cui il Comune di Roma all'epoca comunicava che il già vigente codice delle assunzioni della stessa AMA SPA (n.18/2007 cit) presentava "un sufficiente grado di coerenza rispetto ai principi di cui al comma 3 dell'art 35 del D.Lgs n. 165/2001".

Di conseguenza, il successivo deliberato del febbraio 2009, esplicitando per espressa volontà del suo ente controllore (ROMA CAPITALE) il recepimento e il rispetto, nel caso del ricorso a procedure semplificate, dei medesimi principi del menzionato art 35 (pubblicità, imparzialità, economicità, pari opportunità, trasparenza) aveva, evidentemente, un valore meramente ricognitivo di una disciplina già da tempo vigente, che trova dunque la sua fonte primaria nell'art 97 Cost e, a livello di fonte ordinaria, nel citato TUPI.

Precisato quindi che i principi di pubblicità, imparzialità, economicità, pari opportunità, trasparenza dovevano essere rispettati nelle procedure di assunzione di cui alle 41 determine che ci occupano, risulta provata la violazione di legge o di regolamento, in relazione alle citate fonti legislative o amministrative che detti principi dettano, in quanto:

-come emerge dalle stesse affermazioni rese dal PANZIRONI e dal CEDRONE, dette assunzioni avvenivano senza alcuna pubblicità e sulla base di curricula neppure inizialmente allegati alle



determине e vieppiù non formalmente acquisiti da AMA SPA, secondo la procedura interna vigente sopra illustrata (art 2.3 codice di reclutamento cit e teste BRONZETTI cit);

-le medesime determине venivano inoltre adottate senza una proposta motivata, allegata solo successivamente per come spiegato da CEDRONE, e, perciò, senza istruttoria, in spregio ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza;

-le stesse assunzioni erano frutto di decisioni arbitrarie e clientelari; e invero, come appurato dalla pg (cfr teste Millo MESTO ud. 27.11.2013 trascriz p 136 ss.) e non seriamente controverso dagli imputati PANZIRONI e CEDRONE, molti degli assunti erano legati da rapporti di parentela o affinità con esponenti politici o persone a costoro vicine ed erano espressione del volere, per nulla trasparente, dell'amministratore delegato. Si è infatti appurato che APPETITO era il futuro genero di PANZIRONI (coniugato dal 4.07.2009 con PANZIRONI SARA figlia del prevenuto); ARCESE EMANUELE era amico del consigliere comunale PD ZAMBELLI (nel suo curriculum vitae rinvenuto durante le perquisizioni nell'ufficio del PANZIRONI vi era a matita l'annotazione *Zambelli* e su facebook risultava tra gli amici di questi); BETTIDI ANTONIO (con a carico alcune segnalazioni di polizia) è risultato candidato nel 2007 nelle liste del PDL al IX municipio, già impiegato presso la segreteria particolare del sindaco di Roma; DRIGO COSTANZA, candidata AN alle elezioni del 2006, è risultata assunta presso il Gabinetto del Comune di Roma e aver prestato attività lavorativa presso il Ministero delle politiche agricole; FRATAZZI FRANCESCA, dal suo curriculum, è risultata impiegata (nel 2006-2008) alle dipendenze del consigliere di maggioranza on. Rossin Dario; MAMALCHI EDOARDO, figlio del MAMALCHI RANIERI responsabile segreteria degli onorevoli Gasparri e Alemanno, e consigliere della Fondazione Nuova Italia (di cui facevano parte oltre allo stesso ALEMANNO anche il PANZIRONI); MARINELLI ILARIA, figlia del caposcorta del sindaco ALEMANNO (vedi fax allegato 40 doc PM produzione citata); PETRAROLI DANIELE, capo ufficio stampa presso il Campidoglio; PIETROPAOLI SILVIA, figlia di CARLO, quest'ultimo assessore ai lavori pubblici del XIX municipio; ROJO GLORIA, è stata segretaria dell'amministratore delegato PANZIRONI presso l'UNIRE, nonché sorella di ROJO GIUSEPPE.

Dunque, stante le particolari qualifiche familiari o politiche degli assunti, maggiormente stringenti dovevano essere gli adempimenti motivazionali e procedurali delle loro assunzioni in aderenza con i richiamati principi normativi soprattutto di legalità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Invece, nessuna garanzia veniva adottata dagli imputati PANZIRONI, CEDRONE e REGARD che vistavano le 41 determине, oltre che senza neppure una proposta motivata e senza allegazione di curricula, in spregio a qualsiasi positiva verifica circa l'imparzialità e la trasparenza delle assunzioni, imposte invero da logiche clientelari e arbitrarie dell'amministratore delegato a cui si è fatta irragionevole acquiescenza.

Le assunzioni così perfezionate contra legem davano luogo ad un ingiusto vantaggio patrimoniale in favore degli assunti, che stipulavano con AMA, senza averne giusto diritto, un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a progetto.

Appurata la condotta materiale del delitto di abuso d'ufficio, quanto alla sua riferibilità a condotta colpevole degli imputati si è dell'avviso che tale quesito può essere sciolto in senso sfavorevole a PANZIRONI, CEDRONE e REGARD, e in senso favorevole al solo SPADONI.

Analogamente a quanto illustrato in ordine alla imputazione sub I), la responsabilità del PANZIRONI e del CEDRONE è evidente nella loro veste di esecutori materiali, posto che, di fatto, il responsabile istruttore delle pratiche in questione era il CEDRONE e il sottoscrittore delle determине era l'amministratore delegato. La responsabilità del REGARD invece deriva dalla sua



posizione di garanzia al vertice della direzione legale e dunque custode della legalità giuridico formale del provvedimento amministrativo, in tutti i suoi elementi, dalla sua istruttoria, alla completezza del procedimento amministrativo seguito, al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e pari trattamento che sono stati violati.

Discorso diverso invece deve essere fatto per SPADONI, posto che questi, come dirigente apicale dell'ufficio pianificazione, dovendo verificare solo la congruità del numero delle assunzioni con le previsioni aziendali (RPA), a prescindere dalle loro connotazioni clientelari, di cui non v'è prova certa che ne avesse consapevolezza, non può essere ragionevolmente chiamato a rispondere anche di verifiche di regolarità giuridico-formale che non gli competevano ovvero di violazioni di legge attribuibili come visto agli altri imputati.

In relazione, per altro verso, alla configurabilità – controversa da tutte le difese - dell'elemento soggettivo tipico del delitto di abuso d'ufficio, si rileva che anche detto quesito debba ricevere una soluzione sfavorevole agli imputati (salvo SPADONI).

Invero, senza pretese di originalità, la Cassazione (Sez VI n.21192/13; Id 17.02.2015, n. 10133 all 12 memoria avv BARTOLO) ha chiarito che la prova del dolo intenzionale richiesto dalla norma incriminatrice di cui all'art 323 cp esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza, continua la Corte, non può provenire esclusivamente dal comportamento "non iure" dell'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono un danno. Quindi, oltre alla prova della cosciente violazione di legge o di regolamento, da valutarsi secondo i canoni stabiliti dall'art 5 cp (secondo cui rileva l'errore di diritto solo se cagionato da ignoranza inevitabile), occorre la prova della intenzionalità dell'evento rappresentato dall'aver procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato ad altri un danno ingiusto.

Orbene, secondo le difese, tale prova difetterebbe nel caso di specie perché nessuno degli imputati aveva particolari rapporti con i soggetti assunti.

Tale tesi è tuttavia infondata, in quanto, non diversamente da quanto osservato dal PM, l'inesistenza di rapporti personali tra l'agente e i beneficiari o danneggiati dalla condotta d'abuso è solo uno degli elementi indizianti del dolo e, comunque, nel caso in esame, esso è provato a proposito della condotta contestata al coimputato PANZIRONI. Infatti, dall'istruttoria dibattimentale emergeva che uno degli assunti era legato sentimentalmente alla figlia e molti altri erano legati a logiche clientelari a cui lo stesso imputato era sensibile.

Quanto agli altri elementi indizianti, alla cui stregua deve essere valutato il dolo di concorso di tutti gli imputati, si rileva, in merito alla specifica competenza professionale dell'agente, che oltre all'amministratore delegato, anche CEDRONE e REGARD avevano specifica competenza professionale nel settore del reclutamento del personale e della disciplina amministrativa applicabile in materia, essendo, il primo, direttore del personale ed il secondo, direttore dell'ufficio legale con la qualifica di avvocato. Dunque anche costoro, per le attitudini possedute, erano in grado di rendersi conto dell'illegittimità delle 41 determinate e ciononostante nulla opponevano, anzi le controfirmavano.

In merito, poi, all'altro indizio rappresentato dall'apparato motivazione delle determinate, ancor di più si raggiunge la prova del dolo intenzionale in discorso, posto che, come è pacifico e non controverso dalle stesse difese, nelle determinate adottate nel periodo 17 ottobre / 20 ottobre del

2008, le rispettive proposte di assunzione oltre che i curricula e le schede di valutazione degli assunti non erano affatto allegati alle determinate medesime: adottate, quindi, in spregio alle più elementari regole di completezza della motivazione del provvedimento amministrativo e dell'istruttoria del procedimento ad esso relativo e con perspicua strumentalizzazione del proprio ufficio a scopi illeciti, rappresentati dall'aver procurato alle persone elencate nel capo I) un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella stipula da parte dei predetti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a progetto con AMA.

Per completezza di analisi, si osserva, infine, a ulteriore conforto della mala-fede degli imputati, che di dette assunzioni non veniva data alcuna pubblicità, non solo mediante l'inoltro delle determinate al competente ufficio, per le ulteriori lavorazioni e l'inserimento in banca dati, solo a partire dal novembre 2008 e per gruppi di atti fino al gennaio dell'anno successivo, come sopra già ampiamente illustrato, ma anche non evidenziando la loro adozione in una specifica nota di chiarimento chiesta dal Collegio sindacale. Si fa riferimento al proposito alla nota a firma del CEDRONE, indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale e p.c. all'AD, prot 46/DCPO/P del 14/01/09 oggetto: codice assunzioni, con la quale, dopo aver dato atto delle note del comune di Roma riguardanti il blocco delle assunzioni in vista dell'entrata in vigore del DL 112/08 art 18, e dei successivi chiarimenti (in data 15.10.2008) dello stesso ente relativi alla coerenza dei codici delle assunzioni AMA con i principi di cui al comma 3 art 35 d.lg. 165/2001, si precisava, da un lato, che "la procedura di recepimento da parte di AMA SpA delle integrazioni richieste dal Comune di Roma è in via di perfezionamento previa adozione della relativa proposta di deliberazione all'attenzione del CdA", dall'altro che, riguardo alle assunzioni, per una quota (n.36 unità complessive) si trattava di personale diversamente abile, per altre 25 unità (21 impiegati, 3 quadri, 1 redattore capo CCNL giornalisti contratto a tempo determinato) si trattava di personale assunto in esecuzione di specifici atti approvati dall'AD entro il 20.10.2008 (cfr all. 4 memoria avv BARTOLO cit). Per quanto scritto, appare, pertanto, palese che il CEDRONE, di intesa con il PANZIRONI, in piena mala-fede e per evitare possibili controlli da parte del Collegio Sindacale (istituzionalmente deputato a questo), occultava a detto organo le intere assunzioni effettuate per mezzo delle incriminate 41 determinate che erano appunto frutto di falsità ideologica e abuso d'ufficio.

Per quanto detto, in ordine ai capi I) e L), può affermarsi con tranquillante certezza la penale responsabilità degli imputati PANZIRONI, CEDRONE e REGARD per i reati loro ascritti correttamente rubricati dal PM ex art 81, 110, 479 (in relazione ad atti pubblici non fidejacenti puniti a mente del comma 1 art 476) e 323 cp.

Ad onta di quanto eccepito dalle difese, non sussiste, infatti, assorbimento del delitto di cui all'art 323 cp nel reato più grave di cui all'art 479 cp, sia, perché gli stessi offendono beni giuridici distinti (il primo tutela l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, il secondo mira a garantire la genuinità degli atti pubblici cfr Cass Sez II, 5546/13, Cuppari Rv 258205), sia, perché nel caso in concreto scrutinato, la condotta d'abuso d'ufficio non si è esaurita in quella di falso avendo investito la violazione di legge e di regolamento sotto più profili come sopra dettagliatamente esposto (cfr Sez II, 1417/12, Platamone Rv 254304, secondo cui, nelle ipotesi in cui non sussistano più condotte di reato, la condotta del pubblico ufficiale che si esaurisca in un fatto qualificabile come falso in atto pubblico integra il solo reato di falso e non anche quello di abuso di ufficio, da considerare assorbito nel primo per il suo carattere sussidiario e residuale, desumibile anche dalla riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", formulata nell'art

323 cp a nulla rilevando in contrario la diversità dei beni giuridici tutelati dalla due norme incriminatrici).

Mentre per SPADONI deve pervenirsi a sentenza assolutoria per carenza di prova in ordine ad un suo contributo causale alla perpetrazione degli stessi reati, come da formula riportata in dispositivo.

CAP I A); B) ed E).

Le imputazioni di cui ai residui capi di imputazione da A) a H) riguardano ulteriori procedure di assunzione, stavolta non a chiamata diretta ma per concorso pubblico, decise dall'organo amministrativo di AMA nel 2009 e sino al gennaio 2010 mediante il ricorso a ente privato esterno: la società consortile ELIS - CONSEL.

Come emerso dall'istruttoria, la prima determina che veniva formalmente adottata a tal proposito era la n. 160 del 4.06.2009 (cfr doc all. 4 PM, anche all 19 memoria avv BARTOLO per PANZIRONI), sottoscritta dal PANZIRONI, nella veste di A.D., e vistata dal CEDRONE all'epoca quale direttore dell'ufficio del personale nonché della direzione legale (dopo le dimissioni già avvenute del REGARD), oggetto della imputazione di falso ideologico sub E).

In attuazione di questa determina veniva poi adottata, lo stesso giorno, altra determina, la n.159/09 (cfr doc all 2 PM, anche all 20 memoria avv BARTOLO per PANZIRONI) che, impegnando una spesa di euro 327 mila più IVA in favore di CONSEL, veniva vistata anche da ALLEGRUCCI responsabile dell'Ufficio acquisti: determina oggetto della imputazione di abuso d'ufficio sub B).

Con tali determine, ad avviso del PM, onde procedere alle assunzioni di varie categorie di personale (324 operatori ecologici, 200 autisti mezzi pesanti e 20 interratori seppellitori), e per favorire illecitamente CONSEL, gli imputati:

- da un lato, attestavano che il consorzio ELIS possedeva tutti i requisiti per l'espletamento di dette procedure, comprendenti, segnatamente la fase di preselezione (con centri per l'impiego), formazione e selezione, il tutto con la supervisione delle DCPO per l'intero iter e ferma rimanendo la partecipazione di rappresentanti delle strutture operative utilizzatrici/destinatari di AMA SPA alle rispettive commissioni di valutazione per le prove selettive (cfr determina 160 cit): affermazione falsa in quanto CONSEL era privo di autorizzazione e non iscritto nell'albo di cui all'art 4 d.lg 276/2003 previsto per le agenzie di lavoro;

- dall'altro, affidando al consorzio, in violazione dell'art 4 cit e dell'art 27 del d.lg 163/2006 (codice dei contratti della PA detto anche codice degli appalti), l'incarico, la ricerca, formazione e selezione del personale indicato, abusavano del proprio ufficio poiché CONSEL non era abilitato come agenzia di lavoro ed era stato scelto senza alcuna procedura di evidenza pubblica e senza alcuna gara, e in tal modo procuravano al medesimo ente un ingiusto vantaggio patrimoniale, quantificato in una somma di denaro pari ad euro 327 mila più IVA e arrecavano un corrispondente danno ad AMA SPA, costituito dal pagamento di detta somma.

Essendo questo il quadro d'accusa, si premettono alcuni punti provati e non controversi relativi al fatto che CONSEL (ELIS) :

- era un ente consortile di diritto privato a cui, almeno all'epoca, faceva parte anche AMA;

- non aveva scopo di lucro;

- svolgeva in favore dei propri consorziati o di terzi, servizi consortili di natura scientifica, didattica, educativa, culturale, assistenziale e altro: in buona sostanza, per quel che interessa, svolgeva, per statuto, attività di formazione e non attività di selezione per la quale non era abilitato (cfr nota 21.12.2010 del Ministero del lavoro direzione generale del mercato del lavoro);

-veniva contattato per la prima volta in ordine alla possibilità di partecipare a procedure di assunzione di un rilevante numero di persone già nel gennaio del 2009, precisamente, nel corso di una riunione tra un suo dipendente ( cfr teste CAMILLO NICOLA escusso ud 3.06.13) e i dipendenti AMA CEDRONE e BRONZETTI: cosa peraltro che si concretizzò nel maggio 2009 con un'offerta espressa da ELIS e accettata da AMA con atto del giugno 2009;

-veniva altresì indicato come possibile soggetto da coinvolgere nelle procedure pubbliche di assunzione del personale in questione già nel corso di una seduta del Consiglio di amministrazione di AMA del 3.02.2009 (cfr verbale CDA in cui si legge: "L'Amministratore Delegato ... rappresenta che l'Azienda per l'acquisizione di nuove risorse umane ha valutato positivamente la collaborazione con il Consorzio ELIS, che si occupa, con riconosciuta professionalità e competenza, di formazione e aggiornamento del personale. ... Ritiene pertanto vantaggioso per l'Azienda poter attingere al *serbatoio* di personale che verrà formato ed addestrato dal Consorzio ELIS, senza la necessità di avvalersi dei Centri per l'impiego per l'assunzione di personale. A tal fine verranno formalizzate le procedure necessarie per avviare una proficua collaborazione, mediante l'acquisizione di una quota pari all'uno per mille del capitale sociale del Consorzio ELIS, euro 51,00. Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra rappresentato, concordando di formalizzare la collaborazione di cui trattasi, ponendo in essere tutti gli atti conseguenti, necessari ed opportuni". Cfr doc PM e anche in all. memorie difese di ALLEGRUCCI e di PANZIRONI);

Ciò detto, e appurato che il consorzio ELIS, a seguito di una sua specifica offerta, veniva scelto da AMA con le citate determinine nn. 160 e 159 per le procedure di preselezione, selezione, formazione e inserimento di svariate figure professionali (come dalla citata offerta ELIS richiamata nella determina 159), questione che deve essere affrontata nel presente processo è se il prefato consorzio avesse in realtà svolto, pur senza averne i requisiti (ad onta di quanto attestato nella determina 160), attività di selezione e assunzione, ovvero, come sostengono tutte le difese, avesse svolto solo attività di formazione conformemente alle sue disposizioni statutarie, e infine, se il suo incarico potesse perfezionarsi a trattativa privata (senza gara) ovvero se fosse necessario (secondo il codice dei contratti della pulica amministrazione art 27) che l'affidamento avvenisse con procedura di evidenza pubblica.

A sostegno delle imputazioni formulate, il PM depositava memoria (illustrata oralmente) che qui si riporta per estratto.

"1. Gli incarichi per il reclutamento, pre - selezione, selezione, formazione e inserimento personale affidati da AMA s.p.a. al Consorzio Elis con le delibere 4.6.2009, 25.11.2009, 14.1.2010.

AMA s.p.a. come da piano assunzioni 2009 deliberava in data 4 giugno 2009 di procedere alla assunzione a tempo indeterminato di 324 operatori ecologici, 200 autisti di mezzi pesanti e 20 interratori/seppellitori . L'amministratore delegato pro tempore Franco Panzironi con propria determina nr.160 deliberava l'approvazione delle procedure di preselezione, selezione ed assunzione delle tre figure professionali sopra richiamate nonché " *di affidare al Consorzio Elis l'incarico per la realizzazione delle procedure di cui ai punti precedenti e segnatamente delle fasi di preselezione ( con centri per l'Impiego), formazione e selezione, il tutto con la supervisione della DCPO per l'intero iter e ferma rimanendo la partecipazione di rappresentanti delle strutture operative utilizzatrici/destinatari di AMA s.p.a. alle rispettive commissioni di valutazione per le prove selettive*"



Con determina nr. 159 sempre del 4.6.2009 deliberava di " affidare alla società consortile Consel a.r.l. .... la fase di selezione relativa alla ricerca di personale per la copertura di n. 200 autisti di mezzi pesanti, n. 325 operatori ecologici e n. 20 interratori/seppellitori alle condizioni ed ai termini riportati nell'offerta da quest'ultima presentata per un importo complessivo di € 327.000,00 oltre IVA"

In data 25.11.2009 con determina nr. 309 lo stesso A.D. Franco Panzironi affidava sempre al Consorzio Elis l'attività di recruiting ( reclutamento), pre-selezione, formazione ed inserimento di 220 autisti di mezzi pesanti e di un numero imprecisato di interratori/seppellitori per la somma di € 60.000,00 oltre IVA

In data 14.1.2010 con determina nr. 22 sempre il PANZIRONI affidava analoga attività al Consorzio Elis che riguardava nr. 300 operatori ecologici per l'importo di € 80.000,00 oltre IVA.

2. Le violazioni dell'art. 4 D.lvo 276/'03 consumate con l' adozione da parte dell'A.D. di AMA s.p.a. delle delibere 159 e 160 del 4.6.2009, nr. 309 del 25.11.2009 e nr. 22 del 14.1.2010.

A giustificazione dell'affidamento al Consorzio Elis della preselezione, selezione e formazione del personale AMA da assumere con le qualifiche già citate l'A.D. nella delibera 160/ 2009 così affermava " Il codice delle assunzioni AMA s.p.a. recentemente modificato ed integrato ai sensi della L. 133/'08, prevede specifiche regole di condotta per le procedure di ricerca e selezione di personale con profili esecutivi; ferma restando la supervisione della DCPO per l'intero iter, per le procedure sopra specificate è intenzione dell'azienda avvalersi di una società specializzata a cui affidare l'espletamento di tutte le fasi a partire dalla diffusione degli avvisi di pre-selezione sino alla consegna degli esiti finali delle procedure di selezione, unitamente alle graduatorie nominative;

che il Consorzio Elis per la formazione professionale superiore a cui AMA s.p.a. aderisce, possiede tutti i requisiti per l'espletamento delle procedure di sopra specificate..."

Ed ancora nella delibera 159/2009 " La direzione centrale personale e organizzazione ( di seguito DCPO) con apposita proposta motivata e suoi allegati ...ha richiesto l'affidamento alla società consortile CONSEL a.r.l. della fase di selezione / formazione relativa alla ricerca di personale per la copertura di n. 200 autisti mezzi pesanti , n. 325 operatori ecologici e n. 20 interratori/seppellitori;

la Direzione Centrale Acquisti e approvvigionamenti (di seguito DCAA), alla luce della documentazione presentata da DCPO, allegata alla presente, rileva che AMA s.p.a., con nota dell'A.D. pro – tempore Biagio Eramo del 23 aprile 2008 ( allegato 1b) ( n.d.r. all.5), ha aderito alla società consortile CONSEL in qualità di consorziato aderente non socio. Dallo statuto consortile ... si evince che il consorzio non ha fine di lucro e che eventuali servizi resi ai consorziati verranno fatturati al costo sostenuto;

L'affidamento in questione rientra nell'art. 19, comma 1 lett.e) del D.lgs 163/'06 e ss.mm.ii. "

L'esame dello Statuto del Consorzio Consel in riferimento all'oggetto sociale così recitava " La società ...ha per oggetto la acquisizione e prestazione, sia in favore dei propri consorziati che per terzi, di servizi consortili di natura scientifica, didattica, educativa, culturale, assistenziale, ricettiva, nonché di ogni prestazione a ciò connessa, complementare e/o collegata quali, in particolare e tra l'altro, lo studio, progettazione e realizzazione di iniziative di qualificazione post secondaria idonee a fornire una cognizione tecnica qualificata, la istituzione ed assegnazione di borse di studio, la promozione ed incentivazione di ricerche scientifiche, tecnologiche , didattiche e culturali..."



Al fine di quanto precede e nell'ambito delle finalità sopra individuate la società potrà, tra l'altro: ...

...  
d) svolgere nell'interesse e per conto di consorziati e/o di terzi attività commerciali, industriali e servizi di gestione, assistenza, rappresentanza e consulenza e con la sola eccezione delle attività per le quali si richiedano previ assentimenti della P.A.; attività queste ultime che potranno essere svolte solo previo ottenimento degli assentimenti medesimi... "

Si osserva dunque che l'oggetto sociale del Consorzio Consel non prevede l'attività di reclutamento, ricerca e selezione del personale, attività che richiede autorizzazione amministrativa, per conto dei consorziati o di terzi ma solo attività di formazione.

Dal canto suo il D.lvo 276/'03 all'art. 4 prevede la istituzione di un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale articolato in cinque sezioni. La sezione sub D) riguarda proprio le agenzie di ricerca e selezione del personale.

Con nota del 21.12.2010 la Direzione generale del mercato del lavoro I Div. riferiva che il Consorzio Elis ( Consel) per la formazione professionale superiore non risultava autorizzato ai sensi dell'art. 4 Dlgs 276/'03 pertanto non risultava iscritto all'albo informatico delle agenzie per il lavoro.

La circostanza che Elis fosse un centro di formazione e non un'agenzia per la ricerca e selezione del personale e che di tale circostanza fossero consapevoli tutti gli odierni imputati era evidente anche in relazione a come venivano congeniate le delibere appena illustrate.

In altre parole Elis non sarebbe stata in grado di gestire la fase di c.d. preselezione. Dunque per affidare comunque l'incarico ad Elis pur in difetto di autorizzazione e di quanto ne consegue sotto il profilo della adeguatezza strutturale per la gestione di tali procedure, soccorreva la "mano" pubblica dei centri per l'impiego.

### 2.1. La fase di preselezione

All'udienza del 3 giugno 2013 veniva ascoltato Antonio Capitani all'epoca dei fatti dirigente dei centri per l'impiego della Provincia di Roma:

PUBBLICO MINISTERO – Senta questa procedura le è stata commissione da Elis abbiamo detto, ma Elis era interessata in che veste?

TESTE Capitani Antonio – Nella veste di soggetto formatore perché se non ricordo male aveva anche questo consorzio ottenuto un incarico da parte di AMA volto a preselezionare attraverso, o meglio a selezionare in questo caso perché la preselezione è l'attività di cui ho parlato io, Elis aveva ottenuto da AMA se non ricordo male la veste di soggetto selezionatore e la selezione avveniva attraverso un colloquio credo riservato a tutti i soggetti preselezionati dai centri per l'impiego e un successivo corso di formazione a cui Elis avrebbe sottoposto coloro che rientravano in quel..



PUBBLICO MINISTERO – Ascolti questa sorta di triangolazione è una cosa usuale per quello che è stata la sua esperienza settennale centri per l'impiego oppure diciamo il soggetto che commissionava a voi una attività era lo stesso soggetto che assumeva?

TESTE Capitani Antonio – Ma per la mia esperienza casi di questo tipo non se ne sono verificati molti, noi abbiamo effettuato preselezioni di solito per le società che avevano bisogno di personale quindi contattavamo direttamente, o meglio ci contattavano e proponevano queste offerte di lavoro che noi poi gestivamo. Abbiamo svolto anche in minor misura attività di preselezione per corsi di formazione ma in questo caso diciamo la filiera era completa nel senso che è vero che abbiamo svolto questa attività per Elis ma, e lo testimoniano, lo testimonia il numero delle persone che ha partecipato era chiaro che Elis comunque avrebbe fatto questo corso di formazione per una finalità ben nota insomma abbastanza..

PUBBLICO MINISTERO – Cioè dell'assunzione lei intende dire?

TESTE Capitani Antonio – L'assunzione presso un soggetto..

PUBBLICO MINISTERO – Senta perché lei alla stessa domanda quando fu sentito da me il 21 dicembre del 2010 ha detto “nella mia esperienza questo è stato l'unico caso nel quale tra i centri provinciali del lavoro e il datore di lavoro pubblico o privato si interponeva un ulteriore intermediario nel caso di specie Elis”.

TESTE Capitani Antonio – Potrei confermare in realtà perché ripeto a volte una preselezione avveniva per l'una finalità o volte per l'altra ma le due finalità così legate chiaramente costituivano un caso diciamo assolutamente raro quindi che io ricordi per me l'unico poi..

.....

PUBBLICO MINISTERO – Senta io vorrei che si soffermasse un attimo su come è andata questa raccolta di domande, se ne ha un ricordo e se può riferire al collegio come è andata?

TESTE Capitani Antonio – Beh ci siamo trovati di fronte una situazione per certi versi anomala che ricalcava quello che era appunto il procedimento a cui facevo riferimento poc'anzi cioè quello degli articoli 16 famosi cioè quando in pratica le richieste venivano direttamente dagli enti pubblici infatti abbiamo gestito avviamenti,



cioè preselezione per svariate centinaia di unità anzi credo qualche migliaio e abbiamo dovuto allestire quindi un servizio d'ordine, era un periodo anche caldo se non ricordo male un periodo luglio – agosto e quindi abbiamo dovuto anche attivare insomma servizi di assistenza e di sorveglianza e abbiamo praticamente messo in campo tutte le risorse che il centro per l'impiego di Roma 1) che è quello più grande della provincia aveva in quel momento per poter espletare tutti gli adempimenti nel più breve tempo possibile anche perché le preselezioni di solito hanno un iter abbastanza rapido altrimenti il servizio perde di interesse.

PUBBLICO MINISTERO – Senta quanti centri per l'impiego sono stati interessati, uffici intendo dire?

TESTE Capitani Antonio – Dunque se non ricordo male sicuramente il centro per l'impiego di Roma 1) e forse adesso se non ricordo male ma questa è una cosa che dovrei diciamo verificare sulle dichiarazioni dell'epoca tutti i centri per l'impiego di Roma Città per noi abbiamo attualmente 23/25 centri per l'impiego ma insomma sono..

PUBBLICO MINISTERO – Quanti sono?

TESTE Capitani Antonio – Sei o sette.

PUBBLICO MINISTERO – Sei o sette Roma Città?

TESTE Capitani Antonio – In area urbana e quelli se non ricordo male furono quelli interessati.

PUBBLICO MINISTERO – Senta quante domande avete raccolto? Lasci stare quelle selezionate ma, vabbè le chiedo ovviamente non un numero esatto ma insomma se ci può dare un ordine di grandezza?

TESTE Capitani Antonio – Svariate migliaia non ho adesso tanta memoria.

...

PUBBLICO MINISTERO – Va bene, senta AMA vi ha commissionato, AMA direttamente negli anni precedenti al 2009 vi aveva commissionato altre preselezioni?





TESTE Capitani Antonio – Questo non lo ricordo francamente.

PUBBLICO MINISTERO – Senta alla stessa domanda sempre il 21 dicembre 2010 lei rispose “ricordo che un'altra procedura di preselezione del personale da assumere ci venne richiesta sempre da AMA nell'anno 2005 o 2006 per 400 nuovi assunti sempre per mansioni esecutive, in quel caso fu poi AMA ad effettuare la selezione ed assunzione” conferma questa circostanza?

TESTE Capitani Antonio – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO – La ringrazio

Il Capitani in sostanza evidenziava:

- la precedente attività di ricerca e selezione del personale effettuata dai centri per l'impiego per AMA s.p.a. di qualche anno antecedente all'incarico affidato ad Elis sempre per un numero cospicuo di assunzioni (circa 400) ma senza l'intermediazione di quest'ultima o di altri enti.
- la singolare “triangolazione” verificatasi con l'incarico affidato da AMA ad Elis che si giustifica, a giudizio di questa A.G., alla luce della circostanza che il Consorzio Elis è di fatto in grado di svolgere solo attività di formazione, triangolazione non riscontrata in altre occasioni dalla persona informata sui fatti. In altri termini i centri per l'impiego o avviano al lavoro presso enti pubblici o privati soggetti in cerca di occupazione ovvero svolgono una selezione al fine di addivenire ad una rosa di candidati da proporre direttamente al datore di lavoro che poi provvederà alla sua scelta. Tertium non datur.
- L'onerosità per i centri per l'impiego dell'attività di preselezione affidata da Elis – che, per quanto detto, non sarebbe stata in grado di affrontarne la gestione, neanche in punto di fatto, data la struttura e la natura dell'ente – e la gratuità di tale prestazione dovuta istituzionalmente

Una conferma della rispondenza al vero dell'affermazione appena fatta veniva da Nicola CAMILLO dipendente Elis ascoltato nell'ambito della medesima udienza del 3.6.2013

PUBBLICO MINISTERO – La domanda è la seguente: perché questo elenco di mille persone sulla base dei criteri stabiliti da AMA non l'ha fatto Elis ma c'è stato bisogno dei centri per l'impiego?

TESTE Camillo Nicola – Ma principalmente perché comunque non abbiamo una forte esperienza su questo lavoro e sulla capacità proprio di gestire dei numeri così grandi, una organizzazione per mettere insieme tutte le persone, per organizzare un elenco ma semplicemente perché siamo organizzati per progettare ed erogare percorsi formativi quindi lì abbiamo esperienza, abbiamo persone indicate, abbiamo anche dei software informatici che ci aiutano, differentemente io non avrei saputo come raccogliere



quarantamila domande, non avrei avuto un software dove  
inserirle e non avrei avuto un modo per ordinarle  
secondo i criteri predisposti

## *2.2 La fase di formazione*

Va premesso innanzitutto che l'art. 2 D.lvo 276/'03 alla lettera C) quando definisce cosa si intende per ricerca e selezione del personale così recita :

«ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

Atteso che la definizione sopra riportata deve naturalmente fare i conti con i profili professionali richiesti nel caso di specie da AMA s.p.a. è evidente che il contenuto delle delibere 160 e 159 del 2009 di AMA incaricano Elis proprio di svolgere quei compiti di ricerca e selezione del personale per i quali è necessaria l'autorizzazione. La stessa formazione risulta competenza propria delle agenzie del lavoro che svolgono questi compiti. Anche sotto tale aspetto l'incarico conferito da AMA s.p.a. doveva rivolgersi a soggetto autorizzato, dal momento che formare e selezionare sono due addendi che compongono la medesima attività sottoposta ad autorizzazione.

Nonostante Elis sia un centro di formazione, tuttavia l'ente non risultava minimamente preparato a somministrare un qualsivoglia corso alle figure professionali interessate, ossia autisti mezzi pesanti , operatori ecologici e interratori seppellitori.

Ad ulteriore dimostrazione della strumentalità del corso e della scelta dell'Elis quale ente formatore/selezionatore ci sono sia le parole ancora di Antonio Capitani, ma soprattutto quelle di coloro che i corsi hanno gestito sia come dipendenti Elis sia come appartenenti ad altre società alle quali Elis commissionava l'intera offerta formativa.

CAPITANI Antonio ( udienza del 3 giugno 2013)  
DIFESA – Sciullo – Su domanda del Pubblico Ministero lei ha parlato di un precedente incarico simile dell'AMA ricevuto nell'anno 2004 – 2005 o 2005 – 2006 questo non si è ben capito, lei ricorda se le modalità erano simili anche in quell'occasione AMA vi aveva chiesto di preselezionare il doppio rispetto alle unità necessarie?



TESTE Capitani Antonio – Si le modalità erano quelle perché ripeto venivano traslate da un articolo di legge che prevede determinate modalità di svolgimento delle procedure selettive in questo caso per l'avviamento a enti pubblici, non si trattava di enti pubblici ma adottavamo più o meno le stesse procedure l'unica differenza ripeto è che lì avevamo il diretto contatto con l'azienda e non era previsto il corso di formazione. Tra l'altro molte delle qualifiche a prescindere da quella di autista erano qualifiche generiche per le quali non occorre particolari requisiti professionali per l'inserimento è probabile che AMA abbia voluto in questo caso fare una cernita a livello qualitativo rivolgendosi ad Elis che passasse attraverso un corso di formazione questo abbiamo ipotizzato perché di solito quelle qualifiche venivano avviate alla selezione, al colloquio aziendale direttamente non avendo diciamo particolare rilevanza il requisito della professionalità sono tutti quanti, sono tutte categorie diciamo esecutive se vogliamo utilizzare un termine..

NICOLA CAMILLO ( Udienza del 3 giugno 2013)  
PUBBLICO MINISTERO – A questo punto quello che lei ha definito poc'anzi il percorso, questo percorso formativo, questo percorso formativo come si è concretizzato?

TESTE Camillo Nicola – Ah..

PUBBLICO MINISTERO – Innanzitutto se può dire al collegio quali erano le categorie di persone, le mansioni che queste persone, quale era il lavoro per cui dovevano essere assunte da AMA e quindi quale è stato il percorso formativo che ciascuna categoria ha seguito?

TESTE Camillo Nicola – Nello specifico dovevamo formare personale per tre ruoli: operatore ecologico, interruttore seppellitore e autista mezzi pesanti per ognuno di questi tre ruoli costruimmo un percorso formativo ad oc basato su tre tipologie di competenze chiave la prima era il manuale del ruolo quindi prendemmo in AMA proprio il documento che spiega quali sono tutte le attività che deve svolgere la persona in quel ruolo e ne descrive la modalità, noi ci occupammo anche di raccogliere la parte di regolamentazione comunale in campo di rifiuti e di come funziona l'intero



ciclo di raccolte e smaltimento rifiuti per far modo che ogni dipendente comunque conoscesse l'intero scenario e non solo il suo ruolo e in più per ognuno dei tre ruoli facemmo una giornata di formazione su delle attività più chiamiamole relazionali che cambiavano da ruolo a ruolo; per l'operatore ecologico è il rapporto con il cittadino sul territorio, per l'interratore seppellitore era il proprio rapporto psicologico con ambiente difficile come quello comunque del cimitero e di dover lavorare comunque con persone defunte che non è una cosa comunque semplice.

PUBBLICO MINISTERO – Senta e quindi come era.. Si, no no poi vada avanti, vada avanti.

TESTE Camillo Nicola – Quindi questo era un po' le aree tematiche, per l'autista mezzo pesante anche qui c'era invece un termine più di gestione dello stress fra il traffico, macchine quindi si vedeva la sfera professionale, lo sguardo più allargato è la parte relazionale in più in ogni corso c'era uno specifico intervento di AMA mirato alla sicurezza sul lavoro dei lavoratori in cui ad esempio per gli autisti mezzi pesanti è stato portato un autobus e si insegnava ai candidati sembra una banalità come salire e come scendere dall'autobus perché se si scende dal modo scorretto c'è un rischio di infortuni elevati piuttosto che..

PUBBLICO MINISTERO – Senta, è chiaro, senta quanti giorni erano per ciascuno?

TESTE Camillo Nicola – Erano cinque giorni di formazione per gli operatori ecologici, interratori seppellitori e dieci giorni per gli autisti mezzi pesanti.

PUBBLICO MINISTERO – Lavorativi no, parliamo di lavorativi?

TESTE Camillo Nicola – Dal lunedì al venerdì sì.

PUBBLICO MINISTERO – Eh lunedì e venerdì perfetto quindi cinque operatori ecologici e interratori e dieci per autisti mezzi pesanti?

TESTE Camillo Nicola – Sì.



PUBBLICO MINISTERO – Senta durante il corso di formazione quindi possiamo siete stati, diciamo vi siete avvalsi di società o persone esterne?

TESTE Camillo Nicola – Assolutamente si.

PUBBLICO MINISTERO – Nelle persone di?

TESTE Camillo Nicola – Abbiamo convocato delle società che solitamente lavoravano con noi, una società è “COALA” che ci fornì circa sei, sette ingegneri qualificati, un'altra società è “CLOSLERNING” sulla parte relazionale e un'altra società è “CAIROS” queste sono società che solitamente lavorano con noi e ci aiutiamo diciamo in attività in due situazioni specifiche perché noi la prima è che ci aiutano su aree di competenza che sono comunque legate al nostro mondo ma non sono specifiche..

PRESIDENTE Silvestri – Va bene.

PUBBLICO MINISTERO -- Senta “COALA” che ha fatto?

TESTE Camillo Nicola - “COALA” per questo..

PUBBLICO MINISTERO – Di che cosa si è occupato?

TESTE Camillo Nicola – Di questo progetto si è occupato della formazione tecnica quindi ha recepito i manuali che ci venivano forniti dall'AMA li ha tradotti in un linguaggio più condivisibile, ha fatto in teoria un manuale di cento pagine in cento slaid con immagini..

PUBBLICO MINISTERO - “COALA” questo?

TESTE Camillo Nicola – Sì “COALA” anche se erano i nostri progettisti la fase di progettazione.

PUBBLICO MINISTERO -- Vada avanti.

TESTE Camillo Nicola -- E poi si è occupato di erogare questa formazione in aula.

PUBBLICO MINISTERO – Questa parte chiamiamola così tecnica di docenza tecnica quanta parte, percentualmente, quanta

parte ha coperto dei cinque giorni o dei dieci giorni?

TESTE Camillo Nicola – Beh un 70 per cento.

PUBBLICO MINISTERO – Bene, poi lei ha fatto riferimento a “Cros Learning” e “CAIROS” che tipo di attività hanno erogato le persone insomma che sono dietro a queste due società?

TESTE Camillo Nicola – Ci hanno aiutato sulla parte di formazione più relazionale, qui abbiamo anche dei nostri

docenti però un po' il numero elevato, noi siamo dimensionati in percorsi da 30 – 40 persone quindi qui eravamo più di mille, un po' il periodo estivo la maggior parte della formazione si è comunque espressa fra luglio e agosto, un po' se vogliamo il ruolo particolare perché noi comunque siamo specializzati ma per mestieri che sono abituali e invece non capita quasi mai di formare un interrattore seppellitore piuttosto che un operatore ecologico quindi prevedevamo un intervento ad oc su questo progetto.

PUBBLICO MINISTERO – Senta e quindi “Cros Learning” e “Cairos” e o comunque diciamo la parte chiamiamola così di docenza relazionale sempre percentualmente quanta parte del corso da cinque o da dieci giorni ha preso?

TESTE Camillo Nicola – Allora loro si sono occupati di fare insieme a noi quel 20 per cento di docenza dove un po' andavamo in aula noi e un po' andavano in aula loro.

PUBBLICO MINISTERO – Vi hanno collaborato nel 20 per cento.

PRESIDENTE Silvestri – Non ho sentito la materia, cosa..

PUBBLICO MINISTERO – Se può ripetere al collegio in quel 20 per cento cosa c'è?

TESTE Camillo Nicola – Relazioni con i cittadini, gestione dello..

PRESIDENTE Silvestri – ...(incomprensibile)

TESTE Camillo Nicola – Si l'operatore che sta sul territorio



un cittadino non gli si risponde male tu stai comunque lavorando, rappresenti una azienda devi gestire la comunicazione.

PRESIDENTE Silvestri – Quindi relazione con l'utenza in sostanza?

TESTE Camillo Nicola – Relazioni con l'utenza si.

PUBBLICO MINISTERO – Questo ha riguardato il 20 per cento diciamo del corso?

TESTE Camillo Nicola – Si.

PUBBLICO MINISTERO – O rimane un dieci per cento.

TESTE Camillo Nicola – Il restante Ama da parte di sicurezza sul lavoro per ognuno dei ruoli specifici su operatori e su autisti e sugli interratori invece proprio una esperienza pratica sul posto di lavoro.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi questa parte qui da chi è stata curata questa parte che sta riferendo ora?

TESTE Camillo Nicola – In aula come docenza c'era AMA.

PUBBLICO MINISTERO – Oppure fuori..

TESTE Camillo Nicola – Oppure fuori con AMA.

In sostanza Elis pur essendo un centro di formazione qualificato non poteva vantare alcuna esperienza nel settore - del resto mai sperimentato fino a quel momento per le ragioni evidenziate da Capitani - della istruzione di autisti mezzi pesanti, operatori ecologici e seppellitori, trovandosi nelle condizioni di dover "inventare" un corso di formazione per giustificare l'incarico e dunque la percezione di una cospicua somma di denaro.

Di più.

Elis ha affidato a terzi (Khoala, Cross Learning, Kairos etc) il compito sia di ideazione del corso, sia di realizzazione del medesimo per come ammesso dai suoi stessi dipendenti. Anzi addirittura la fase di redazione dei test da somministrare ai candidati è stata esternalizzata.

PALOMBELLI Claudio (udienza del 16 giugno 2013)

P M Ok L esame Koala ha avuto un ruolo nell'esame e se si quale

TESTE S? Koala ha avuto un ruolo nella preparazione dei test



di apprendimento che questo era come normalmente si fa in qualsiasi fine corso Furono definite ogni volta nella sede dove si teneva l'esame la prova una serie di domande che io poi che io stesso poi ho provveduto a battere a macchina su un modello originale consegnato il modello a Nicola Camillo che poi ha provveduto a fotocopiare e a distribuire adesso a tutti gli esaminanti e poi ho fornito parallelamente anche in busta chiusa copia del medesimo foglio con le risposte esatte essendo queste tutte domande in forma chiusa era un sì no fondamentalmente

P M Quindi la prova il test di esame lo avete preparato voi lei

TESTE Il test di esame s? l ho fisicamente preparato io in quel modo

P M Le dispense che avevate preparato hanno avuto un ruolo nella preparazione di questo test di esame

TESTE Assolutamente s? perch? le domande essendo volutamente in forma chiusa erano fondamentalmente delle frasi presenti sulle dispense frasi in senso compiuto ovviamente a cui bisognava rispondere s? o no Quello era il materiale che avevano

Se dunque la fase di preselezione, per le ragioni descritte, è stata anche ufficialmente conferita a terzi ( i centri per l'impiego), non diversamente la fase della formazione veniva di fatto anch'essa delegata, avendo mantenuto Elis solo un ruolo logistico e di segretaria. Dove Elis viceversa è intervenuta e ha svolto direttamente il proprio compito è stato proprio nell'unica fase sempre negata dagli imputati e per la quale necessitava l'autorizzazione mancante, ossia la fase della selezione che, stando al bando di gara, avrebbe dovuto condurre senza ulteriori passaggi alla scelta degli assunti.

### 2.3 La fase di selezione

Che sia stata una vera e propria selezione quella di Elis lo dimostrano:

- il dato letterale. In ogni documento prodotto compare la parola selezione e/o reclutamento. Nel corso del dibattimento si è cercato di ridimensionare questo dato definendolo un errore di redazione degli atti, una formula di stile che si accompagnava al termine formazione. Nulla di tutto questo. Ama incaricava Elis di procedere alla gestione di più concorsi che miravano alla selezione di candidati per la loro assunzione da parte dell'azienda municipalizzata.
- In secondo luogo vanno evidenziate le modalità con le quali la selezione è avvenuta e in particolare tutti quegli accorgimenti utili non solo ad evitare che il test potesse essere copiato ( personale di sorveglianza, telecamere, consegna di test a scacchiera etc.) ma anche e soprattutto la circostanza della garanzia dell'anonimato degli elaborati in fase di



correzione, così da assicurare la trasparenza del controllo da parte della commissione esaminatrice. Un accorgimento, quest'ultimo, che non avrebbe alcun senso se, come sostenuto nel corso del dibattito, si fosse trattato di un test idoneo a misurare solo il livello di apprendimento di ciascuno dei candidati.

Così ancora Nicola CAMILLO riferiva sul punto:

PUBBLICO MINISTERO – Perfetto, allora a me interessa quello che avete fatto voi di ELIS, allora voi di Elis che avete fatto?

TESTE Camillo Nicola – Allora noi abbiamo organizzato la prima fase misurazione dell'apprendimento quindi abbiamo..

PUBBLICO MINISTERO – La?

TESTE Camillo Nicola – Misurazione dell'apprendimento.

PUBBLICO MINISTERO – Questa misurazione dell'apprendimento si concretizzava in cosa?

TESTE Camillo Nicola – Si concretizza in due set di 15 domande quindi 30 totali, 15 su competenze tecniche e 15 su competenze di apprendimento espresso in aula. Dalle slide che sono state mostrate nei corsi venivano prese delle frasi, quindi così come erano anche apparentemente abbastanza come dire semplici e poco discrezionale presentate ai candidati con cambiamenti o meno e poi gli viene richiesto di scrivere sì o no, anzi no vero o falso questa affermazione è vera questa affermazione è falsa; al termine dell'esame che veniva fatto di tutti i candidati contavamo per ogni scheda in misura doppia quindi un nostro collaboratore controllava l'esame, un altro collaboratore parallelamente controllava l'esame, davano due voti separati se i due voti combaciavano sarebbe stato poi presentato il risultato finale di questo candidato. Tutti questi numeri venivano messi su una lista che veniva restituita all'AMA e che veniva pubblicata sul nostro sito e sul sito dell'AMA.

PUBBLICO MINISTERO – Va bene però questo sommariamente però veniamo un po' più nel dettaglio. Quando queste persone arrivavano voi che cosa consegnavate? Quando queste persone arrivavano alla Fiera di Roma..

PRESIDENTE Silvestri – Alla prova, alla prova d'esame.



PUBBLICO MINISTERO – Alla prova d'esame voi che cosa consegnavate? Guardi la domanda è finalizzata all'anonimato?

TESTE Camillo Nicola – Ah ok, ok. All'entrata il candidato consegnava la convocazione e noi apponevamo sul loro esame un codice a barre, essendo noi comunque esperti anche in attività universitarie ci siamo posti il tema dell'anonimato e come potevamo fare in modo che chiunque correggesse questi compiti non potesse ricevere nessuna non so amicizia, parentela quindi ogni compito non aveva un nome e cognome ma aveva un codice a barre il cui codice a barre se letto non riferiva il nome ma riferiva un numero un algoritmo V20W40 che era associato al nome della persona; le persone arrivavano, avevano questo codice a barre che veniva apposto sul loro foglio di esame unico composto in quella mattinata, fotocopiato fatto in quella mattinata su una macchina da scrivere di fronte a tutti i candidati, fotocopiato il numero pari per tutti i candidati e con apposto bollino, questo registro veniva portato fuori della nostra sede per tutta la fase di correzione solo quando era finita la fase di correzione su ogni compito era stato posto un voto ed era stato posto quindi un risultato di performance dell'apprendimento per ogni compito con una penna indelebile veniva riassociato ad ogni compito un codice a barre, ad ogni codice a barre un numero un algoritmo alfanumerico e ad ogni numero il nome della persona. In quel momento esatto in cui veniva.. finita la lista veniva pubblicata e solo dopo tutto il nostro personale poteva uscire dalla Fiera di Roma, quindi dal momento in cui si iniziava la correzione a quello in cui si finiva tutti i candidati erano chiusi dentro la stessa stanza non c'erano contatti con l'esterno, non c'erano connessioni internet, non c'erano telefonini fino alla pubblicazione che contestualmente veniva affissa fisicamente davanti la provincia e parallelamente sui due siti internet.

PUBBLICO MINISTERO – Cioè quali?

TESTE Camillo Nicola – Dell'Elis e dell'AMA.

PUBBLICO MINISTERO – Benissimo questo per assicurare l'anonimato, Senta e il punto di sorveglianza dei



candidati che cosa può riferire al collegio?

TESTE Camillo Nicola – Allora la sorveglianza dei candidati era organizzata con diversi collaboratori dell'Elis più ci avvallemmo di volontari dei Carabinieri che ci aiutarono anche nella fase di accoglienza controllo del regolare svolgimento d'esame, controllo successivo per tutta la giornata.

PUBBLICO MINISTERO – Senta avete fatto firmare una qualche liberatoria ai candidati?

TESTE Camillo Nicola – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – e che cosa?

TESTE Camillo Nicola – Liberatorie riprese audio, riprese video nonché accettazione del regolamento d'esame.

...

PUBBLICO MINISTERO – Senta i codici a barre avevano qualcosa all'interno?

TESTE Camillo Nicola – Un codice alfanumerico quindi V40..

PUBBLICO MINISTERO – una membrana l'ha chiamata lei?

TESTE Camillo Nicola – A no abbiamo comprato il codice a barre..

PUBBLICO MINISTERO – Se può riferire questo dettaglio al collegio?

TESTE Camillo Nicola – Assolutamente, abbiamo comprato dei codici a barre tecnici che costavano molto di più, questi codici che sono antimanomissione se io provo ad alzare il codice ad esempio per spostarlo il codice si distrugge ed è impossibile e certificato staccare un codice per attaccarlo su un altro foglio.

- La terza circostanza è innegabile e consiste nel fatto che una aliquota di candidati in percentuale variabile a seconda dei concorsi ai quali hanno partecipato ( autisti mezzi pesanti, operatori ecologici o seppellitori) sono stati estromessi dal processo di selezione con la dicitura “ non ammessi” ( cfr all 6,8,9,11 prod. P.M.) con ciò intendendo Elis la loro mancata ammissione alla c.d. prova motivazionale davanti alle commissioni presiedute da Bruno Frigerio.

A differenza delle due fasi precedenti il processo selettivo vero e proprio è stato gestito da Elis che lo ha condotto, come detto, con metodi e risultati tipici di una selezione.



*2.3.1 Le sentenze della Corte di Appello di Roma che condannano AMA s.p.a. alla assunzione di Perna Simone, Mingoli Giulia, Caracciolo Andrea*

Anzi secondo quanto stabilito nel bando di gara pubblicato dalla Provincia di Roma Centri per l'impiego dell'11 giugno 2009 prot nr. 363982 su richiesta di Elis, AMA avrebbe dovuto procedere all'assunzione di quanti si fossero classificati entro i posti corrispondenti al numero degli assunti di ciascun concorso, proprio a seguito della partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio con esame finale selettivo finalizzato all'assunzione in AMA s.p.a. e affidato da quest'ultima alla società consortile Consel.

Solo in un secondo momento si sono concretizzati dei dettagli ulteriori nella procedura che AMA ha arbitrariamente introdotto.

Mentre il Consorzio Elis, una volta ricevuto l'elenco dei candidati richiesti ai centri per l'impiego, in misura doppia rispetto alle unità da assumere da parte di AMA s.p.a., procedeva, per ciascuna delle tre categorie professionali da formare e selezionare, a sottoporre alla firma dei candidati una informativa relativa a modalità di svolgimento del corso di formazione e successivo esame selettivo nel quale vi era scritto tra l'altro:

- 1" *La candidatura di cui al percorso formativo ed al successivo esame selettivo di cui sopra è legata alla frequenza integrale e obbligatoria, senza eccezione alcuna, di tutte le giornate del corso di formazione...pena esclusione dal percorso"*
- 5. *"Al termine del corso si terrà in unica data il previsto esame selettivo senza possibili attività di recupero.."*
- 6" *L'esame selettivo è finalizzato alla redazione di un elenco progressivo utile per la successiva assunzione.."*

Sul foglio convocazione per la prova finale invece era scritto:

*"Gent.mo candidato...La convochiamo per sostenere l'esame selettivo.."*

*La mancata partecipazione alla prima fase dell'esame, ne impedirà l'ammissione alla seconda fase dello stesso ed all'inserimento in AMA s.p.a.."*

Seguiva un foglio dal titolo: *Il processo di esame*.

Si riportano di seguito i punti salienti del medesimo.

*"L'esame selettivo è costituito da due fasi distinte, che sono sotto descritte, ognuna delle quali prevede una diversa gestione: la prima fase è a carico del Consel- Consorzio Elis, la seconda è cura dell'AMA s.p.a."*

*Fase uno e fase due vengono svolte in giornate distinte e con diverse procedure. Per accedere alla fase due è indispensabile aver superato la prima fase con un risultato di ammissione alla seconda.*

*Fase uno*

*Il giorno....i candidati convocati sosterranno la prima parte dell'esame concernente un test di apprendimento e un test tecnico.*

*Una pubblicazione comunicherà gli esiti della prima fase dei test di apprendimento e tecnico...Tali risultati saranno pubblicati sia sul sito Elis ...sia sul sito Ama*

*Fase due*

*I candidati che avranno sostenuto l'esame ...e conseguita l'ammissione alla seconda fase, dovranno presentarsi presso...per sostenere la seconda fase dell'esame costituita da un test motivazionale.*

*I risultati indicheranno coloro che saranno ritenuti idonei e non idonei alla assunzione nello specifico ruolo e saranno pubblicati sia sul sito Elis, sia sul sito Ama"*

*Processo di assunzione*

*Una volta ottenuta l'idoneità nella seconda fase dell'esame, seguiranno le seguenti attività:*

- 1) avvio fase pre assuntiva...*
- 2) entro il periodo di prova (3 mesi) verrà effettuata una ulteriore fase di verifica dell'acquisizione delle competenze tramite la formazione sul lavoro*

Non v'è chi non veda la profonda differenza che connota quanto riportato nel bando di gara lex specialis del concorso e riconducibile ad un'offerta al pubblico e quanto invece disciplinato da AMA medesima successivamente.

Questo costringeva AMA s.p.a. a sostenere quel contenzioso sfociato nelle sentenze emesse dalla Corte di Appello di Roma sezione lavoro che sono state oggetto di produzione da parte del P.M. nelle quali AMA veniva condannata ad assumere i ricorrenti che si erano utilmente classificati a seguito della selezione Elis, l'unica prevista dal bando di gara e invece esclusi a seguito della somministrazione dei test motivazionali da parte del Frigerio introdotti successivamente e di cui non vi era menzione alcuna nella c.d. lex specialis.

E' inevitabile chiedersi cosa abbia spinto i vertici di AMA nella persona di PANZIRONI a sottrarre ad Elis, con la nomina delle commissioni presiedute da FRIGERIO, quel compito selettivo che era stato affidato alla società consortile.

E, viceversa, cosa abbia indotto i vertici di AMA ad affidare la selezione di oltre cinquecento assunzioni al Consorzio Elis, ente privo di autorizzazione, commissionando, per figure meramente esecutive, corsi di formazione con esame selettivo finale di più di 1500 candidati per una spesa pari a oltre € 570.000, quando di quelle selezioni faceva carta straccia, rivoluzionata com'era la graduatoria dai test motivazionali, questi sì decisivi, somministrati da Bruno Frigerio. Test che anzi dimostravano la scarsa affidabilità della selezione effettuata da Elis dal momento che tra l'elenco candidati fornito il Frigerio non riusciva a trovare un numero sufficiente di soggetti idonei, dal suo punto di vista, per l'assunzione, così che PANZIRONI, con note urgenti e senza prelieve delibere, solo successivamente adottate, commissionava ulteriori incarichi di formazione e selezione ad Elis sempre in violazione di legge.

La risposta è tra le ragioni dell'odierno processo:

PANZIRONI con il concorso di CEDRONE e, vedremo, ALLEGRUCCI ha voluto, in violazione di legge, intenzionalmente procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ad Elis rappresentata dal BRUNO Sergio conferendo a detta società consortile più incarichi per un'attività che, in punto di diritto, non avrebbe potuto svolgere e della quale AMA, in punto di fatto, non si avvaleva con danno di quest'ultima.

Viceversa, sempre il PANZIRONI, aveva tutto l'interesse a che la selezione degli assunti in AMA restasse appannaggio della dirigenza della municipalizzata tramite i buoni uffici di Bruno FRIGERIO per come vedremo esaminando le contestazioni sub F), G) ed H).

#### *2.4 La fase di inserimento*

Ulteriore dimostrazione del fatto che l'incarico ad Elis era di pura facciata stava la circostanza che sebbene nella proposta contrattuale inviata da Consel ad AMA s.p.a. relativa alla pattuizione del corrispettivo forfettario poi in effetti pagato fossero previste a carico di Consel le attività di

preselezione, selezione, formazione ed inserimento di personale AMA ( cfr all.ti alla delibera A.D. 159/'09), risulta che nessuna attività di inserimento sia in effetti stata svolta e né da AMA pretesa. In tal senso sono concordi tutte le testimonianze dei dipendenti di Consel ascoltati.

*3. Le violazioni dell'art. 27 e dell'art. 57 D.lvo 163/'06 consumate con l'adozione da parte dell'A.D. di AMA s.p.a. delle delibere 159 e 160 del 4.6.2009, nr. 309 del 25.11.2009 e nr. 22 del 14.1.2010.*

In ordine alla violazione dell'art. 27 D.lvo 163/'06 non vi è dubbio che essa vada attribuita alla responsabilità degli imputati CEDRONE e PANZIRONI nella loro veste di ideatori della violazione e dell'ALLEGRUCCI quale loro concorrente.

La lettura della determina nr. 159 del 4.6.2009 rispecchia quanto in effetti accaduto.

Dalla lettura della delibera si evince che è la Direzione Centrale del Personale ossia Luciano CEDRONE che avanza proposta motivata per l'affidamento a CONSEL della fase definita di selezione/formazione relativa alla ricerca di personale per le note mansioni.

Il tentativo svolto dagli imputati di far ricadere su di un accordo sindacale del maggio 2009 la scaturigine dell'incarico ad Elis contrasta con quanto riportato nel documento di quella riunione allegato alla determina laddove si fa riferimento al fatto che AMA si sarebbe avvalsa per la selezione di una società esterna.

Non si fa riferimento ad Elis, né alla mancata adozione di una gara di appalto per la scelta della società che avrebbe svolto tale attività.

Ciò è ancora più significativo se si tengono presenti le parole di Nicola CAMILLO quando è stato ascoltato sul punto.

TESTE Camillo Nicola – In questo progetto poi AMA si è consorziata nel 2008 e nel 2009 è cominciato questo percorso per appunto formare più di mille persone su vari ruoli, ruolo dell'operatore ecologico, ruolo dell'interratore seppellitore e ruolo dell'autista di mezzi pesanti.

PUBBLICO MINISTERO – Senta ma con chi avete avuto rapporti e quando esattamente?

TESTE Camillo Nicola – Allora noi abbiamo avuto rapporti con AMA per l'intero percorso formativo..

PUBBLICO MINISTERO – Si però guardi Camillo cerchi di stare alla domanda all'inizio, parlo dell'inizio cioè la prima volta in cui voi avete sentito parlare..

PRESIDENTE Silvestri – Lei si occupa anche di contratti, cioè ha seguito? Vediamo un po' se lui all'interno del suo ufficio si è occupato di questa fase.

PUBBLICO MINISTERO – Queste mille persone no, questa idea delle mille persone di cui sta accennando adesso quando

è nata e chi gliel'ha riferita?

TESTE Camillo Nicola – Allora io ricordo di una prima riunione fatta nel gennaio del 2009 con Luciano Cedrone l'allora direttore del personale e Marcello Bronzetti responsabile dell'organizzazione delle relazioni industriali che mi presentarono l'opportunità, l'esigenza, la necessità da parte di AMA di assumere comunque un quantitativo importante di persone e quindi come sempre accade la domanda che poi si pone uno in azienda è ok ma come faccio a trovare queste persone? Paradossalmente visto anche il momento storico come faccio a sceglierle e quindi facemmo questa prima riunione e ci mostrarono questa loro esigenza e cominciammo a pensare un percorso, un percorso che in realtà loro diciamo che come linee generali..

PUBBLICO MINISTERO – Aspetti, aspetti prima di entrare poi nel percorso quindi questa idea che è stata lanciata dalle persone che lei ha detto nel gennaio, vi è stata manifestata nel gennaio 2009 dalle persone che lei ha detto poi questa idea ha trovato una sua concretezza, si è concretizzata e se si quando?

TESTE Camillo Nicola – Allora sì si è concretizzata dal punto di vista poi formale c'è stata una offerta che abbiamo portato fuori nel mese di maggio 2009 se non sbaglio e il periodo intercorso fra gennaio e marzo è il periodo in cui, il periodo interlocutorio in cui si definisce sempre meglio quello che può essere non solo lo scopo del progetto ma le modalità soprattutto su un progetto così grande come numeri e così anche se vogliamo, non voglio dire lontano dalla nostra esperienza però noi solitamente facciamo corsi da trenta, venti, quaranta persone quindi una grande opportunità a lavorare su mille persone ma sono serviti anche dei giorni per ragionare al nostro interno e con l'azienda per capire quale era il modo migliore per incrementare.

PUBBLICO MINISTERO – Senta e quando vi hanno dato il via hanno detto sì lo facciamo?

TESTE Camillo Nicola – Allora il via dovrebbe essere stato sempre a maggio del 2009.



PUBBLICO MINISTERO – Maggio?

TESTE Camillo Nicola – Si.

Dunque già nel gennaio 2009 CEDRONE aveva chiaro quale sarebbe dovuto essere il percorso da seguire in questo frangente: affidare ad Elis la selezione in violazione della legge Biagi e in violazione dell'art. 27 del codice degli appalti.  
L'accordo con Elis, senza che se ne facesse cenno in sede sindacale, veniva definito a maggio, poiché la pianificazione dell'attività da svolgere aveva, per via del numero degli assunti, bisogno di tempi lunghi.

Immediatamente dopo, il 4 giugno 2009, PANZIRONI sottoscriveva la determina.

A conferma del fatto che CEDRONE si sia fatto portavoce della proposta anche presso chi avrebbe dovuto stabilire con quale modalità giungere alla scelta del contraente, ossia la DCAA nella persona dell'imputato ALLEG RUCCI è proprio quest'ultimo a dircelo nel corso del suo interrogatorio depositato al fascicolo del dibattimento.

*L'adesione di AMA al Consorzio Elis mi venne comunicata dal responsabile del personale di Ama Luciano Cedrone in occasione della adozione della delibera 159 da me sottoscritta nella parte istruttoria il 3 giugno 2009 e della quale riconosco la firma. Ricordo che ricevetti da Cedrone la documentazione relativa all'avvenuta adesione di Ama nel Consorzio Consel e mi disse, anche nella sua veste di direttore legale ad interim, che avremmo dovuto procedere al conferimento di incarico al Consorzio Elis proprio perché consorziati e proprio perché si trattava di un organismo senza fini di lucro anticipandomi per sommi capi quello che sarebbe stato poi il contenuto della delibera nr. 160 che indicava le linee guida in ordine a chi e con quali modalità bisognava individuare a chi far svolgere la selezione e formazione dei candidati AMA di cui al contenuto delle delibere successive. In tal senso preciso che nonostante cronologicamente la 160 sia successiva alla 159 l'ufficio determine, che apponeva il numero progressivo di delibera prima che la medesima fosse sottoposta all'A.D. numerava le medesime nell'arco della stessa giornata senza distinguere in base al contenuto. A ciò dunque è dovuto il fatto che nonostante logicamente la delibera 160 preceda la 159 porta un ordine cronologico successivo. Tuttavia al contenuto della delibera 160 dovevo attenermi e lì era già stato indicato a chi doveva essere affidato l'incarico di selezione e formazione. In tal senso mi sono adeguato poiché la strada era già stata tracciata. Anzi aggiungo che i rapporti con Consel per quanto mi consta stando alla documentazione allegata esibitami dall'ufficio proponente che è sempre stata la DCPO di Luciano Cedrone risalivano, riguardo a questo incarico, al 15 maggio 2009, io ho saputo di Consel solo in epoca coeva alla mia firma in istruttoria.*

L'ufficio legge all'ALLEG RUCCI quanto riferito da PANZIRONI Franco e Luciano Cedrone in sede di interrogatorio.

Cedrone: Nulla ha avuto da ridire in merito all'incarico affidato ad Elis la Direzione acquisiti di AMA nella persona di Allegrucci il quale inviava in data 9 giugno 2008 missiva ad Elis con riferimento alla determina dell'A.D. nr. 159 adottata.

L'ufficio fa presente che consta che l'istruttoria relativa alle determine 159 e 160 del 4.6.2009 abbiano visto come dirigente promotore il Cedrone.

Il Cedrone conferma la circostanza.





Panzironi: E' stato l'ufficio acquisti a segnalare che AMA era consorziata con Elis e che dunque non vi era necessità di procedere ad una gara per l'assegnazione della fornitura di servizi

Risposta: Nego decisamente di aver fatto io il nome del Consorzio Elis e soprattutto di aver detto che proprio perché eravamo consorziati la gara non era necessaria. Ribadisco che a parlarmi del Consorzio Elis è stato Luciano Cedrone, che era stato già deciso di affidare a tale consorzio l'incarico in questione, a prescindere da una qualsiasi mia opinione in proposito. Faccio presente altresì che anche la delibera 160 risulta dotata di una sua proposta motivata e relativi allegati nella quale si fa chiara menzione del Consorzio Elis come soggetto al quale affidare la selezione e formazione del personale da assumere. E' vero che tale proposta non porta una data certa ma è anche vero che nel suo contenuto si fa riferimento ad un incontro sindacale del 29 maggio 2009, ciò a dimostrazione della fallacia delle dichiarazioni nei miei riguardi del Panzironi. L'ufficio rileva altresì che la proposta motivata porta la firma del dirigente Bronzetti e la codifica proponente DCPO/ACRIO.

Domanda: La decisione di non fare la gara di appalto per l'affidamento al Consorzio Elis dell'incarico di selezione e formazione del personale Ama è stata sua?

Risposta: No, poiché mi è stato rappresentato informalmente da Cedrone che AMA era consorziata con Elis, che Elis non aveva fine di lucro e che era in itinere la decisione, quella che poi sarebbe stata la nr. 160, che avrebbe stabilito le linee guida mediante le quali svolgere l'incarico di selezione e formazione del personale con la designazione già avvenuta del Consorzio Elis. Da qui scaturiva il riferimento da parte dell'ufficio Acquisti nella mia persona al consorzio Elis nell'ambito della delibera nr. 159. Il riferimento all'art. 19 comma 1 lett. E) è stata una mia valutazione sulla scorta della documentazione fornitami ed allegata alla determina.

Preciso inoltre che quanto alla voce di bilancio sulla quale doveva gravare la spesa inerente all'affidamento dell'incarico al Consorzio Elis essa era relativa all'area del personale.

Domanda: Come mai responsabile proponente delle delibere 159, 160 e successive – nr. 22 e nr. 309 – compariva Luciano Cedrone e la codifica proponente invece la DCAA ossia l'area acquisti.

Risposta: La ragione risiedeva nel fatto che una volta emessa la delibera il mio ufficio e solo il mio ufficio aveva lo stampato relativo alla esecuzione d'ordine dell'acquisto del servizio deliberato. Io emettevo tale ordine e vi era un ufficio al quale competeva di accoppiare l'ordine con la fattura fornita dal fornitore in questo caso il servizio. Tale documento quindi passava alla direzione finanza e controllo per l'effettivo pagamento. Senza questo passaggio il pagamento del servizio non poteva avvenire. La circostanza che non sia stato io il proponente depone per il fatto che l'intera istruttoria è stata gestita da terzi in particolare dal Cedrone.

a.d.r.: non ho mai avuto alcun colloquio con Panzironi in merito all'affidamento dell'incarico al Consorzio Elis.

Domanda: E' in grado di dire quale funzione e significato avesse la firma da lei apposta nella fase istruttoria delle delibere poi adottate nr. 159, 309 del 2009 e 22 del 2010?

Risposta: La firma da me apposta riguardava una presa d'atto di fasi esecutive che avrei dovuto predisporre ai fini della attuazione delle delibere. La mia mancata firma non aveva alcun valore ostativo. Nel caso di gare di appalto il mio ufficio predisponendo le lettere o i bandi per la partecipazione alla gara da parte delle ditte ma una volta che la gara medesima era stata decisa e deliberata da altri non dal sottoscritto.

Domanda: Nella delibera nr. 309 del 2009 veniva indicato che l'affidamento dell'incarico avveniva ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) D.lvo 163/06 ha lei rilevato la ricorrenza di tale disciplina?



*Risposta: Tra gli atti allegati alla delibera in questione vi è una lettera dell'allora A.D. Panzironi al Consorzio Consel del 2.9.2009 che richiede l'attivazione urgente di una nuova fase di selezione e formazione del personale. Quella era la ragione sottostante il requisito dell'art. 57 comma 5 lett. a) del Dlvo 163/'06. Non si trattava certo di una mai valutazione.*

*a.d.r. ribadisco di non aver preso parte neppure all'istruttoria della delibera nr. 160 del 2009 unica nella quale si fa riferimento alla ricorrenza dei requisiti del Consorzio Elis.*

ALLEGRUCCI dunque avallava la scelta del mancato ricorso alla procedura di gara proprio per via dell'insistenza del CEDRONE ed anzi contribuiva, da far suo, al confezionamento di una determina in violazione di legge ideando il riferimento all'art. 19 comma 1 lett. E) Dlvo 163/'06 ossia ai contratti di lavoro, quando invece l'affidamento al consorzio Elis rientrava più propriamente nell'ambito dell'art. 20 D.lgs. 163/'06 che all'allegato II B prevedeva tra gli appalti disciplinati con una procedura di evidenza semplificata i servizi di collocamento e reperimento del personale.

Tuttavia il riferimento all'art. 19 del d.lgs 163/'06 dimostrava la consapevolezza da parte di tutti gli imputati che tale affidamento doveva seguire la disciplina prevista dal codice degli appalti pubblici compreso quanto previsto dall'art. 27.

Quest'ultimo dettava infatti i principi ai quali gli enti pubblici dovevano comunque conformarsi anche in relazione ai c.d. contratti esclusi imponendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità nonché prescrivendo che "l'affidamento deve essere proceduto da invito ad almeno cinque concorrenti se compatibile con l'oggetto del contratto"

Nel caso di specie dunque l'A.D. e con lui CEDRONE e ALLEGRUCCI con le determine 159 e 160 violavano intenzionalmente a favore del Consorzio Elis l'art. 27 D.lgs 163/'06 procedendo ad un affidamento diretto senza l'osservanza di alcun principio di evidenza neppure di quelli minimamente imposti dalla predetta normativa.

Una identica condotta, in merito ai profili di legge violati, veniva posta in essere con l'adozione della determina dell'A.D. di AMA nr. 22 del 14.1.2010.

Quanto alla determina nr. 309 del 25.11.2009 se la condotta risulta identica in ordine alla violazione dell'art 4 D.lgs. 276/ '03 non lo stesso a dirsi per il profilo di cui all'art. 27 D.lgs 163/'06 poiché la determina veniva assunta sulla base dell'art. 57 comma 5 lett. A) D.lgs. 163/'06. Tuttavia nel corpo della delibera mancava qualunque motivazione a sostegno delle ragioni che avevano reso imprevedibile la necessità di integrare l'incarico già affidato.

Se si è pocanzi stigmatizzata la condotta di CEDRONE e ALLEGRUCCI in punto di mancata adozione dell'art. 27 D.Lvo 163/'06 e di conferimento diretto ad Elis dell'incarico, tuttavia nelle parole di CEDRONE riferite in aula nel corso del suo esame c'è un chiaro riferimento a PANZIRONI come colui che ha voluto l'incarico ad Elis

P.M.: Benissimo però io vengo scusi stiamo parlando dei capi di imputazione quindi della gestione di questo stiamo parlando, stiamo parlando dei capi di imputazione e quindi dell'intervento di Elis nel reclutamento del personale di cui ai capi di imputazione, quindi la domanda è ma chi è che ha avuto l'idea di coinvolgere Elis nel reclutamento delle persone di cui ai capi di imputazione, questa è la domanda non mi faccia...

IMPUTATO: La risposta è, l'ordine principale perché conosceva bene Elis Panzironi perché aveva lavorato con lui con Obiettivo Lavoro e lo ha anche detto, perché l'Elis lavorava molto sull'interinale, ma è stato una scelta diciamo che tutta l'azienda lo ha fatto perché era professionalmente di supporto a quello che era il lavoro che veniva fatto da Elis e dalla nostra richiesta, si tenga conto che per noi l'Elis doveva fare com'è scritto sulla determina preparata ...

P.M.: Si si, no rimanga alla domanda, quindi ...

AVV.DIF.: Incomprensibile.

P.M.: Quindi a chi è che è venuto, Panzironi lo ha detto.

IMPUTATO: Si perché è una cosa che l'azienda faceva cercavamo una struttura che facesse soltanto formazione e come c'è scritto sulla determina preparata dalla direzione DCAA, (incomprensibile), c'è scritto chiaramente che doveva fare queste tre fasi ...

P.M.: Si quello che deve fare poi lo leggiamo, lo sappiamo, poi questo caso mai lo chiederà al...

IMPUTATO: Recluting, preselezione, formazione e inserimento.

P.M.: Si si.

IMPUTATO: Reclustering che significa, formazione, preselezione, e inserimento.

P.M.: Chiaro chiaro, senta, quindi ohh lei sa che sono stati dati degli incarichi integrativi.

IMPUTATO: Sì.

P.M.: Di chi è stata l'idea di dare gli incarichi integrativi?

IMPUTATO: Con lettera autografa dell'amministratore delegato, neanche (incomprensibile, si mangia le parole), c'era una lettera mandata dall'amministratore delegato con sua firma, di sua sponte, perché, perché diciamo i suoi incarichi integrativi erano a supporto dell'attività che faceva il dottor Frigerio, che faceva Frigerio alla azienda, cioè la fase selettiva. Perché il rapporto era tra loro.

P.M.: Ecco tra loro chi?

IMPUTATO: Elis e Frigerio.

P.M.: Elis e Frigerio e Panzironi?

IMPUTATO: Guardi Panzironi era come si dice il dominus. Nell'azienda municipalizzata l'amministratore delegato è il, non ha ...

P.M.: Va bene.

IMPUTATO: Come si dice solo il consiglio di amministrazione lo può controllare non c'è altro.

Anche PANZIRONI, nel corso del suo esame dava la propria versione dei fatti in ordine alla scelta di Elis ed all'affidamento diretto, senza gara, di un incarico per l'espletamento del concorso per autisti, operatori ecologici e interratori.

PRESIDENTE: Quindi diamo atto che i documenti analizzati da Panzironi restano acquisiti a verbale. 36, 37 e 2. Ok. Adesso abbiamo il documento 14.

P.M.: 14 e 15.

PRESIDENTE: Anche questi deve essere sottoposto. Prego. Anche qua li esami ed attenda poi la domanda.

P.M.: Si tratta delle due missive tramite le quali lei diciamo ha conferito a Consel gli incarichi integrativi, io ecco la domanda che le ho da porre è questa se può spiegare al collegio qual è stata la genesi di queste due note di queste due richieste e la relazione che c'è tra queste richieste e le delibere oggettivamente di data successiva con cui sono stati esitati gli incarichi previsti?

IMPUTATO: ...

P.M.: Si ricorda queste due note come sono nate?

IMPUTATO: Non lo ricordo perfettamente ma lo intuisco dal fatto che ecco avendo raggiunto nella prima istanza il numero delle persone da assumere man mano sono state fatte delle integrazioni per raggiungere il limite programmato di assunzione.

P.M.: Ne ha parlato con qualcuno di questa nota? Di queste due note, insomma voglio dire...

IMPUTATO: Sicuramente anche qua ci sono delle sigle delle cose insomma non ricordo bene, sono sicuramente quelle strutture competenti che sono del personale e degli acquisti.

PRESIDENTE\*: Nelle persone di?

IMPUTATO: Ma il dottor Cedrone per quanto riguarda la direzione del personalee per quanto riguarda, e Aleggrucci per quanto riguarda gli acquisti.

P.M.: Senta e con Elis lei si è interfacciato in qualche modo?

IMPUTATO: In che senso?

P.M.: Beh rispetto a queste due integrazioni di indagine...

IMPUTATO: Non avevo grandi rapporti, diciamo personali nel senso di contatti, pertanto c'erano solo rapporti epistolari comunicazioni scritte.

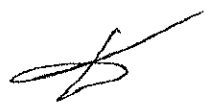
P.M.: Quindi con nessuno di Elis aveva rapporti?

IMPUTATO: Ma se, che ricordi io no diretti, nel senso, mi pare che una volta sono venuti e una volta ho assistito ad un convegno nell'Elis che fui invitato come amministratore consortile di Elis ...

P.M.: È stato invitato da parte di chi di Elsi?

IMPUTATO: Un invito che non ricordo...

P.M.: Non si ricorda...va bene, senta quindi insomma queste due integrazioni di incarico come mai non hanno atteso diciamo



l'Iter ordinario che è quello di assumere determine per il conferimento...

IMPUTATO: Per l'urgenza c'è scritto anche qua dentro.

P.M.: Per l'urgenza, questa urgenza era dettata da cosa.

IMPUTATO: Era una procedura praticamente già avviata che aveva già comportato del tempo e la necessità di avviare a servizio le unità da assumere e preciso che il numero delle persone sono part time verticali però economicamente corrispondono a 250 stipendi non a 600 perché le assunzioni come era programmato nel part time verticale per rispondere ad esigenze organizzative, che era personale per coprire l'Ama in quel periodo non puliva la città e non raccoglieva rifiuti sabati, domeniche e festivi

P.M.: Senta noi abbiamo visto, sono agli atti, delibere come quelle dei 41 no, di cui ci occuperemo dopo che sono state assunte in un arco temporale estremamente breve dal momento della sua inizio dell'istruttoria al momento della sua inizio dell'istruttoria al momento della loro adozione, ricordo che quelle dei 41 assunti sono cominciate venerdì 17 e sono finiti un lunedì 20, quindi parliamo credo di un quattro giorni, quindi come mai queste delibere di integrazione degli incarichi non potevano essere diciamo essere assunte con la stessa rapidità con le quali sono state assunte altre delibere con le quali le ho fatto l'esempio.

IMPUTATO: A parte che praticamente la delibera 41 non è stata assunta in quattro giorni, gli atti si sono conclusi in quattro giorni però ha avuto un istruttoria precedente, non credo che praticamente che in quattro giorni si è fatta tutta quella operazione e non ricordo il testo di urgenza in quanto (incomprensibile),...

P.M.: Comunque per la redazione di queste due note lei ricorda con chi, in termini di persone fisiche, si è interfacciato?

IMPUTATO: Sicuramente con la struttura del personale e per quello che posso ricordare il direttore e per quanto riguarda gli acquisti, il direttore degli acquisti, questo era il rapporto che avevo con le strutture.

P.M.: Quindi se posso tradurre in persone con Cedrone e con Allegrucci lei questo sostiene?

IMPUTATO: Ma ...anche perché sono all'origine come da delibera delle attività che hanno portato a questo, questo è solo un proseguimento per concludere un operazione.

P.M.: Senta, le mostro l'allegato 4 la determina 160...

PRESIDENTE: Questi documenti 14 e 15?

P.M.: Questi veramente li ho presi dalla mia produzione, però...

PRESIDENTE: Quindi restano...

P.M.: Si anche perché sono facili da individuare. Senta le mostro l'allegato 4 e in particolare nell'allegato 4 c'è la frase che è contestata nel falso per quanto riguarda la contestazione di falso, anche qui, guardi è sottolineata in basso, il riferimento nella contestazione di falso riguarda la circostanza che lei ...

AVV.DIF.: Chiedo scusa, non è opposizione alla domanda chiedo solo...

PRESIDENTE: Sì, si presenti per il verbale.

AVV.DIF. BARTOLO: Avvocato Bartolo, chiedo scusa non è opposizione ne un interruzione, volevo solo chiedere al Tribunale se possiamo esaminare il documento a cui si sta facendo riferimento, cioè la determina 160 perché nel rispogliare i documenti ci è parso che la determina fosse stata una po' sicuramente smembrata involontariamente e una parte della determina è finita come allegato degli altri documenti che però non ... se possiamo solo ...

PRESIDENTE: Sì per noi il documento 4 è questo...

Fuori microfono.

PRESIDENTE: Allora chiedo scusa nella produzione del pubblico ministero il documento 4 compare due volte, uno sulla pagina numerata, parlo di fotocopia 63 ed è scritto determinazione adottata dall'amministratore delegato, e questo allegato 3 sembra comporsi di uno, due, tre quattro, cinque, sei sette, otto nove dieci fogli è così, questo è il documento.

AVV.DIF.: Presidente se mi è consentito credo ci sia un errore nella ..

P.M.: Ma io gli volevo solo far rileggere ...

PRESIDENTE: D'accordo, dove quale pagina.

AVV.DIF.: Sì ma presidente chiedo scusa, credo che anche per la domanda, fosse opportuno che a quella delibera venga allegato, spillato, più che altro quella che è la delibera ovvero sia la proposta motivata firmata da Marcello Prontetti in relazione al piano di assunzione 2009, che la non c'è e quei documenti che vengono allegati a quella delibera sono quelli relativi alle 159, vi è proprio un errore materiale...

P.M.: Sì sì.

PRESIDENTE: Quindi diciamo questo documento lo lasciamo nel verbale di stamattina.

P.M.: Sì sì. ecco se diciamo...

PRESIDENTE: Un attimo, un attimo, questo documento posso averlo, d'accordo. Quindi diamo atto che l'avvocato Bartolo deposita copia della proposta motivata da cui è originata la determinazione numero 160 del 2009 oggetto della domanda del



pubblico ministero, adesso gradirei che il pubblico ministero leggesse la frase sulla quale intende fare la domanda.

P.M.: La frase è quella del capo di imputazione, io ho dato il documento al Panzironi per poterlo consultare.

IMPUTATO: Dove devo leggere?

P.M.: La parte in cui si parla degli incarichi alla...

PRESIDENTE: (sovrapposizioni di voci), alla ricerca, preselezione, formazione, questo ...

P.M.: Dove si parla dei requisiti no.

Fuori microfono.

P.M.: Possiede i requisiti...

IMPUTATO: (da lettura veloce).

PRESIDENTE: Allora stiamo leggendo, la leggo io così non c'è equivoco, allora nella seconda pagina, quasi in fondo al secondo foglio di questa determinazione si legge che il consorzio Elis per la formazione professionale superiore a cui Ama Spa aderisce possiede tutti i requisiti per l'espletamento delle procedure di sopra specificate, questa è la frase?

P.M.: Benissimo.

PRESIDENTE: L'abbiamo letta qual è la domanda?

P.M.: La domanda è qual è, quale tipo di accertamento lei ha posto in essere prima diciamo di scrivere la frase in questione, di sottoscrivere la frase in questione.

IMPUTATO: Io personalmente come amministratore.

P.M.: Beh lei, lei l'ha sottoscritta.

IMPUTATO: Allora diciamo questi accertamenti sono stati fatti sicuramente dalle strutture e comunque il consorzio Elis è noto che aveva i requisiti per la formazione del personale.

P.M.: Ecco quindi a lei era noto che aveva i requisiti per la formazione del personale, benissimo, senta l'altra cosa, ma questo incarico non era un incarico, passo quindi all'altra violazione di legge contestata, era un incarico che doveva passare per una gara, per l'espletamento di una gara, cioè la domanda è questa, questo incarico che avete affidato al consorzio Elis, perché non è passato tramite una gara?

IMPUTATO: Perché nell'ambito degli uffici acquisti mi fu confermato che il consorzio Elis a cui l'Ama nel consiglio di amministrazione, precedentemente anche al mio arrivo si consorziò, e svolgeva anche precedentemente al mio arrivo attività anche consorzile in via diretta e secondo l'ufficio acquisti non era necessario fare una gara.

P.M.: Quindi lei con chi si è interfacciato su questo aspetto della gara o non gara?

IMPUTATO: Con la persona del direttore il dottor Allegrucci.

P.M.: Con Allegrucci.

PRESIDENTE: Con?

IMPUTATO: Allegrucci.

P.M.: Quindi lei sostiene, mi faccia capire bene, chi diciamo ha secondo il suo punto di vista determinato l'assenza della gara?

IMPUTATO: L'ufficio acquisti.

P.M.: L'ufficio acquisti.

IMPUTATO: Che era preposto essenzialmente a fare tutte le attività di controllo per queste cose, mi confermò che era così e io ho dato fiducia alla struttura...

PRESIDENTE: Va bene, microfono.

IMPUTATO: Ho dato fiducia alla struttura.

Va evidenziato che nelle risposte date da PANZIRONI vi è un evidente "scarico di responsabilità" sui titolari dell'ufficio personale e dell'ufficio acquisti nelle persone di CEDRONE e ALLEG RUCCI sia in ordine alla indicazione di Elis, sia in ordine alla scelta di non procedere con gara alla assegnazione dell'incarico, sia anche in ordine ai due incarichi affidati in via di urgenza ad integrazione e privi della copertura di una delibera di affidamento nonostante il fatto, sottolineato nel corso dell'esame, della presenza in atti di delibere assunte nel giro di pochissimi giorni come quelle dei 41 assunti di cui ai capi I) ed L).

Significativa era anche la risposta fornita da PANZIRONI in merito all'accusa di falso, laddove evidenziava che per possesso dei requisiti da parte di Elis per l'espletamento dell'incarico si riferiva alla sola formazione, quando è solare per quanto finora detto e si dirà che l'incarico ad Elis riguardava l'intero processo selettivo a fini di assunzione.

Si ritiene utile soffermarsi anche su quanto emerso in aula in materia di affidamento di incarichi integrativi e della norma che consentiva la c.d. estensione dell'incarico ( art. 57 comma 5 lett A). L'imputazione mossa riguarda l'assenza di motivazione che in effetti manca ma ci si vuole soffermare in particolare sul fatto che la motivazione, pur mancante, dovrebbe addurre "una circostanza imprevista" che giustifichi la c.d. estensione dell'incarico.

Invero la "circostanza imprevista" al di là della sua mancanza risiederebbe nel fatto che le commissioni, non previste dal bando di gara, presiedute dal FRIGERIO non avevano selezionato un numero di idonei sufficiente per coprire i posti a concorso.

Si ritiene utile sul punto richiamare quanto affermato dal Giudice del Lavoro in primo e in secondo grado. Di quest'ultimo, per ragioni di brevità si riporta quanto affermato nel ricorso PERNA Simone " *Quanto al terzo e al quarto motivo di appello, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe arbitrariamente ricostruito la procedura, definendo anomali i test motivazionali adottati dall'AMA, nebuloso il colloquio finale ed evanescenti i criteri di attribuzione dei punteggi senza alcuna prova e sottintendendo indimostrate finalità illecite, sebbene effettivamente non emergano elementi per ritenere illecite le procedure adottate dall'AMA, tuttavia ritiene il Collegio l'illegittimità, sufficiente a reggere la decisione del Tribunale*"

Ebbene il Giudice del lavoro affermava la anomalia dei test motivazionali sottoposti da Frigerio, nebuloso il colloquio ed evanescenti i criteri di attribuzione dei punteggi.

Insomma le ragioni della presunta imprevedibilità e urgenza stanno nelle mani di Frigerio. E' il FRIGERIO che provoca la necessità di procedere ad incarichi integrativi. E' il FRIGERIO che fornisce al PANZIRONI ed ai suoi concorrenti il pretesto per elargire altro denaro ad Elis.



Risulta infine singolare, venendo ancora alle posizioni di PANZIRONI, CEDRONE e ALLEGRUCCI ed alla loro conoscenza dell'art. 27 D.lgs 163/06 e della corretta procedura da adottare, che in data antecedente all'affidamento dell'incarico ad Elis il c.d.a di AMA s.p.a. prima - nella seduta del 15.12.2008 - e lo stesso A.D. dopo con determina nr. 421 del 23.12.2008 in tema di servizi di somministrazione di lavoro determinato per 98 risorse avesse fatto ricorso a procedura negoziata proprio ex artt 19 e 27 D.lgs 163/06 ( cfr all. 31 prod. P.M.). In sostanza per una procedura di assunzione di personale interinale gli stessi indagati che affidavano direttamente ad ELIS il processo selettivo per assunzioni in AMA solo pochi mesi prima avevano correttamente proceduto a gara di appalto di servizio ai sensi degli artt. 19 e 27 Dl.vo 163/06 e invitato a partecipare solo società autorizzate, ossia nel rispetto delle due violazioni oggi contestate. La differenza fondamentale è che in quel caso, per ragioni di soglia dell'appalto, la delibera dell'A.D. era stata preceduta da quella del c.d.a. di AMA. Dunque l'A.D. non aveva agito in autonomia.

*4. Il requisito della doppia ingiustizia e l'intenzionalità nella consumazione degli illeciti*  
Risulta utile, prima di affrontare i temi in rubrica, ripercorrere brevemente quale è lo stato della giurisprudenza in punto di doppia ingiustizia e di dolo intenzionale nel reato di abuso di ufficio. Ci si avvarrà della medesima sentenza della Suprema Corte già citata ed allegata alla presente memoria sia perché assai recente sia per una qualche analogia del contesto fattuale sia infine perché ripercorre orientamenti oramai consolidati.

Si legge nella sentenza ( paragrafo 13) :

“ ... ai fini del perfezionamento del reato di abuso di ufficio, non assume alcun rilievo, stante la sua natura di reato di evento, l'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte del pubblico ufficiale agente, ma unicamente il concreto verificarsi ( reale o potenziale) di un ingiusto vantaggio patrimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a sé stesso o ad altri, ovvero un ingiusto danno che quei medesimi procurano a terzi...E' quindi necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell'illegittimità della condotta. ...In particolare la violazione di legge cui fa riferimento l'art. 323 c.p. riguarda non solo la condotta del pubblico ufficiale in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche le condotte che siano dirette alla realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è conferito, ponendo in essere un vero e proprio sviamento della funzione...rispetto alla quale si configura l'elemento soggettivo del dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito...”

14 La prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento “non iure” osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il

provvedimento ed i rapporti personale tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono un danno.."

Inevitabilmente nei paragrafi precedenti si sono svolti argomenti che ripercorrendo le violazioni di legge contestate hanno riguardato anche gli aspetti del delitto di abuso di ufficio che qui si intendono affrontare.

Per una migliore comprensione appare opportuno ricapitolare in questa parte alcuni elementi già descritti innanzitutto in punto di ingiustizia del vantaggio patrimoniale.

1) Va evidenziato che grazie alla violazione dell'art. 4 D.lvo 267/'03 Elis ha ottenuto l'affidamento di un incarico al quale non avrebbe mai potuto aspirare, lucrando una considerevole somma di denaro. Se fosse stata indetta una gara per l'affidamento della selezione di personale in vista dell'assunzione, come sarebbe dovuto avvenire, Elis semplicemente non vi avrebbe potuto partecipare.

Non solo.

Ha ottenuto una consistente somma di denaro venendo ufficialmente e/o ufficiosamente sollevata da molti degli obblighi che le incombevano ovvero che erano stati pattuiti.

In altri termini, ripetendo in breve quanto già detto:

- la pre - selezione veniva interamente curata dai centri per l'impiego. Elis si occupava solo di inoltrare la richiesta di pre - selezione e di raccogliere gli elenchi forniti all'esito dalla Provincia.
- La formazione veniva affidata tramite sub incarichi ad altri enti ( Khoala, cross learning, kairos etc.) o addirittura svolta dallo stesso ente committente AMA.

Pertanto Elis al compito selettivo in effetti svolto e per il quale non era autorizzata, aggiungeva un contributo logistico e di segreteria, nulla più.

Va detto che è possibile accertare tramite l'esame dei documenti quanto Elis abbia lucrato. Agli allegati 73, 74 e 75 il Collegio troverà i resoconti e le fatture che attestano le spese sostenute da Elis sia per la formazione, sia per il personale di vigilanza utilizzato nel corso delle prove selettive e per il noleggio di alcuni arredi. Tenuto conto che i locali della ex fiera di Roma erano messi a disposizione dall'Amministrazione e che le lezioni si tenevano nelle aule dell'istituto appare evidente come l'importo di quanto speso e investito da Elis nel suo complesso per adempiere all'incarico fosse somma assai inferiore a quella percepita.

- la fase di inserimento pur prevista e pagata da AMA non è stato né un servizio erogato da Elis né preteso da AMA.

2) Ovviamente un ingiusto vantaggio patrimoniale di tal fatta risultava amplificato nella sua consistenza dall'assenza di qualunque concorrente dal momento che nessuna gara era stata indetta. Si è detto durante il processo da più parti che la condizione di consorziato di AMA in Consel permetteva ad AMA di spuntare un prezzo in assoluto assai vantaggioso e che non avrebbe avuto eguali pur in presenza di una gara. La ricostruzione di cui al punto precedente smentisce clamorosamente tale tesi che tuttavia riguarda non l'an dell'ingiusto vantaggio ottenuto ma al più il quantum.

A quanto già detto e sopra riassunto in punto di ingiusto vantaggio patrimoniale va ad aggiungersi la seguente circostanza.

3) Grazie all'escamotage di affidare a Consel la selezione dei candidati ai noti concorsi costruendo un processo selettivo che aveva a monte un corso di formazione, AMA erogava a CONSEL somme di denaro pari alla formazione di un numero di candidati ben superiore, circa il triplo, rispetto a quanti venivano in effetti assunti.



In altri termini, piuttosto che commissionare la formazione dei soli neo assunti, AMA disponeva la formazione di un numero di candidati pari, compresi gli incarichi integrativi, a quasi il triplo degli assunti giustificando così un esborso di denaro a vantaggio di Consel nettamente superiore. Di fatto lo sperpero di denaro pubblico è ancor più evidente se si considera che AMA ha pagato a Consel la formazione di circa 1000 persone sapendo a priori che quella formazione sarebbe stata inutile per l'azienda e per gli stessi candidati.

Anche in merito alla prova del dolo intenzionale si ripercorreranno in breve argomenti già sviluppati in sede di esame delle norme violate aggiungendone di nuovi.

- 1) Non può sottacersi il fatto che per come è stata congeniata la delibera di incarico, la quale da un lato sollevava Elis dalle incombenze più onerose, che mai avrebbe potuto affrontare con la propria struttura ed i propri mezzi, ossia la fase di preselezione, mentre dall'altro le affidava la formazione, piuttosto che di assunti, di candidati in numero che si rivelerà poi triplo rispetto ai posti a concorso, la medesima risulta costruita sulle esigenze dell'Elis con evidente sviamento della funzione piegata a fini privati piuttosto che tesa a soddisfare interessi pubblici. Tale sviamento risulta ancora più eclatante se si considera che era altresì prevista un'attività, quella di follow up, pagata da AMA a Consel e viceversa non erogata da Consel né richiesta da AMA.
- 2) Che l'incarico a Consel fosse un pretesto intenzionalmente utilizzato dagli imputati per recare un ingiusto vantaggio patrimoniale a Consel lo testimonia altresì l'uso distorto che di quella selezione veniva fatto.

Se *ab initio* ( bando di gara), come evidenziato dal Giudice del lavoro, ad ELIS veniva affidata la selezione degli assunti *tout court*, di quegli elenchi e di quella selezione AMA s.p.a. dimostrava di non sapere cosa farsene grazie all'ingresso nel processo selettivo, questo sì decisivo e del tutto arbitrario, per le considerazioni già espresse in sede di rito del lavoro, delle c.d. commissioni AMA e dell'imputato Bruno Frigerio fortemente voluta da Franco Panzironi per le ragioni di cui ai capi F),G),H).

E' la stessa AMA s.p.a. a volere - nella seconda versione del processo selettivo, assai diverso da quello descritto nel bando di gara e nella stessa delibera di affidamento allegati compresi - una selezione di fatto edulcorata che servisse da un lato a continuare a giustificare la ragione dell'incarico ad Elis, ma dall'altra permettesse ad AMA ed ai suoi incaricati, Bruno Frigerio per primo, di poter scegliere chi assumere *ad libitum*.

Da questo punto di vista sono importanti le dichiarazioni rese ancora da Nicola Camillo che si riportano:

PUBBLICO MINISTERO - La percentuale di... cioè la percentuale di errori su cui bisognava calcolare la idoneità o non idoneità del candidato da chi è stata decisa?

TESTE Camillo Nicola - Allora..

DIFESA - Anche l'idoneità è un termine se vogliamo..

PUBBLICO MINISTERO - L'apprendimento l'ha definito il teste, apprendimento della formazione questo è.

PRESIDENTE Silvestri - Scusate, scusi lei ha detto a questo punto c'erano dei correttori che dovevano.. bene, il lavoro di questi correttori si traduceva nell'attribuzione di un punteggio, che cosa?

TESTE Camillo Nicola - Su conteggio del numero di errori



questo perché doveva essere quantomeno discrezionale quindi noi contavamo il numero di errori dopodiché il modello di assegnazione finale dell'esito dell'esame era un modello all'americana cioè non promuoviamo i sei, i sette, gli otto perché non c'era modo di sapere prima come sarebbe andata è una prima esperienza, chi lo sa, allora con AMA si è deciso di scegliere una percentuale di candidati e AMA ha detto io faccio un investimento su mille persone almeno l'80 per cento li voglio vedere, a questo punto con un semplice calcolo matematico si andava a capire fino a che numero di errori bisognava arrivare per colmare il 80 per cento quindi l'esito della nostra fase era il numero di ammessi alla seconda fase per un numero di errori progressivo che andava a far sommare il 80 per cento.

PRESIDENTE Silvestri – Quindi in buona sostanza a voi era stato detto il 80 per cento dei mille che hanno partecipato a questa prova l'80 per cento vogliamo che passino la fase due, è così?

TESTE Camillo Nicola – Allora la prima volta è stato detto dovette avere almeno l'80 per cento.

PRESIDENTE Silvestri – Quando parla la prima volta lo riferisce a quale volta?

TESTE Camillo Nicola – Al primo esame che abbiamo fatto la prima esperienza per tutti abbiamo detto voglio vedere almeno l'80 per cento..

PRESIDENTE Silvestri – è le cose di cui abbiamo parlato fino adesso?

TESTE Camillo Nicola – Sì.

PRESIDENTE Silvestri – Cioè per gli interratori, per i mezzi pesanti?

TESTE Camillo Nicola – Per gli autisti e per gli operatori ecologici.

PRESIDENTE Silvestri – L'80 per cento doveva passare alla fase due, è così?

TESTE Camillo Nicola – Absolutamente sì, assolutamente sì a prescindere dal numero di errori digitalmente con 29.

PRESIDENTE Silvestri – Fermo. Il che vuol dire che questa percentuale creava una sua rigidità giusto?

TESTE Camillo Nicola – Sì.

PRESIDENTE Silvestri – A questo punto bisognava fare semplicemente diciamo un calcolo aritmetico giusto?

TESTE Camillo Nicola – Sì.

PRESIDENTE Silvestri – Cioè di tutti coloro che avevano presentato si metteva diciamo in un ordine decrescente



in base agli errori, chi aveva fatto il cento per cento degli errori entrava in quell'ottanta per cento, via via, via via, chi aveva fatto il maggior numero di errori..

TESTE Camillo Nicola – Il contrario però.

PRESIDENTE Silvestri – Cioè?

TESTE Camillo Nicola – Chi aveva fatto meno errori andava alla fase successiva quindi da zero errori a uno, due, tre, quattro, cinque.

PRESIDENTE Silvestri – E diciamo seguendo questa semplice operazione matematica diciamo in base all'esito arrivati a quota 80 stop il 20 per cento era quello che non andava alla fase due, giusto?

TESTE Camillo Nicola – Si non era ammesso alla fase due, questo per la prima volta perché poi c'è stata una seconda edizione dell'esame e il criterio mi sembra è stato cambiato al 85 per cento.

PRESIDENTE Silvestri – Questa seconda fase ci interessa?

PUBBLICO MINISTERO – Sono le integrazioni quindi le delibere successive.

PRESIDENTE Silvestri – Allora arriviamoci.

PUBBLICO MINISTERO – Il teste sta.. eh?

PRESIDENTE Silvestri – Arriviamoci.

PUBBLICO MINISTERO – Si, si ma ha detto appunto che invece che il 80 la soglia era aumentata a 85. Senta ma queste soglie no che fossero 80 o fossero 85 per cento da chi vi sono state dette, richieste?

TESTE Camillo Nicola - Il mio riferimento era comunque AMA quindi Marcello Bronzetti, Luciano Cedrone sono delle occasioni comunque parlavamo con loro c'era un giro di me fra le persone coinvolte in questo progetto e ci veniva comunicata una percentuale.

PUBBLICO MINISTERO – Senta questa percentuale è stata rispettata?

TESTE Camillo Nicola – Assolutamente si.

In sostanza Nicola Camillo confermava, ma non sarebbe stato possibile altrimenti, essendo AMA il committente, che il processo selettivo è stato guidato da AMA in ogni momento e per esso dall'imputato CEDRONE che risultava peraltro dirigente proponente come da griglia sottoscritta sia della delibera 160 che 159.

Se CEDRONE dettava ad Elis la modalità della selezione risulta palese che l'impulso e la regia di una selezione degli assunti condotta nei termini descritti era responsabilità dell'A.D. Franco PANZIRONI. L'affermazione non è assiomatica ma basata su precise circostanze. Il cambio di rotta nelle modalità della selezione veniva dettata da PANZIRONI con la nomina delle cc.dd. commissioni AMA ( cfr all. 55 prod. P.M. nonché le dichiarazioni rese dai testi De Luca e Ambrogio).

Con tali nomine PANZIRONI mette la sua firma sotto la intenzionalità di aver dato ad Elis un incarico selettivo del quale non intendeva avvalersi e ancor più la sua sottoscrizione avrà tale valore quando con urgenza e senza una previa delibera il medesimo inviava ad Elis missive con le quali disponeva ulteriori corsi di formazione ed ulteriori selezioni dalle maglie ancora più larghe per come riferito da Nicola Camillo nelle dichiarazioni riportate. Va poi evidenziato che le percentuali riferite dal Camillo erano, alla prova dei fatti, addirittura superiori a quelle effettive, dal momento che risultavano ammessi a sostenere i test motivazionali, nei tre concorsi, percentuali di candidati anche superiori all'80 - 85%. In relazione ancora al CEDRONE va qui riportato infine quanto riferito da Nicola Camillo sul suo conto in merito ai rapporti intrattenuti con Elis:

*PUBBLICO MINISTERO - Senta lei ha fatto riferimento più volte, più volte alcune volte a Luciano Cedrone aveva un qualche ruolo che lei sappia all'interno di Elis?*

*TESTE Camillo Nicola - Luciano Cedrone è una persona che fa anche volontariato in Elis donando 30 ore del suo tempo in docenza, nei nostri percorsi formativi sono spesso coinvolti manager d'azienda proprio perché trasmettono quel saper fare pratico e Luciano ha contribuito con diverse anche docenze nei nostri percorsi in risorse umane piuttosto che tra le altre attività, è un fellow.*

Sempre in ordine al  
3) Per PANZIRONI la prova della intenzionalità della sua condotta passa anche attraverso la narrazione della propria storia professionale.

P.M.: Sì, benissimo, successivamente...

IMPUTATO: Successivamente è questo è avvenuto nel momento in cui c'è stata la prima (incomprensibile) che io lasciai,

successivamente sono entrato ho fondato per conto dell'istituto centrale banche popolari di cui la azienda ne faceva parte Lavoro Temporaneo Spa, società di lavoro interinale autorizzata dal ministero del lavoro che sviluppava servizio di lavoro interinale come previsto dalla norma. Questo è avvenuto fino al 2002.

P.M.: Ecco da quando?

TESTE: Dal 97, 98.

P.M.: Dal 97, 98 fino al ?

IMPUTATO: Al 2002 e qui svolgevo il ruolo di direttore generale, in quanto mi sono occupato della (incomprensibile) della costituzione della rete territoriale e di tutto praticamente il sistema di acquisizione e selezione di personale da offrire al mercato e alle aziende con particolare riferimento al servizio epr le banche.

P.M.: Ascolti, diciamo questa esperienza, se può riferire al



collegio come mai si chiude nel 2002, che succede nel 2002?

IMPUTATO: Nel 2002 praticamente accettò un incarico come segretario generale del (incomprensibile), pertanto lascio la Lavoro Temporaneo Spa.

Ulteriori dettagli venivano forniti dal teste Gori ascoltato in aula nel corso dell'udienza dell'8 maggio 2013 il quale ricopriva per Obiettivo lavoro l'incarico di direttore generale una volta acquisita Lavoro Temporaneo s.p.a.

Ciò che qui interessa evidenziare è in particolare la conoscenza da parte del PANZIRONI della disciplina che riguardava le società che si occupavano di ricerca del personale per le aziende. La sua pregressa esperienza professionale in posizione apicale in Lavoro temporaneo s.p.a. ne faceva un interlocutore privilegiato in merito alle caratteristiche ed alle necessarie autorizzazioni ministeriali che dovevano possedere le società alle quali affidare incarichi di questo genere. Non è un caso che in merito alla contestazione di falso di cui al capo E) delitto strumentale alla consumazione dei reati di abuso di ufficio, PANZIRONI abbia risposto come segue:

PRESIDENTE: Allora stiamo leggendo, la leggo io così non c'è equivoco, allora nella seconda pagina, quasi in fondo al secondo foglio di questa determinazione si legge che il consorzio Elis per la formazione professionale superiore a cui Ama Spa aderisce possiede tutti i requisiti per l'espletamento delle procedure di sopra specificate, questa è la frase?

P.M.: Benissimo.

PRESIDENTE: L'abbiamo letta qual è la domanda?

P.M.: La domanda è qual è, quale tipo di accertamento lei ha posto in essere prima diciamo di scrivere la frase in questione, di sottoscrivere la frase in questione.

IMPUTATO: Io personalmente come amministratore.

P.M.: Beh lei, lei l'ha sottoscritta.

IMPUTATO: Allora diciamo questi accertamenti sono stati fatti sicuramente dalle strutture e comunque il consorzio Elis è noto che aveva i requisiti per la formazione del personale.

P.M.: Ecco quindi a lei era noto che aveva i requisiti per la formazione del personale, benissimo....

In sostanza PANZIRONI ribadiva la tesi di sempre contro ogni evidenza ossia che Elis aveva avuto l'incarico di fare solo formazione, dunque in tale accezione andava intesa la frase sottoscritta in ordine al possesso di tutti i requisiti.

4) Ulteriore dimostrazione della pervicace volontà di PANZIRONI di favorire Elis sta nelle dichiarazioni da questi rilasciate in ordine alla copertura degli oneri finanziari che le tre delibere di cui ai capi di imputazione hanno comportato per AMA s.p.a.

IMPUTATO: Sono stato segretario generale dove praticamente ho operato per la ristrutturazione dell'ente quando sono arrivato.

P.M.: Come arriva all'Unire?

IMPUTATO: All'Unire vengo nominato dal ministro, onorevole allora Alemanno, a circa diciamo 2002, quindi era insediato al ministero da più di un anno.

PRESIDENTE: Ma Udire è Lazio ...

P.M.: Unione Nazionale Incremento Razze Equine.

IMPUTATO: ... (incomprensibile), perché l'ente era praticamente in dissesto.

PRESIDENTE: All'epoca Alemanno era ministro?

IMPUTATO: Ministro delle politiche agricole e forestali.

PRESIDENTE: Ecco quindi il collegamento era questo.

IMPUTATO: Si, l'ente aveva un buco economico finanziario di oltre 350 milioni di euro all'epoca e necessitava di una ristrutturazione, cosa che è stata fatta e poi è stata partorita una legge che ha regolamentato tutte le attività rimaste in quel momento ... da me sono state svolte come segretario generale dell'Ente e tutte le attività che io ho potuto produrre oltre anche il periodo del ministro Alemanno perché poi è intervenuto un altro ministro e poi successivamente sono andato via.

P.M.: Ecco lei quando lascia L'Unire?

IMPUTATO: All'incirca nel 2007.

...

P.M.: Senta, quindi una volta che si è dimesso dall'unire che altri incarichi ha assunto, insomma continuiamo sul discorso dei suoi, delle sue attività professionali.

IMPUTATO: Ma guardi io ho fatto delle attività professionali in vari ambiti come consulente ...

P.M.: No no dico una volta uscito dall'Unire quindi siamo arrivati al 2007 credo, che succede.

IMPUTATO: Si ottobre del 2007 io ho finito grossomodo, poi praticamente è avvenuto che nel 2008 agosto però io sono stato chiamato sempre in termini professionali, nel momento in cui Alemanno si è insediato come sindaco a fare un'analisi, un master Plan delle criticità, e l'organizzazione del Comune di Roma, questo è acclarato dai documenti del comune di Roma ci sono circa sei volumi che io in collaborazione...

PRESIDENTE: Quindi ha avuto un incarico di consulenza in buona sostanza?

IMPUTATO: No, ... (incomprensibile)

PRESIDENTE: Quindi è un'attività che ha fatto gratuitamente.

IMPUTATO: Gratuitamente e diciamo come mi nominò mi pare consigliere per l'organizzazione.

PRESIDENTE: Per quanto tempo la impegnò questo lavoro?

IMPUTATO: Mi impegnò per quattro mesi.

PRESIDENTE: Quattro mesi non retribuito?

IMPUTATO: Non retribuito, come mai ritenne di fare questo lavoro visto che era un impegno gravoso, lungo quattro mesi, come mai lo fece.

IMPUTATO: Lo feci perché ...

PRESIDENTE: Prego?

IMPUTATO: Lo feci a titolo gratuito perché praticamente non ero interessato ad operare nell'ambito del comune di Roma.

PRESIDENTE: Si questo l'ho capito ma rinunciò ad essere anche retribuito come mai aveva ... (sovrapposizioni di voci).

IMPUTATO: ... sovrapposizioni di voci), se non rientra nel mio equilibrio economico a percepire un compenso che era minimale pertanto dissi non serve...

PRESIDENTE: Va beh quindi ritenne di usare questa.

P.M.: (incomprensibile). Senta adesso veniamo invece all'incarico per cui ci occupiamo, per cui se può dire al collegio come avviene la sua nomina ad amministratore delegato di Ama?

IMPUTATO: Allora tutte le analisi che vennero fuori, chiaramente in questi volumi c'è scritto, le aziende cosiddette municipalizzate versavano in un momento di grande criticità, in particolare l'Ama mi chiese, se avessi potuto fare una scelta ne avrei fatte altre molto più rilevanti e meno onerose, mi chiese di andare a sostituire l'allora amministratore delegato e fu praticamente esonerato dall'incarico, io subentro al solo amministratore delegato e non a tutto il consiglio di amministrazione che rimane in carica quello nominato dalla precedente amministrazione.

PRESIDENTE: Quindi l'amministrazione Veltroni era, la precedente?

IMPUTATO: Certo, i quattro membri erano nominati dalla precedente io sostituii ...





PRESIDENTE: Si ho capito solo l'amministratore delegato...

IMPUTATO: Il 6 agosto con estrema urgenza in quanto le criticità dell'Ama erano molto evidenti, in modo particolare quelle...

PRESIDENTE: Quindi in sostanza finito quel lavoro, quei quattro mesi durante i quali lei lavorò e via dicendo Alemanno le disse ok credo anche avendo lavorato dei beni lei in questo immagino... benissimo, quindi in rapida successione dopo quel quadrimestre impiegato in questa attività di, le viene offerta la nomina di amministratore delegato di Ama e siamo nell'agosto del 2007.

IMPUTATO: Il 6 agosto del 2008.

PRESIDENTE: 2008, 2008.

P.M.: Senta adesso veniamo più specificatamente a quello che ci interessa diciamo...

IMPUTATO: possiamo fare un inciso.

PRESIDENTE: Vediamo se è utile lo ascoltiamo.

IMPUTATO: Perché comunque va analizzato il contesto in cui vado ad operare.

P.M.: Prego prego.

IMPUTATO: Io entro in questa azienda è la situazione era, non c'era una organizzazione industriale in quanto l'Ama come sapete fa la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento delle strade e le (incomprensibile) ... è la pulizia della città, in quella fase, e parliamo di 2 milioni di tonnellate annue di rifiuti, parliamo di 8 mila dipendenti, parliamo di circa 6 mila chilometri di strade, perciò è la più grande realtà di gestione di rifiuti in Italia e in Europa, in questo contesto riscontrai deficienza totale sotto l'aspetto praticamente di organizzazione industriale, ... (incomprensibile), economico finanziari, un miliardo e 50 milioni di deficit, di cui 600 milioni circa con le banche, una organizzazione gestionale molto fatiscente, questo è quanto. Mi viene chiesto dopo una prima relazione, i primi giorno, io sono arrivato il ... agosto, impegnato esclusivamente a tentare di non far fallire l'azienda, perché non c'era il capitale non tanto perché non aveva i ricavi per fare, perché in quel momento non c'era più il capitale, i 70 milioni di capitale sociale non esistevano più, tant'è vero che gli esercizi precedenti ...

PRESIDENTE: Va beh questo va bene, questo ce lo dice per dire quanto difficile fu la situazione quando lei cominciò ad operare...

IMPUTATO: C'era un disorganizzazione...

PRESIDENTE: Va bene e adesso vediamo come lei la riorganizzò, vediamo.

P.M.: Sì, senta appunto stavo dicendo scendiamo più direttamente su quello che ci interessa, parliamo un attimo dell'incarico al consorzio Elis per quanto riguarda la vicenda dei primi capi di imputazione, io le vorrei mostrare gli allegati 2, 36 e 37 della produzione del pubblico ministero, in particolare si tratta di una produzione copiosa però in realtà a me interessa mostrarle solo diciamo le parti finali di questa produzione in particolare per quanto riguarda l'allegato 2, lo dico a beneficio delle parti e del Collegio ovviamente ... sì per quanto riguarda l'allegato 2 le pagine...

PRESIDENTE: Un attimo solo, sono due faldoni?

P.M.: sì, allegati 2, 36 e 37. L'allegato 2 le pagine 350, 351 e 352, quello in fondo per aiutare le ultime ... e sono quelle in fondo anche del 36 e del 37.

PRESIDENTE: Bene dobbiamo mostrarle al teste.

P.M.: Sì, io ce le ho qua...

PRESIDENTE: Ufficiale giudiziario per cortesia, ecco le vengono mostrati dei documenti sono quelli che per il verbale risultano allegati 2, 36 e 37 della produzione del pubblico ministero, le chiediamo di vederli e aspetti le domande.



P.M.: Si siccome lei è in linea penso che sia in linea con quello che stava dicendo adesso, siccome lei ha detto appunto poc'anzi che si trattava di una società che aveva delle grosse grossissime difficoltà finanziarie, lei stesso ha detto era sull'orlo del fallimento, io le volevo mostrar questi documenti che riguardano gli incarichi ad Elis il primo è del 4 giugno del 2009, poi ci sono gli incarichi integrativi che sono fino al gennaio del 2010 se non erro, quindi sostanzialmente circa un anno dopo il suo insediamento e quello che le chiederei è questo siccome la c'è una spesa che viene affrontata prima di 327 mila euro più Iva, poi di 80 mila euro più Iva e poi di 60 mila euro più Iva, io le chiederò se può riferire al collegio qual è stato il reperimento del denaro in questione e cioè da dove è proveniva il denaro utilizzato per affidare l'incarico al Consorzio Elis.

IMPUTATO: Allora come ho precisato prima un conto è il fallimento dovuto praticamente all'erosione del capitale sociale e un conto è il gettito dei ricavi che ammontavano a 700 milioni di euro, per cui bisognava prestare un servizio in coesione del contratto che il Comune intratteneva con l'Ente pertanto come è stato dimostrato nell'esercizio da me gestiti 2009, 2010 e 2011 il quantitativo economico di entrata all'ente era più che sufficiente in quanto poi vede ... (incomprensibile), il dissesto cosiddetto bilancio statico, ossia di passività ha inciso sul bilancio e secondo l'rsapa, il codice civile definisce che se viene eroso il capitale tecnicamente si può fallire cos che non è avvenuta in quanto il capitale ...

PRESIDENTE: Chiedo scusa la domanda era molto più banale la provvista, è questa la domanda, la provvista per coprire i corrispettivi dati a Consed da dove veniva?

IMPUTATO: Alle entrate che la ...

PRESIDENTE: Ok...

IMPUTATO: Per circa 700 milioni l'anno e questo praticamente era il fabbisogno...

PRESIDENTE: Benissimo e questa è la risposta.

P.M.: Le faccio una domanda più precisa sempre sul punto le chiederei se il capitolo di spesa previsto per questo tipo di uscita era allora capiente o non capiente ovvero se Ama e lei avete dovuto fare riferimento ad altri capitoli di spesa viceversa sufficienti.

IMPUTATO: Ma sicuramente era capiente perché se gli uffici...

P.M.: Però se io le ho fatto vedere quelle carte forse è meglio ...

PRESIDENTE: Allora scusi leggiamo qual è il passaggio della carta, cosa dobbiamo leggere?

P.M.: Il capitolo a cui è diciamo imputata la spesa...

PRESIDENTE: Da dove lo ricaviamo, quale foglio, si compone di più fogli.

P.M.: Pagina 350 allegato 2 presidente. Sono le ultime tre pagine.

PRESIDENTE: Allora chiedo scusa io leggo qua a pagina 350, importo 327 mila oltre Iva, fornitore società Conseil anno di competenza 2009, descrizione nella proposta di determinazione si chiede di affidare alla società Consortile la fase di selezione e formazione relativa alla ricerca di personale per la copertura di numero 200 autisti di mezzi pesanti operatori per un importo complessivo pari a 327 mila oltre Iva, la spesa in oggetto sarà imputata al budget 2009 dalla DCPo alle voci servizi amministrativi e commerci vari e trova copertura tramite economia dalla voce altri costi del personale.

P.M.: Ecco diciamo quindi doveva essere imputato a servizi amministrativi ma il capitolo era incapiente?

IMPUTATO: Quelle sì però sono normali gestioni di bilancio che durante il corso delle attività sono sopraggiunte.

P.M.: E quindi è stato spostato ad altro servizi del personale, cioè è stato preso dal capitolo del personale sostanzialmente?

IMPUTATO: Dichiaro ciò sì.

PRESIDENTE: Ok ... (sovrapposizioni di voci) e questo è un dato documentale che ovviamente lei non lo contesta perché è un dato documentale.

IMPUTATO: Lo leggo.

PRESIDENTE: Lo legge. È la fonte Ama...

IMPUTATO: Porta la mia firma...

PRESIDENTE: D'accordo ma lei era l'amministratore delegato evidentemente...

IMPUTATO: Però sono (sovrapposizioni di voci)...

PRESIDENTE: Panzironi...

IMPUTATO: Prego.

PRESIDENTE: È ovvio non è che lei è presente in ogni momento però sono operazioni di bilancio giusto questo attiene alla impostazione del bilancio.

IMPUTATO: Ma è normale gestione interna non è ...

PRESIDENTE: Ok ok va bene ne prendiamo atto...

IMPUTATO: Non è che ...

PRESIDENTE: Panzironi abbiamo capito.

IMPUTATO: Bene.

P.M.: Per le integrazioni questo capitolo di bilancio poi è stato in qualche modo reso sufficiente.

AVV.DIF.: C'è opposizione chiedo scusa, di quale integrazione si sta parlando?

PRESIDENTE: Riformuliamo meglio la domanda.

P.M.: Le due delibere successive quindi gli allegati...

PRESIDENTE: Chiedo scusa riformuliamo la domanda in maniera diretta...

P.M.: Si diciamo questo capitolo di bilancio...

PRESIDENTE: Stiamo parlando del documento 350?

P.M.: Sì sì, questa era l'incarico chiamiamolo così principale poi dopo ci sono gli incarichi integrativi... allegati 36 e 37 sempre le ultime due pagine.

PRESIDENTE: Bene. Documento 36 la pagina dovrebbe essere 237 io leggo...

P.M.: Le ultime tre pagine... anche lì...

PRESIDENTE: Un attimo, uno per volta, quindi importo 80 mila euro, fornitore conseil anno competenza 2009-2010 descrizione la proposta autorizza l'affidamento alla società Conseil consorzio Elis il servizio di reclutazione, preselezione, formazione e inserimento di numero 300 operatori ecologici da spese pari a 80 mila euro graverà come segue, 40 mila alla voce servizi amministrativi e commerciali, vari al budget 2009 della direzione centrale personale organizzazione trova copertura ed economia tramite la voce economia costo del lavoro retribuzione ordinarie, euro 40 mila alla voce servizi amministrativi e commerciali vari del Budget 2010 della direzione centrale personale ed organizzazione questo è quello che dice il documento qual è la domanda.

P.M.: La domanda è, quindi diciamo per coprire questa spesa di 80 mila avete preso 40 mila dalle retribuzioni ordinarie e 40 mila erano un'anticipazione del budget 2010 essendo ancora quella dell'anno 2009 di competenza?

IMPUTATO: Così risulta.

P.M.: Così risulta, va bene.

PRESIDENTE: Dobbiamo fare la stessa operazione...

P.M.: L'ultimo e abbiamo concluso. L'allegato 37.

PRESIDENTE: Ecco qua è la pagina 739 accorpata nel documento 37 dove leggo importo 60 mila euro fornitore Consel consorzio Elis, anno di competenza 2009, descrizione, la proposta autorizza l'affidamento alla società Consert consorzio Elsi dell'attività di reclutino, preselezione, formazione e inserimento di numero 220 autisti mezzi pesanti e l'integrazione di interruttori seppellitori, la spesa pari ad euro 60 mila grava alla voce servizi commerciali vari del budget 2009 della direzione centrale personale organizzazione e trova copertura economica tramite economia dalla voce costo del lavoro altri costi.

P.M.: E la domanda è la stessa.

IMPUTATO: Prendo atto che sta scritto.

P.M.: Sta scritto. Questa copertura per tutte e tre le delibere è stata che lei ricordi oggetto di una qualche discussione da parte sua con qualcuno dei responsabili delle aree?

IMPUTATO: No è parte della gestione.

In sostanza PANZIRONI che ereditava una situazione fallimentare dell'azienda dal punto di vista finanziario e che era stato chiamato a svolgere al suo interno un'opera di risanamento, per assumere poco più di 500 persone in ruoli meramente esecutivi costruisce un percorso selettivo che ha comportato gli esborsi economici oramai esaminati e di cui ai documenti prodotti sia in favore di Elis ( cfr all. 16 prod. P.M.) ma anche di Bruno Frigerio ( cfr all. 52 prod. P.M.) in assenza di copertura finanziaria sulle voci di bilancio interessate ed essendo costretto a reperire aliunde tali risorse addirittura sottraendole alla voce retribuzioni ( straordinario) del personale.

Tuttavia la piena responsabilità per i reati contestati sub A) - E) di Franco PANZIRONI emerge con maggior chiarezza se i medesimi vengono letti assieme a quelli che risultano elevati a suo carico e del concorrente Bruno FRIGERIO ai capi sub F), G), H).

In altri termini la strumentalità dell'incarico all'Elis con la consumazione dei delitti di falso ed abuso di ufficio aveva come contropartita la piena disponibilità della società consortile a fungere da schermo per coprire gli ulteriori falsi ed abusi nella scelta degli assunti in AMA consumati stavolta dai soli FRIGERIO e PANZIRONI".

Con seconda memoria il PM ribadiva le proprie conclusioni in merito all'attività di selezione svolta da ELIS con le seguenti argomentazioni.

" L'articolo 2 della L. Biagi e la definizione di ricerca e selezione del personale.

La difesa Bruno introduceva un argomento nella propria discussione che riguardava l'operato del Consorzio Elis.

In particolare si affermava che, sebbene l'incarico attribuito al Consorzio Elis fosse in effetti quello di selezione del personale Ama da assumere, tuttavia Elis non aveva svolto tale selezione, avendola viceversa portata avanti AMA attraverso le commissioni presiedute da Bruno Frigerio.

Di qui l'insussistenza dell'addebito sub A) .

Va innanzitutto evidenziata la novità della posizione assunta in sede di discussione da parte della difesa Bruno nel senso del riconoscimento che l'incarico affidato al Consorzio Elis rientrava tra quelli per i quali è necessaria una speciale abilitazione mediante l'iscrizione al noto albo tenuto dal Ministero del Lavoro e di cui alla Legge Biagi.

L'insussistenza della fattispecie di reato contestata deriverebbe dunque dalla circostanza che il Consorzio Elis non avrebbe esercitato le attività non autorizzate come richiesto dall'art. 18 Dlgs 276/03 ai fini della consumazione della contravvenzione.

Correttamente la difesa Bruno sollevava l'argomento in relazione alla sola ipotesi sub A), non anche in ordine alle fattispecie di abuso di ufficio e di falso, contestate anche al Bruno.

Ciò in ragione del fatto che il tempus commissi delicti dei reati sub B) e ss. coincide con la data di adozione delle delibere contra legem.

Naturalmente va verificato, e in questo caso lo è stato, che l'ingiusto vantaggio patrimoniale sia stato conseguito dal beneficiario in termini di effetti del reato, ciò che rimane del tutto insensibile alla consumazione delle fattispecie di abuso e di falso è la circostanza che il Consorzio Elis abbia o non abbia adempiuto all'incarico, affidato dall'Amministrazione contra legem e con l'intenzione di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Fatta questa doverosa precisazione ritiene il P.M. che non solo l'incarico conferito ad Elis rientrasse perfettamente nella definizione riportata all'art 2 L. Biagi riguardo a ricerca e selezione del personale, ma che "in effetti" Elis ha svolto proprio quell'incarico sebbene delegando parte delle attività previste ovvero non adempiendo ad altre.

La necessità della delega, come già evidenziato in sede di prima memoria, derivava da carenze logistico - organizzative di Elis, centro di formazione e non agenzia del lavoro, alle quali soccorreva, in modo sintomatico per la prova del dolo intenzionale, già in sede di incarico, AMA s.p.a. autorizzando Elis a rivolgersi ai centri per l'impiego per la raccolta delle domande di partecipazione ai tre concorsi. La delega era necessaria, altresì, per superare le carenze relative alla mancanza di esperienza nel settore della formazione delle figure professionali da assumere. Di qui i contratti, di cui si è già detto, con le diverse cooperative incaricate ( Khoala, Kairos, Cross Learning )

L'inadempimento, invece, relativo all'incarico di c.d. follow up derivava dal fatto che, sebbene previsto, AMA s.p.a. ossia il committente, anche qui in modo significativo della volontà di beneficiare dell'incarico il Consorzio, semplicemente non lo richiedeva ed Elis non lo eseguiva. In cambio dell'incarico affidato, Franco Panzironi otteneva di poter concludere, tramite Bruno Frigerio e le commissioni AMA ( Capi F,G,H ) , il processo selettivo condotto da Elis difformemente da come stabilito nel bando di gara ( cfr le sentenze del Giudice del Lavoro depositate) permettendo l'assunzione di tutti i segnalati.

Visto che, per via del controllo analogo esercitato su AMA s.p.a. dal Comune di Roma, l'a.d. Panzironi aveva avuto solo 3 giorni lavorativi utili per procedere ad assunzioni con modalità semplificate, di qui le contestazioni relative ai 41 assunti, successivamente, vigente la L. Brunetta, trovava in Elis e in Bruno Frigerio gli strumenti per continuare assunzioni clientelari. Tornando all'art. 2 L. Biagi, se è ovvio che, per sua stessa natura, una definizione è ( rectius cerca di essere) omnicomprensiva e che, pertanto, soprattutto in ragione della tipologia di personale da assumere, ossia di basso profilo, taluni aspetti della medesima non risultano contemplati nell'incarico AMA - Elis, tuttavia è indubbio che Elis era stata investita ed ha condotto un incarico di ricerca e selezione di personale.

L'art. 2 della c.d. Legge Biagi prevede alla lettera c) :

*«ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;*

*progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati*

Stando alla lettura dell'articolato appare evidente che ad esclusione dell'aspetto relativo all'*analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa*, in ragione, si ripete, del basso profilo professionale degli assumendi per cui AMA s.p.a. aveva già ben chiaro quale fosse l'esigenza organizzativa alla quale andava incontro con l'assunzione di quel personale, tutti gli altri aspetti previsti dalla norma sono stati soddisfatti, anche in punto di fatto, da Elis ovvero da enti da Elis delegati. La raccolta dei profili dei candidati con pubblicazione del relativo bando Elis sui principali siti e giornali specializzati (con l'ausilio dei centri per l'impiego) e la formazione degli elenchi delle persone ammesse alla partecipazione al corso di formazione e relativa pubblicazione sul sito Elis dei medesimi (*pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento*); la formazione dei candidati provvedendo a impartire loro corsi teorico - pratici con l'ausilio di materiale didattico raccolto e preparato da Elis (rectius da società incaricate da Elis) (*progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo*); la successiva selezione di personale nei modi meglio descritti nella memoria già depositata (anonimato degli elaborati, sorveglianza durante le prove, test differenziati, mancata ammissione del 15 -20% dei candidati etc.) (*valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi*), sono tutte attività propedeutiche che sfociano in quella che è prevista dalla stessa definizione dell'art. 2, come la *formazione della rosa di candidature maggiormente idonee*.

Nel caso di specie è avvenuto proprio che Elis, su indicazione di AMA, ha permesso l'accesso al colloquio con la commissione presieduta da Frigerio di un numero di candidati 2-3 volte superiore rispetto agli assunti.

Quanto al follow up che nella definizione data dalla L. Biagi si traduce in *assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati* si è detto della sua previsione in sede di incarico e delle ragioni del mancato adempimento.

Pertanto l'incarico espletato da Elis è stato sia formalmente che di fatto un incarico di ricerca e selezione del personale per il quale è necessaria apposita autorizzazione ai sensi della L. Biagi che il consorzio Elis non aveva".

Ciò detto, secondo le difese, invece:

-dal testimoniale raccolto (tra gli altri, testi PAPOFF, SABATUCCI e CAMILLO), risultava che ELIS aveva in realtà svolto solo attività di formazione, con verifica finale dell'apprendimento dei candidati, e non di selezione; in tal senso, a loro dire, la terminologia indicata nella documentazione prodotta dal PM veniva utilizzata, tanto da CONSEL quanto da AMA, in senso atecnico ed ellittico e non provava affatto che detto consorzio avesse svolto attività di selezione che, di contro, era stata riservata ed espletata da una commissione istituita presso AMA, presieduta da un esperto in processi selettivi (che come si è visto era il FRIGERIO);

-nell'ambito delle complesse e articolate procedure in questione, il consorzio ELIS aveva svolto, per conto di AMA, anche attività di segreteria (con il proprio personale addetto alla segreteria, alla vigilanza, nonché con il proprio personale medico e di pulizia), tanto nella fase di formazione, quanto in quelle della preselezione e selezione;



-non smentiva dette affermazioni il fatto che alle prestazioni formative avessero, pacificamente, partecipato dei docenti esterni, visto che ELIS aveva dei propri albi di fornitori accreditati cui si rivolgeva sempre per fare formazione, come testimoniato dai testi CAMILLO, SABATUCCI, PALOMBELLI e PELUSI;

- conclusosi il corso di formazione, come di prassi, con la valutazione finale dell'apprendimento, ELIS, in ottemperanza alla direttiva ricevuta da AMA secondo la quale almeno l'85% dei partecipanti ai corsi avrebbe dovuto essere sottoposto al suo vaglio, formava degli elenchi di candidati che poi sarebbero stati selezionati da un'apposita commissione di quest'ultima società (composta da due componenti interni più l'esperto esterno) attraverso un colloquio motivazionale e test psicologici;

-che la selezione dei candidati ai concorsi in questione fosse stata svolta solo da AMA risultava, inoltre, dalle acquisite testimonianze dei membri interni delle commissioni nominate proprio da AMA (AMBROGI, DE LUCA, FORTE, CASONATO);

-avendo CONSEL svolto solo formazione e mai selezione nell'accezione tecnico-giuridica di cui all'art 2 d.lg 276/2003, non era in alcun modo configurabile la violazione contestata dal PM ai sensi e per gli effetti di cui agli art 4 e 18 d.lg cit (cd L.Biagi);

-nelle procedure in questione non era stato, infine, cagionato nessun danno ad AMA (che doveva comunque assumere, e a tal fine, ha utilizzato le prestazioni formative del consorzio ed ha impiegato regolarmente gli assunti nei processi lavorativi di cui aveva bisogno) o vantaggio ingiusto a CONSEL (che fatturava a prezzi di costo, peraltro, inferiori a quelli di mercato) e gli imputati agivano in perfetta buona-fede (non avendo avuto rapporti con alcuno dei presunti beneficiari delle assunzioni che ci occupano).

Premesse, dunque, le due opposte tesi oggetto del presente processo, ritiene il Collegio che il dibattuto quesito, circa l'attività di selezione o meno svolta da ELIS, debba risolversi in senso sfavorevole agli imputati PANZIRONI e CEDRONE e limitatamente al capo A), contravvenzione punita solo a titolo di colpa, in senso sfavorevole anche al BRUNO, salvo poi dichiarare in favore degli imputati la sopravvenuta prescrizione quinquennale prevista dalla legge per tale ultimo reato.

Infatti, l'attività di selezione, oltre quella di formazione, svolta dal Consorzio ELIS, in violazione delle disposizioni di legge compendiate nei capi d'imputazione sub A), B) ed E), risulta, ad onta delle valutazioni testimoniali evidenziate dalle difese, da plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, desumibili:

-dall'offerta del 26.5.2009 (fax del 27 maggio 2009), accettata da AMA, indirizzata alla cortese attenzione del dottor Luciano CEDRONE e avente ad oggetto: offerta economica per attività di Recruiting, Pre - Selezione, Formazione ed Inserimento delle unità interessate dal concorso, con la quale CONSEL si impegnava a gestire il processo di comunicazione, preselezione, formazione, esame (per mezzo di una commissione AMA - ELIS), follow up (al termine di 90 gg di prova come da CCNL), come da allegato A relativo al "bando inserimento" del personale da assumere, cui si rinvia per l'integrale lettura (cfr doc PM; altresì all 18 memoria avv BARTOLO cit); e quindi, perfezionatosi il contratto sinallagmatico, AMA pattuiva un prezzo poi pagato, non solo per la formazione, ma anche per la selezione e il successivo inserimento del personale assumendo;

-dallo stesso bando di concorso pubblicato dai centri provinciali per l'impiego alla stregua delle indicazioni assunte da ELIS di intesa con AMA, in cui testualmente si parla di "selezione per corso



di formazione con esame finalizzato all'assunzione" (cfr doc PM e anche all. 21-22 memoria avv Bartolo cit);

- dal dato letterale delle determinazioni incriminate (n. 160 e 159 cit ma anche di quelle relative all'incarico integrativo di cui ai capi C e D), in cui si parla, fra l'altro, espressamente di selezione nell'ambito del concorso pubblico, curato da ELIS, indetto per l'assunzione del personale in questione, sia pure con la supervisione della DCPO per l'intero procedimento e la partecipazione di rappresentanti delle strutture operative utilizzatrici/destinatari di AMA alle rispettive commissioni di valutazione per le prove selettive;

- dalla informativa fatta firmare da CONSEL a tutti i candidati ai concorsi in questione, in cui si parla espressamente di esame selettivo finalizzato alla redazione di un elenco utile per la successiva assunzione (con preferenza, a parità di votazione, del candidato più giovane) (cfr doc PM anche all 23 memoria avv BARTOLO);

- dal regolamento d'esame predisposto da CONSEL, in cui espressamente si parla di "esame selettivo" (cfr doc PM e anche all 24 memoria avv cit);

- dalle modalità concrete con cui venivano svolti gli esami di concorso da parte di ELIS, per come pacificamente provato in istruttoria: con garanzie di anonimato, specifica vigilanza per evitare copie da parte dei candidati, e giudizio finale di ammissione che, non diversamente da quanto correttamente dedotto dal PM, mal si concilia con una semplice verifica di apprendimento, essendo piuttosto, come espressamente previsto dai menzionati atti concorsuali, un vero e proprio esame selettivo finalizzato all'assunzione;

- dalla constatazione, pacificamente provata in istruttoria (cfr doc acquisiti e teste CAMILLO), che la commissione di valutazione finale istituita da AMA (con la presidenza del FRIGERIO, consulente esterno, cfr all 55 doc PM cit a firma di PANZIRONI) non solo non era espressamente prevista nell'iniziale bando di concorso, ma veniva tenuta nascosta ai candidati nelle fasi preliminari del concorso per essere loro comunicata solo successivamente in sede di convocazione degli stessi per la seconda fase dell'esame finale (cfr teste CAMILLO nonché produzione PM all. 54, relativo al regolamento dell'esame selettivo, in cui viene disciplinata la seconda fase della selezione, per i candidati ammessi alla prova orale, mediante previsione di un test motivazionale a cura della commissione AMA; all 55 cit, istituzione della commissione AMA con atto dell'A.D.; all. 57 relativo all'informativa fatta firmare a ciascun candidato in cui non si parla esplicitamente dell'esame selettivo, poi svolto dalla citata Commissione AMA; all. 58 relativo alla convocazione CONSEL per l'esame finale selettivo, in cui per la prima volta si informano i candidati di una seconda fase dell'esame selettivo e inserimento in AMA). Dunque, come giustamente osservato dal PM, detta commissione, più che fare una vera e propria selezione in modo trasparente ed imparziale, veniva creata perché assecurasse i voleri del PANZIRONI e degli altri coimputati onde assumere persone secondo criteri arbitrari e di tipo clientelare. Infatti, tutte le c.d. commissioni AMA delle svariate procedure concorsuali che ci occupano: a) erano presiedute sempre dal FRIGERIO uomo di fiducia, per come si dirà più diffusamente in seguito, del PANZIRONI; b) la nomina del FRIGERIO, consulente esterno pagato profumatamente da AMA, non era neppure espressamente prevista né nella determina n. 160 né in quella n. 159, né in altri atti amministrativi relativi alle procedure in discorso; c) si limitavano a svolgere un colloquio orale, asseritamente per comprendere quali fossero le motivazioni che spingevano il candidato a voler essere assunto, e a sottoporre lo stesso a test psicologici: effettuando, quindi, la selezione dei candidati - come evidenziato anche dal giudice del lavoro con le sentenze prodotte dal PM - sulla base di criteri poco trasparenti e nebulosi, gestiti senza garanzie di anonimato e, come si è detto, per



evidenti finalità clientelari; d) come si ricava dallo stesso testimoniale indicato dalla difesa rappresentato dalle affermazioni dibattimentali dei membri interni, unica persona delle prefate commissioni AMA che, di fatto, effettuava la selezione era il FRIGERIO, il quale, non solo, era l'unico a dirigere il colloquio (non avendo nessuno dei commissari interni alcuna specifica competenza in materia di test psicologici somministrati o di colloqui motivazionali del resto svolti, per ciascun candidato, visti l'elevato numero, in tempi contingentati e ristretti), ma era quello che apponeva anche il punteggio finale, redigendo senza collegialità il c.d. coefficiente attitudinale, decidendo d'intesa con il PANZIRONI, la valutazione finale del candidato che poi determinava la vincita o meno del concorso: ciò che è provato sotto il profilo del falso ideologico e dell'abuso d'ufficio per il concorso di cui ai capi F), G) e H) come si dirà in seguito.

Da ultimo, si osserva, ad ulteriore conferma del ruolo effettivamente attribuito al consorzio ELIS, che l'asserita attività esaminatrice delle commissioni AMA istituite dal PANZIRONI con le finalità di cui si è parlato, nulla toglie all'opera selettiva e non di mera formazione svolta in concreto da ELIS, d'intesa con AMA.

Per completezza di indagine si evidenzia che la selezione svolta da ELIS emerge anche dagli atti conclusivi del concorso adottati dall'A.D. dopo l'esame svolto da dette commissioni. Vale, a tal proposito, per tutti, citare la determinazione del PANZIRONI n. 244/2009 (cfr doc PM e anche all'41 memoria avv BARTOLO), adottata, appunto, all'esito del giudizio finale di idoneità / non idoneità dei candidati, in cui si legge che a seguito della fase preselettiva, di cui agli elenchi definitivi pubblicati dalla provincia /centri per l'impiego, si era svolta la successiva fase di selezione curata da ELIS, con corso di formazione in numero doppio rispetto ai posti messi a disposizione ed esame finale selettivo finalizzato all'assunzione.

Per tutte queste considerazioni, non diversamente dalle copiose argomentazioni addotte dal PM, appare evidente che, nel presente giudizio, si sia raggiunta la prova di come, la società consortile ELIS, a prescindere dall'intervento di altri organismi AMA nell'ambito di alcune fasi delle procedure concorsuali in questione (quali le valutazioni finali delle citate commissioni AMA presiedute dal FRIGERIO o il follow up / inserimento del personale, comunque pagato a ELIS come da sua offerta economica) abbia, ai sensi di legge (art. 2 legge Biagi cit), in ogni caso, co-gestito i processi selettivi in disamina.

Si osserva, del resto, che dette conclusioni non sono per nulla contraddette, come sostengono le difese, dalla asserita approvazione del CDA di AMA, da un lato, o delle organizzazioni sindacali, dall'altro, della partecipazione di ELIS alle procedure di selezione finalizzate all'assunzione delle figure professionali che ci occupano.

Dalla lettura del verbale della riunione del CDA del 3.02.2009, intervenuta in epoca in cui erano stati già instaurati (nel gennaio) i primi contatti tra AMA (per mezzo di CEDRONE e BRONZETTI) e ELIS, emerge, invero, come l'AD PANZIRONI indicava genericamente detto consorzio come soggetto interlocutore che avrebbe dovuto formare personale a cui attingere per l'acquisizione di nuove risorse umane, senza però esplicitare né il fatto che erano già in corso trattative con esso per le procedure di assunzione in via di determinazione, né l'entità e le qualifiche del personale da assumere per mezzo di detto ente. Affermare che la decisione di affidare a CONSEL l'incarico della formazione e selezione del personale da assumere nel 2009 in AMA fosse stata presa dal CDA, non affatto reso edotto nel dettaglio delle menzionate procedure di reclutamento, è circostanza, dunque, non solo indimostrata ma vieppiù confutata dalle elaborate emergenze dibattimentali e da comuni regole d'esperienza.

Quanto alle intese sindacali adombrate dalle difese, analogamente si osserva che, dalla lettura dei verbali di esame congiunto del 29.05.2009 del preventivo piano assunzioni di cui alla relazione previsionale aziendale (RPA) 2009 (cfr all 17 avv Bartolo cit), risulta che AMA (rappresentata da CEDRONE e BRONZETTI), pur potendolo fare, stranamente, non aveva in alcun modo notiziato le organizzazioni sindacali firmatarie di un dato di fondamentale importanza: cioè che ad occuparsi delle importanti procedure delle assunzioni che ci occupano sarebbe stato un ente terzo, il consorzio ELIS-CONSEL. Pertanto anche con riferimento a tale aspetto, la tesi che i sindacati avrebbero garantito la legittimità dell'incarico conferito nel giugno e mesi successivi a CONSEL o comunque avrebbero giustificato la buona-fede degli imputati non solo è errata ma è soprattutto confutata dalle riferite emergenze dibattimentali, visto che il nome di ELIS veniva a loro tenuto celato (infatti di esso non v'è traccia nei richiamati verbali sottoscritti dai sindacati).

Quanto alla ulteriore questione, sollecitata dal capo d'imputazione sub B) (oltre che dai capi C e D di cui appresso relativi all'2 determine, rispettivamente, n. 309/09 e n. 22/10), della scelta di CONSEL in violazione dei principi, desumibili dal codice dei contratti (art 27 e 57 cit), di concorsualità, pubblicità, imparzialità, pari trattamento, le difese contestavano il riportato assunto del PM sostenendo che:

- tutto quanto fatto da AMA per le assunzioni del personale che ci occupa era perfettamente legittimo perché conforme alle previsioni del piano assunzioni (cfr RPA 2009 che riguardava le assunzioni di 836 unità) e rispondeva alla specifica necessità di dover aumentare i livelli della raccolta differenziata;

- era il CDA di AMA che aveva deciso di rivolgersi a CONSEL per la formazione del personale da assumere;

- il ricorso a detto consorzio era obbligatorio perché AMA era consorziata di ELIS;

- solo il consorzio ELIS, per la sua professionalità e capacità, era in grado di organizzare e svolgere corsi di formazione di centinaia di persone in poche settimane; dunque, non era stata affatto violata la norma di cui all'art 27 codice dei contratti, nella parte in cui stabilisce che l'affidamento di un servizio deve essere preceduto da un invito ad almeno cinque imprese concorrenti, poiché, per espresso dettato normativo, detta prescrizione si applica solo se compatibile con l'oggetto del contratto e solo CONSEL poteva svolgere detta attività;

- la legittimità dell'incarico a CONSEL emergeva, inoltre, dall'art 19 co. 2 di detto codice, da ritenersi per mera svista non richiamato nelle determine in contestazione, visto che, essendo AMA una sua consorziata, la prestazione svolta dal consorzio non era soggetta alle norme del codice degli appalti (codice dei contratti), proprio in forza della citata disposizione normativa.

Ciò precisato, ritiene il Collegio che correttamente il PM ha ravvisato la violazione di legge nel ricorso - diretto e senza alcuna gara neppure di tipo ristretto - fatto da parte di AMA ad ELIS per svolgere i concorsi pubblici in disamina.

Infatti, si rileva, da un lato, che la prestazione svolta da CONSEL rientra nel disposto di cui all'art 27 del d.lg. 163/2006 (codice dei contratti), e che la stessa AMA - come evidenziato dal PM - a proposito di analoghe prestazioni di lavoro interinale acquisiste in passato (precisamente per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 104 risorse), aveva seguito la procedura di gara ai sensi e per gli effetti di cui agli art 19 e 27 codice cit (cfr delibera CDA del 15.12.2008 n. 31 in all 31 doc PM).

Dall'altro, ad onta dell'assunto difensivo, si osserva che nessun elemento di fatto e di diritto dimostra che solo ELIS era in grado di svolgere le procedure di reclutamento in parola; anzi, proprio detto consorzio non poteva e non doveva essere coinvolto, visto che non era abilitato a

svolgere alcuna selezione – come di fatto è stato per le diffuse argomentazioni sopra riportate – e non riceveva alcuna legittimazione a svolgere l'incarico dall'art. 19 co. 2 cit, per il fatto cioè di avere AMA tra i suoi consorziati. Invero, come si evince dalla formula della disposizione da ultimo citata, solo gli affidamenti di prestazioni tra amministrazioni pubbliche o quelli in house beneficiari di un diritto esclusivo (per cui quella determinata attività è a loro riservata) possono avvenire senza alcuna gara e senza il rispetto dei principi di concorsualità ed evidenza pubblica (cfr art 19 co. 2 cit: *"Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato"*).

Nel caso di specie, piuttosto, risulta per tabulas che:

-CONSEL non godeva di alcuna esclusiva legale nei rapporti con AMA;

-CONSEL è consorzio di diritto privato e non rientra nella categoria del consorzio di amministrazioni aggiudicatrici richiamata dal menzionato art 19;

Per tali ragioni, appare evidente che tutti gli incarichi dati al consorzio ELIS con le determine in contestazione (nn 159, 160, 309 del 2009 e 22/2010), senza il previo espletamento di una procedura di gara sia pure ristretta (invito ad almeno cinque concorrenti), sono stati presi in chiara violazione di legge, così come contestato dal PM.

Né è assolutamente provato, ad onta delle giustificazioni allegate dalle difese, che il consorzio godesse di alcun diritto di esclusiva o di altro beneficio legale per potere essere considerato non assoggettato al rispetto dei principi di concorsualità e trasparenza di cui al codice dei contratti, né che lo stesso potesse essere comunque ritenuto un ente in house, esonerato, quindi, dall'osservanza di detto codice, essendo, invece, un soggetto di diritto privato.

Per tutte queste plurime argomentazione deve, pertanto, ritenersi provato con ragionevole certezza che, come contestato dall'accusa, il conferimento dell'incarico a CONSEL di svolgere le procedure di reclutamento in questione era avvenuto in violazione degli art 4 e 18 delle legge Biagi e in violazione dell'art 27 del codice dei contratti: con chiaro abuso d'ufficio.

Si deve inoltre osservare che attraverso la riferita condotta non iure, si procurava ad ELIS l'ingiusto vantaggio patrimoniale (con correlativo danno di AMA) tipico del delitto di cui all'art 323 cp, visto che - per prestazioni che non avrebbe mai potuto svolgere - la menzionata società consortile locupletava rilevante somma di danaro pubblico (oggetto peraltro di contestazione contabile come dimostrato dagli atti del relativo giudizio prodotti dal PM).

Per le superiori considerazioni, devono, in definitiva, ritenersi integrati in tutti i loro elementi costitutivi i reati di cui ai capi in analisi sub A); E) e B).

Quanto alla contravvenzione sub A), essa è imputabile, sicuramente al BRUNO nella qualità di legale rappresentante del consorzio ELIS e peraltro, sottoscrittore, se non altro, della prima convenzione con AMA del giugno 2009, come da questi ammesso (cfr verbale di interrogatorio BRUNO in atti con l'accordo dell'è parti all. ud 26.02.2014: ... *In merito ai rapporti avuti con AMA di cui ai capi di incolpazione ricordo anche per averlo successivamente controllato che AMA aveva bisogno della firma del rappresentante legale sul primo incarico deliberato quello del 4.06.2009 mentre non ho rintracciato mie firme in merito ai due incarichi integrativi: interrog. innanzi al PM del 17.4.12).*



Ma il reato sub A) è anche imputabile al PANZIRONI e al CEDRONE, nelle rispettive qualità di amministratore delegato di AMA, il primo e di responsabile dell'ufficio personale oltre che ad interim della direzione legale, il secondo.

Infatti, costoro affidavano a soggetto privato non autorizzato per legge la gestione di procedure concorsuali per il reclutamento di personale AMA di importanti unità, in chiara violazione degli art. 4 e 18 del dlgs 276/2003 (cd legge Biagi), nell'ambito di un disegno criminoso più ampio di cui agli ulteriori capi ipotizzati dal PM rispettivamente a loro carico (capi B e ss.) al fine di avvantaggiare illecitamente ELIS con spendita di denaro pubblico e procedere ad assunzioni clientelari e poco trasparenti, come di seguito meglio specificato.

Ciò detto, il decorso del termine prescrizione massimo di cinque anni impedisce l'adozione di un verdetto di colpevolezza, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per l'estinzione della contravvenzione loro ascritta.

Quanto alle posizioni di ALLEG RUCCI e D'ONOFRIO, gli elementi raccolti nel giudizio non hanno consentito di evidenziare un loro effettivo coinvolgimento né nella individuazione di CONSEL quale soggetto privato esterno cui rivolgersi per le procedure concorsuali in contestazione, né un qualche altro loro apporto nel concreto svolgimento da parte dello stesso consorzio delle procedure di reclutamento in disamina.

Per completezza di analisi, si osserva, altresì, che tanto l'ALLEG RUCCI, quanto il D'ONOFRIO vistavano le determinate di conferimento degli incarichi a CONSEL (la n. 159 l'ALLEG RUCCI, e la n. 309/09 e 22/10 anche il D'ONOFRIO) allorché questi ultimi affidamenti erano stati già decisi dal PANZIRONI e dal CEDRONE (con la determina n. 160 e poi con le successive note integrative a firma del solo PANZIRONI) e nessuna verifica in concreto avrebbero potuto svolgere circa la legittimazione di CONSEL in quanto, da un lato, non erano loro i responsabili del procedimento con cui AMA si era determinata, dall'altro, effettuavano un controllo meramente deliberativo di un'attività che era stata già assunta e che dunque doveva essere semplicemente regolarizzata. Per questi ultimi quindi deve pervenirsi ad una pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Quanto ai reati sub E) e B) (falso ideologico connesso teleologicamente alle ipotizzate condotte di abuso d'ufficio), essi sono riferibili a PANZIRONI e al CEDRONE ma non all'ALLEG RUCCI (imputato del solo capo B) né al BRUNO.

Infatti, come emerso in dibattimento, non v'è dubbio alcuno che le determinate incriminate - con cui nel conferire illegittimamente l'incarico che ci occupa ad ELIS si attestava falsamente il suo possesso dei requisiti di legge - venivano adottate dal PANZIRONI nella sua veste di amministratore delegato di AMA ed erano istruite dal CEDRONE (direttore del personale), anche nella sua qualità di direttore ad interim dell'ufficio legale (come peraltro chiarito dall'ALLEG RUCCI; sul punto cfr. altresì le riportate dichiarazioni del teste CAMILLO).

Inoltre, dalle stesse affermazioni del CEDRONE si evince il ruolo tutt'altro che marginale del PANZIRONI nella vicenda in esame, posto che questi aveva avuto già rapporti professionali con il consorzio allorché lavorava per altra società di lavoro interinale, era ritenuto il dominus di AMA, aveva conferito ad ELIS gli ulteriori incarichi integrativi per le altre procedure concorsuali (capi C e D), aveva avuto dunque una posizione preminente nelle procedure di reclutamento del personale interagendo in via principale con ELIS e poi anche con il presidente FRIGERIO, nominato proprio dall'AD nelle commissioni di valutazione finale dei candidati e suo alter ego.



In merito, poi, alla configurabilità dell'elemento soggettivo delle fattispecie incriminatrici in rassegna, si osserva che il dolo del delitto di falso ideologico sub E) è di tipo generico e consiste nella coscienza e volontà della singola falsa attestazione, come avvenuto nella fattispecie.

Peraltro la allegazione difensiva secondo cui il PANZIRONI non era a conoscenza della mancata autorizzazione di ELIS a svolgere attività di selezione di personale, da un lato, e di non aver attestato alcunché di sua iniziativa, dall'altro, perché in ciò assicurato dagli uffici competenti di AMA, è risultata meramente apodittica e smentita dalle affermazioni degli altri coimputati per i quali, invece, il vero dominus di tutte le operazioni svolte in azienda era appunto l'amministratore delegato.

Il PANZIRONI, comunque, prima di adottare la determina in contestazione avrebbe dovuto e potuto effettuare le necessarie verifiche, vista la sua posizione apicale, prima di attestare il possesso da parte di Consel - consorzio ELIS dei requisiti di legge per l'espletamento delle procedure selettive oggetto della stessa determina. Il non averlo fatto è affermazione inattendibile del prevenuto e comunque non scusante; né risulta da nessun altro elemento istruttorio, a fronte di una mera rappresentazione a sua difesa che lo stesso sia stato in qualche modo ingannato, sul punto, dal CEDRONE o da altri funzionari in servizio all'epoca in AMA, ovvero dal Consiglio di amministrazione, una volta appurato, che quest'ultimo, come si è detto, non era stato affatto reso edotto nel dettaglio dell'attività di reclutamento svolta da ELIS nei concorso in parola.

Inoltre, la commessa falsità, ad onta di quanto può essere eccepito, non può dirsi affatto innocua o irrilevante in quanto essa era, piuttosto, strumentale alla perpetrazione dell'abuso d'ufficio di cui all'imputazione sub B), e pregiudizievole dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che è quello della integrità, genuinità e fedeltà di ogni atto pubblico.

Per tali ragioni deve concludersi per l'integrazione a carico degli imputati di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi del delitto di falso ideologico di cui al capo E).

Riguardo - invece - al dolo intenzionale richiesto per l'integrazione della fattispecie d'abuso di ufficio (capo B), senza alcuna pretesa di originalità e conformemente alla riportata giurisprudenza, peraltro citata da tutte le parti, si osserva che esso consiste nella rappresentazione e volontà dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito (Cass 3039/10). La prova del dolo dell'abuso d'ufficio, inoltre, con l'attuale formulazione normativa, come si è già visto prima analizzando il capo L), non può fondarsi unicamente sul comportamento tenuto in violazione di legge o di regolamento ma può ricavarsi da un complesso di elementi indiziari quali, a titolo esemplificativo, la competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale dell'atto amministrativo adottato, i rapporti personali tra l'agente e i beneficiari dell'atto.

Premesso ciò, la prova del dolo intenzionale in capo al PANZIRONI e al CEDRONE si desume:

- dalla assenza di alcuna plausibile giustificazione in merito all'illegittimo ricorso da parte di AMA, nelle procedure selettive in discorso concernenti un numero elevato di candidati, al consorzio ELIS, con conseguente notevole esborso di denaro pubblico, piuttosto che l'affidamento di un incarico legittimo ai soli centri provinciali per l'impiego (già uffici di collocamento), i quali non avrebbero comportato alcun impegno di spesa;

- dalla altrettanto assenza di logica giustificazione nella previsione, di cui alla determina n. 160 cit, di affidare a CONSEL l'incarico per la realizzazione delle procedure di reclutamento del personale, utilizzando, fra l'altro, nella fase della preselezione i centri per l'impiego: uffici che invece



avrebbero potuto gestire la selezione insieme alle commissioni AMA senza ELIS e dunque senza sperpero di denaro pubblico;

-dalle modalità concrete con cui venivano fatti svolgere a CONSEL i concorsi: in primis, tenendone celato il nominativo alle organizzazioni sindacali, in sede di affidamento dell'incarico; poi prevedendo, in palese difformità rispetto a quanto disciplinato dal bando di concorso, che il segmento finale della selezione dei candidati ammessi dal personale CONSEL dopo gli esami da loro curati, venisse svolta sotto la presidenza del FRIGERIO, membro esterno voluto direttamente da PANZIRONI, uomo di sua strettissima fiducia, e retribuito con altro impegno di considerevoli risorse pubbliche, da una commissione di facciata facilmente piegabile ai voleri dello stesso PANZIRONI. E la prova di quanto qui si sostiene si attinge non solo dalla constatazione della sua mancata previsione nel bando di concorso e dalla sua istituzione e comunicazione ai candidati solo a concorso già avviato, con un inspiegabile mutamento delle regole della procedura prima della sua conclusione, ma anche dalla oggettiva constatazione che detta Commissione, nella quale come da loro sostenuto, gli altri componenti interni non avevano alcun ruolo fattivo, seguiva criteri di valutazione arbitrari e poco trasparenti: sostanzialmente applicati dal solo FRIGERIO, in qualità di presidente, come accertato dal giudice del lavoro e contestato dal PM limitatamente ai fatti di cui ai capi che seguono. Ciò che, in sostanza, dimostra la strumentalità dell'incarico conferito ad ELIS rispetto ad obiettivi di reclutamento di personale per nulla trasparenti né imparziali, nell'ambito di procedure selettive che si muovevano pur sempre sotto l'impulso e la regia degli imputati.

E ancora, il dolo si desume, come correttamente rilevato dal PM:

-dalla elevata preparazione e competenza professionale in materia di reclutamento sia del CEDRONE (responsabile del personale e del legale) sia del PANZIRONI, amministratore delegato di una delle più importanti municipalizzate di Roma che aveva finanche avuto pregresse esperienze presso altre pubbliche amministrazioni e presso società di lavoro interinale regolarmente autorizzate dal Ministero del lavoro; competenze che portano ad escludere, con tranquillante certezza, che gli imputati si fossero determinati al delitto per mera superficialità o per errore incolpevole;

-dalla esistenza di provati pregressi rapporti tra CEDRONE e CONSEL in merito agli incarichi di docenza svolti dal prevenuto per detta società consortile;

-dalla affermazione fatta dal CEDRONE secondo la quale il PANZIRONI, ad onta di quanto dedotto dal suo difensore, come dominus di AMA aveva condiviso l'affidamento a CONSEL delle procedure selettive in contestazione;

-dalla totale carenza di prova circa una asserita legittimazione dell'incarico di fatto assegnato a CONSEL proveniente dal CDA di AMA o delle organizzazioni sindacali, atteso che, come già sopra detto, il CDA non è stato reso edotto dal PANZIRONI dei dettagli della procedura di reclutamento e, dunque, approvava semmai una semplice intenzione di AMA di rivolgersi a detto consorzio per la formazione del personale, i sindacati parimenti nulla sapevano del nominativo di ELIS né della nomina di FRIGERIO come presidente esterno delle commissioni di valutazione.

Per quanto innanzi esposto, si può dunque affermare con ragionevole sicurezza, la penale responsabilità di PANZIRONI e CEDRONE per i contestati delitti di falso ideologico e abuso d'ufficio.

Del resto le argomentazioni difensive svolte dagli imputati, smentite da tutti gli elementi istruttori raccolti a loro carico, si sono rivelate perciò infondate e dettate dall'unico scopo di voler addossare sull'altro la responsabilità per quanto commesso e quindi, rafforzano il convincimento della loro colpevolezza.



Riguardo, infine, alla questione del concorso tra i due reati (479 e 323 cp), valgono le medesime argomentazioni svolte sub I) e L), posto che il delitto di falso era strumentale all'abuso d'ufficio e tale ultima imputazione derivava non solo dalla immutatio veri ma anche dalle plurime violazioni di legge oggetto di superiore approfondimento. In definitiva, deve ribadirsi la responsabilità penale, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del PANZIRONI e del CEDRONE, in ordine ai reati in questione, per tutte le argomentazioni sin qui illustrate.

Quanto, invece, alle posizioni di BRUNO e ALLEGGRUCCI, si è dell'avviso che gli atti acquisiti non consentano di addivenire ad alcun giudizio di condanna.

Il BRUNO viene accusato di aver commesso, come extraneus e in concorso, nella qualità di legale rappresentante di CONSEL, ente di diritto privato, i delitti di falso ideologico e abuso d'ufficio in relazione alle determine nn. 160 e 159 citate ai capi E) e B). Orbene, non diversamente dalle conclusioni del PM, si osserva che l'istruttoria dibattimentale, ad onta di una mera sottoscrizione di offerta economica di cui si è parlato a proposito del capo A), non faceva emergere alcunché di concreto quanto all'apporto concorsuale offerto dal prevenuto ai reati in parola: ciò né dal punto di vista materiale, né dal punto di vista soggettivo. Invero, dal testimoniale raccolto e dalle perspicue prove documentali versate nel fascicolo del dibattimento, pur dovendosi ritenere che ELIS avesse svolto attività anche di selezione in violazione di legge per conto di AMA, non si ricava affatto una compartecipazione del BRUNO, neppure a livello ideativo o in qualche altro modo agevolatore, nella preparazione delle determine di incarico a CONSEL che poi hanno condotto all'esborso di denaro da parte di AMA con abuso d'ufficio. Dunque, se l'offerta da lui sottoscritta in violazione della legge Biagi ha giustificato la fondatezza della imputazione sub A), peraltro punita a mero titolo di colpa, altrettanto non è a dirsi per le altre ipotesi di reato a lui ascritte, in particolare:

- per non essere stato affatto provato un suo concreto coinvolgimento in tutte le procedure concorsuali gestite dal personale ELIS ma senza che il BRUNO avesse dato una qualche direttiva o indicazione in merito;
- per non essere affatto provata una qualche sua locupletazione per l'attività svolta dal consorzio;
- per non aver avuto nessun contatto con gli altri imputati.

La sua estraneità alle vicende di causa comporta, per l'effetto, la sua assoluzione come da formula riportata in dispositivo, come concluso anche dal PM.

Analoghe conclusioni debbono rassegnarsi per l'ALLEGGRUCCI. A suo carico il PM evidenziava che il prevenuto, scientemente per la sua competenza e posizione apicale in seno all'ufficio acquisiti di AMA, concorreva intenzionalmente con il PANZIRONI e il CEDRONE nella adozione della determina 159 cit in violazione dell'art 27 codice dei contratti e dell'art 4 legge Biagi e in particolare, suggerendo l'indicazione dell'art 19 in luogo dell'art 20 stesso codice che disciplina i servizi di reclutamento, onde non affidare l'incarico con gara. Orbene, ad onta delle conclusioni del PM, si rileva, rinviando peraltro a quanto specificamente già osservato sopra sub A), che, da un lato, il richiamo fatto nella determina in argomento all'art 19 lett E) cit non comportava affatto la non applicabilità dei principi di evidenza pubblica di cui all'art 27 stesso codice. Non si può quindi sostenere che grazie al richiamo all'art 19 lett E) l'ALLEGGRUCCI legittimava un incarico senza gara, visto che tale norma era ininfluenza sul punto, a differenza

invece di quanto previsto dal comma 2 dell'art 19 stesso codice, inapplicabile però per quanto già detto (e correttamente non richiamato nella stessa determina).

Dall'altro, si osserva che l'ALLEGRUCCI non concorreva in alcun modo né con il PANZIRONI, né con il CEDRONE, nella individuazione, scelta e affidamento dell'incarico ad ELIS. Tale affermazione, infatti, trova il suo fondamento, oltre che nelle ragionevoli giustificazioni rese dal prevenuto (cfr dichiarazioni ALLEGRUCCI e memoria a sua firma prodotti dalla difesa) nella constatazione - ricavabile per tabulas - che era stata la determinazione n. 160 riferibile solo al PANZIRONI e al CEDRONE a giustificare l'incarico al prefato consorzio. La determinazione n. 159, a dispetto della sua numerazione infatti, era adottata successivamente facendo figurare come proponente l'ufficio acquisiti solo per regioni contabili e di regolarità amministrativa.

In tale contesto, il tentativo di PANZIRONI e anche di CEDRONE di essere manlevati scaricando le loro responsabilità sull'ufficio acquisti diretto dall'imputato è assolutamente inconcludente, posto che era stato l'AD di concerto con lo stesso CEDRONE a imporre la contrattazione con ELIS adombrando la legittimità dell'affidamento e la stipula del contratto conseguente in quanto ente consorziato con AMA.

Per tali ragioni, non avendo avuto alcun concreto ruolo nella scelta di ELIS, né una specifica posizione di garanzia rispetto a una procedura istruita del CEDRONE come funzionario responsabile del procedimento, si è dell'avviso che l'ALLEGRUCCI possa essere mandato assolto come da dispositivo.

CAP I F); G) e H).

Come appurato in dibattimento, dopo l'esame svolto da CONSEL, i candidati ammessi - per disposizione di PANZIRONI e in deroga alla disciplina ricavabile dal bando di concorso - venivano inviati ad una valutazione finale svolta da commissioni istituite in AMA ma tutte presiedute da un componente esterno: il FRIGERIO.

Si è già stigmatizzata questa ultima fase della selezione in quanto, non diversamente da quanto affermato dal giudice del lavoro, applicando criteri poco trasparenti e nebulosi, somministrando dei test psicologici e facendo un colloquio rapido con il candidato, di fatto il solo FRIGERIO (unico esperto della materia) apponeva il punteggio finale degli aspiranti, peraltro, senza collegialità.

Per completezza di analisi è opportuno, altresì, ricordare che la nomina del FRIGERIO, come presidente esterno (cfr all. 52 doc PM determinazione dell'A.D. N. 367 del 16.12.2008 per incarico di consulenza per l'assessment manageriale MBO 2009-2010 per un importo di euro 28 mila oltre IVA da imputarsi alla voce Prestazione di terzi-Consulenze professionali e copertura in Altri Costi del Personale del Budget 2008 in relazione al solo concorso di cui alle imputazioni che ci occupano), era comunque illegittima, in quanto non prevista nella convenzione AMA-ELIS. Si legge invero nella offerta CONSEL allegata alla determina n. 159 cit che, testualmente: "*Al termine delle attività formative è previsto un esame selettivo che misuri le conoscenze, le capacità e le attitudini dei candidati da misurarsi con le seguenti modalità: 1) Costruzione di una commissione AMA - ELIS che al termine di ogni corso decida quali allievi hanno superato il corso di formazione basandosi su tre fattori: a. Risultato Test d'apprendimento (ELIS); b. Test Motivazionale (ELIS); c. Capacità tecniche (AMA)*" (cfr doc PM nonché all 18-20 memoria avv BARTOLO).

Dunque è di tutta evidenza che, secondo gli accordi intervenuti tra AMA e la società consortile Elis con specifico riguardo al concorso per autisti in rassegna (ma ciò valeva anche per gli altri



concorsi), chi doveva intervenire nella selezione dei candidati era, per il test motivazionale solo il personale di ELIS, mentre per le capacità tecniche solo una commissione AMA o, semmai, mista AMA - ELIS, giammai una commissione presieduta da un soggetto esterno. Ciò, sicuramente, perché all'interno dell'azienda vi era personale qualificato per svolgere, unitamente al personale ELIS, il ruolo oltre che di componente anche di presidente di commissione. In caso contrario, doveva essere già esplicitato, al momento della programmazione dei concorsi, che era necessario il ricorso ad un esterno. Soprattutto ove si consideri che tale incarico avrebbe comportato, come poi in effetti è stato, ulteriore rilevante impegno di denaro pubblico (oggetto di contestazione contabile da parte del PM presso la C. dei conti).

Ciò premesso, in ordine al contesto nel quale venivano commessi i reati, si rileva che essi afferiscono, appunto, a tale ultima fase del concorso pubblico di n. 200 autisti mezzi pesanti.

Per gli altri concorsi, infatti, non sono evidentemente emersi elementi tali da formulare altrettanto specifiche ipotesi di reato.

Ciò detto, il PM ipotizza le responsabilità degli imputati PANZIRONI e FRIGERIO per circa 23 assunzioni clientelari, fatte in spregio alle regole di imparzialità e trasparenza previste dall'art 35 TUPI (d.lg. 165/2001) nonché falsificando il giudizio di idoneità dei candidati illegittimamente privilegiati e nelle schede di valutazione riportando in modo contrario al vero il coefficiente attitudinale o il loro punteggio del colloquio orale.

Si riportano a tal fine gli elementi di prova adottati dal PM a sostegno delle imputazioni in discorso.

*"1. L'illecita assunzione di 23 autisti mezzi pesanti con determina dell'A.D. nr. 244/'09 del 7.9.2009*

In data 18 febbraio 2010 veniva eseguita su disposizione di questa A.G. nei confronti di PANZIRONI Franco una perquisizione locale, tra l'altro, presso la sede di AMA s.p.a. ( cfr all. 68, 69 prod. P.M.)

All'interno del computer portatile Toshiba s.n. 39037070H nella disponibilità del PANZIRONI la P.G. delegata rinveniva due file excel denominati "lista autisti esito finale" e "lista autisti segnalati" ( cfr all.to 39 della prod. P.M.)

L'A.G. procedente, alla luce del rinvenimento dei documenti di cui sopra, effettuava esame comparativo dei seguenti documenti prodotti:

- delle schede di valutazione AMA redatte dalla commissione che aveva proceduto al colloquio orale e somministrazione test psicologico nell'ambito della assunzione per la categoria autisti mezzi pesanti prima tranche ( riguardo ai 23 assunti che qui interessano cfr. all. 88 prod. P.M.)
- della lista segnalati rinvenuta nel computer di Panzironi sotto il nome del file "lista autisti segnalati" con colonna intitolata "punteggio finale vero" ( cfr all. 39 cit)
- della lista con l'elenco dei candidati e relativo punteggio finale trasmesso dal presidente della commissione Ama Bruno Frigerio a Nicola Camillo del Consorzio Elis assieme al corrispondente elenco idonei/non idonei da pubblicare sul sito dell'Elis trovati allegati ad una mail del 18 agosto 2009 ore 14,07 spedita dal Frigerio anche per conoscenza ad alcuni funzionari di Ama del seguente tenore " *Le invio come d'accordo la lista dei candidati con l'esito finale. Attenzione che va pubblicata solo la lista senza i punteggi*". ( cfr all. 53 prod. P.M.). Elenco idonei/non idonei a sua volta rispondente a quello allegato alla determina nr. 244/'09 del 7.9.2009 (cfr all.5 prod. P.M.) con la quale l'A.D. di Ama



prendeva atto della selezione del Consorzio Elis e disponeva l'assunzione del personale in elenco.

L'esame di detta documentazione permetteva di accertare che i nominativi di coloro che compaiono elencati al capo F) avevano ottenuto un punteggio finale "vero" inferiore alla soglia di 48 e viceversa erano poi risultati *idonei* con l'ottenimento di un punteggio finale pari o superiore a tale soglia.

Tale accertamento comportava l'estensione della perquisizione locale anche presso i locali nella disponibilità di Bruno Frigerio disposta con successivo decreto di questa A.G. ( cfr all. 67 prod. P.M.)

Anche in quella occasione si procedeva al sequestro di materiale informatico.

In data 28 giugno 2011 l'A.G. procedente conferiva al dott. Massimo Bernaschi consulente informatico incarico ex art. 359 c.p.p. chiedendo tra l'altro l'esame della documentazione digitale presente sugli apparati informatici sequestrati agli imputati PANZIRONI e FRIGERIO.

L'esito della consulenza sul punto evidenziava quanto segue:

*I 23 nominativi segnalati per il concorso autisti mezzi pesanti*

*Per quanto riguarda i 23 nomi segnalati per il concorso per autisti mezzi pesanti (punto H del verbale di affidamento di incarico), sono stati individuati come interessanti i seguenti file e messaggi email.*

Nella cartella

C:\Documents and Settings\utente\Documenti\BRUNO NON TOCCARE\

ARCHIVIO AMA AMA AMA -\CONCORSO AUTISTI ECC

del COMPAQ S/N CND6070916 di Frigerio un primo file rilevante è

candidati autisti.xls creato da R. Santoro il 3 agosto 2009.

Di questo file vengono riportate, nella sezione 8, le Proprietà (come documento Excel) ed il foglio 400 idonei in alfabetico contenente la lista dei candidati ammessi all'esame in cui sono inclusi tutti e 23 i nominativi.

Il successivo (secondo l'ordine cronologico) file relativo al concorso autisti, presente nella stessa cartella, è lista autisti esito finale old.xls

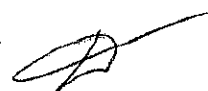
*Si tratta di un file excel, creato il 14 agosto 2009, come risulta dalla Proprietà del documento, contenente i risultati definiti finali della selezione per autisti.*

*Nel foglio punteggi graduatoria, 22 dei 23 nominativi (tutti ad eccezione di Biasetton Michelangelo) risultavano avere un punteggio complessivo inferiore alla soglia stabilita per l'idoneità pari a 48 punti.*

*Nel foglio segnalati dello stesso file sono riportati una serie di nominativi (72) che comprendono i 23 indicati al punto H del verbale di affidamento( n.d.r. cfr. all. 53) . I 23 risultano avere tutti punteggi inferiori alla soglia stabilita per l'idoneità pari a 48 punti. Il contenuto dei due fogli principali inclusi nel file: punteggi graduatoria e segnalati è riportato, rispettivamente, nelle sezioni 9 e 10. La sezione 9 riporta anche le Proprietà del documento.*

Sempre nella cartella

C:\Documents and Settings\utente\Documenti\BRUNO NON TOCCARE\



ARCHIVIO AMA AMA AMA -\CONCORSO AUTISTI ECC  
del COMPAQ S/N CND6070916 di Frigerio sono presenti i file

• lista autisti esito finale.xls

• lista autisti segnalati.xls

da cui risulta un'evidente modifica del risultato finale "vero" (definito proprio  
in questo modo nel file lista autisti segnalati.xls) che è stato modificato,

prima della pubblicazione da parte della Elis, innalzando il punteggio  
dei nominativi riportati nel punto H in modo che superassero o almeno raggiungessero la soglia  
stabilita per l'idoneità, pari a 48 punti.

Il file lista autisti segnalati.xls (n.d.r. cfr. all. 54), la cui data di creazione risulta, dalle  
Proprietà del documento, il giorno 18 agosto 2009, deriva, con alta probabilità, dal foglio  
segnalati del file lista autisti esito finale old.xls.

I file lista autisti segnalati.xls e lista autisti esito finale.xls (n.d.r. cfr. all. 55)  
sono riportati, rispettivamente, nelle sezioni 11 ed 12 unitamente alle loro  
Proprietà.

Copia dei quattro file:

- candidati autisti.xls,
- lista autisti esito finale old.xls
- lista autisti segnalati.xls
- lista autisti esito finale.xls

è disponibile nella cartella NBCompaq del CD allegato alla presente relazione.

I file lista autisti segnalati.xls e lista autisti esito finale.xls  
sono stati inviati da Bruno Frigerio a Franco Panzironi in un messaggio  
di posta elettronica, successivamente cancellato, in data 18 agosto 2009,  
con la richiesta esplicita, da parte di Frigerio nei confronti di Panzironi, di  
approvazione. Il testo del messaggio è di seguito riportato:

-----  
Date: Tue, 18 Aug 2009 10:07:16 +0000 (GMT)

From: bruno frigerio <bfrigerio@yahoo.it>

Subject: lista concorso

To: Franco Panzironi <franco.panzironi@amaroma.it>

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; boundary="0-542111174-1250590036=:60727"

X-TM-AS-Product-Ver: IMSS-7.0.0.1085-5.6.0.1016-16832.004

X-TM-AS-Result: No--28.341-5.0-31-1

X-imss-scan-details: No--28.341-5.0-31-1

X-TM-AS-User-Approved-Sender: No

--0-542111174-1250590036=:60727

Content-Type: multipart/alternative; boundary="0-285251889-1250590036=:60727"

--0-285251889-1250590036=:60727

Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Aspetto il tuo OK per inviare ufficialmente il file alla ELIS



Ciao

Bruno

-----  
Il messaggio di posta elettronica `e stato individuato nella cartella  
C:\Users\panzironi\AMAPROXY\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Local Folders\Deleted  
Items

del computer Toshiba in uso a Panzironi presso l'AMA ed `e identificato dal  
nome 31874EF0-00000011.eml.

Copia del messaggio e dei tre file ad esso allegati:

• lista interratori esito finale.xls

• lista autisti segnalati.xls

• lista autisti esito finale.xls

è disponibile nel CD allegato alla presente relazione nella Cartella  
ToshibaQuosmio/Deleted.

Il documento AMA HR Academy.mht individuato sempre nella cartella  
C:\Documents and Settings\utente\Documenti\BRUNO NON TOCCARE\  
ARCHIVIO AMA AMA AMA -\CONCORSO AUTISTI ECC  
del COMPAQ S/N CND6070916 di Frigerio mostra che l'esito finale della  
selezione per autisti mezzi pesanti è stato pubblicato dalla Elis alle 20:00 del  
18 agosto 2009 con i 23 nominativi che risultano tutti idonei.

Copia del documento è riportata nella sezione 13.

Tutti i documenti excel indicati sono presenti anche in altri dispositivi di  
Frigerio. Ad esempio nella cartella

C:\Users\BRUNO\Documents\ARCHIVIO AMA AMA AMA -\CONCORSO AUTISTI ECC

del HP S/N CNF943769H

Tra i messaggi inviati da Frigerio a Panzironi individuati nella cartella  
C:\Users\panzironi\AMAPROXY\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Local Folders\Inbox  
del computer Toshiba in uso a Panzironi presso l'AMA, ve ne sono anche due  
relativi alla selezione per operatori ecologici.

Nel messaggio 37E751A1-000005BE.eml inviato il 12 ottobre 2009, `e allegato  
il risultato finale della selezione con l'esplicita richiesta di indicazioni  
(da parte di Frigerio verso Panzironi) prima della presentazione ufficiale alla  
ELIS. Il testo del messaggio `e di seguito riportato:

....

Ti invio i risultati finali della selezione per gli operatori  
ecologici, come d'accordo.

Aspetto le tue indicazioni per presentarla ufficialmente alla ELIS.

Un caro saluto

Bruno Frigerio



Ricostruendo dunque quanto rinvenuto dal c.t. informatico nel computer COMPAQ S/N CND6070916 sequestrato a Bruno FRIGERIO è possibile affermare che:

1) nel computer era contenuto un primo file excel denominato "lista autisti esito finale old.xls", che conteneva due fogli.

Il primo foglio denominato "punteggi graduatoria" (all. 9 alla c.t.) conteneva un elenco di 302 nominativi corrispondenti ai candidati per il concorso autisti mezzi pesanti che si erano sottoposti al c.d. test motivazionale con indicato nell'ultima colonna il "punteggio finale" conseguito da ciascuno.

Il secondo foglio denominato "segnalati" (all. 10 alla c.t.) conteneva due elenchi. Il primo di 72 nominativi corrispondenti ad altrettanti candidati per il concorso autisti mezzi pesanti che si erano sottoposti al c.d. test motivazionale con indicato nell'ultima colonna il "punteggio finale" conseguito da ciascuno analogo a quello riportato nel primo foglio già descritto. Compariva poi un altro elenco con 13 nominativi corrispondenti ad altrettanti candidati che non avevano viceversa sostenuto il c.d. test motivazionale davanti alla commissione presieduta da Frigerio poiché scartati da Elis con accanto la motivazione di tale non ammissione

2) nel computer era contenuto un secondo file excel denominato "lista autisti segnalati.xls" (all. 11 alla c.t.) composto da due elenchi posti uno accanto all'altro. Il primo elenco era denominato "lista segnalati", identico all'elenco di 72 nominativi del secondo foglio del file excel descritto sub 1). Il secondo elenco era denominato "graduatoria segnalati" ed anch'esso - limitatamente agli stessi 72 nominativi ivi elencati stavolta per punteggio conseguito - identico all'elenco del primo foglio del file excel descritto sub 1). Questo secondo elenco tuttavia l'ultima colonna presentava la significativa dicitura "punteggio finale vero" nonché la circostanza che quanti elencati dal progressivo 50 fino al progressivo 72 pari a 23 candidati risultavano aver conseguito un punteggio inferiore a 48 dunque inidonei.

Risultava poi riportato in calce un terzo elenco identico a quello descritto al secondo foglio sub 1) con i medesimi 13 nominativi e le ragioni della mancata ammissione alla seconda fase della selezione

3) nel computer era contenuto un terzo file excel denominato "lista autisti esito finale.xls" (all. 12 alla c.t.) con un foglio denominato "punteggi graduatoria" composto da un elenco di 302 nominativi corrispondenti ai candidati per il concorso autisti mezzi pesanti che si erano sottoposti al c.d. test motivazionale con indicato nell'ultima colonna il "punteggio finale" conseguito da ciascuno.

In questo elenco gli stessi 23 candidati che risultavano aver ottenuto un punteggio finale vero inferiore a 48 dunque inidonei, risultavano viceversa aver ottenuto un punteggio pari o superiore a 48 e dunque idonei. Ciò era potuto accadere grazie alla modifica del punteggio relativo alla colonna prova orale e/o a quello relativo alla colonna coefficiente attitudinale.

Venendo ora all'esame del computer Toshiba in uso a Panzironi presso l'AMA ed è identificato dal nome 31874EF0-00000011.eml lo stesso c.t. rinveniva nella cartella C:\Users\panzironi\AMAPROXY\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Local Folders\Inbox

Il seguente messaggio di posta elettronica inviato il 18 agosto 2009 ore 10,07

Aspetto il tuo OK per inviare ufficialmente il file alla ELIS

Ciao



Bruno

Con allegati i seguenti file:

- lista interratori esito finale.xls
- lista autisti segnalati.xls
- lista autisti esito finale.xls

Ossia i medesimi file excel meglio descritti ai punti precedenti sub 2) e 3) come affermato dal c.t. quando scriveva:

I file lista autisti segnalati.xls e lista autisti esito finale.xls sono stati inviati da Bruno Frigerio a Franco Panzironi in un messaggio di posta elettronica, successivamente cancellato, in data 18 agosto 2009, con la richiesta esplicita, da parte di Frigerio nei confronti di Panzironi, di approvazione..

Aggiungeva il c.t. che nella medesima cartella si rinveniva altro messaggio di posta elettronica che riguardava altro concorso, quello per operatore ecologico, del seguente tenore:

*Ti invio i risultati finali della selezione per gli operatori ecologici, come d'accordo.*

*Aspetto le tue indicazioni per presentarla ufficialmente alla ELIS.*

*Un caro saluto*

*Bruno Frigerio*

## *2. I rapporti tra Franco Panzironi e Bruno Frigerio*

Prima di procedere ad una più puntuale ricostruzione di quanto avvenuto, risulta opportuno chiarire meglio quali erano i rapporti tra Panzironi e Frigerio ed il ruolo di quest'ultimo in AMA.

Utili in tal senso sono le dichiarazioni rese dall'imputato CEDRONE, estraneo ai fatti in contestazione, in ordine ai rapporti tra gli altri due imputati

*P.M.: Non lei. Senta lei conosce il dottor Frigerio e se si in che diciamo ruolo, in che contesto?*

*IMPUTATO: Beh era il braccio destro di Panzironi per quanto riguarda diciamo l'attività di risorse umane e un suo superconsulente come ha legale Lipani e l'avvocato (incomprensibile)...era un suo superconsulente, quindi era diciamo si stava ...*

*PRESIDENTE: Chiedo scusa deve parlare ad alta voce perché se no non si capisce nulla.*

*IMPUTATO: Era un superconsulente dell'amministratore delegato.*

*PRESIDENTE: E questo lo abbiamo capito.*

*P.M.: Ha detto ci stava, che vuol dire ci stava sopra.*

*IMPUTATO: Era quello che diciamo trasmetteva gli ordini o se ne occupava lui direttamente delle cose, cioè le faceva lui.*

*PRESIDENTE: Quando parlava Frigerio come se parlasse Panzironi è questo il senso?*

*IMPUTATO: Assolutamente sì.*



*PRESIDENTE: Quindi diciamo il suo potere derivava dal suo rapporto diretto con Panzironi, quindi se parlava Frigerio è come se parlasse Panzironi.*  
*IMPUTATO: Si esprimeva tecnicamente...*

Lo stretto legame che univa PANZIRONI e FRIGERIO risulta altresì desumibile dalle dichiarazioni rese dal medesimo FRIGERIO in ordine ai rapporti professionali trascorsi che avevano connotato la relazione tra i due

#### INTERROGATORIO FRIGERIO

P.M. - Si grazie Presidente. Senta signor Frigerio, se può riferire al collegio come e quando sono iniziati i suoi rapporti con Franco Panzironi?

IMPUTATO FRIGERIO - Conosco il dottor Panzironi da diversi anni, il momento in cui l'ho conosciuto iniziale, francamente non me lo ricordo, perché ripeto sono diversi anni che lo conosco e alcuni di questi anni, ho lavorato, ho collaborato con lui.

P.M. - Ecco, va bene in che contesto? Si ricorda in che contesto l'ha conosciuto?

IMPUTATO FRIGERIO - Cioè in quale azienda?

P.M. - Sì, se è un contesto aziendale, in quale azienda?

IMPUTATO FRIGERIO - Un contesto aziendale, io sono un consulente d'azienda e ho conosciuto centinaia di amministratori delegati, presidenti, direttori generali per lo svolgimento della mia attività. Nell'ambito dello svolgimento di questa attività di consulenza ho conosciuto tra gli altri anche il dottor Panzironi. Il dottor Panzironi è stato direttore mi pare, di una società che si chiama "Lavoro Temporaneo", è stato presidente, segretario, non mi ricordo adesso la funzione precisa all' "Unire"...

P.M. - Si diciamo lei lo ha conosciuto presso "Lavoro Temporaneo"?

IMPUTATO FRIGERIO - Io l'ho conosciuto, sì anche lì, sì.

P.M. - L'ha conosciuto presso "Lavoro Temporaneo"?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì.

P.M. - Quindi in che epoca siamo? Anno più o meno?

IMPUTATO FRIGERIO - Non mi ricordo, ora non lo so dieci anni fa, non lo so..

P.M. - Inizio duemila? Anche prima?

IMPUTATO FRIGERIO - Può essere, sì, sì.

P.M. - Comunque insomma a "Lavoro Temporaneo"...

IMPUTATO FRIGERIO - Sì, sì.

P.M. - Che tipo di attività lì ha svolto con il dottor Panzironi? Ha ricevuto degli incarichi da lui?



IMPUTATO FRIGERIO – Sì, ho ricevuto l'incarico di fare da supervisore scientifico per le attività di selezione che svolgeva a questa azienda, essendo io esperto di questa materia sono stato incaricato di dare consulenza su questa materia.

P.M. - Poi lei ha fatto riferimento all' "Unire", no?

IMPUTATO FRIGERIO – Sì.

P.M. - Ecco, quindi l' "Unire" è invece, diciamo l'articolazione del Ministero delle Politiche Agricole che si occupa di razze equine. In quel contesto lei ha svolto attività professionale?

IMPUTATO FRIGERIO – Sì.

P.M. - Per l' "Unire"?

IMPUTATO FRIGERIO – Anche in quel contesto sono stato nominato consulente per le problematiche relative alla gestione del personale e alla gestione dei manager.

P.M. - Sempre da parte di Panzironi?

IMPUTATO FRIGERIO – Eh sì.

P.M. - Sempre da parte di Panzironi. Senta si ricorda qual è stato il corrispettivo ricevuto per gli incarichi svolti presso "Unire"?

IMPUTATO FRIGERIO – No, francamente...

P.M. - Senta all'epoca quando io l'ho sentita l' 11 Novembre del 2011, lei disse l'ultima riga proprio che il corrispettivo che aveva ottenuto per circa due, tre anni è stato circa 100.000,00 euro?

IMPUTATO FRIGERIO – Sì è possibile.

P.M. - E' possibile? Cioè conferma...

IMPUTATO FRIGERIO – Sì confermo, confermo.

P.M. - Perfetto. Senta poi viceversa in "Ama" che tipo di attività le è stata commissionata? Da chi? Quando?

IMPUTATO FRIGERIO – Ecco evidentemente il dottor Panzironi avendo conosciuto le mie prestazioni professionali, avendole apprezzate, mi ha convocato anche per l'azienda "Ama".

P.M. - Quindi si è avvalso di lei anche in "Ama"?

IMPUTATO FRIGERIO – Anche in "Ama" sempre per lo stesso incarico. Io sono un esperto di valutazione manageriale, e ho svolto come primo incarico nell' "Ama" un'attività di assestment di tutti i dirigenti dell'azienda.

Stando alle parole del FRIGERIO il rapporto con PANZIRONI risulta risalente già alla fine degli anni '90 quando PANZIRONI era direttore generale della società di lavoro interinale "Lavoro temporaneo". Dopo di che proseguiva la collaborazione anche presso l'UNIRE ed infine in AMA.





Il rapporto tra PANZIRONI e FRIGERIO almeno negli anni che interessano la contestazione, risultava altresì caratterizzato da una sorta di esclusiva come testimoniano le fatture emesse da FRIGERIO nei confronti di AMA s.p.a. ( cfr all 52 prod. P.M. e c.t. P.M.) negli anni 2009 – 2010 per un ammontare pari a circa € 360.000  
Le risposte fornite in aula dal FRIGERIO che di seguito si riportano confermano tale assunto.

P.M. - Senta le mostro un allegato 52 dell'elenco documenti del Pubblico Ministero. Le chiederei di guardare le ultime pagine dell'allegato 51, che sono sostanzialmente le fatture del 2009 e del 2010 emesse da lei. Quindi sono le ultime pagine, quattro, cinque pagine dell'allegato 52...  
IMPUTATO FRIGERIO – Si confermo queste fatture, fra l'altro indicano esattamente quello che ho detto cioè servizi di consulenza per l'asessment manageriale.

P.M. - Sì, allora facciamo un discorso per anno. Allora nell'anno 2009 lei ha rilasciato quali fatture ad "Ama" e per quali importi?

...  
P.M. - Sì, quindi quali importi del 2009, che fatture ha emesso per "Ama" e per quali importi?

IMPUTATO FRIGERIO – 2009 qui abbiamo 33.600,00...

P.M. - Fattura numero?

IMPUTATO FRIGERIO – Fattura numero uno.

P.M. - Sì poi.

IMPUTATO FRIGERIO – Poi fattura numero quattro..

P.M. - No c'è una fattura numero due, guardi.

IMPUTATO FRIGERIO – Fattura numero due, 31.920,00.

P.M. - Sì.

IMPUTATO FRIGERIO – Fattura numero quattro 27.720,00.

P.M. - Sì.

IMPUTATO FRIGERIO – Fattura numero cinque 33.600,00.

P.M. - Sì.

IMPUTATO FRIGERIO – Fattura numero...

AVVOCATO DIFESA PANZIRONI, FRIGERIO E D'ONOFRIO – Presidente chiedo scusa però a questo punto c'è opposizione. Il teste non è tenuto a leggere dei documenti...

PRESIDENTE - Va bene...

AVVOCATO DIFESA PANZIRONI, FRIGERIO E D'ONOFRIO - Il teste deve rispondere su fatti e circostanze...

PRESIDENTE - Va bene...

P.M. - La fattura numero otto...

PRESIDENTE - Le fatture sono queste che troviamo, fermi...

P.M. - Sì prego.

PRESIDENTE - Sono tutte quelle che troviamo allegate...

P.M. - Sì all' allegato 52..



PRESIDENTE - All'allegato 52...

P.M. - Senta la fattura numero otto porta la data se non sbaglio di Dicembre?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì infatti sì.

P.M. - Benissimo è stata emessa il?

IMPUTATO FRIGERIO - Il 28 Dicembre.

P.M. - Il 28 Dicembre. Allora la domanda che le faccio è questa: mancando le fatture in sostanza tre, sei e sette del 2009, le chiederei se lei può riferire al Collegio queste fatture, tre, sei, e sette del 2009 a chi sono state emesse? E per quali importi? Se, se lo ricorda.

AVVOCATO DIFESA PANZIRONI, FRIGERIO E D'ONOFRIO - C'è opposizione (incomprensibile)...

PRESIDENTE - La domanda è ammissibile...

AVVOCATO DIFESA PANZIRONI, FRIGERIO E D'ONOFRIO - Sono del tutto irrilevanti ai fini del processo... (incomprensibile)...

PRESIDENTE - D'accordo, l'opposizione è a verbale aspettiamo adesso la risposta, la riteniamo ammissibile, prego.

IMPUTATO FRIGERIO - La risposta è non mi ricordo, perché di fatture si sa, se ne fanno tante, quello che posso dire...

P.M. - Bè tante, otto...

IMPUTATO FRIGERIO - Sì d'accordo perché io non ho una clientela di persone...

PRESIDENTE - Scusi Frigerio, facciamo prima a dire non ricordo senza ulteriori commenti. Lei non lo ricorda, quindi non può dirci né nei confronti di chi le ha emesse, né per quali importi?

IMPUTATO FRIGERIO - Certo.

PRESIDENTE - Ok.

P.M. - Senta nel 2009 oltre a "Ama" per gli importi che sono documentalmente dimostrati, da chi altri ha avuto redditi?

IMPUTATO FRIGERIO - Nella mia attività di consulente free lance, non lavoravo per una unica azienda, lavoravo per altre aziende che mi chiedevano il mio supporto.

P.M. - Sì però...

PRESIDENTE - Chiedo scusa, credo che verosimilmente, la risposta è quella di prima, perché lei lavorava emettendo fattura, lei ricordando nei confronti di chi ha emesso fattura, lei non è in grado di dire quali sono stati gli altri clienti del 2009, e questo diciamo è assorbito dalla prima risposta, lei ricordando...

IMPUTATO FRIGERIO - Quali clienti...

PRESIDENTE - E invece lei talora emettendo fattura giusto?

IMPUTATO FRIGERIO - Eh certo...

PRESIDENTE - Se lei avesse in mano fattura sapremmo per chi ha

lavorato?

IMPUTATO FRIGERIO – Certo.

P.M. - Senta anno 2010 agli atti, non sto qui a farglielo ripetere, ma agli atti sempre dell'allegato 52 ci sono le fatture quattro e cinque, e l'ultima la fattura numero cinque è del Novembre 2010, e le faccio la domanda che le ho fatto prima, per il 2009 gliela faccio per il 2010, cioè se è in grado di riferire le fatture uno, due e tre a chi le emette? Per quali importi? In sostanza per capire oltre ad "Ama" per l'anno 2010 al pari dell'anno 2009, chi erano i suoi clienti?

IMPUTATO FRIGERIO – Come detto prima non mi ricordo chi sono stati i clienti nel 2010, però se ci sono fatture uno, due e tre evidentemente ci sono dei clienti ai quali ho fatturato quegli importi.

Pertanto è possibile sostenere che stando alla documentazione in atti FRIGERIO lavorava negli anni 2009 e 2010 pressoché esclusivamente con AMA s.p.a. grazie al suo risalente rapporto con Franco PANZIRONI e agli incarichi da questi affidatigli. FRIGERIO, stando alle parole di CEDRONE, rappresentava l'alter ego di PANZIRONI riguardo alle assunzioni ed alla gestione del personale. Va ora esaminato più in dettaglio quale è stato l'iter seguito in relazione al concorso autisti mezzi pesanti di cui ai capi di imputazione

*3. Le condotte che permettevano a Bruno Frigerio la fraudolenta alterazione delle graduatorie secondo i "desiderata" di Franco Panzironi*

L'alterazione della graduatoria di cui ai capi di imputazione passava necessariamente, per quanto detto finora, per l'alterazione del processo selettivo affidato ad Elis. Difatti AMA anziché procedere alla assunzione di quanti erano risultati utilmente collocati nella graduatoria stilata da Elis all'esito dell'esame finale, per mano del suo A.D., procedeva innanzitutto alla nomina di tre commissioni, ciascuna per ogni concorso, che avevano come comune denominatore la presenza in qualità di presidente di Bruno FRIGERIO ( cfr all. 55 prod. P.M.)

Tali commissioni avevano il compito di procedere al colloquio orale ed alla somministrazione dei test cc.dd. motivazionali.

All'allegato 87 della prod. P.M. veniva depositato il verbale sottoscritto da Bruno Frigerio e dagli altri due componenti la commissione l'ing Ambrogio e l'avv. De Luca del 10 agosto 2008 ove era descritto come sarebbe stato strutturato il colloquio con i candidati al concorso per autisti mezzi pesanti e soprattutto indicata la soglia di 48 come punteggio necessario per acquisire la idoneità.

Stando alle dichiarazioni rese in aula dai testi De Luca e Ambrogio nonché dall'imputato FRIGERIO è possibile ritenere accertato quanto segue:

- Era stato Bruno Frigerio a stabilire tempi, modi e argomenti sui quali verteva il colloquio orale dei candidati. In altri termini il verbale in questione era stato predisposto da FRIGERIO che aveva deciso in autonomia modalità e argomenti del colloquio nonché soglia di idoneità. Per Ambrogio e De Luca si è trattato solo di una presa d'atto di decisioni altrui;



- Il colloquio verteva di fatto esclusivamente su argomenti inerenti le competenze del FRIGERIO, pertanto gli altri due componenti della commissione non svolgevano nessuna reale funzione esaminatrice;
- Le schede di valutazione utilizzate e prodotte ( cfr all. 88) venivano riempite nei punteggi dal solo FRIGERIO unico ad avere competenze in merito alla tipologia di domande poste ai candidati;
- Per previo accordo assunto con gli altri componenti il solo FRIGERIO avrebbe apposto sulle schede il c.d. coefficiente attitudinale calcolandolo in separata sede rispetto al momento del colloquio;
- I commissari nominati apponevano la propria firma sulla scheda di valutazione in assenza del punteggio relativo al coefficiente attitudinale e in assenza del calcolo del punteggio finale ottenuto da ciascun candidato;
- I predetti dati – ossia il coefficiente attitudinale ed il calcolo finale del punteggio ottenuto da ogni candidato - erano appannaggio esclusivo del Frigerio.

La presenza dunque degli altri componenti della commissione era men che formale.

La decisione sulla sorte dei candidati era nelle mani di Frigerio e di quel criterio da lui stesso dato nell'attribuzione del punteggio che, come evidenziato dal Giudice del lavoro, aveva caratteri di arbitrio e di vaghezza ed oggetto di evidente manipolazione da parte dell'imputato che lo piegava a proprio piacimento a seconda delle necessità. Bastava infatti modificare, come accaduto nel caso di specie, il punteggio del colloquio orale ovvero, più spesso, quello del c.d. coefficiente attitudinale per permettere ad un candidato anzi a 23 candidati il passaggio o meno del concorso.

A chiusura del paragrafo si riporta la parte più significativa delle dichiarazioni rese da FRIGERIO sul punto.

Non solo perché confermano quanto finora esposto ma anche perché danno la dimostrazione di un comportamento del tutto contraddittorio tenuto dal FRIGERIO e dal PANZIRONI che a fronte di una prima selezione che non aveva permesso l'assunzione di un numero di autisti pari ai posti a concorso, nella fase di integrazione delle selezioni Elis decidevano l'innalzamento della soglia della idoneità davanti alle commissioni AMA che passava da 48 a 50.

Anche questa, a giudizio del P.M., è un'ulteriore prova di come a PANZIRONI e FRIGERIO interessasse unicamente permettere ad Elis di ottenere incarichi integrativi con ulteriori indebitate elargizioni di denaro pubblico.

#### INTERROGATORIO FRIGERIO

PRESIDENTE - Quindi ebbe carta bianca in buona sostanza, non ci giriamo intorno..

IMPUTATO FRIGERIO – Praticamente si.

PRESIDENTE - Questo è il senso?

IMPUTATO FRIGERIO – Si praticamente si.

PRESIDENTE - Che quindi possano esserci stati anche degli incontri o altro, ma le fu detto "tu sei

l'esperto, occupatene tu, e fai tu quello che c'è da fare".

Quindi senza che ci giriamo intorno...

IMPUTATO FRIGERIO – Si, si.



PRESIDENTE - Ok va bene, prego.

P.M. - Sì, mi chiedevo, le chiedevo della soglia di 48, perché in quel verbale dell'allegato 87 viene indicato alla seconda pagina, la soglia 48, come soglia no per stabilire la idoneità del candidato. Allora la domanda che le faccio è chi e come è stata stabilita questa soglia di 48?

IMPUTATO FRIGERIO - Allora chi l'ha stabilita sono io, come è stata stabilita, è stata stabilita sulla base della mia esperienza, perché utilizzando questi test, queste prove d'esame in altre occasioni in precedenza, io avevo più o meno l'indicazione di quale poteva essere una soglia di idoneità. Io avevo ipotizzato considerando il tipo di persone, considerando la quantità delle persone da esaminare e considerando diciamo la necessità delle assunzioni da fare, ho ipotizzato, è stata una mia ipotesi, ho ipotizzato che 48 potesse essere diciamo un punteggio giusto per indicare come soglia. Difatti questa ipotesi che ho fatto, poi l'ho dovuta cambiare, perché successivamente ho indicato come soglia 50, perché 48 era troppo basso per...

P.M. - Quando, scusi ha indicato il 50?

IMPUTATO FRIGERIO - Nelle selezioni successivi, perché poi lo stesso metodo l'ho utilizzato..

P.M. - Ah così? Mi sorge spontanea la domanda.

IMPUTATO FRIGERIO - Sì.

P.M. - Ma se la prima selezione in cui le è stato commissionato di selezionare duecento persone...

IMPUTATO FRIGERIO - Trecento, trecento.

P.M. - Ma io parlo quello degli autisti mezzi pesanti, perché..

IMPUTATO FRIGERIO - Trecento...

P.M. - Trecento...

IMPUTATO FRIGERIO - Trecentodue.

P.M. - Trecentodue. Con una soglia di 48, lei ne aveva trovati idonei, sotto il suo diciamo punto di vista, per quello che c'ha detto lei, ne aveva trovati idonei un numero...

IMPUTATO FRIGERIO - Centocinquantatre...

P.M. - Inferiore, quindi centocinquantatre...

PRESIDENTE - Chiedo scusa stiamo lanciando dei numeri, io non sono sicuro di ricostruire. No, nel verbale che io sto leggendo, di cui ci stiamo occupando, si dice i criteri di valutazione dei candidati dei membri della sezione esterna duecento autisti mezzi pesanti, di questo stiamo parlando?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì, sì duecento da assumere.

R.G. ./., - 19/03/2014 c/ BRUNO

P.M. - Si da assumere,si,si infatti lei mi ha detto  
trecento,io...

IMPUTATO FRIGERIO - Trecendodue sono quelli che si sono  
presentati.

P.M. - Ah ecco,ok duecento. Si, lei ha assunto una soglia di  
48 ed erano duecento persone da assumere?

IMPUTATO FRIGERIO - Si.

P.M. - Con questa prima selezione,lei ne assunto duecento? Ne  
ha selezionati duecento?

IMPUTATO FRIGERIO - No,no è arrivato a centocinquantatre.

P.M. - E' arrivato a centocinquantatre.

IMPUTATO FRIGERIO - Perché ho sbagliato la soglia.

P.M. - Va bene,centocinquantatre. Scusi dopodiché sono state  
necessarie fare altre due selezioni e lei la soglia l'ha  
alzata a quel punto?

IMPUTATO FRIGERIO - Si,si.

P.M. - E perché?

IMPUTATO FRIGERIO - Perché era stato chiesto di essere più  
selettivo.

P.M. - Più selettivo,cioè non si è arrivati a ottenere i  
duecento diciamo alla prima selezione e le hanno chiesto  
una soglia,chi è che gliela ha chiesta questa soglia più  
elevata?

IMPUTATO FRIGERIO - I dirigenti.

P.M. - Panzironi gliel'ha chiesta? Cedrone? Qualcuno degli  
imputati odierni?

IMPUTATO FRIGERIO - Non me lo ricordo.

PRESIDENTE - Faccia uno sforzo.

IMPUTATO FRIGERIO - Eh?

PRESIDENTE - Faccia uno sforzo,come non ricordo. Faccia uno  
sforzo,cioè diciamo c'è una sottolineatura su una qualche  
nodicità,questo è evidente,cioè la soglia 48 aveva  
prodotto come effetto non voluto immagino giusto? Una  
selezione al di sotto del numero giusto?

IMPUTATO FRIGERIO - Si.

PRESIDENTE - Effetto non voluto,giusto?

IMPUTATO FRIGERIO - Si.

PRESIDENTE - Quindi si deve ricorrere ad una seconda  
selezione,spendendo altro denaro,quindi diciamo non credo  
che la seconda selezione fu un dovere,fosse in qualche  
modo...E la domanda che il Pubblico Ministero le pone,mi  
sembra...

IMPUTATO FRIGERIO - Perché ha alzato la soglia...

PRESIDENTE - Se è addirittura diciamo,il che vuol dire che lei  
non può non essersi confrontato, lei lo ha detto "io ero

il tecnico, avevo carta bianca eccetera...". Tra i suoi compiti di consulenza era anche quello di avvisare dei rischi a cui si andava incontro, quindi mi immagino se le cose devono avere una logica, che ci fu un parlare sul punto, che lei manifestò immagino le sue perplessità nel dire "scusate ma non siamo riusciti a soglia 48 ad assumerne duecento...", quindi il parlare con qualcuno ci fu. Da quello che abbiamo capito fino adesso, dall'istruttoria che abbiamo fatto, Panzironi aveva un ruolo importantissimo, tutti c'hanno detto come amministratore, quindi la domanda è diretta, fu Panzironi a dare questa indicazione? Se non fu lui, ci dica chi perché con qualcuno ne avete parlato?  
IMPUTATO FRIGERIO - E' possibile sì.  
PRESIDENTE - E' possibile Panzironi?  
IMPUTATO FRIGERIO - E' possibile sì. E' possibile che sia stato Panzironi, ma è possibile anche che...  
PRESIDENTE - Lei manifestò perplessità su questa scelta?  
IMPUTATO FRIGERIO - E' possibile anche che sia stato Ambrogio, no Ambrogio no, quello che si occupava degli autisti perché voleva una selezione forte, voleva essere sicuro di assumere persone valide.  
PRESIDENTE - E però siccome diciamo si trattava da parte del, come dire della parte "Ama" di andare a sindacare il suo lavoro, perché lei aveva fatto quella stima e via dicendo, lei manifestò perplessità? Disse "signori ma così assumiamo ancora meno..." anche qua è una curiosità che mi pongo, cioè..  
IMPUTATO FRIGERIO - No perché c'erano altre candidature nel frattempo che si erano presentate. Cioè le selezioni successive...  
P.M. - Hanno dovuto dare altri due incarichi a lei per farle? (Incomprensibile)...  
IMPUTATO FRIGERIO - (Incomprensibile)...  
...

P.M. - Senta rimaniamo all'allegato 87 quello che lei ha in mano. Senta nel verbale c'è scritto al termine della prova, verrà calcolato il punteggio totale di ciascun candidato, ora la domanda che io le faccio è questa, forse il collega ha trovato il punto, la domanda è questa, cioè se questa indicazione che voi avete messo nel verbale è stat poi rispettata oppure no?  
IMPUTATO FRIGERIO - Dunque l'esame si svolgeva in questo modo: entrava il candidato, io lo sottoponevo a una serie di

prove e di test, avevo la scheda di valutazione che mi era stata preparata dalla dottoressa De Luca, e sulla scheda di valutazione scrivevo i punteggi dei vari test, quindi la risposta che dice al termine della prova verrà calcolato il punteggio totale, si inserivano queste valutazioni come se fossero dei voti insomma, come se fosse una pagella ma non si inseriva il coefficiente attitudinale.

P.M. - Perché non si inseriva il coefficiente attitudinale?

IMPUTATO FRIGERIO - Il motivo è presto detto. Perché il coefficiente attitudinale era una valutazione....Il coefficiente attitudinale è un coefficiente

importantissimo perché un diciamo un valore moltiplicatore dei vari voti ottenuti, che sta ad indicare un giudizio comparato tra tutte le caratteristiche che sono emerse circa il candidato e che ci dice in che misura questo candidato sarà o non sarà una persona valida nello svolgimento di quell'incarico.

P.M. - Chi calcolava questo coefficiente attitudinale?

IMPUTATO FRIGERIO - Questo coefficiente, quindi voglio dire questo coefficiente è complesso, è difficile, richiede un'attenzione, un'analisi molto dettagliata, in quel momento con i tempi che avevamo a disposizione non c'era questa possibilità.

P.M. - Allora la domanda è quando è stato calcolato e da chi è stato calcolato questo coefficiente attitudinale?

IMPUTATO FRIGERIO - Questo coefficiente l'ho calcolato io e l'ho calcolato da solo a casa, quando mi sono portato via tutto il materiale.

P.M. - Il punteggio finale che noi troviamo sulle schede è frutto di una moltiplicazione legata al coefficiente attitudinale?

IMPUTATO FRIGERIO - Si certo.

P.M. - Quindi la domanda è: il punteggio finale che noi troviamo sulla scheda, l'ha scritto lei dopo o è stato scritto seduta stante quando non c'è De Luca presente?

IMPUTATO FRIGERIO - L'ho scritto dopo.

P.M. - L'ha scritto lei dopo. Va bene. Senta...

PRESIDENTE - In base a quali criteri lei poi stabiliva questo....Perché lei ha detto è materia molto complessa, l'ho compreso, anche qui senza che ci giriamo intorno, il coefficiente di fatto è quello che ha attribuito il punteggio finale, no?

IMPUTATO FRIGERIO - Si, si.

PRESIDENTE - Perché diciamo se tu moltiplichi per uno è una



cosa, se tu moltiplichi per sei, quindi diciamo alla fine  
il punteggio vero lo ha attribuito...  
IMPUTATO FRIGERIO - Certo.

*4. Le argomentazioni addotte in sede di esame da Bruno Frigerio e Franco Panzironi in merito alla alterazione della graduatoria relativa al concorso autisti mezzi pesanti.*

Parte dell'esame degli imputati FRIGERIO e PANZIRONI verteva su quanto rinvenuto negli apparati informatici in loro uso e meglio sopra descritto nel paragrafo 1.  
Si riportano innanzitutto le dichiarazioni rese da Bruno FRIGERIO.

#### INTERROGATORIO FRIGERIO

...

P.M. - Non se lo ricorda. Senta le mostro l'allegato 9 che viene subito dopo, lista autisti esito finale old, foglio punteggi graduatoria, ecco se può spiegare di che si tratta? Chi l'ha compilata? Qual è la ragione di questo foglio, di questa lista?

IMPUTATO FRIGERIO - Dunque qui stiamo parlando di un foglio di lavoro, che si chiama punteggi graduatoria che è inserito all'interno di un file che si chiama lista autisti esterne old. Prima di parlare del foglio di lavoro, devo precisare che questa lista autisti è come dire una brutta copia dei lavori che io ho dovuto fare per riuscire ad individuare il coefficiente attitudinale, cioè è un come dice il termine un foglio di lavoro su cui si provano le varie alternative, si considerano i vari elementi per individuare questo famoso coefficiente. Quindi in questo file ci sono un sacco di errori, un sacco di cancellature, un sacco di copia e incolla che poi vengono spostati e rispostati, è un brogliaccio come voglio, osiamo definirlo che rappresenta la brutta copia dei lavori da me effettuati per riuscire ad individuare, tanto è vero che il titolo che è in alto a questi fogli di lavoro è uguale un po' dappertutto, perché facevo copia e incolla, facevo una prima prova di analisi di questo coefficiente, mi ricavavo una situazione, poi andavo a correggere questa situazione per migliorare appunto i risultati che volevo ottenere, e quindi aprivo un nuovo foglio di lavoro, ci copiavo quello precedente e ci rimaneggiavo ancora e così via. Ecco questi vari fogli stanno ad indicare ciò. Chi ha fatto tutto ciò, io.

P.M. - Nell'ultima colonna, è definita? Come l'ha definita



l'ultima colonna?

IMPUTATO FRIGERIO - Punteggio finale.

P.M. - Punteggio finale, quindi diciamo lei sta parlando di un lavoro in itinere no? In prove?

IMPUTATO FRIGERIO - Esatto.

P.M. - Mentre là c'è scritto punteggio finale?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì.

P.M. - Cioè sembrerebbe che quella sia una graduatoria finale?

IMPUTATO FRIGERIO - No, quella è l'indicazione che risulta dalle operazioni automatiche che fa il foglio

excel, all'interno di questa colonna lei non ci troverà i valori assoluti, ci troverà delle formule che servono

appunto a posizionare le persone in modo immediato.

P.M. - Li è già tutto calcolato? Non c'è anche il coefficiente?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì, sì e certo è tutto calcolato perché erano delle prove che facevo.

P.M. - Va bene delle prove, questo è quello che stavo trovando, diciamo un atto.

IMPUTATO FRIGERIO - Sì, sì.

P.M. - Senta passiamo insieme a questo allegato 9...

PRESIDENTE - Pubblico Ministero chiedo scusa lei crede di aver capito, io non credo di aver capito, cioè questo diciamo è un foglio diciamo completo in tutte le sue caselle?

P.M. - Sì.

PRESIDENTE - Diciamo ogni colonna ha la sua, e vedo che c'è una colonna anche il coefficiente attitudinale.

P.M. - Sì.

PRESIDENTE - Quindi viene attribuito di fatto il coefficiente attitudinale riferito...

IMPUTATO FRIGERIO - In prima approssimazione.

PRESIDENTE - Che vuol dire in prima approssimazione? Cosa poteva comportare la rivisitazione di questa...? Cioè quando io leggo sul primo rigo, Alessandrini Alessandro una serie di punteggi, tra cui coefficiente attitudinale 5, questo 5 l'aveva inserito lei? Ed era già il frutto delle sue valutazioni?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì ma era un'ipotesi.

PRESIDENTE - Cosa imponeva spostare l'ipotesi iniziale? Io questo non capisco, cioè nel momento in cui, non credo che lei li metteva a caso qui?

IMPUTATO FRIGERIO - No.

PRESIDENTE - Quindi quando Alessandrini Alessandro ha avuto secondo il suo giudizio il coefficiente 5, quel coefficiente usciva dalla valutazione che lei aveva fatto dei parametri che si era dato.

IMPUTATO FRIGERIO - Sì.

PRESIDENTE - Cosa poteva comportare una rivisitazione del coefficiente attribuito ad Alessandrini Alessandro?

IMPUTATO FRIGERIO - Allora il problema è dato dal fatto che questo tipo di valutazione non è oggettivo, non è un fatto materiale.

PRESIDENTE - Ho capito, ma lei lo aveva fatto per dire 5, cosa...

IMPUTATO FRIGERIO - Avevo pensato che poteva essere per esempio in quell'occasione 5 il coefficiente attitudinale, però se vado a comparare questo soggetto con un altro soggetto al quale ho attribuito 4, no io devo verificare che siano comparabili questi due coefficienti, devo fare in modo che o sono differenti, uno è 5, uno è 4, oppure sono tutti e due 5, oppure al contrario...

PRESIDENTE - Ma avendoli attribuiti sempre e solo lei, così come doveva ritenersi corretto il primo 5, poteva ritenersi corretto il 4, seno erano, è tutto rivisitabile.

IMPUTATO FRIGERIO - Guardi posso fare un esempio banale.

PRESIDENTE - Sì.

IMPUTATO FRIGERIO - A scuola gli insegnanti quando devono correggere un compito in classe, scrivono, su un compito scrivono 6, poi vanno al compito successivo ci scrivono 5 e mezzo, poi a quell'altro ci scrivono 7, poi dicono un momento ma al primo l'ho trattato peggio, perché il primo forse non meritava un 6, meritava un 7, tornano indietro cancellano e ci scrivono 7, questo è l'operazione...

PRESIDENTE - Quindi in sostanza lei dice, poteva essere rivisitato perché è una valutazione comparata tra i giudizi attribuiti, e che poteva giustificare una rivisitazione, va bene adesso l'ho capito.

IMPUTATO FRIGERIO - Dal punto di vista scientifico il confronto...

PRESIDENTE - Grazie ma io è chiaro che non sono scienziato, quindi diciamo vado terra terra, ma adesso diciamo la sua giustificazione l'ho capita, prego.

P.M. - Senta ma il file lista autisti esito finale old, conteneva il foglio punteggi graduatorie che le ho fatto vedere, ma contiene anche l'allegato 10, quindi parliamo sempre dello stesso file ma con due diciamo fogli excel no, l'allegato 9 che è quello che ho appena mostrato e poi sempre nello stesso file era contenuto un altro foglio cosiddetto foglio segnalati, che è l'allegato 10 della consulenza tecnica di Zanaschi che io le mostro. Ecco le chiederei anche in questo caso qual è l'origine di questo foglio segnalati e la ragione della sua

compilazione?

IMPUTATO FRIGERIO – Qui io devo informare il Tribunale, che in questo tipo di selezione io ho adottato un procedimento nuovo, innovativo ma anche scientificamente fondato per fare questo tipo di selezione. Ho in un certo senso provato, quindi ho fatto una specie di esperimento, ho provato a svolgere un'attività di selezione essendo consulente di questa materia tale da migliorare e ottimizzare il processo di selezione, questo metodo innovativo che ho utilizzato è stato anche pubblicato su una rivista scientifica, ed è stato anche apprezzato dalla comunità scientifica come procedimento corretto, procedimento fondato. Che cosa dice questo procedimento? Dice semplicemente che quando si va a fare la selezione del personale, non bisogna affidarsi solo e unicamente alle capacità attitudinali possedute dalle persone, è sbagliato e questo lo dice anche l'esperienza oltre che gli studi, è sbagliato considerare una graduatoria basata esclusivamente sulle capacità attitudinali, capacità intendo idoneità a svolgere certe cose; occorre considerare una seconda variabile, un secondo aspetto che invece si è rilevato fondamentale che è quello della buona volontà, cioè le persone possono anche non

essere capacissime, bravissime, ma se hanno buona volontà sono estremamente utili e produttive per l'azienda. Questo che sto dicendo non è una novità, perché sono ormai temi che nell'ambito della mia competenza vengono affrontate queste cose. Ho voluto in questa selezione, ed è stata la prima volta che l'ho fatto, adottare questo nuovo sistema dicendo un momento non prendiamo soltanto quelli che sono estremamente capaci, prendiamo anche quelli che sono dotati di buona volontà e sono cioè disponibili, che sono volenterosi, sono motivati, ecco è proprio la motivazione l'elemento principale che è stato alla base di questa selezione, non a caso diciamo questa fase della selezione, è stata chiamata fase di test motivazionale. Detto questo per poter adottare e poter svolgere diciamo questo tipo di procedimento avevo necessità di focalizzare quelle persone che rispetto alle altre possedevano un elevato grado di motivazione, un elevato grado di buona volontà, disponibilità eccetera, e questo lo segnavo durante i colloqui, quando avevo i colloqui, sulla base del colloquio, indicavo con un pallino che quella persona andava...



PRESIDENTE - Quindi non era il questionario? Era proprio il colloquio che le dava questo elemento, proprio il colloquio?

IMPUTATO FRIGERIO - Esatto, il colloquio...

PRESIDENTE - E il questionario a che serviva?

IMPUTATO FRIGERIO - E' come base del colloquio.

PRESIDENTE - Certo no dico però se diciamo il valore determinante di questa nuova modalità di selezione era valutare l'aspetto motivazionale, lei ci sta dicendo...

IMPUTATO FRIGERIO - Oltre alle capacità attitudinali, anche le capacità...

PRESIDENTE - Oltre a quelle certo, se era un somaro, era un somaro, perché poi stiamo parlando di autisti di mezzi, se non sapeva guidare, poteva avere tutte le motivazioni di questo mondo ma non poteva, ha riscontrato che una qualche efficienza dovessero averla. No lei sta dicendo, io ho compreso che l'elemento valutativo più forte per lei era proprio il colloquio?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì.

PRESIDENTE - Visivo...

IMPUTATO FRIGERIO - Sì, sì.

PRESIDENTE - E diciamo anche qua, non per sminuire la sua diciamo competenza, ma credo che questa valutazione poteva essere fatta anche dagli altri componenti della commissione, cioè l'aspetto motivazionale come emergeva? Quali erano i segni di questa...? Se non nelle parole...

IMPUTATO FRIGERIO - No.

PRESIDENTE - Quale? E vediamo, allora non ho capito, cioè che vuol dire l'aspetto, cosa, nel colloquio come emergeva questa forte motivazione?

IMPUTATO FRIGERIO - Dunque è un po' come, forse se faccio l'esempio del giudice...

PRESIDENTE - Sì bene, adesso lo votiamo.

IMPUTATO FRIGERIO - Quando il giudice interroga un imputato, cerca di capire se dice la verità oppure no.

PRESIDENTE - Certo.

IMPUTATO FRIGERIO - E da che cosa lo capisce? Lo capisce da come parla, da quello che dice, se ci sono contraddizioni, se ci sono incongruenze no, se ci sono dei fatti che non sono chiari, allora ipotizza se quindi se la persona dice il giusto oppure no e va a verificare più o meno. Ecco il colloquio è un colloquio di tipo clinico, un po' come lo psichiatra che deve, il medico che deve misurare e valutare le cose, si basa su certi strumenti no, che possono essere oggettivi...

PRESIDENTE - Va bene quindi sostanzialmente lei dice : "io avevo capacità migliori,rispetto agli altri componenti della commissione..."

IMPUTATO FRIGERIO - Bè un'esperienza di quarant'anni.

PRESIDENTE - Non la condivideva con la commissione,non la condivideva con gli altri diciamo questa opinione perché diciamo la fretta non lo consentiva,se no l'avrebbe condivisa con gli altri dicendo,guardate secondo me questo ha, ecco non c'era tempo e quindi non lo faceva. Va bene e quindi diciamo...

IMPUTATO FRIGERIO - Potrei aggiungere anche una cosa e cioè che questo tipo d'attività di selezione essendo molto particolare,specialistica, ci sono delle disposizioni legislative che obbligano esclusivamente gli psicologi iscritti all'albo a svolgere questo tipo di (incomprensibile).

PRESIDENTE - Va bene e quindi torniamo all'aspetto dei segnalati no.

P.M. - Senta le debbo fare una domanda, se lei va all'ultima pagina...

PRESIDENTE - Abbiamo l'allegato 10...

P.M. - Va bene,va bene lo tenga,si è l'allegato 10. Se lei va all'ultima pagina dell'allegato 10,c'è un sub elenco...

PRESIDENTE - E' l'ultimo quadrato...

P.M. - Di 13 persone,si esattamente. Ecco io le chiederei la ragione di questo sub elenco?

IMPUTATO FRIGERIO - Non ho idea.

P.M. - Perché qui ci sono persone che lei non ha visto....

IMPUTATO FRIGERIO - No.

P.M. - Vero?

IMPUTATO FRIGERIO - No,no.

P.M. - Lei non ha visto queste persone,però nel suo computer c'è questo sub elenco di 13 persone?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì.

P.M. - Che sta nella lista di quelli con la buona volontà di prima diciamo ecco,particolarmente motivati.

IMPUTATO FRIGERIO - No,diciamo che questo è un pezzo di file che si è trascinato quando fa copia incolla,perché l'origine di queste colonne,l'origine iniziale è il primo foglio che mi ha fatto vedere.

P.M. - Però lei da delle indicazioni molto chiare,non ammesso,non ammesso, non frequenza,non ammesso, non si è presentato al corso,non frequenza, sono tutte persone che non sono venute al colloquio con lei...

IMPUTATO FRIGERIO - Che non c'entra niente...

P.M. - Perché le da conto? Cioè questa è la domanda, cioè lei da conto di 13 persone che non si sono presentate a lei, questo fa pensare che la lista segnalati non sia la lista dei motivati, perché lei queste 13 persone semplicemente non le ha mai viste.

IMPUTATO FRIGERIO - E come ripeto questo pacchetto di 13 persone non c'entra nulla con quelle altre, non c'entra nulla, è capitato così insieme agli altri copia incolla, è stato trascinato, è rimasto lì, non gli davo importanza proprio per il fatto che questo ripeto è un foglio di lavoro, ci poteva trovare anche dei disegni, ecco.  
L'origine è sempre quella dei 400...

P.M. - Sì, sì però proprio questi 13, va bene.

AVVOCATO DIFESA PANZIRONI, FRIGERIO E D'ONOFRIO - Solo per non ripetere poi...

PRESIDENTE - Certo.

AVVOCATO DIFESA PANZIRONI, FRIGERIO E D'ONOFRIO - Quella dei 400 sta facendo riferimento a quello che ha visto prima come allegato 8?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì alla prima, alla prima.

P.M. - Senta le mostro, quindi l'allegato 10 l'abbiamo visto.

Adesso le mostro, adesso passiamo a un altro file, al file lista autisti esito finale, foglio punteggi graduatoria e lista autisti segnalati, che sono, quindi sono gli allegati 11 e 12, a beneficio del collegio. Sono gli allegati 11 e 12, sono gli allegati, sono scusate i fogli allegati al messaggio inviato a Panzironi, le mostro l'allegato 11, le chiedo anche qua ragione di questo file? Le chiedo perché questo file era allegato al messaggio da lei inviato a Panzironi alle ore 10:07 del 18 Agosto del 2009?

IMPUTATO FRIGERIO - Ho inviato questo file al dottor Panzironi per scrupolo, perché il mio desiderio era quello di mostrare che avevo operato nel cercare di mettere in evidenza quelle persone che possedevano una motivazione, una buona volontà superiore agli altri e cioè volevo in sostanza far conoscere e segnalare quindi al capo dell'azienda questi nominativi che erano particolarmente meritevoli di attenzione e dunque anche di essere assunti, meritevoli di assunzione anche se alcuni di questi non raggiungevano l'idoneità.

P.M. - Ecco la domanda che le faccio adesso è, la colonna, l'ultima colonna porta punteggio finale vero...

IMPUTATO FRIGERIO - Sì.

P.M. - E se lei è in grado di dire al collegio qual è il significato di questa colonna? E il significato della

dizione punteggio finale vero?

IMPUTATO FRIGERIO - Allora se lei consenta, questo foglio di lavoro con quello che si trova nel file old, vede che è uguale, è lo stesso file, è lo stesso foglio di lavoro, che è stato preso e copiato su un nuovo file, che è stato appunto nominato lista autisti segnalati. In questa operazione copia incolla, io ho cambiato quello che c'era scritto come punteggio finale, prima era scritto punteggio finale, io c'ho aggiunto punteggio finale vero. Per far capire che questo tipo di punteggio sta ad indicare la capacità attitudinale della persona, ma non sta ad indicare la necessità che queste persone siano diciamo super valutate per il fatto che posseggono questa qualità della volontà, non so se...

P.M. - Sì. Senta passiamo, le mostro l'allegato...

PRESIDENTE - Io francamente non ho capito nulla.

P.M. - Ma io sto alla risposta.

PRESIDENTE - Cioè lei sta chiedendo che diciamo questo 10 dove per la prima volta compare questo virgolettato segnalati, per lei segnalati è uguale persone che avevano un alto indice di motivazione, è così?

IMPUTATO FRIGERIO - Esatto, è giusto.

PRESIDENTE - E quindi diciamo segnalati non nel senso comune...

IMPUTATO FRIGERIO - Non raccomandati...

PRESIDENTE - Oggetto di segnalazione, ma meritevoli di segnalazione...

IMPUTATO FRIGERIO - Esatto, esatto.

PRESIDENTE - Forse meritevoli di segnalazione, sotto il profilo dell'... Motivo per il quale, questo avrebbe però comportato, io adesso vedo alcuni di questi punteggi a campione, che alcune di queste persone...

IMPUTATO FRIGERIO - Non raggiungono...

PRESIDENTE - Per avere raggiunto un punteggio al di sotto dei 48 non sarebbero state assunte, giusto?

IMPUTATO FRIGERIO - Esatto, esatto.

PRESIDENTE - L'unico modo per provocare l'assunzione di questi soggetti era cambiare il coefficiente?

IMPUTATO FRIGERIO - Esatto, esatto.

PRESIDENTE - Siccome il coefficiente lo decideva lei, con tratto di penna dove era scritto 3 si metteva 5, si metteva 6 a quel punto il moltiplicatore è più alto, avrebbe determinato, giusto?

IMPUTATO FRIGERIO - E' giusto.

PRESIDENTE - Quindi il problema era come attraverso un'attribuzione di un diverso coefficiente far entrare in



graduatoria soggetti che altrimenti non ci stavano.

IMPUTATO FRIGERIO - E' giusto, lei ha capito benissimo.

PRESIDENTE - E ho capito bene. E allora mi chiedo siccome tutto questo lei non lo doveva discutere con nessuno?

IMPUTATO FRIGERIO - No.

PRESIDENTE - Perché siamo partiti, dall'inizio lei mi ha confermato io avevo carta bianca, assoluta fiducia, ero l'uomo, da sempre avevo lavorato, nessuno metteva in discussione le mie capacità e via dicendo. Cosa impediva a lei, sulla base delle valutazioni che lei era in grado di fare, di cambiarlo il coefficiente, perché...

IMPUTATO FRIGERIO - Infatti l'ho cambiato.

PRESIDENTE - Sì, ma perché non farlo subito, cioè perché diciamo questo meccanismo così farraginoso, me lo consenta, fogli di lavoro successivi e via dicendo, bastava diciamo che a quel nominativo che non raggiungeva il punteggio di 48 da lei stimato meritevole di assunzione, attribuiva il coefficiente e finiva lì. Perché la stesura di questo, è questo diciamo il senso delle domande, delle risposte che lei dovrebbe poi darci, perché questo primo foglio di lavoro (incomprensibile), perché questa successiva comunicazione, questa è la domanda, perché mandarlo a Panzironi no, dove, vede quanto tempo abbiamo impiegato noi a capire cosa voleva dire segnalati eccetera, se Panzironi non era a conoscenza di tutto questo percorso scientifico, come poteva condividere e dissentire? Che senso aveva questa comunicazione? Ha capito?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì ho capito, diciamo che questo sue dipendere dalle mie caratteristiche personali, cioè io sono un ricercatore fondamentalmente, anche se svolgo l'attività di consulente, sono stato docente universitario, insomma sono uno studioso di questa materia, e ho scrupolo, e diciamo ci penso non una volta ma diecimila volte prima di scrivere su una scheda questo è assunto, e questo è rifiutato.

PRESIDENTE - E ma era il suo compito.

IMPUTATO FRIGERIO - Lo so, però...

PRESIDENTE - Come lei a me non piace sempre giudicare, però se siamo seduti qui giudichiamo..

IMPUTATO FRIGERIO - Lo so però ci soffro, devo fare attenzione...

PRESIDENTE - Ok, quindi diciamo lei che doveva fare, era diciamo più un'esigenza come dire psicologica, cioè condividere...

IMPUTATO FRIGERIO - Se vuole, si è scrupolo, si chiama scrupolo.

PRESIDENTE - E quindi cosa scrisse a Panzironi?



IMPUTATO FRIGERIO - Gli scrissi, guarda io ho fatto questi cambiamenti, ho aggiustato queste, perché potevo aggiustarle senza dire niente no?

PRESIDENTE - Era legittimo.

IMPUTATO FRIGERIO - E certo, io ho detto lì ho aggiustati per farti vedere che in questa operazione che è nuova rispetto al passato, è un procedimento innovativo, che io stavo...

PRESIDENTE - Dove gliel'ha scritte tutte queste cose? Cioè queste possibilità del Panzironi di capire l'innovazione...

IMPUTATO FRIGERIO - Non glielo avevo scritte.

PRESIDENTE - E come c'ha parlato? Come c'è l'ha...

IMPUTATO FRIGERIO - A voce si parlava quando ci si...

PRESIDENTE - A voce...

IMPUTATO FRIGERIO - Ci si vedeva,....

PRESIDENTE - Quindi il senso diciamo di questo,....

IMPUTATO FRIGERIO - Lo informavo che stavo facendo...

PRESIDENTE - No perché gli chiedeva una qualche spiegazione?

Se io mi vedo arrivare una e-mail con queste due cose, dico va bene bò, che mi sta dicendo,....

IMPUTATO FRIGERIO - No certo, no lui sapeva...

PRESIDENTE - Avrebbe richiesto un'approfondita, quando gliela ha data, come gliela ha data questa spiegazione, per le cose che sta dicendo a noi, come vede, noi le domande ce le

poniamo, immagino che anche Panzironi se le sarebbe poste.

IMPUTATO FRIGERIO - No io lo informavo che stavo operando diciamo questa,....

PRESIDENTE - Lo informò telefonicamente? Come? Perché siamo ad Agosto insomma, non so stava a Roma Panzironi con lei? Lo incontrava di persona?

IMPUTATO FRIGERIO - La settimana precedente sì, il 10, 11 e 12 è la settimana di ferragosto, in quelle giornate non c'erano persone insomma...

PRESIDENTE - No perché dico diciamo il senso dei documenti che lei mandava a Panzironi, glieli ha spiegati per iscritto?

IMPUTATO FRIGERIO - No...

PRESIDENTE - Se si allora mi dica dove?

IMPUTATO FRIGERIO - No, no, no.

PRESIDENTE - Se non l'ha spiegato per iscritto, allora vuol dire che è stato attraverso un colloquio verbale, giusto?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì.

PRESIDENTE - Le chiedo visto a viso? Di persona vi siete incontrati?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì.

PRESIDENTE - Sì, dove? Quando? Come?

IMPUTATO FRIGERIO - E' stata la settimana precedente, perché i

tempi erano molto stretti no, il 4 di Agosto, dal 4 al 10, in quel periodo lì sicuramente ci siamo incontrati...

PRESIDENTE - E non glieli poteva dare a questo punto perché la mail, cioè se diciamo quella era l'occasione, cioè nel

momento in cui vi incontravate, mostrare il lavoro

fatto, così da...

IMPUTATO FRIGERIO - No non c'aveva tempo.

PRESIDENTE - Non c'aveva tempo, va bene, ok.

IMPUTATO FRIGERIO - Non aveva tempo, poi io glielo accennavo, ma

vedevo che non è che ci stava molto...

PRESIDENTE - Non gli importava (incomprensibile) sai tutto...

IMPUTATO FRIGERIO - Non ci stava molto importanza, ma

essenzialmente era questo il...

PRESIDENTE - Va bene.

IMPUTATO FRIGERIO - Però ero io che mi preoccupavo di fargli

sapere...

PRESIDENTE - Si ho capito, ho capito, il suo era uno

scrupolo, lei lo sottolineo più volte, ok.

P.M. - Senta in questo documento, sempre questo dell'allegato

11 no, dove lei ha portato la colonna punteggio finale

vero, questo inviato a Panzironi, c'è ancora una volta il

sub elenco, sempre nell'ultima pagina, il sub elenco di 13

persone che è quindi presente sia diciamo nel documento

precedente, ma anche in questo inviato a Panzironi, e la

domanda è sempre la stessa, cioè qual è la ragione di

questo sub elenco in questo foglio inviato a Panzironi?

IMPUTATO FRIGERIO - Come le ho detto prima, io ho fatto una

unica operazione, ho preso il foglio old, dove c'è la lista

segnalati e l'ho rinominato come file a parte, è uguale, è

identico.

P.M. - Rispetto al foglio che abbiamo visto prima lei ha

cambiato la colonna, no?

IMPUTATO FRIGERIO - Ho solo cambiato...

P.M. - Ha messo punteggio finale...

IMPUTATO FRIGERIO - No la colonna, ho cambiato il nome.

P.M. - Punteggio finale vero ha scritto, no?

IMPUTATO FRIGERIO - Ho scritto vero, sì.

P.M. - Benissimo, esatto.

IMPUTATO FRIGERIO - Perché quei punteggi non corrispondevano...

P.M. - Sì, sì ma questo è chiaro, però dico il sub elenco di 13

persone non ammessi, che lei non ha mai visto, che

giustificazione da di questo?

IMPUTATO FRIGERIO - Glielo ho detto prima, lo ripeto ho fatto

copia e incolla.

P.M. - Senta ma queste persone...



IMPUTATO FRIGERIO - Se le guarda ci stanno anche le annotazioni, che non c'entrano nulla.

P.M. - No, no ma è chiaro. Senta ma il colloquio motivazionale, il colloquio con le persone di cui stiamo parlando adesso, ma per ciascun candidato questo colloquio quanto durava?

IMPUTATO FRIGERIO - Per ciascun candidato era stata fatta una tabella che diceva, una tabella oraria...

P.M. - Ecco, una tabella oraria.

IMPUTATO FRIGERIO - Che diceva che insegnava a esaminare 25 persone per gruppo ogni 2 ore, alle 9, alle 11...

P.M. - Quindi quante persone, quanto tempo dedicavate a ciascuna persona?

IMPUTATO FRIGERIO - Quindi se andiamo a misurare il tempo che avevamo a disposizione per ogni candidato, questo tempo era cinque minuti.

P.M. - Cinque minuti. Senta l'altra cosa che le volevo domandare...

IMPUTATO FRIGERIO - In realtà non l'abbiamo seguito.

P.M. - In che senso?

IMPUTATO FRIGERIO - Nel senso che anziché terminare alle 7 di sera, come era previsto, noi terminavamo a mezzanotte.

P.M. - Va bene, comunque guardi sui tempi noi abbiamo...

IMPUTATO FRIGERIO - Non va bene, perché i commissari protestavano...

P.M. - Sì, sì li abbiamo sentiti, li abbiamo sentiti. Senta...

AVVOCATO DIFESA PANZIRONI, FRIGERIO E D'ONOFRIO - Facciamogli spiegare il perché...

PRESIDENTE - Non ho capito.

AVVOCATO DIFESA PANZIRONI, FRIGERIO E D'ONOFRIO - Stava dicendo, perché poi non potevano proseguire oltre questi incontri? Perché dovevano durare quei cinque, dieci minuti prestabiliti?

PRESIDENTE - La domanda è perché...

AVVOCATO DIFESA PANZIRONI, FRIGERIO E D'ONOFRIO - E gli altri protestavano, gli altri commissari protestavano, si faceva troppo tardi.

IMPUTATO FRIGERIO - E torniamo alla mia persona, io ho uno scrupolo professionale che mi impedisce di mandar via una persona se non sono sicuro...

PRESIDENTE - Va bene, quindi nella sostanza diciamo già il tempo era stato fissato...

IMPUTATO FRIGERIO - Colpa mia.

PRESIDENTE - Stretto per esigenze degli altri componenti della commissione.



IMPUTATO FRIGERIO - Esatto.

PRESIDENTE - Ciò nonostante lei sempre per scrupolo dice "io ho prolungato i lavori, perché cinque minuti non erano sufficienti, e questo mi ha creato anche dei problemi nei rapporti con gli altri componenti della commissione".

IMPUTATO FRIGERIO - Sì.

PRESIDENTE - Va bene.

P.M. - Senta l'altra domanda e poi ritorniamo un attimo alla documentazione, ma questo messaggio che lei ha inviato con i file a Panzironi, l'ha inviato solo a Panzironi, la domanda che le faccio è: ma siccome lei è parte di una commissione, cioè c'erano anche gli altri due, che sebbene con il ruolo che diciamo che lei ha descritto fin'ora, erano comunque parte di questa commissione, e queste due persone, cioè Ambrogio e De Luca, sono state in qualche modo informate delle persone che loro stesse avrebbero diciamo contribuito a esaminare e quindi a giudicare idonee o non idonee?

IMPUTATO FRIGERIO - No, non sono state informate.

P.M. - Non sono state informate. Perché lei ha informato Panzironi e non De Luca e Ambrogio?

PRESIDENTE - Ha risposto in verità, lo ha detto prima.

IMPUTATO FRIGERIO - Torniamo...

P.M. - Sì anche rispetto a questo atteggiamento...

PRESIDENTE - Perché ritenne...

P.M. - Che lei ha descritto disinteressato di Panzironi...

PRESIDENTE - Lei dice Panzironi, lo informai per scrupolo perché lui condividesse con me la scelta eccetera, perché questo stesso scrupolo non ebbe, questa è la domanda, con chi avrebbe condiviso con lei la responsabilità di quel lavoro? Come mai?

IMPUTATO FRIGERIO - In verità, la risposta è che Panzironi era il capo dell'azienda la quale io dovevo riferire, essendo lui primo responsabile di tutto ciò che avveniva, quindi il motivo per cui ho inviato a lui questa lista è detto. Per quanto riguarda gli altri due commissari, si è una mia, si ho sbagliato, dovevo forse informare anche loro, non l'ho fatto. Francamente forse pensavo, dico, forse pensava che gli interessava più di tanto perché loro...

P.M. - Senta di questo criterio innovativo di cui oggi ci ha parlato, nella scelta dei candidati, vedo che non vi è traccia neanche del verbale del 10 Agosto del 2009, relativo proprio ai criteri di valutazione dei candidati che avete sottoscritto tutti e tre, ecco siccome è il 10 Agosto questo verbale, e mi pare che proprio il 10



Agosto o il giorno dopo sono iniziate le selezioni, gli esami da parte della commissione, ora mi domando ma l'idea di introdurre questo criterio selettivo, innovativo di cui c'ha spiegato e parlato ora, in lei quando nasce?

IMPUTATO FRIGERIO - Nasce prima perché quando avevamo discusso con il consorzio "Edis" le date precedenti alle procedure, ho spiegato che io volevo fare questo tipo di selezione, e infatti questo tipo di prova è stato chiamato, test motivazionale.

P.M. - Ma non c'è cenno né nei criteri di valutazione, né ne ha parlato con De Luca e Ambrogio?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì di quel coefficiente sì.

P.M. - D'accordo.

IMPUTATO FRIGERIO - E' insito nel coefficiente attitudinale.

P.M. - Sì, ok. Senta passiamo all'allegato 12, le specifico che l'allegato 12 che sarebbe il foglio punteggi graduatoria, è l'altro file allegato allo stesso messaggio trasmesso a Panzironi insieme all'attestato 11, quindi questi due vanno insieme. Ecco glielo mostro, lei mi restituisce quelli io le do questo. Ecco qui diciamo non abbiamo, qui i famosi 23 del capo d'imputazione, da idonei che erano diventano idonei no in questa lista nuova...

IMPUTATO FRIGERIO - Sì, sì.

P.M. - Ecco la domanda che io le faccio, la ragione per cui lei ha inviato questo elenco a Panzironi? E qual è il senso del testo del messaggio che lei ha inviato e che l'elenco: "aspetto il tuo ok per inviare ufficialmente il file alla Edis, ciao Bruno".

IMPUTATO FRIGERIO - Il motivo glielo ho detto prima, lo scopo di questa e - mail era quello di informare il capo dell'azienda che io stavo operando una decisione, che era una decisione aziendale non mia, quindi lui doveva darmi come capo dell'azienda, l'ok aziendale, io ero un esterno, un consulente esterno, non avevo l'autorità per poter decidere sulle assunzioni, era lui che doveva darmi l'ok.

P.M. - E glielo ha dato questo ok?

P.M. ( N.D.R. IMPUTATO FRIGERIO) - Me l'ha dato l'ok certo, non so adesso se lui direttamente o la segretaria, comunque io il messaggio mail l'ho mandato alle ore 12, e alle ore 14 l'ho mandato alla "Edis", significa che questo intervallo dalle ore 12 alle ore 14, qualcuno mi ha chiamato e ha detto procedi.

P.M. - Senta mi conferma il fatto che quello che cambiava tra diciamo la prima e la penultima lista, quello che cambiava sono queste 23 persone? Cioè in unico dato...

IMPUTATO FRIGERIO - No, no.

P.M. - Non diceste altro?



IMPUTATO FRIGERIO - No.

P.M. - Solo che questi 23 sono diventati idonei?

IMPUTATO FRIGERIO - No.

P.M. - No mi dica lei.

IMPUTATO FRIGERIO - Di modifiche ne ho fatte non 23 ma forse un centinaio.

P.M. - E di queste dieci dell'idoneità? Io parlo d'idoneità, lo spartiacque dei 48 no, si ricorda?

IMPUTATO FRIGERIO - Sì, bè?

P.M. - Dico...

PRESIDENTE - Chiedo scusa, credo che la domanda è quante delle modifiche da lei apportate...

P.M. - Hanno comportato...

PRESIDENTE - Hanno comportato uno sviluppo di idoneità? Capito?

Cioè lei ha detto "ho apportato circa un centinaio di modifiche", alcune di queste potrebbero essere state, che un qualcuno che valeva cento diventa centocinquanta, non lo so ma stava già sopra la soglia; no, la domanda credo è finalizzato a questa, delle modifiche che lei ha apportato, superiore a 23, in quante occasioni quelle modifiche hanno comportato un passaggio dalla inidoneità alla idoneità? Solo queste 23? Cioè lei ha apportato circa un centinaio di modifiche, ok, in alcuni casi queste modifiche 23 sono quelle contestate, hanno comportato che un soggetto che sarebbe risultato inidoneo...

IMPUTATO FRIGERIO - Nella prima approssimazione...

PRESIDENTE - Diventa idoneo, e questi sono i 23 credo che sono questi i 23 che hanno avuto questo salto, le altre, la ottantina di ulteriori modifiche, che effetti hanno prodotto?

IMPUTATO FRIGERIO - E hanno prodotto l'effetto che qualcuno che magari in una prima approssimazione risultava idoneo, nella stesura finale è risultato non idoneo oppure che nella prima approssimazione risultava non idoneo, nel finale è risultato idoneo.

P.M. - Ma la lista segnalati scusi, erano, questi della lista segnalati no....

IMPUTATO FRIGERIO - Erano quelli a parte.

P.M. - Sì, ecco questo, io parlo della lista segnalati no, chi che ha ottenuto la idoneità? Questi 23? Questa è la domanda, guardi è un dato tra l'altro documentato, io le sto domandando ma è un dato documentato.

IMPUTATO FRIGERIO - Sì certo.

P.M. - Questi 23...

IMPUTATO FRIGERIO - Questi 23 sono stati diciamo modificati per

consentire che soggetti non idonei ma apprezzabili per le loro qualità fossero assunti.  
P.M. - Perfetto, siamo d'accordo. Senta le mostro l'allegato

53...

PRESIDENTE - Chiedo scusa diciamo noi abbiamo sentito Panzironi anche sul punto e con riferimento a questa e - mail, leggo pagina 24 del verbale fono-registrato all'udienza del 21 Febbraio, ed è stato interrogato sulla ricezione di questa famosa mail con allegati i file di cui stiamo parlando, e la domanda che il Pubblico Ministero faceva: "ecco io le chiederei - sta interrogando Panzironi - se lei ricorda qual è stata la genesi di queste liste che sono state trovate nel computer nella sua disponibilità, il portatile presso "Ama", se ricorda qual è appunto, diciamo la genesi di queste liste a cosa servivano, dica lei, Panzironi". "Allora io non ricordo di avere letto queste liste, prima di quando mi furono poi rappresentate nel mio interrogatorio", intervengo io: "chiedo scusa se io non ho capito male, questo è un file che è stato estratto della sua...", il Panzironi: "da quello che ho capito sono mail a me pervenute", e il Pubblico Ministero: "si degli allegati, abbiamo le e-mail", "Io non ricordo di averle aperte a suo tempo, né tantomeno di avere risposto alla e-mail", "si sono state trovate" dice il Pubblico Ministero "e quello che verbalmente si chiama il cestino del computer, in qualche modo lì ci devono essere arrivate tendenzialmente", l'imputato: "guardi la mia e-mail come è notorio, veniva gestita dalla segreteria, non mi mettevo mai a gestirle, però comunque eccetera". Quindi Panzironi non solo non conferma diciamo quello che lei adesso c'ha detto e cioè di incontri in cui lei di persona parlò di questo percorso eccetera, addirittura nega di averle proprio lette, quindi diciamo questo scrupolo che lei aveva, questa necessità di avere l'ok da parte di Panzironi, Panzironi lo nega, dice non le ha neanche lette, quindi se lei cercava, il conforto Panzironi non glielo ha dato, se è vero quello che dice Panzironi, oppure se è vero, ci aiuti a capire come mettiamo insieme queste due ricostruzioni.

IMPUTATO FRIGERIO - Allora come ha detto lei, probabilmente sarà stata la segretaria che mi ha dato questo ok...

PRESIDENTE - No io le ho chiesto, attraverso quale mezzo di comunicazione, lei aveva colloquiato con Panzironi, per spiegarle il perché della lista segnalati, e via dicendo. Lei mi ha detto: "non troverà tracce scritte perché non



scrissi a Panzironi ma io mi incontrai con Panzironi, perché l'ho visto anche di persona e sia pure con la fretta con cui Panzironi si occupava di queste vicende, gli ho provato a spiegare il perché"...

IMPUTATO FRIGERIO - Ma non di questa cosa dei segnalati.

PRESIDENTE - Ok, quello che lei ha detto. Io diciamo il Panzironi ha capito, dice non l'ha neanche letta la e-mail. Come ci spieghiamo, se lei diciamo la e-mail l'ha mandava a Panzironi, nella speranza di avere il conforto il suo ok, l'ok presupponeva la lettura, allora se lei alla ricerca di quello ok, una persona che non aveva neanche letto, difficilmente poteva dargliela, Panzironi le disse, si va bene, queste liste, tu fai bene...

IMPUTATO FRIGERIO - Evidentemente no.

PRESIDENTE - E quindi lei nonostante diciamo visto che il suo era uno scrupolo, per avere il conforto, non avendolo avuto sto scrupolo finì?

IMPUTATO FRIGERIO - No ma io ricevetti una telefonata...

PRESIDENTE - Da chi?

IMPUTATO FRIGERIO - Era stata la segretaria, non mi ricordo, sicuramente ho avuto una risposta visto che due ore dopo ho mandato la mail alla "Edis".

PRESIDENTE - Va bene e questo è. Io le ho letto, perché così faccio, sono sicuro di non sbagliare quello che Panzironi ha detto, poi dovremmo valutare la compatibilità, ok.

Appare evidente la debolezza degli argomenti dedotti da FRIGERIO a giustificazione di una condotta che portava alla assunzione di tutti e 72 i candidati presenti sulla c.d. lista segnalati, vuoi per meriti propri, vuoi, in 23 casi, grazie alle alterazioni dei punteggi dunque ai falsi consumati da FRIGERIO in concorso con Franco PANZIRONI.

Va rimarcata, come già detto nel corso dell'esame, la assoluta mancanza di condivisione di metodi e scelte nella valutazione dei candidati che rendono ancor più inverosimile e posticcia la giustificazione addotta dal Frigerio di aver applicato nella selezione un metodo innovativo mai utilizzato.

Non vi è traccia alcuna di tutto questo né nei documenti coevi alla selezione ( cfr all. 88) né tanto meno nelle dichiarazioni sia degli altri componenti della commissione, sia del coimputato PANZIRONI destinatario degli allegati alla c.t. 11 e 12.

Ancor più evidenti le difficoltà del FRIGERIO a dover giustificare la sua condotta in merito alla presenza anche di quell'elenco di tredici nominativi di candidati che non aveva mai esaminato e dei quali tuttavia fa un dettagliato resoconto a PANZIRONI apponendo, accanto al nome di ciascuno, la ragione della mancata presentazione dinanzi alla commissione da lui presieduta.

Invero si trattava di un elenco di "segnalati" nel senso di soggetti che dovevano essere assunti qualunque fosse stato l'esito della selezione.

Quanto al concorso di PANZIRONI nei reati in contestazione le evidenze processuali sono univoche.

- 1) PANZIRONI stravolgeva le regole del concorso autisti mezzi pesanti che doveva definirsi con la graduatoria dei primi 200 classificati selezionati da Elis, con la nomina delle commissioni AMA che concludevano il (rectius procedevano al) processo selettivo. La ragione di questa rivoluzione consisteva nella precisa volontà di consegnare nelle mani del "fidato" Bruno FRIGERIO - che, come diceva CEDRONE, era l'alter ego di PANZIRONI - la selezione del personale AMA.
- 2) Unica ragione che spingeva PANZIRONI a questa scelta risiedeva nel possesso da parte di Bruno FRIGERIO della "lista segnalati" ossia di quanti contro ogni merito e attitudine, almeno in 23 casi, sarebbero dovuti essere assunti in AMA. Lista della quale FRIGERIO dà dettagliato conto a PANZIRONI, e solo a lui, nel messaggio inviato il 18 agosto 2009 evidenziando quale sarebbe stato il "punteggio finale vero" ottenuto da ciascuno dei segnalati e quanto invece ad ognuno attribuito a seguito della alterazione delle voci di valutazione della prova orale e del coefficiente attitudinale con il risultato della idoneità per tutti.
- 3) Il resoconto fatto da FRIGERIO a PANZIRONI era in realtà ancor più dettagliato perché annoverava anche tredici candidati che mai erano arrivati al cospetto della commissione AMA. Altro che refuso o errore di digitazione si trattava di un vero e proprio dettagliato rendiconto sulla sorte di tutti i "segnalati" indipendentemente dal colloquio sostenuto o meno con il FRIGERIO
- 4) Le dichiarazioni rese da FRIGERIO in merito all'assenso non solo chiesto ma anche ricevuto direttamente (o meno) da PANZIRONI rappresentano un ulteriore sicuro elemento a carico dell'A.D. che contraddice l'unica difesa da questi abbozzata nel corso del suo esame ossia la assoluta ignoranza del messaggio di posta elettronica e dei documenti allegati.

...  
P.M. - E glielo ha dato questo ok?

P.M. (N.D.R. IMPUTATO FRIGERIO) - Me l'ha dato l'ok certo, non so adesso se lui direttamente o la segretaria, comunque io il messaggio mail l'ho mandato alle ore 12, e alle ore 14 l'ho mandato alla "Edis", significa che questo intervallo dalle ore 12 alle ore 14, qualcuno mi ha chiamato e ha detto procedi.

..  
PRESIDENTE - E quindi lei nonostante diciamo visto che il suo era uno scrupolo, per avere il conforto, non avendolo avuto sto scrupolo finì?

IMPUTATO FRIGERIO - No ma io ricevetti una telefonata...

PRESIDENTE - Da chi?

IMPUTATO FRIGERIO - Era stata la segretaria, non mi ricordo, sicuramente ho avuto una risposta visto che due ore dopo ho mandato la mail alla "Edis".

5) Infine la presenza in atti per come rilevato dal c.t. del P.M. di altro messaggio dal contenuto del tutto analogo a quello oggetto della prova per i reati in contestazione, dimostra, senza tema di smentita, che FRIGERIO doveva ricevere il placet di PANZIRONI prima dell'inoltro ad Elis per la pubblicazione di qualunque elenco di idonei e dunque di vincitori di concorso in AMA".



La difesa degli imputati contestava l'assunto accusatorio sostenendo in sintesi che (cfr memoria avv BARTOLO):

- PANZIRONI non aveva affatto stravolto il concorso;
- FRIGERIO aveva puntualmente spiegato sia perché aveva redatto le liste sia perché le aveva inviate via mail al PANZIRONI;
- i testi e i documenti raccolti avevano smentito il teorema accusatorio, visto che i componenti interni della commissione selezionatrice testimoniavano che tutti i candidati erano stati trattati allo stesso modo e le schede di valutazione e le liste dei c.d.autisti dimostravano che i dati ivi contenuti non potevano ritenersi falsi.

Per addivenire a queste conclusioni precisava, invero, che:

- tra PANZIRONI e FRIGERIO esisteva solo un normale rapporto professionale;
- non vi erano prove che i "coefficienti attitudinali" o i risultati delle prove orali (questi ultimi registrati sulle schede dei candidati BIASETTON, PELLICIONI, NUCCI e PALERMO) fossero stati alterati visto che le schede erano firmate anche dai membri interni e le liste rinvenute nel computer erano delle semplici schede di lavoro frutto di diverse valutazioni o di errori di registrazione dei vari dati;
- la determina n. 244 del 7.9.2009 conteneva solamente una presa d'atto degli elenchi idonei/non idonei, sicché non poteva certo considerarsi ideologicamente falsa.

Premesso ciò, la questione relativa alla integrazione, sotto il profilo oggetto e soggettivo, dei reati in disamina ad avviso del Collegio deve essere risolta in senso sfavorevole agli imputati. Innanzitutto, quanto ai rapporti tra PANZIRONI e FRIGERIO, è pacifico per quanto detto dagli stessi e soprattutto dal CEDRONE, che tra gli imputati, oltre a normali rapporti professionali di vecchia data, intercorresse un vero e proprio rapporto fiduciario. Del resto, come si è accennato, colui che, in deroga al bando di concorso e alla convenzione AMA-ELIS, nominava FRIGERIO, pur essendo un esterno, come presidente delle commissioni esaminatrici era proprio l'amministratore delegato di AMA: dunque imponendo la sua presenza a tutti gli altri interlocutori, di AMA e di ELIS.

Inoltre, dallo scambio epistolare tra loro intercorso, documentato con prove oggettive dal CT BERNASCHI (in atti e in stralcio nella citata memoria PM), emerge ulteriore conferma dello stretto rapporto fiduciario e di intesa esistente tra i due. Infatti, applicando comuni regole d'esperienza, è palese che la mail inviata dal FRIGERIO al PANZIRONI in data 18.08.2009 e poi cancellata per il suo contenuto obiettivamente compromettente, non possa non avere altro significato che quello di dover tenere costantemente aggiornato l'amministratore delegato circa l'esito delle selezioni e quindi garantendogli di aver fatto vincere il concorso alle persone segnalate. Attraverso tale mail, nel dettaglio, il FRIGERIO comunicava, invero, dei file con cui assicurava il PANZIRONI di aver inserito tra gli idonei (cfr lista autisti esito finale.xls) i segnalati (cfr lista autisti segnalati.xls) chiedendone espressa approvazione (*Aspetto il tuo OK per inviare il file alla ELIS Ciao Bruno* - cioè Bruno FRIGERIO). Inoltre con lo stesso messaggio il FRIGERIO informava il PANZIRONI di ulteriori 13 nominativi di persone segnalate che però non avevano superato la selezione curata da ELIS (cfr terzo elenco di 13 persone contenuto nel citato file denominato lista autisti segnalati.xls, in cui compaiono anche le motivazioni della mancata ammissione alla seconda fase della selezione presso le commissioni presiedute da FRIGERIO).

Dunque, il FRIGERIO teneva informato il PANZIRONI di ogni cosa accadesse durante le selezioni anche di quelle più marginali, visto il rapporto in essere tra i due.

Si osserva, peraltro, che il carattere compromettente di questa mail rintracciata dagli inquirenti (cfr CT BERNASCHI) sia nel computer di FRIGERIO che in quello di PANZIRONI è ulteriormente confortato dalle inattendibili giustificazioni rese al riguardo dallo stesso PANZIRONI, il quale sosteneva, apoditticamente, di non aver mai letto questa comunicazione se non in seguito con la conoscenza delle indagini.

Ma anche ulteriori messaggi inviati da FRIGERIO a PANZIRONI dimostrano lo stretto legame esistente tra i due proprio durante lo svolgimento dei concorsi pubblici in argomento: ci si riferisce, in particolare, ai due messaggi relativi alla selezione per operatori ecologici, non oggetto di specifica contestazione (cfr CT Bernaschi e quanto sopra riportato nella memoria PM), con i quali il FRIGERIO rendeva edotto l'AD su come stava procedendo la selezione.

Quanto al merito delle contestazioni, provato l'incedere del FRIGERIO di intesa e in concorso con PANZIRONI, si rileva che dalla inequivoca analisi di oggettivi dati documentali contenuti nei computer sequestrati agli imputati si desume, con tranquillante certezza, la dimostrazione della perpetrazione dei reati in contestazione.

Infatti, non diversamente da quanto evidenziato dal PM, i file rinvenuti nei computer d'interesse, valutati comparativamente con le schede di valutazione dei candidati redatte dalla commissione presieduta dal FRIGERIO, mettono in risalto le condotte illecite commesse dagli imputati in quanto: -nel computer di PANZIRONI vi era il file denominato lista autisti segnalati contenente l'elenco dei segnalati (circa 72) e una colonna intitolata punteggio finale vero per ciascuno dei segnalati; nonché altro file denominato lista autisti esito finale contenente i 302 candidati (files, come visto, inviati dal FRIGERIO);

-dalla analisi delle indicate schede di valutazione (relative ai 23 candidati in contestazione) e della lista completa dei candidati con punteggio finale trasmesso dal FRIGERIO al CAMILLO (dipendente ELIS) per la pubblicazione sul sito di ELIS (elenco idonei / non idonei poi allegato alla determinazione n. 244 in contestazione), da un lato, e dei nominativi della lista segnalati rinvenuta nei computer degli imputati, dall'altro, si evinceva che alcune persone (quelle 23 elencate nel capo F sui 72 segnalati) riportavano un punteggio finale inferiore alla soglia di idoneità (fissata, come è pacifico, in un punteggio pari o superiore a 48): in particolare nell'elenco del file denominato lista autisti segnalati. Queste stesse persone (i 23 del capo F), nonostante il loro punteggio "vero" inferiore alla soglia di idoneità fissata in 48, nell'elenco finale degli idonei / non idonei risultavano, invece, idonei. Appare pertanto palese l'alterazione, non per errore di valutazione o per merito loro ma per palese infedeltà solo perché segnalati, del punteggio inizialmente loro attribuito in misura inferiore al valore soglia di 48 fino a farli diventare idonei. Idoneità rispondente, evidentemente, a logiche clientelari e di raccomandazione.

Tale conclusione trova ulteriore conforto dalla lettura dei documenti rinvenuti nel computer di FRIGERIO.

Infatti, dalla CT BERNASCHI si evinceva che il risultato finale vero (così definito nel file) dei candidati elencati nella lista autisti segnalati, per quelli di causa, era stato modificato e segnatamente, prima della pubblicazione degli idonei / non idonei sul sito ELIS, innalzando il loro punteggio in modo tale da far loro superare o raggiungere il valore della soglia di idoneità fissato in 48.

Nel dettaglio, dalle scrupolose osservazioni del CT del PM, si evinceva che il FRIGERIO, per raggiungere l'obiettivo di far vincere il concorso oltre a quelli che di per sé avevano ottenuto l'idoneità, anche a quelli che invece erano risultati inidonei secondo un punteggio inizialmente loro attribuito, aveva lavorato su 3 files denominati:

-lista autisti esito finale old.xls (contenente due fogli cfr il 9 CT "punteggi graduatoria" e all 10 CT "foglio segnalati"): ovviamente nei segnalati vi erano i 72 più i 13 ormai non più in gara perché non ammessi nel proseguo del concorso dalla selezione fatta da ELIS;

- lista autisti segnalati.xls (all. 11 CT) in cui compaiono la lista segnalati e la graduatoria segnalati con nominativi diversi (oltre ai 13 non più in gara); qui è importante notare che nella graduatoria segnalati viene riportato nell'ultima colonna il punteggio finale vero di ciascuno, che sarà poi illecitamente modificato per le 23 persone che ci occupano;

-lista autisti esito finale.xls (scompare la denominazione "old") (cf all 12 CT): è la versione definitiva (inviata da FRIGERIO a PANZIRONI e dopo la sua approvazione ad ELIS mail del 18.08.2009). In questo file, contenente, nel foglio punteggi graduatoria, l'*esito finale della selezione per Autisti mezzi pesanti Ama S.p.A.*, i 23 candidati in contestazione - che inizialmente avevano un punteggio inferiore al valore soglia di 48 - diventano idonei, ottenendo, quindi, un punteggio pari o superiore a 48. Ciò che del resto era potuto avvenire grazie alla modifica del coefficiente attitudinale e/o della colonna della prova orale.

Per completezza di indagine si osserva che la perpetrazione dei reati in questione era agevolata dal ruolo preminente assunto dal FRIGERIO all'interno della commissione esaminatrice. Infatti come emerso da testimoniale raccolto (cfr soprattutto testi DE LUCA e AMBROGI della commissione del concorso per autisti mezzi pesanti) i componenti interni non avevano alcuna competenza specifica in tema di test psicoattitudinali o di valutazione del percorso motivazionale del candidato. Circostanza per la quale era solo il presidente, addirittura in altra sede e senza collegialità, che attribuiva ai candidati i punteggi ricavati dal colloquio orale e dai test somministrati: cosa peraltro ammessa dallo stesso imputato, sia pure in termini di mera rivalutazione di un giudizio inizialmente ipotizzato per il candidato.

Dunque, è nell'ambito di criteri selettivi - che come più volte è stato detto anche dal giudice del lavoro, erano del tutto evanescenti e nebulosi - che si poteva muovere facilmente la condotta illecita del FRIGERIO.

L'imputato, nominato (e pagato congruamente) per il suo rapporto fiduciario con PANZIRONI presidente delle commissioni esaminatrici - che, come visto, dovevano invece essere legittimamente composte solo da componenti AMA - sfruttando il coefficiente attitudinale (una sorta di moltiplicatore dei punteggi attribuiti ai candidati) o il punteggio relativo ai colloqui orali, alterava, senza neanche la compartecipazione degli altri commissari, il reale punteggio di ciascuno dei 23 candidati in questione, facendoli apparire idonei in modo contrario al vero, visto che gli stessi inizialmente erano stati reputati non idonei.

E la prova del falso e della mala-fede, oltre che della violazione di qualsivoglia elementare principio di concorsualità e imparzialità (come da imputazione sub F), è offerta:

- dallo stretto legame esistente tra il PANZIRONI e il FRIGERIO, tanto che per sua stessa ammissione, il FRIGERIO Bruno non muoveva un passo se non aveva prima il consenso dell'AD (cfr altresì le mail indicate dal PM e sopra riportate);
- dalle dettagliate modalità con le quali, ad onta di semplici ipotesi di lavoro, in realtà il FRIGERIO, senza collegialità, alterava i dati dei candidati in modo tale da far risultare vincitori di concorso anche i 23 segnalati che inizialmente erano inidonei;
- dal rinvenimento di documenti dal significato obiettivamente compromettente, avverso i quali, contrariamente all'idem sentire, gli imputati, volendo sfuggire a tutti i costi alle loro responsabilità, sostenevano che i segnalati non erano i raccomandati ma i soggetti più meritevoli. Cosa forse vera

per chi, pur essendo segnalato, aveva fin da subito riportato l'idoneità, ma assolutamente da escludere per i 23 in contestazione, assunti in forza di condotte di falso ideologico e abuso d'ufficio. Il fatto che erano evidentemente soggetti privilegiati, da assumere a tutti i costi, è indice peraltro anche del dolo intenzionale tipico dell'abuso d'ufficio, secondo i principi giurisprudenziali già esaminati sub L) e B), stante:

-la competenza professionale del PANZIRONI e del FRIGERIO;

-la macroscopica violazione dei legge e la totale carenza di plausibile giustificazione circa l'idoneità di candidati che invece dovevano essere esclusi dal concorso.

Quanto alle ipotesi di falsità contestate sub H), si è dell'avviso che la falsificazione delle schede di valutazione, frutto di mendacio nel giudizio espresso dal FRIGERIO, e dunque del punteggio finale dei 23 candidati in questione che sono risultati ingiustamente vincitori di concorso, afferendo ad attestazioni di attività avvenute alla presenza del pubblico ufficiale (presidente di commissione), come esplicitamente indicato dal PM nel richiamo contenuto nel capo d'imputazione alle menzionate schede di valutazione, integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente: art. 479 in relazione all'art 476 comma 2 cp. Analogamente, la determina 244/2009 sub G) che prende atto di giudizi di idoneità ideologicamente contrari al vero è, a sua volta, falsa, e non semplicemente irregolare o illegittima. In particolare, come correttamente assunto dal PM, per aver attestato la raggiunta idoneità delle 23 persone che poi saranno ingiustamente assunte solo per logiche clientelari.

In buona sostanza, onde consentirne l'assunzione, con la determina in questione, il PANZIRONI, sciente della condotta del FRIGERIO, in qualità di pubblico ufficiale faceva propria dell'organo amministrativo di AMA la graduatoria idonei /non idonei, ideologicamente falsa quanto ai candidati indicati nei capi F), G) e H).

Per tutto quanto detto, può essere affermata, con tranquillante certezza, la responsabilità penale sia del PANZIRONI che del FRIGERIO per i fatti di cui ai capi in rassegna, la cui qualificazione giuridica operata dal PM è corretta; con la precisazione, quanto al capo H), che la fattispecie relativa alle schede di valutazione espressamente indicate nel capo d'imputazione riguarda il falso ideologico in atto pubblico fidefacente.

CAPI C) ; D) COME MODIFICATI DAL P.M. UD 30.09.2013

Per quanto concerne in generale i rapporti tra AMA e ELIS e le conseguenti considerazioni in fatto e in diritto, devono intendersi richiamate le argomentazioni precedentemente svolte allorché si è narrato dei capi A), B) ed E).

Si tratta ora di affrontare le questioni relative a due estensioni dell'incarico già espletato da CONSEL e nuovamente affidatogli, segnatamente, per procedure di assunzione di altre unità di autisti più interratori/seppellitori (determina n. 309 del 25.11.2009 sub capo C) e, infine, di operatori ecologici (determina n. 22 del 14.01.2010 sub capo D). Ciò perché all'esito delle procedure di concorso svolte, come è pacificamente provato agli atti, non erano stati coperti tutti i posti previsti dal bando (cfr nota del 2.09.2009 a firma dell'AD AMA PANZIRONI indirizzata al Consorzio ELIS - doc PM e in all 24 memoria avv BARTOLO - nonché nota del 19.10.2009 dello stesso tenore sempre a firma dell'AD - doc cit e all. 26 memoria cit - nelle quali testualmente si legge la richiesta a CONSEL, motivata da urgenza, di estensione dell'incarico a suo tempo affidato nelle procedure di selezione in quanto quelle svolte si erano concluse con una carenza di unità rispetto al fabbisogno di risorse).



Il PM ipotizza a carico degli imputati PANZIRONI, BRUNO, ALLEG RUCCI e D'ONOFRIO, nelle rispettive qualità indicate nelle imputazioni, l'abuso d'ufficio in relazione all'ingiusto vantaggio patrimoniale procurato a CONSEL (pari rispettivamente ad euro 60 mila e a euro 80 mila oltre IVA) con conseguente danno per AMA (ente pagatore) con l'affidamento a detto consorzio delle procedure di assunzione di personale pur non essendo abilitato ex art 4 cit e in violazione dei principi di evidenza pubblica (affidamento senza gara) nonché (solo capo C) estendendo detto incarico in violazione dell'art 57 co. 5 lett A) d.lg. 163/06 (senza i requisiti e senza motivare l'incarico a CONSEL con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). Quanto alle violazioni di legge ipotizzate dal PM, si rimanda a quanto già esposto a proposito dell'analisi dei superiori capi A), B) ed E).

In questa sede si ribadisce che, per quanto documentato ed emerso in istruttoria sulla scorta di plurimi elementi, gravi, precisi e concordanti, già sopra illustrati e ai quali si fa espresso rinvio:

- CONSEL ha svolto formazione e partecipato ai processi selettivi del personale interessato dai concorsi pubblici in questione;

- ha accettato con le stesse modalità illecite, l'incarico in estensione, attribuitogli con le citate lettere a firma dell'AD del 2.09.2009, avente ad oggetto l'integrazione della selezione di n.200 autisti pesanti, e del 19.10.2009, avente ad oggetto l'integrazione selezione di n.324 operatori ecologici;

- detti incarichi in estensione, affidati sempre senza gara o comunque senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, erano motivati, come si legge testualmente, dal fatto che le precedenti procedure di selezione si erano concluse con una carenza di unità di personale assunto rispetto al fabbisogno di risorse e ai posti messi a concorso;

- detti incarichi, inoltre, venivano conferiti senza neppure le necessarie determinazioni aziendali, adottate, invero, solo successivamente (cfr determine 309/09 e 22/10) e secondo la prassi, emersa in dibattimento e ammessa dagli imputati D'ONOFRIO e ALLEG RUCCI, dei provvedimenti c.d. a sanatoria (onde evitare un ingiustificato arricchimento della P.A. e al fine di regolarizzare un fatto compiuto dall'ente pubblico AMA).

Per tali ragioni, non diversamente da quanto ampiamente dedotto dal PM, occorre ribadire la piena configurabilità a carico degli imputati PANZIRONI e CEDRONE dei delitti di abuso d'ufficio correttamente ipotizzati sub C) e D) in relazione alle due diverse procedure integrative svolte da ELIS.

Invero - come ampiamente illustrato allorché si è trattato dei capi A), B), E) - l'AD di AMA PANZIRONI, di intesa con il funzionario responsabile del procedimento e direttore del personale CEDRONE, al solo fine di avvantaggiare economicamente ELIS e in violazione delle disposizioni di legge in contestazione, perseveravano nel delitto affidando a detto consorzio l'incarico di svolgere ulteriori procedure selettive per l'assunzione di personale non coperto in precedenza. Dunque, sempre a ente non abilitato ex d.lg 276/2003 (legge Biagi) e sempre stipulando un contratto con CONSEL senza nessuna gara neppure di tipo ristretto, come invece sarebbe stato doveroso ex art 27 del codice dei contratti della pubblica amministrazione (d.lg. 163/2006).

Anche per tali fattispecie di abuso d'ufficio è provata la mala-fede degli imputati, oltre che per le argomentazioni già svolte sub B) ed E), per il fatto che l'incarico integrativo al consorzio ELIS veniva conferito senza neppure la legittimazione formale di una qualche determina (solo successivamente assunta a sanatoria, come emerso dal testimoniale in atti e dalle stesse ammissioni degli imputati ALLEG RUCCI e D'ONOFRIO).



Peraltro, in favore sempre della stessa società consortile (incaricata della formazione e della selezione finalizzata all'assunzione come risulta per tabulas), nella quale il CEDRONE aveva anche svolto prestazioni di docenza, come del resto non controverso.

Per completezza, si rileva che, ad onta di quanto eccepito a sua discolpa, vuoi, per il ruolo sostanziale assunto nella individuazione di CONSEL, vuoi, per la totale carenza di dimostrazione di una condotta fraudolenta, minatoria o violenta commessa in suo danno all'amministratore delegato, deve affermarsi la piena responsabilità per i fatti-reato in rassegna anche del CEDRONE; il quale dunque non può fondatamente ritenersi scriminato per il fatto di aver obbedito a ordini, peraltro illegittimi, del suo superiore e dei quali, a dispetto della mera allegazione difensiva, non v'è alcun riscontro.

In definitiva, per i capi C) e D), va dichiarata la responsabilità penale degli imputati in parola, in evidente continuazione con i delitti sub B) ed E).

Quanto alle posizioni degli altri imputati, BRUNO, ALLEGRUCCI e D'ONOFRIO, per i quali, salvo l'ALLEGRUCCI, lo stesso PM ha chiesto l'assoluzione, deve ritenersi che l'istruttoria dibattimentale non abbia fatto emergere a loro carico perspicui elementi di colpevolezza.

Infatti, quanto al BRUNO, ad onta della sua semplice posizione di legale rappresentante di ELIS, da nessun mezzo istruttorio si ricava un qualche suo ruolo assunto nei rapporti intrattenuti con AMA e segnatamente, con il PANZIRONI o il CEDRONE e dunque nella perpetrazione dei reati ipotizzati dall'accusa.

Pertanto, analogamente alle conclusioni cui si è pervenuti per i capi B ed E, l'imputato deve essere mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Quanto all'ALLEGRUCCI e al D'ONOFRIO, essendo pacifico che costoro si limitavano a vistare delle determinazioni di affidamento di incarichi in realtà già svolti da ELIS, tanto vero che le lettere indirizzate a ELIS dall'AD, come visto, sono rispettivamente di settembre e di ottobre 2009, mentre i provvedimenti amministrativi in contestazione sono del novembre 2009 e del gennaio dell'anno successivo, nessun addebito concorsuale può a loro muoversi né sotto il profilo della agevolazione o causazione del reato, né sotto il profilo soggettivo, dell'aver agito in accordo doloso con alcuno dei coimputati.

In conclusione, avendo sia l'ALLEGRUCCI che il D'ONOFRIO, vistato le determinazioni oggetto d'accusa, per le quali non erano i funzionari responsabili del relativo procedimento amministrativo, al solo fine di regolarizzare una attività già compiuta, deve pervenirsi ad una affermazione della loro estraneità ai fatti di causa, coerentemente rispetto a quanto già ravvisato rispetto agli altri reati loro rispettivamente ascritti e teleologicamente connessi tra loro.

## IL TRATTAMENTO PENALE

Preliminarmente si osserva che le vicende di cui ai capi I) e L) non sono avvincibili dal nesso della continuazione di cui all'art 81 cp con quelle riguardanti i restanti capi d'imputazione.

Invero, dall'istruttoria dibattimentale è emersa una assoluta autonomia, anche sotto il profilo volitivo, della procedura di reclutamento seguita senza alcun concorso per i capi I) e L) rispetto alle selezioni, svolte da ELIS, nell'ambito di concorsi pubblici preceduti da un vero e proprio bando.





In particolare la impossibilità di applicare la disciplina del reato continuato tra le violazioni penali di cui ai capi I) e L) e le altre per le quali pure interviene sentenza di condanna (capi B-C-D-E-F-G-H) trova conforto:

- dal rilevante lasso di tempo trascorso tra il gruppo di reati di cui ai capi I-L (in Roma in data successiva e prossima al 20 ottobre 2008), da un lato, e quelli di cui ai citati restanti capi (in Roma nel periodo dal giugno 2009 al gennaio 2010);
- dalle diverse modalità di commissione degli stessi e dalla diversità del loro oggetto, riguardando, segnatamente, i capi di imputazione I-L procedure di reclutamento a chiamata diretta e gli altri capi di imputazione procedure concorsuali pubbliche per le svariate categorie di personale indicate nell'editto d'accusa;
- dai diversi concorrenti nei reati in questione per i quali è stata accertata la penale responsabilità e, invero: PANZIRONI, CEDRONE e REGARD per i capi I-L; PANZIRONI e CEDRONE per i capi B-C-D-E; PANZIRONI e FRIGERIO per i capi F-G-H.

Per quanto detto, riguardo, nello specifico, alle sole posizioni di PANZIRONI e CEDRONE, deve dunque ribadirsi come non possa affermarsi che tutti i reati a loro ascritti siano stati da costoro deliberati fin dall'ottobre del 2008 e quindi siano stati commessi in esecuzione di una stessa risoluzione delittuosa. Di conseguenza può essere riconosciuto agli imputati il vincolo della continuazione nei limiti di seguito precisati:

- tra i reati I) e L), da un lato, in favore di PANZIRONI, CEDRONE e REGARD;
- dall'altro, per l'altro plesso dei reati contestati ai capi B), C), D), E), F), G), H), nei confronti degli altri imputati (PANZIRONI, CEDRONE, FRIGERIO) per i quali viene affermata la penale responsabilità per come loro rispettivamente ascritti.

In altri termini, quanto al PANZIRONI e al CEDRONE, non può essere riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati loro, rispettivamente, contestati ma solo, in modo parziale come sopra precisato.

Osservato ciò, nonostante l'incensuratezza degli imputati PANZIRONI, CEDRONE, FRIGERIO, le modalità della condotta, il dolo persistente, giustificato da ragioni clientelari, la offensività e l'oggettivo disvalore dei fatti, desunti dalle macroscopiche violazioni di legge e dal considerevole danno arrecato all'azienda municipalizzata e, indirettamente, al comune di Roma, sono tutti elementi che escludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Del resto, non emergono altri elementi di positiva valutazione anche per la totale carenza di benché minimi segni di resipiscenza da parte degli imputati e per la pervicacia manifestata nella perpetrazione degli illeciti, approfittando della particolare posizione apicale da loro rivestita in seno ad AMA.

A diversa conclusione, invece, deve addivenirsi quanto al REGARD, in favore del quale possono accordarsi le attenuanti di cui all'art 62 bis, cp in ragione del ruolo marginale da lui assunto nell'intera vicenda per la quale è accusato solo dei capi I) - L); in particolare per la sua posizione di garanzia derivante dall'essere stato, sia pure in quel breve periodo, direttore dell'ufficio legale di AMA.

Per le superiori considerazioni, riguardo ai suddetti capi I, L), riconosciuto il vincolo della continuazione in relazione alla violazione più grave di cui al capo I), in applicazione dei parametri commisurativi di cui agli art 133, 133 bis cp, si stima conforme a giustizia - per la oggettiva entità del fatto - comminare al PANZIRONI e al CEDRONE la pena finale e complessiva della reclusione di anni 1 mesi 7 ciascuno (pb a. 1 m. 6 ex art 479 cp + m. 1 ex art 81 cp) e al REGARD la pena,



condizionalmente sospesa, della reclusione di anni 1 mesi 1 (pb a. 1 m. 6 ex art 479 cp - 1/3 ex art 62 bis cp + m. 1 ex art 81 cp).

Riguardo ai residui delitti, per le ragioni precisate, può essere riconosciuto il vincolo della continuazione al PANZIRONI in relazione ai reati di cui ai capi da B) ad H). Violazione più grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art 81 cp deve essere ritenuta quella di cui al capo H), posto che la falsità ideologica commessa concerne atti pubblici dotati di fede privilegiata ex art 476 comma 2 cp. Per l'effetto, escluse le attenuanti generiche, in applicazione dei parametri commisurativi di cui agli art 133, 133 bis cp, si stima conforme a giustizia comminare all'imputato la pena finale e complessiva, non proprio nel minimo per le esposte motivazioni, della reclusione di anni 3 mesi 8, secondo il calcolo dettagliato in dispositivo.

Analogamente, può essere riconosciuto il vincolo della continuazione al CEDRONE in relazione ai reati di cui ai capi da B) a E) (non risponde dei capi F, G e H). Violazione più grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art 81 cp deve essere ritenuta quella di cui al capo E).

Per l'effetto, escluse le attenuanti generiche, in applicazione dei parametri commisurativi di cui agli art 133, 133 bis cp, si stima conforme a giustizia comminare all'imputato la pena della reclusione di anni 1 mesi 6, secondo il calcolo dettagliato in dispositivo.

Infine, quanto al FRIGERIO, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i delitti di cui ai capi a lui ascritti da F) a H), escluse le attenuanti generiche e ritenuto più grave, per quanto già esposto, il delitto sub H) (falsità ideologica commessa in atti pubblici fidejacenti), in applicazione dei parametri commisurativi di cui agli art 133, 133 bis cp, si stima conforme a giustizia comminare al predetto la pena finale e complessiva, prossima al minimo, della reclusione di anni 3 mesi 3, secondo il calcolo dettagliato in dispositivo.

Doverosa è per legge la condanna di tutti gli imputati al pagamento, pro-capite, delle spese processuali.

Inoltre, a mente degli art 20, 28 e 29 cp, alla condanna seguono - di diritto e in ragione dell'entità della sanzione inflitta agli imputati PANZIRONI, CEDRONE e FRIGERIO - le pene accessorie riportate in dispositivo.

Per l'entità della pena irrogata a ciascuno, il beneficio di cui all'art 163 cp può essere concesso solo al REGARD.

Sui reperti, altresì, se ne dispone la confisca e l'allegazione agli atti del fascicolo ex art 240 cp, come precisato sempre in dispositivo.

#### IL RISARCIMENTO DEL DANNO ARRECATO ALLE PARTI CIVILI COSTITUITE

Le conclusioni cui si è pervenuti in ordine all'accertamento dei fatti illeciti ed in punto di responsabilità di alcuni degli imputati comportano l'accoglimento delle domande di risarcimento danni contro di loro proposte dalle costituite parti civili. Gli imputati ritenuti colpevoli, pertanto, limitatamente ai reati per i quali è stata ammessa la costituzione (per ROMA CAPITALE per ogni



violazione contestata; per le altre parti, limitatamente al concorso pubblico di interesse), vanno condannati al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili. Accertato l'an debeatur delle domande proposte in questa sede, si è dell'avviso che, in assenza di indicazioni certe in ordine all'ammontare dei danni subiti, l'effettiva determinazione di questi ultimi, nel rispetto delle normali regole probatorie che disciplinano il giudizio civile, dovrà essere liquidato in separata sede.

Avendone le parti civili fatto richiesta, si è, peraltro, dell'avviso che, alla luce delle risultanze già acquisite, nei limiti del danno certo subito dalle parti civili, può essere loro accordata una provvisoria immediatamente esecutiva che, in via equitativa, può essere determinata nei termini appresso specificati:

- in favore della parte civile ROMA CAPITALE una provvisoria di euro 5.000,00 da porre a carico degli imputati PANZIRONI, FRIGERIO, CEDRONE e REGARD;

- in favore delle parti civili GIORDANO, FUSO, LAURENTI ed ORSINI una provvisoria di euro 3.000,00 ciascuno da porre a carico degli imputati PANZIRONI e FRIGERIO.

Per il principio della soccombenza, le spese di patrocinio sostenute dalle parti civili e liquidate direttamente in dispositivo, sono, del pari, a carico degli imputati.

La complessità delle fattispecie in contestazione, la notevole mole delle fonti di prova dichiarative e documentali raccolte ed oggetto di valutazione ai fini del decidere hanno comportato il rilascio di una proroga del termine di deposito della motivazione della presente sentenza che, originariamente fissata al 25 agosto è stato spostato, con provvedimento emesso dal presidente del tribunale, alla data del 20 settembre 2015.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara PANZIRONI Franco, CEDRONE Luciano, REGARD Gian Francesco e FRIGERIO Bruno colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi B), C), D), E), F), G), H), I), L) della rubrica, e, unificati sotto il vincolo della continuazione i reati da B) a H), nonché quelli *sub* I) e L), concesse le attenuanti generiche al solo REGARD, condanna: il PANZIRONI alla pena finale e complessiva per i delitti da B) a H) di anni tre e mesi otto di reclusione, ritenuto più grave il delitto *sub* H) e determinato l'aumento di pena per i reati *sub* E) e G) in mesi quattro di reclusione ed in mesi quattro di reclusione l'aumento di pena per i residui reati satellite, nonché all'ulteriore pena finale e complessiva di anni uno e mesi sette di reclusione per i delitti *sub* I) e L), ritenuto più grave il delitto *sub* I) e determinato in mesi uno di reclusione l'aumento di pena per la continuazione; il CEDRONE alla pena finale e complessiva per i delitti da B) a E) di anni uno e mesi sei di reclusione, ritenuto più grave il delitto *sub* E) e determinato in mesi tre di reclusione l'aumento di pena per i residui reati satellite, nonché all'ulteriore pena finale e complessiva di anni uno e mesi sette di reclusione per i delitti *sub* I) e L), ritenuto più grave il delitto *sub* I) e determinato in mesi uno di reclusione l'aumento di pena per la continuazione; il REGARD alla pena finale e complessiva per i delitti *sub* I) e L) di anni uno e mesi uno di reclusione, ritenuto più grave il delitto *sub* I) e determinato in mesi uno di reclusione l'aumento di pena per la continuazione (pena base: anni uno e mesi sei di reclusione, meno un terzo *ex art. 62-bis* c.p., più un mese di reclusione *ex art. 81 c.p.*);



il FRIGERIO alla pena finale e complessiva per i delitti *sub* F, G) e H) di anni tre e mesi tre di reclusione, ritenuto più grave il delitto *sub* H) e determinato l'aumento di pena per il delitto *sub* G) in mesi due di reclusione e di mesi uno di reclusione per il delitto *sub* F);

visti gli art. 28, 29 e 32 c.p.,

dichiara il PANZIRONI interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, nonché il FRIGERIO ed il CEDRONE interdetti per anni cinque dai pubblici uffici;

pena sospesa alle condizioni di legge per il solo REGARD;

visto l'art. 240 c.p.,

ordina la confisca e la definitiva allegazione agli atti dei documenti in sequestro;

visti gli artt. 538 ss. c.p.p.,

condanna il PANZIRONI, il FRIGERIO, il CEDRONE ed il REGARD, ciascuno limitatamente ai fatti per i quali è stata affermata la penale responsabilità, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede subito dalle costituite parti civili Roma Capitale, GIORDANO Flaviomaria, FUSO Simone, LAURENTI Manolo e ORSINI Roberto, nonché al rimborso delle spese di costituzione e difesa che liquida in favore della parte civile Roma Capitale in euro 5.000,00, oltre IVA e CPA, delle parti civili GIORDANO, FUSO e LAURENTI in euro 4.200,00, oltre IVA, CPA e spese generali in ragione del 15%, e della parte civile ORSINI in euro 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali in ragione del 15%;

condanna il PANZIRONI ed il FRIGERIO al pagamento di una provvisionale che liquida in favore delle parti civili GIORDANO, FUSO, LAURENTI ed ORSINI in euro 3.000,00 ciascuno;

condanna il PANZIRONI, il CEDRONE, il FRIGERIO ed il REGARD al pagamento di una provvisionale che liquida in favore della parte civile Roma Capitale in euro 5.000,00;

visto l'art. 531 c.p.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti del PANZIRONI, del CEDRONE e di BRUNO Sergio relativamente al reato loro ascritto al capo A) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

visto l'art. 530 c.p.p.,

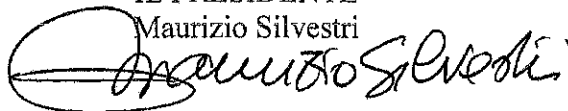
assolve il BRUNO dalle residue imputazioni, nonché ALLEGRUCCI Lorenzo, SPADONI Ivano e D'ONOFRIO Giovanni da tutti i reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto;

fissa al giorno 25 agosto 2015 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del giorno 27 maggio 2015.

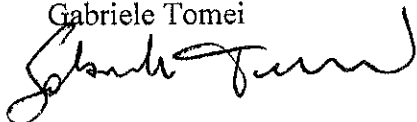
IL PRESIDENTE

Maurizio Silvestri



IL GIUDICE EST.

Gabriele Tomei



depositata  
in Corte d'Appello  
Roma 15-08-2015

